

Conservazione dei diritti dell'autore e diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico

Contesto, attualità e prospettive

A cura di
Sebastiano Faro
Ginevra Peruginelli
Deborah De Angelis

Conservazione dei diritti dell'autore e diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico

Contesto, attualità e prospettive

A cura di

Sebastiano Faro, Ginevra Peruginelli, Deborah De Angelis

Prefazione di

Marco Ricolfi

Con i contributi di

Laura Ballestra, Roberto Caso, Nicola Cavalli

Deborah De Angelis, Sebastiano Faro

Valentina Gamboni, Ana Lazarova, Thomas Margoni

Samuel Moore, Ludovica Paseri, Ginevra Peruginelli

Maria Chiara Pievatolo, Johan Rooryck, Sally Rumsey

Caterina Sganga, Anna Maria Tammaro

Marteen Zeinstra

Conservazione dei diritti dell'autore e diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico

Contesto, attualità e prospettive

Prefazione Marco Ricolfi	5
Introduzione Deborah De Angelis, Ginevra Peruginelli, Sebastiano Faro	9
L'indagine del progetto Right2Pub su rights retention e secondary publishing right e le prospettive di riforma del diritto d'autore in ambito scientifico Ginevra Peruginelli, Sebastiano Faro	13
L'innovazione dell'editoria accademica in Italia negli ultimi vent'anni (2000-2024) Anna Maria Tammaro, Valentina Gamboni	29
Il ruolo del legislatore nell'accesso alla letteratura scientifica Ludovica Paseri	47
La politica della conservazione dei diritti dell'autore Samuel Moore	63
La Strategia di conservazione dei diritti (Rights Retention Strategy) di cOAlition S Johan Rooryck, Sally Rumsey	79
Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche. Open Access, "secondary publication right" ed eccezioni e limitazioni al diritto d'autore Roberto Caso	89
Verso un secondary publication right eurounitario: perché e come Caterina Sganga, Thomas Margoni	115
Il diritto di pubblicazione secondaria: l'esperienza in Bulgaria Ana Lazarova	159
Il diritto di pubblicazione secondaria nei Paesi Bassi Maarten Zeinstra	179
Quattro voci sulla conservazione dei diritti e sul diritto di ripubblicazione in ambito scientifico Nicola Cavalli, Maria Chiara Pievatolo, Roberto Caso, Laura Ballestra	193
Quali prospettive per il diritto di ripubblicazione in ambito scientifico? Deborah De Angelis	209
Proposta di <i>Iniziativa collettiva a sostegno della libera condivisione e diffusione della conoscenza</i>	213

Questo volume è stato realizzato nell'ambito del progetto Right2Pub - *Balancing Publication Rights. La voce della comunità scientifica su rights retention e secondary publishing right*, finanziato dall'iniziativa internazionale Knowledge Rights 21 (KR21).

Right2Pub è promosso dall'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGSG-CNR), insieme con la Biblioteca "Dario Nobili" dell'Area della ricerca CNR di Bologna, la Biblioteca e Centro di documentazione scientifica dell'Area della ricerca CNR di Pisa, il Capitolo italiano di Creative Commons e il Coordinamento nazionale di Knowledge Rights 21.



© CNR Edizioni, 2024
P.le Aldo Moro 7, 00185 Roma

ISBN (ed. stampa) 978 88 8080 621 9
ISBN (ed. digitale) 978 88 8080 622 6
DOI <https://doi.org/10.32091/VolRight2Pub2024>



Questo volume è pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione- Condividi allo stesso modo (CC BY-SA 4.0 internazionale - <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Cita: Faro S., Peruginelli G., De Angelis D. (a cura di) *Conservazione dei diritti d'autore e diritto di ripubblicazione in ambito scientifico: Contesto attualità e prospettive*. Roma: CNR Edizioni, 2024. <https://doi.org/10.32091/VolRight2Pub2024> [Con Guida operativa allegata]

In questo lavoro, l'uso del maschile ha funzione generica e include persone di ogni genere, comprese quelle non binarie, al fine di semplificare la lettura. Questa scelta è motivata da esigenze di praticità e leggibilità e non intende escludere o discriminare nessuna identità di genere.

I collegamenti a siti, pagine web e documenti online citati nel volume sono aggiornati alla data del 20 settembre 2024.

Sviluppo grafico e impaginazione a cura di Fulvia Ciurlia, CNR

Prefazione

Marco Ricolfi

Il tema della *rights retention* e del diritto alla pubblicazione “secondaria” delle opere ha assunto importanza centrale da quando l’editoria ha abbracciato forme digitali e, poi, algoritmiche di organizzazione, produzione e distribuzione. Esso è, in questo volume, oggetto di trattazione polifonica. Come è facile constatare già solo consultando l’indice, il lavoro si articola lungo tre direttrici. La prima, cui è in particolare dedicato il lavoro, pragmatico ed al contempo impegnato anche dal punto di vista ideologico, di Samuel Moore, ci riporta alle origini della *rights retention*. Essa ha costituito una prima reazione degli autori e della comunità accademica alla concentrazione editoriale che ha accompagnato gli esordi della digitalizzazione dell’editoria. Il contributo si sofferma sul marchingegno, ingegnoso anche se non sempre di matematica efficacia (a beneficio degli autori), della pre-archiviazione in repository istituzionali, che in quegli anni stavano iniziando ad operare, accompagnata da una dichiarazione di riserva nei confronti degli editori anteriore alla sottoscrizione del contratto editoriale. La seconda direttrice, la progressiva affermazione, ancora *in fieri*, del diritto di pubblicazione secondaria, si colloca in un momento successivo. La concentrazione dell’editoria è progredita al punto da mettere in difficoltà le istituzioni bibliotecarie, anche delle università più dotate di mezzi. Ma sono nel frattempo emersi nel panorama, come ricordano Tammaro e Gamboni oltre a Moore, altri protagonisti un tempo rimasti sullo sfondo: i finanziatori della ricerca, privati (come il pionieristico Wellcome Trust) e pubblici. I quali, come è logico, non possono accettare che finanziamenti finalizzati a rendere pubblica la ricerca e la scienza (intesa anche come dati conseguiti) siano messi sotto chiave. In questa prospettiva, il diritto di pubblicazione secondaria acquista la caratteristica, importante ed inedita, di assumere rilievo non pattizio e contrattuale, ma legislativo, per l’iniziativa di alcuni paesi e grazie ai lavori a livello europeo, illustrati nei loro fondamenti e caratteri dal lavoro accurato di Sganga e Margoni. E vi sono buone ragioni per immaginare l’intervento normativo come imperativo, illustrate in modo convincente dal contributo di Roberto Caso, che ben mostra come il diritto degli autori abbia carattere non solo economico ma anche morale, in vista dei plurimi interessi pubblici e collettivi coinvolti. Più cupa è la terza, ed ultima, prospettiva, suggerita dal lavoro di Maria Chiara Pievatolo. La quale vede un allineamento fra i pianeti oscuri della *data analytics*, del trionfo della bibliometrica (dei contenitori e non dei contenuti) e della valutazione algoritmica ed automatizzata della ricerca.

Il volume non manca di delineare con grande articolazione e ricchezza i molteplici protagonisti di queste vicende. Autori ed editori, certo; ed *in primis*. Ma ruoli importantissimi sono stati svolti anche da parecchi altri soggetti. Dei finanziatori, pubblici e privati, si è detto. Ma lo stesso vale per le istituzioni universitarie ed accademiche, pronte ad appoggiare la nascita di strumenti di archiviazione istituzionale e ad articolare il panorama editoriale in via di restringimento con il lancio di moltissime university press (su cui di nuovo Tammaro e Gamboni); ed oggi in affanno di fronte alla stretta algoritmica che coinvolge lo stesso reclutamento.

Un ruolo di primissimo piano è stato altresì svolto dalle biblioteche e dal loro personale. Che hanno sempre mostrato una dedizione ed una lungimiranza di cui non si può mai essere abbastanza grati.

Ma anche su autori ed editori forse occorre ritornare, per articolare il rapido accenno sopra formulato. Gli autori sembrano qui proseguire sul difficile cammino della riconquista del terreno che il copyright classico aveva loro negato. Occorre poi aggiungere che ci sono stati e ci sono editori molto diversi.

Non dobbiamo dimenticare che non ci sono solo gli oligopolisti che hanno messo a frutto, con aumenti tariffari importanti e con pratiche spesso sempre più restrittive, la deriva concentrativa in cui hanno operato. Ci sono anche stati editori più piccoli, spesso innovativi e ancor più spesso pronti a sacrificare il profitto immediato alla dignità culturale. Ricordo come il mio maestro, Norberto Bobbio, abbia sempre parlato di Giappichelli come “editore della sua vita”. Sapeva di poter contare su di lui anche per iniziative magari non immediatamente redditizie ma valide dal punto di vista scientifico e didattico. Ma anche per gli editori “oligopolisti” non possiamo dimenticare le difficoltà in cui si sono trovati ad operare in seguito al dominio delle piattaforme (si pensi ai rapporti fra Amazon e l’editoria, su cui vd. l’eccellente R. GIBLIN-C. DOCTOROW, *Chokepoint Capitalism: How Big Tech and Big Content Captured Creative Labor Markets and How We'll Win Them Back*, Beacon Press, Boston, 2022, pp. 20 ss.). L’editore che si trova ad operare nei rapporti con un’impresa oligopsonistica (e tali sono le piattaforme) non può che ricercare vie di uscita come la differenziazione e specializzazione, per recuperare segmenti di mercato nei quali non si trovi in balia dei giganti dell’informazione.

Il volume ha poi un’ulteriore caratteristica saliente: è di natura teorico-pratica. I due profili si saldano bene reciprocamente. Il che ha la sua importanza, visto che la messa in opera delle prerogative degli autori, fruibili, ad esempio, attraverso le licenze Creative Commons ed attraverso le diverse tipologie di archiviazione, è tutt’altro che semplice, salvo che per chi abbia potuto comprendere i fondamenti

della materia. E il volume apre per l’appunto la via a questa comprensione, in maniera piana ma mai superficiale.

Concludo, se mi è consentito, su di una nota personale. Di questi temi mi sono occupato da moltissimo tempo, intanto studiando i limiti al diritto di ripubblicazione come delineati nel diritto italiano dagli artt. 38 e 42 della legge sul diritto d’autore; poi anche quando ebbi – con JC De Martin – da operare come lead per la versione italiana di Creative commons nel 2004 o, negli anni successivi, come Chairman del copyright sub-group dell’High Level Group sulle biblioteche digitali istituito dalla Commissione europea e ancora collaborando stabilmente con il Max Planck di Monaco. Ancora ho avuto la fortuna di essere in contatto con bibliotecari appassionati e competenti, come la nostra dott.ssa Elena Giglia dell’Università di Torino, Toby Bainton della British Library ed ancor prima il prof. Carpenter di Yale. Ma devo dire che un quadro complessivo della materia mi sembra di averlo raggiunto solo ora, leggendo e studiando questo volume.

Marco Ricolfi

Professore emerito - Università di Torino
Co-fondatore e Co-direttore del NEXA Center
for Internet & Society - Politecnico di Torino

Introduzione

Deborah De Angelis

Ginevra Peruginelli

Sebastiano Faro

Il progetto di ricerca Right2Pub - *Balancing Publication Rights: la voce della comunità scientifica su rights retention e secondary publishing right*, collocato nel contesto italiano, si inserisce nel più ampio dibattito che, da diversi anni, si sta svolgendo a livello internazionale ed europeo su diritti d'autore e condivisione della conoscenza.

La consapevolezza che la condivisione della conoscenza rappresenta il presupposto fondamentale per l'esistenza stessa della scienza, quale processo collettivo di ricerca e di creazione basato sulla collaborazione e la revisione critica dei risultati, ha spinto alcuni Stati in Europa ad adottare strumenti legislativi per consentire l'accesso aperto alla conoscenza in ambito scientifico¹.

Il “secondary publishing right” (SPR) o “ripubblicazione in ambito scientifico” è uno degli strumenti giuridici che implementano in modo completo i principi della scienza aperta, eliminando le barriere contrattuali tra editori e autori e concedendo all'autore il diritto di diffondere la propria opera attraverso il deposito in archivio aperto, a seguito dell'accettazione del manoscritto da parte di un editore.

L'SPR non è una nozione giuridica rigida, ma un termine utilizzato nell'attività di advocacy che comprende diverse interpretazioni, sia nell'ambito del diritto d'autore sia al di fuori di esso, adottato da parte di alcuni Stati di civil law per consentire agli autori di mantenere alcuni dei loro diritti nei confronti degli editori, ma anche per creare alcuni obblighi di condivisione in accesso aperto dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

L'SPR, infatti, può essere letto secondo un triplice approccio², come un vero e proprio diritto (morale o patrimoniale) dell'autore non rinunciabile e non

-
1. Knowledge Rights 21 ha pubblicato una dichiarazione contenente una panoramica dei regimi SPR nazionali esistenti all'inizio del 2023 (Germania, Austria, Francia, Paesi Bassi e Belgio e Italia – seppure con una impostazione non soddisfacente): *A Position Statement from Knowledge Rights 21 on Secondary Publishing Rights*, 2023. <https://www.knowledgerights21.org/wp-content/uploads/2022/10/KR21-Secondary-Publishing-Rights-Position-paper-v1.1.pdf>. Le giurisdizioni che da ultimo hanno introdotto tale diritto sono la Slovenia nel 2023 e la Bulgaria nel 2024.
 2. Cfr. COMMUNIA, *Policy paper #17 on access to publicly funded research*, 2024. <https://communia-association.org/policy-paper/policy-paper-17-on-access-to-publicly-funded-research/>

alienabile o come un'obbligazione a carico di coloro che ricevono o gestiscono i finanziamenti pubblici oppure, infine, come un'eccezione³ a favore dell'autore stesso o degli istituti o organismi di ricerca. Nessuno dei tre approcci esclude necessariamente l'altro, potendo essi coesistere ad esclusione di quella tesi che qualifica l'SPR come una eccezione a favore dell'autore, una volta che abbia trasferito il diritto all'editore.

Un altro strumento importante e contestuale al riconoscimento dell'SPR per rendere effettivi i principi della scienza aperta sono le strategie di "rights retention" (conservazione dei diritti), ossia quelle pratiche volte alla conservazione di sufficienti diritti, in fase di negoziazione tra l'autore e l'editore, sulle opere scientifiche prodotte, al fine di renderle immediatamente accessibili e riutilizzabili in modo aperto, con particolare riguardo a quelle finanziate in tutto o in parte con fondi pubblici.

La combinazione di questi strumenti incoraggia e rende più efficace l'attuazione di politiche di accesso aperto nell'ambito scientifico e consente una più effettiva applicazione dei principi della scienza aperta.

L'esigenza di una più capillare implementazione dei principi della scienza aperta al fine di attuare una efficace condivisione dei risultati della ricerca è sempre più sentita all'interno della comunità scientifica, che ne percepisce gli effetti positivi in termini di accesso globale alla conoscenza e sviluppo del progresso e dell'innovazione.

Il progetto Right2Pub si fonda su questi presupposti per supportare l'introduzione del diritto di pubblicazione secondaria e delle politiche di conservazione dei diritti in Italia. Benchè esista già una norma orientata al supporto della ripubblicazione secondaria⁴, la stessa non riveste un valore cogente al punto da garantire la certezza del diritto.

Il progetto, dunque, si è concentrato sulla creazione di contenuti ed eventi formativi volti ad agevolare l'approfondimento di questi temi e, di conseguenza, aumentare la consapevolezza della comunità scientifica, del personale a supporto della ricerca e del mondo bibliotecario e spingere il legislatore ad adottare i cambiamenti necessari a livello legislativo. Il progetto Right2Pub si è posto

3. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, and CHRISTINA ANGELOPOULOS, *Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access – Exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right*, Publications Office of the European Union, 2022, pp. 37 e ss. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/891665>.

4. Art. 4, decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

come un catalizzatore per promuovere l'adozione del diritto di pubblicazione secondaria e delle politiche di conservazione dei diritti in Italia e questo volume, con i suoi contributi di esperti e con la guida pratica sui diritti d'autore nella pubblicazione scientifica (già disponibile online⁵ e allegata al volume), rappresenta un'importante risorsa per tutta la comunità scientifica. Fornendo gli strumenti necessari per navigare il complesso panorama giuridico e avanzare verso un accesso più aperto e condiviso alla conoscenza, la ricchezza di questo volume è dovuta soprattutto al prezioso contributo degli esperti coinvolti e al sostegno di Knowledge Rights 21, che ha finanziato e supportato il progetto, rendendo possibile il risultato finale di questo lavoro. Ogni capitolo è stato concepito per poter essere letto indipendentemente, offrendo così una visione completa in sé, mantenendo un richiamo costante ai principi fondamentali e al contesto giuridico.

5. CHERUBINI, M., CONTI, S., DE ANGELIS, D., FARO, S., GIANNINI, S., LOMBARDI, S., MANGIARACINA, S., MARZOCCHI, S., MAZZA, D., MOLINO, A., PERUGINELLI, G., SINIGAGLIA, L., & CIURLIA, F. (2024). *I diritti d'autore nella pubblicazione scientifica. Informazioni utili e approfondimenti*. CNR Edizioni. <https://doi.org/10.32091/GuidaRight2Pub>

L'indagine del progetto Right2Pub su rights retention e secondary publishing right e le prospettive di riforma del diritto d'autore in ambito scientifico

Ginevra Peruginelli
Sebastiano Faro

Contesto

Il panorama delle pubblicazioni scientifiche impone una riflessione attenta sulle dinamiche che riguardano i ricercatori come autori e, conseguentemente, come titolari di diritti di proprietà intellettuale. Ogni creazione intellettuale conferisce all'autore tali diritti, la cui protezione è essenziale non solo per preservare l'integrità del lavoro scientifico, ma anche per garantire la libera diffusione dei risultati della ricerca, contribuendo così al progresso della conoscenza.

Nel sistema giuridico italiano, il diritto d'autore è disciplinato non solo dalle disposizioni del codice civile (artt. 2575 - 2583) ma, in particolare, dalla legge n. 633 del 1941¹, più volte modificata nel corso degli anni. Tale normativa regola sia i diritti morali, inerenti alla personalità dell'autore, sia i diritti patrimoniali, relativi all'utilizzazione economica dell'opera. I diritti morali sono destinati alla tutela della personalità dell'autore e rimangono in capo all'autore stesso anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera; questi diritti comprendono principalmente il diritto alla paternità dell'opera (art. 20), il diritto al mantenimento dell'integrità dell'opera e il diritto di pubblicazione dell'opera o di ritiro della stessa dal commercio. I diritti patrimoniali, invece, sono riconosciuti all'autore in relazione all'utilizzazione economica dell'opera. Tra questi si annoverano il diritto di riproduzione, il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera, il diritto di diffusione, il diritto di distribuzione e il diritto di elaborazione dell'opera. A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono finalizzati a consentire una remunerazione per gli autori e possono essere acquistati, alienati o trasmessi a terzi, in tutte le forme e modalità consentite dalla legge.

I diritti d'autore spettano all'autore, inteso come il soggetto che ha concepito l'opera come espressione del proprio lavoro intellettuale. L'autore detiene il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di sfruttarla economicamente, salvo cessione a terzi. Non tutte le opere dell'ingegno tuttavia godono della tutela della

1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*.

proprietà intellettuale. Vi sono casi in cui le opere sono liberamente utilizzabili in quanto sono entrate nel “pubblico dominio”. Questa situazione si verifica quando sull’opera non insiste più alcun tipo di vincolo o privativa, rendendola patrimonio culturale dell’umanità e liberamente utilizzabile da chiunque, salvo il rispetto dei diritti morali. Le opere in pubblico dominio si suddividono in tre categorie principali. La prima comprende le opere che, per la loro importanza collettiva, sono immediatamente rese pubbliche dalla legge alla loro prima pubblicazione, come ad esempio gli atti normativi. La seconda categoria riguarda le opere i cui diritti di protezione sono scaduti, con durata variabile a seconda degli ordinamenti giuridici (per l’Italia 70 anni dalla morte dell’autore). La terza include le opere i cui autori hanno volontariamente rinunciato ai diritti patrimoniali tramite una dichiarazione esplicita, consentendone la libera condivisione e diffusione.

È essenziale distinguere il concetto di pubblico dominio da quello di accesso aperto. Il pubblico dominio si riferisce allo stato in cui un’opera si trova una volta scaduti i diritti di privativa o in seguito a una rinuncia completa e irrevocabile degli stessi. Per contro, l’accesso aperto riguarda una modalità di gestione del diritto d’autore nella quale l’autore decide di rendere la propria opera liberamente accessibile, permettendone l’utilizzo tramite un sistema di licenze specifiche. Negli anni 2000 sono state introdotte le prime licenze *open content*, derivate dalle licenze di software libero e open source. In questo contesto, nel 2002 è nata Creative Commons², un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che offre licenze gratuite per opere creative, escluso il software. Queste licenze consentono agli autori di condividere, riutilizzare legalmente le loro opere, mantenendo alcuni diritti riservati secondo il principio del “some rights reserved”, in contrapposizione all’approccio del “all rights reserved”. Le licenze Creative Commons hanno effetto con l’utilizzo dell’opera e possono includere accordi aggiuntivi per offrire ulteriori possibilità di utilizzo. Il Capitolo italiano di Creative Commons³ applica i principi dell’organizzazione al contesto nazionale, promuovendo la condivisione dei dati pubblici e sostenendo la cultura “Open”.

Gestione dei diritti d’autore e accesso aperto nella pubblicazione scientifica

Non sempre i ricercatori sono consapevoli dei loro diritti in materia di pubblicazione e degli obblighi imposti dagli enti finanziatori in merito alla gestione di tali diritti. Gli autori spesso cedono completamente i loro diritti di sfruttamento economico agli editori o non mantengono diritti sufficienti per permettere a loro stessi o ai loro finanziatori di ripubblicare o riutilizzare il proprio lavoro. La gestione dei diritti d’autore è cruciale nelle strategie di finanziamento della ricerca di numerosi enti pubblici e privati, che richiedono ai beneficiari di non cedere in via esclusiva tali diritti agli editori commerciali. Questi ultimi, infatti, impongono spesso elevati costi per l’accesso ai risultati della ricerca, tipicamente sotto forma di abbonamenti alle riviste scientifiche. Questa pratica è in contrasto con l’obiettivo primario della ricerca, che è massimizzare l’impatto attraverso la condivisione tempestiva e ampia dei risultati. Uno dei motivi per cui gli autori cedono i diritti delle loro opere risiede nelle pratiche di valutazione della ricerca e nei processi di avanzamento di carriera, che finora hanno attribuito maggiore valore alle pubblicazioni in sedi editoriali commerciali, che spesso richiedono la cessione esclusiva dei diritti da parte degli autori.

Meccanismi e strategie per incoraggiare gli studiosi a mantenere specifici diritti sono stati introdotti già da molti anni. Gli addenda degli autori, che modificano i contratti con gli editori, sono stati introdotti intorno al 2004, con le prime politiche dei finanziatori che prevedevano disposizioni sulla conservazione dei diritti, promosse dal Wellcome Trust e dal National Institutes of Health. Nel 2008, l’Università di Harvard ha implementato una policy Open Access⁴, secondo cui i docenti concedono diritti non esclusivi all’istituzione, permettendo di rendere liberamente accessibili gli articoli accademici tramite l’archivio istituzionale. Molte altre istituzioni in tutto il mondo hanno adottato politiche simili negli ultimi 15 anni; l’Europa, dal canto suo, ha sperimentato uno sviluppo significativo delle politiche relative all’Open Access negli ultimi 20 anni, riservando, però, minore attenzione allo sviluppo di politiche per la conservazione dei diritti da parte degli studiosi.

Un significativo passo in avanti su questo fronte è rappresentato dal lancio della Strategia di conservazione dei diritti (*Rights Retention Strategy* - RRS) da parte di cOAlition S⁵ nel 2021. La Commissione europea, nell’agosto 2022, ha pubblicato

2. <https://creativecommons.org/>

3. <https://creativecommons.it/chapterIT/>

4. <https://osc.harvard.edu/policies/>

5. <https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/2020/07/RightsRetentionStrategy.pdf>

uno studio⁶ che analizza il ruolo delle norme sul diritto d'autore dell'Unione europea nel facilitare o ostacolare l'accesso e il riutilizzo delle pubblicazioni scientifiche, incluso l'approccio dell'OA. Tale studio esamina le possibilità di riutilizzo consentite dalle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore riconosciute nell'attuale quadro giuridico, nonché il quadro dei diritti fondamentali che sottende tali eccezioni e limitazioni. Sulla base dell'analisi, lo studio formula raccomandazioni, sottolineando che “senza accesso non può esserci riutilizzo, e senza riutilizzo, l'accesso perde gran parte della sua utilità”.

Un ulteriore segnale decisivo è rappresentato dalle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del maggio 2023⁷, che ha accolto favorevolmente l'introduzione dei diritti di pubblicazione secondaria da parte di alcuni Stati membri nelle loro legislazioni nazionali sul diritto d'autore. Il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche a favore di un modello di pubblicazione accademica senza scopo di lucro, caratterizzato dall'accesso aperto e da una pluralità di formati, senza costi per autori o lettori. Alcuni Stati membri hanno introdotto disposizioni nazionali che, sebbene non armonizzate tra loro, attribuiscono all'autore un diritto di pubblicazione secondaria, prevalente su qualsiasi disposizione contrattuale contraria, per garantire l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche finanziate con fondi pubblici. Il Consiglio supporta inoltre politiche nazionali sull'accesso aperto, mirate a rendere immediatamente accessibili le pubblicazioni accademiche con licenze aperte.

Nell'ambito nazionale, si registrano segnali contrastanti. Da un lato, il confronto dottrinale risulta ricco e impegnato, con un'attenta analisi delle prospettive di riforma. Dall'altro, le iniziative legislative finora intraprese non hanno prodotto risultati tangibili, evidenziando la complessità della materia e la necessità di un approccio organico e condiviso. L'art. 4 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha costituito una prima risposta generale agli obiettivi indicati dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE), in cui si invitavano gli Stati membri, e per essi gli organismi responsabili dell'erogazione e della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca, a definire “politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni

6. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, and CHRISTINA ANGELOPOULOS, *Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access – Exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/891665>.

7. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/it/pdf>

scientifiche e l'accesso aperto alle stesse”. L'articolo 4 tenta di regolamentare la trasparenza e la diffusione della conoscenza, ma è difficile da applicare a causa della mancanza di un regime sanzionatorio efficace. Esso stabilisce che gli enti pubblici di ricerca devono adottare misure per promuovere l'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate almeno per il 50% con fondi pubblici. Tuttavia, tale previsione non garantisce esplicitamente il diritto dei ricercatori di rendere i propri lavori disponibili gratuitamente, indipendentemente da altri obblighi contrattuali assunti con gli editori. Analoghe criticità emergono in relazione all'articolo 42 della legge 633/1941, che disciplina il diritto di pubblicazione. Tale norma è stata oggetto di numerose proposte di modifica, volte a superarne la derogabilità contrattuale e a estenderne la portata. In particolare, è stata avanzata l'ipotesi di introdurre un nuovo articolo 42-bis, finalizzato a riconoscere un diritto di ripubblicazione in accesso aperto per gli autori di articoli scientifici. Tuttavia, il disegno di legge presentato nel corso della XVIII Legislatura non ha trovato accoglimento. Tali vicende evidenziano la complessità del tema e la necessità di un confronto aperto e costruttivo tra le diverse parti interessate. Il confronto con i modelli legislativi adottati in altri paesi europei, come la Germania e i Paesi Bassi, che hanno introdotto o stanno valutando l'introduzione di un diritto di ripubblicazione in accesso aperto, rappresenta un utile termine di paragone per valutare possibili soluzioni anche nel contesto italiano. Tuttavia, l'adozione di tali modelli richiede un'attenta valutazione delle specificità del sistema giuridico nazionale e delle esigenze della comunità scientifica.

Il progetto Right2Pub e i suoi obiettivi

In questo contesto il progetto Right2Pub - *Balancing Publication Rights: la voce della comunità scientifica su rights retention e secondary publishing right*⁸ ha rappresentato una significativa iniziativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e si è proposto di sostenere il riconoscimento legislativo in Italia di un diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico e di aumentare la consapevolezza della comunità scientifica nazionale sul tema del mantenimento dei diritti d'autore. La comprensione approfondita dei diritti legati alla produzione scientifica personale e la consapevolezza delle modalità di gestione di tali diritti rappresentano il primo passo per operare consapevolmente a favore del progresso scientifico e per tutelare gli interessi individuali dei ricercatori.

Il progetto, finanziato dall'iniziativa internazionale Knowledge Rights 21 (KR21) è stato promosso dall'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del

8. <https://www.Right2Pub.eu>

Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGSG-CNR), insieme con la Biblioteca “Dario Nobili” dell’Area della ricerca CNR di Bologna, la Biblioteca e Centro di documentazione scientifica dell’Area della ricerca CNR di Pisa, il Capitolo italiano di Creative Commons e il Coordinamento nazionale per l’Italia di Knowledge Rights 21.

In tale contesto, il ruolo degli attori coinvolti è stato decisivo per il successo del progetto nel fornire un sostegno effettivo alla comunità scientifica, facilitando una piena consapevolezza e capacità tra gli autori riguardo all’esercizio dei loro diritti durante il processo di pubblicazione.

Il nodo centrale è che la comprensione approfondita dei diritti correlati alla produzione scientifica da parte degli autori e la consapevolezza delle modalità di gestione di tali diritti costituiscono il primo passo per operare in modo consapevole a favore del progresso scientifico e per tutelare gli interessi individuali dei ricercatori. La nostra iniziativa si è inserita in questo contesto esplorando le percezioni dei ricercatori sui loro diritti nella pubblicazione dei risultati scientifici e offrendo una serie di strumenti per comprendere meglio le politiche e le strategie di mantenimento dei diritti come autori.

Il progetto si è proposto di accrescere la consapevolezza a livello nazionale riguardo alla salvaguardia dei diritti di autore all’interno della comunità di ricerca italiana. Questo ha incluso l’obiettivo di evidenziare le attuali limitazioni normative che non conferiscono un diritto diretto agli autori e di sostenere la necessità dell’introduzione, a livello legislativo, di un diritto di pubblicazione secondaria. Il progetto ha mirato inoltre a conseguire diversi risultati: migliorare la comprensione generale della conservazione dei diritti di autore all’interno della comunità scientifica italiana; fornire strumenti di supporto e consulenza di alta qualità facilmente accessibili ai ricercatori; promuovere una rete di contatti più stretta tra i principali attori di diverse discipline e settori, allo scopo di favorire un dialogo interdisciplinare e una cooperazione efficace.

Le attività del Progetto

Il progetto è stato strutturato in tre fasi principali.

Indagine sulla gestione del diritto d’autore nel processo di pubblicazione

Per ottenere una comprensione più approfondita delle questioni relative alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare enfasi sulla riutilizzo delle proprie opere scientifiche e sulla conservazione dei diritti da parte degli autori, sono stati adottati due distinti metodi di indagine: un

questionario online è stato distribuito ai ricercatori e tecnologi del CNR; due distinti focus group sono stati organizzati per coinvolgere il personale di supporto alla ricerca.

Il questionario ha mirato a comprendere le percezioni dei ricercatori riguardo ai diritti di conservazione dei loro lavori scientifici, mentre il focus group ha esplorato le criticità incontrate nel supportare gli autori nel processo di pubblicazione, in particolare per quanto riguarda l’accesso aperto.

I dati raccolti hanno fornito un prezioso e utile contributo alle iniziative future, anche legislative, in tema di gestione e regolamentazione dei diritti dell’autore, in un’ottica di accesso aperto e condiviso alla conoscenza⁹. L’indagine del progetto Right2Pub ha rappresentato dunque un primo passo per orientare futuri interventi e iniziative, contribuendo alla descrizione della pratica della comunità scientifica nell’ambito di interesse del progetto e affrontando le esigenze e i dubbi della stessa.

Attività di formazione

L’attività di formazione svolta nell’ambito del progetto ha avuto un ruolo cruciale nel promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei diritti di conservazione tra i ricercatori. Attraverso diversi prodotti formativi, il progetto ha mirato a colmare un gap informativo e a supportare i ricercatori nel percorso di transizione verso un modello di pubblicazione aperto e sostenibile.

In particolare, gli eventi formativi ibridi (in presenza e online) organizzati a Bologna e Pisa hanno rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento per ricercatori, personale di supporto alla ricerca e bibliotecari del CNR¹⁰. Tali eventi hanno permesso di discutere le tematiche del diritto di ripubblicazione e della conservazione dei diritti d’autore in ambito scientifico, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche tra i partecipanti. Le risorse informative ad accesso aperto, come video, schede di sintesi e seminari,

9. Per una analisi completa dei risultati dell’indagine vd.: GINEVRA PERUGINELLI, SEBASTIANO FARO (a cura di), *Indagine sulla percezione della comunità scientifica CNR in tema di diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico e conservazione dei diritti dell’autore. Presentazione dei risultati*, 2024, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10676034>

10. DEBORAH DE ANGELIS, SEBASTIANO FARO, SILVIA GIANNINI, STEFANIA LOMBARDI, SILVANA MANGIARACINA, STEFANIA MARZOCCHI, DEBORA MAZZA, ANNA MOLINO, GINEVRA PERUGINELLI, LAURA SINIGAGLIA, *La pubblicazione scientifica tra diritti dell’autore e valutazione. Un seminario promosso dal progetto Right2Pub - Balancing publication rights: la voce della comunità scientifica su “Rights retention” e “Secondary publishing right”*, Pisa and Bologna, 2024. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11049876>

rappresentano un ulteriore tassello fondamentale dell'attività di formazione. Rese liberamente accessibili sul sito del progetto, tali risorse hanno l'obiettivo di diffondere informazioni accurate e aggiornate a un pubblico più ampio. Infine è stata redatta una Guida che offre informazioni utili alla comunità scientifica per navigare il complesso panorama dei diritti d'autore in fase di pubblicazione. La Guida intitolata "I diritti d'autore nella pubblicazione scientifica: informazioni utili e approfondimenti" (in appendice a questo volume) si configura come uno strumento concreto e di facile consultazione. Frutto del lavoro di esperti del settore, essa mira a fornire indicazioni operative ai ricercatori per gestire al meglio i propri diritti nelle diverse fasi del processo di pubblicazione, supportandoli concretamente nell'esercizio consapevole dei propri diritti

Attività di advocacy

Il progetto ha svolto un'intensa attività di advocacy per promuovere il diritto di ripubblicazione in ambito scientifico e la libera condivisione della conoscenza. In particolare, il progetto supporta attivamente l'Iniziativa collettiva a sostegno della libera condivisione e diffusione della conoscenza promossa dal Capitolo italiano di Creative Commons. Tale iniziativa sta raccogliendo le raccomandazioni di un ampio gruppo di firmatari rivolte ai decisori politici, alle università, agli istituti di ricerca e ai ricercatori stessi. Essa si basa su una premessa che evidenzia le criticità del quadro normativo attuale in materia di diritto alla ricerca, diritto all'educazione e tutela del pubblico dominio. Vengono sottolineate la necessità di modifiche legislative per rendere effettivamente esercitabile il diritto alla ricerca, promuovere l'uso e la condivisione di risorse educative aperte, e garantire che ciò che è in pubblico dominio rimanga libero da restrizioni. Le raccomandazioni dell'Iniziativa spaziano su diversi fronti, chiedendo:

(i) In materia di diritto alla ricerca, una modifica legislativa che riconosca il diritto irrinunciabile dell'autore di ripubblicare in accesso aperto le opere scientifiche, con licenze Creative Commons, in particolare quando la ricerca è finanziata con fondi pubblici. Vengono inoltre proposte iniziative di informazione e formazione sulla conservazione dei diritti d'autore e il diritto di ripubblicazione secondaria.

(ii) Riguardo al diritto all'educazione, di delineare una strategia di attuazione della Raccomandazione UNESCO sulle Open Educational Resources, individuando una politica comune che permetta un accesso più esteso alle risorse educative come bene comune.

(iii) Per la tutela del pubblico dominio, di sancire il principio che ciò che è in pubblico dominio rimanga libero da restrizioni, di consentire a chiunque di

realizzare e riutilizzare fotografie dei beni culturali in pubblico dominio, e di riconoscere la libertà di panorama in Italia.

L'Iniziativa intende anche offrire ulteriori raccomandazioni, come: incentivare politiche per rendere più accessibile il mercato degli e-book, rilasciare dati e metadati prodotti da enti pubblici nella maniera più aperta possibile e promuovere l'uso di software libero e formati aperti nella pubblica amministrazione¹¹.

In parallelo, il progetto Right2Pub ha coordinato la realizzazione di questo volume che raccoglie i contributi di esperti del settore, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e la comunità scientifica sull'importanza delle tematiche di cui si è occupato il progetto per il progresso della ricerca e della società nel suo complesso.

Il successo delle varie iniziative di advocacy dipenderà dalla capacità di coinvolgere attivamente i decisori politici e la comunità scientifica nel percorso di riforma del quadro normativo.

Coinvolgimento, consapevolezza e pratiche di pubblicazione nella comunità scientifica del CNR

Particolarmente rilevante ai fini del progetto è stato il ruolo del questionario volto a coinvolgere la comunità scientifica del CNR, che, per il suo carattere marcatamente inter- e multidisciplinare, svolge un ruolo fondamentale nel panorama scientifico italiano. Tale comunità comprende ricercatori e tecnologi, tali figure professionali che operano con un elevato grado di autonomia e responsabilità nello svolgimento delle loro attività di ricerca. I ricercatori del CNR si distinguono per la capacità di apportare contributi innovativi e di valore nel settore delle conoscenze disciplinari in cui operano. Parallelamente, i tecnologi sono specializzati nella traduzione delle scoperte scientifiche in applicazioni pratiche, un ruolo che può comprendere, ad esempio, la progettazione e la realizzazione di prototipi o la gestione dei processi di trasferimento tecnologico. Nel 2012, il CNR ha formalmente aderito alla "Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities" e, nel 2013, ha sottoscritto un "Position statement" riguardante l'accesso aperto ai risultati della ricerca in Italia¹². A dicembre 2018, l'istituzione del Gruppo di Lavoro Open Access (GdLOA) per i prodotti della ricerca del CNR ha segnato un passo significativo. Questo gruppo, nel 2022, ha approvato due documenti chiave: la Policy istituzionale¹³

11. Il testo elaborato dai promotori dell'Iniziativa è pubblicato in questo Volume, p. 213-216.

12. <https://www.cnr.it/it/position-statement>

13. https://sibi.cnr.it/wp-content/uploads/2023/11/Policy_Istituzionale.pdf

e quella gestionale¹⁴ sull'accesso aperto ai prodotti della letteratura scientifica del CNR. Nell'aprile 2023, è stata adottata la "Roadmap per la Scienza Aperta del CNR"¹⁵ in linea con il Piano Nazionale per la Scienza Aperta 2021-2027¹⁶. Il CNR partecipa attivamente allo European Open Science Cloud (EOSC), promuovendo lo sviluppo e sostenendo iniziative di collaborazione internazionale. Inoltre, è coinvolto nella definizione di nuovi modelli di valutazione della ricerca e nell'Open Science all'interno di CoPER (Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca nazionali), al fine di favorire il coordinamento sulla scienza aperta tra gli EPR e le università italiane.

Il questionario, distribuito nel novembre 2023, è stato inviato a 6.275 ricercatori e tecnologi appartenenti agli 88 istituti del CNR, coprendo l'intero spettro dei settori disciplinari definiti dallo European Research Council (ERC) e dislocati su tutto il territorio nazionale.



Figura 1. Caratteristiche dei rispondenti.

Il questionario è stato strutturato in tre sezioni principali, oltre a un set di domande introduttive: Informazioni sulla produzione scientifica; Ripubblicazione parziale o totale dei contributi; Consapevolezza dei diritti dell'autore in fase di pubblicazione. Per assicurare una comprensione uniforme tra i partecipanti, all'inizio del questionario è stato inserito un glossario terminologico. Questo

14. <https://sibi.cnr.it/wp-content/uploads/2023/11/Policy-gestionale.pdf>

15. DONATELLA CASTELLI, GIOVANNI DE SIMONE, FLAVIA CANCEDDA, LEONARDO CANDELA, VALENTINA COLCELLI, RAFFAELE CONTE, FRANCESCA DI DONATO, SILVIA GIANNINI, EMMA LAZZERI, SILVANA MANGIARACINA, ROBERTO PUCCINELLI, MARIA ADELAIDE RANCHINO, *Roadmap Scienza Aperta, 2023*, Zenodo. https://doi.org/10.57665/BICE_ROADMAP2023

16. https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-06/Piano_Nazionale_per_la_Scienza_Aperta.pdf

glossario includeva definizioni specifiche per termini chiave, come ad esempio "diritto di ripubblicazione", "ricerche finanziate pubblicamente", "conservazione dei diritti", "sede editoriale", "preprint" e "postprint".

Le risposte sono state raccolte nel mese di novembre 2023. Il processo di raccolta dati ha prodotto un totale di 889 questionari completati, pari al 13% degli invitati, percentuale di partecipazione che può essere considerata soddisfacente nel contesto delle indagini su vasta scala. Il numero di questionari completati fornisce un campione sufficientemente rappresentativo per trarre conclusioni significative riguardo alla consapevolezza e alle pratiche relative ai diritti d'autore all'interno del CNR. 309 risposte non sono state consegnate perché i rispondenti non hanno concluso il questionario. Tali risposte rappresentano un fenomeno comune nelle indagini online e possono essere attribuite a vari fattori; nonostante non abbiano contribuito al dataset finale, la loro presenza suggerisce un iniziale interesse per l'indagine, anche se non portata a termine.

La distribuzione delle risposte relative all'età anagrafica e all'anzianità scientifica riflette un profilo dominato da persone con esperienza consolidata. Il 69,5% dei partecipanti si situa nella fascia di età tra i 40 e i 59 anni, mentre il 71% vanta un'anzianità scientifica compresa tra 11 e 30 anni. Ciò suggerisce una partecipazione caratterizzata da maturità e significativa esperienza nel campo della ricerca. Per quanto riguarda il livello professionale, il 63% dei rispondenti è collocato alla base della carriera del personale di ricerca, mentre il 24% si trova al livello intermedio. I dirigenti di ricerca mostrano un particolare interesse, con un tasso di partecipazione del 18,2% rispetto agli invitati. I dipartimenti più rappresentati risultano essere: Scienze del sistema terra; Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia; Scienze fisiche e tecnologie della materia.

Le risposte riguardanti l'ambito disciplinare delle ricerche rivelano una diversificazione degli interessi, coprendo tutte le aree disciplinari dell'ERC. In particolare, il macrosettore PE – Physical Sciences and Engineering risulta il più rappresentato.

Per quanto concerne l'esperienza nella pubblicazione scientifica, il 77% dei partecipanti ha pubblicato 26 o più contributi sottoposti a referaggio. Emergono preferenze per modelli di pubblicazione a pagamento come l'accesso riservato e il Gold open access. C'è una scarsa conoscenza delle licenze Creative Commons, con il 57,8% dei rispondenti che dichiara di non sapere esattamente cosa siano. Inoltre, il 55% degli intervistati non si preoccupa di verificare i diritti mantenuti sulla propria opera.

Il 40% dei partecipanti evita la ripubblicazione dei contributi pubblicati in sedi commerciali a causa delle difficoltà nell'ottenere l'autorizzazione. La mancanza

di consapevolezza sulla differenza tra “Version of Record” e “Author Accepted Manuscript”, evidente nel 75% delle risposte negative, suggerisce possibili difficoltà nella gestione del diritto d'autore da parte dei rispondenti. La modalità di ripubblicazione più rilevante è il deposito immediato del postprint in archivi istituzionali, con solo il 10% dei partecipanti che effettua il deposito in archivi preprint. Il 27% dichiara di depositare sempre in archivi istituzionali o disciplinari. Risulta che il 34% dei partecipanti mostra poco o nessun interesse per le questioni relative al diritto d'autore. La competenza su temi specifici del diritto d'autore è scarsa o nulla per la maggior parte dei rispondenti, evidenziando la necessità di formazione continua. Tuttavia, il tema della ripubblicazione dei contributi è maggiormente conosciuto rispetto agli altri. La scelta della sede di pubblicazione è influenzata principalmente dalle politiche editoriali sull'uso di licenze aperte. La mancanza di conoscenza di iniziative come la *Rights Retention Strategy* di cOAlition S e il dibattito sulla scienza aperta in Europa suggerisce la necessità di un maggiore aggiornamento.

La maggioranza dei rispondenti, l'81%, sosterebbe la presentazione di una proposta di legge per il diritto di ripubblicare immediatamente ad accesso aperto i contributi finanziati con fondi pubblici. Tuttavia, emergono preoccupazioni sulla distribuzione dei costi e la preservazione della qualità della pubblicazione scientifica. Infine, il 71% dei partecipanti è interessato a partecipare ad eventi formativi sui temi del questionario, evidenziando una volontà diffusa di approfondire le conoscenze su questioni editoriali e diritti dell'autore.

I dati raccolti sono stati analizzati anche con riguardo a specifici sottogruppi individuati sulla base delle risposte fornite alle domande introduttive sul profilo dei rispondenti. In particolare il sottogruppo che si caratterizza per aver indicato come ambito disciplinare scientifico delle proprie ricerche almeno un ambito del macrosettore SH (Social Sciences and Humanities) – un totale di 128 rispondenti – su alcune questioni manifesta una conoscenza o un'attenzione diversa rispetto a quanto rilevato dall'analisi delle risposte complessive o del sottogruppo costituito dai rispondenti dei settori PE (Physical Sciences and Engineering) e LS (Life Science). È da sottolineare sia un maggiore interesse alle questioni relative al diritto d'autore, sia una maggiore conoscenza su alcuni temi, come i diritti d'autore nel quadro della legge italiana e il trasferimento dei diritti di sfruttamento commerciale all'editore. Dalle risposte emerge, inoltre, una generale più ampia.

Parallelamente al questionario sono stati condotti due focus group condotti presso l'area CNR di Pisa e Bologna, che hanno rappresentato un importante momento di confronto sul tema della gestione dei diritti degli autori e dell'accesso aperto

nella pubblicazione scientifica. Partecipanti provenienti da vari istituti del CNR hanno condiviso le loro esperienze e prospettive, riflettendo una diversità di ruoli e competenze all'interno della comunità scientifica.

Un aspetto chiave emerso durante gli incontri è stata la crescente adozione della pubblicazione ad accesso aperto, spinta in particolare dai finanziamenti come il PNRR e dai contratti trasformativi con gli editori. Tuttavia, è stato notato che l'auto-archiviazione dei preprint non è comune, a differenza della pubblicazione in modalità Gold o Hybrid. Questo scenario è stato attribuito principalmente alla mancanza di consapevolezza e di incentivi specifici per l'auto-archiviazione, nonché alla predominanza delle politiche editoriali delle riviste di prestigio.

I partecipanti hanno anche discusso della loro conoscenza dei diritti degli autori e delle pratiche contrattuali con gli editori. È emerso che la maggioranza non ha familiarità con gli strumenti legali disponibili per il mantenimento dei propri diritti, come le licenze Creative Commons e gli addenda contrattuali. Questo ha evidenziato una lacuna significativa nella preparazione e nella formazione degli autori riguardo alle strategie di gestione dei diritti e alle possibili opzioni di negoziazione con gli editori. Nonostante l'interesse per la formazione su questi temi, alcuni hanno espresso dubbi sulla reale efficacia di tali iniziative in un contesto dominato dalle attuali prassi dei sistemi di valutazione.

I focus group hanno evidenziato la richiesta di politiche istituzionali chiare e di iniziative formative mirate per aumentare la consapevolezza e la competenza degli autori sulla gestione dei diritti e sull'accesso aperto. Questo è fondamentale non solo per promuovere la trasparenza e l'equità nelle pratiche editoriali, ma anche per ottimizzare la gestione complessiva della produzione scientifica all'interno della comunità CNR.

Conclusioni

L'indagine condotta presso la comunità di ricerca del CNR ha fornito preziosi elementi di conoscenza sulle attuali pratiche e percezioni riguardo ai diritti d'autore nel processo di pubblicazione scientifica. I dati raccolti rappresentano una base solida per elaborare ulteriori iniziative che si allineino alle dinamiche del mondo della ricerca e agli approcci emergenti per la diffusione della conoscenza. La consapevolezza dei diritti d'autore, insieme alla collaborazione tra scienziati e alla promozione della scienza aperta, è da considerarsi un pilastro chiave per un progresso scientifico sostenibile e condiviso.

Infatti, lo studioso pubblica i risultati della propria ricerca principalmente per certificare la priorità del proprio ragionamento e garantire la più ampia

diffusione possibile del suo pensiero, anche al fine di raccogliere osservazioni e critiche. Tuttavia, il sistema dominante di valutazione delle pubblicazioni scientifiche ha distorto questa finalità, spingendo gli autori, nella maggioranza dei casi a pubblicare in riviste ad alto “fattore di impatto” o di “classe A”, che non necessariamente garantiscono la più ampia e aperta diffusione dei risultati delle ricerche, trascurando la questione relativa alla gestione dei diritti sull’opera. Ciò ha portato gli autori a cedere spesso in via esclusiva e definitiva tutti i diritti economici d’autore agli editori.

Per contrastare questa tendenza, alcuni paesi europei hanno introdotto (e altri stanno valutando l’introduzione di) un diritto di ripubblicazione secondario per le pubblicazioni scientifiche. Anche in Italia è stata avanzata una proposta in tal senso (d.d.l. 1149 dal novembre 2019)¹⁷ che aveva l’obiettivo di introdurre un diritto di ripubblicazione in accesso aperto per gli articoli scientifici. La proposta, ispirata al modello tedesco e alle raccomandazioni dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), prevedeva che tale diritto di ripubblicazione fosse inalienabile e irrinunciabile. Tuttavia, il disegno di legge non è stato approvato a causa della mancanza di un consenso trasversale tra i partiti politici. Nonostante il fallimento di questa iniziativa legislativa, il dibattito sull’importanza di garantire un tale diritto rimane attuale e merita ulteriore attenzione da parte della politica e della società civile.

È importante sottolineare che l’analisi del dibattito dottrinale e delle iniziative politiche e istituzionali a livello europeo mette in luce l’emergere di una prospettiva che considera il diritto di ripubblicazione anche nella sua dimensione morale. L’inquadramento del diritto di ripubblicazione, composto di diritti economici e morali, è strettamente legato alla concezione del diritto come strumento per esercitare la libertà del ricercatore di scegliere quando, come e dove pubblicare e ripubblicare, in termini filosofici di uso pubblico della ragione e in termini giuridico-costituzionali di libertà di espressione, ricerca e insegnamento, nonché di diritto umano alla scienza.

In attesa di un intervento del legislatore europeo, il legislatore italiano potrebbe adottare misure per promuovere l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche: ad esempio, rafforzando l’art. 42 della legge sul diritto d’autore, modificandolo in modo da neutralizzare la derogabilità contrattuale e ampliare la portata della

norma a tutti i diritti economici degli autori. Ciò limiterebbe la possibilità per gli editori di imporre condizioni contrattuali restrittive che ostacolano la ripubblicazione in accesso aperto. L’introduzione di un diritto di ripubblicazione inteso come un vero e proprio diritto morale potrebbe contribuire a comprimere il potere monopolistico dei grandi editori commerciali e a promuovere una più ampia diffusione della conoscenza scientifica. Certo, si tratta di soluzioni che richiederebbero un approfondito dibattito e un’attenta valutazione degli interessi in gioco. Ma il punto è che il tema merita senz’altro una riflessione da parte del legislatore, per trovare un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti d’autore e la promozione della conoscenza scientifica.

Il progetto Right2Pub rappresenta quindi un passo verso una ormai necessaria riforma del diritto d’autore che si allinei alle esigenze della comunità scientifica e della scienza aperta. Le iniziative in corso a livello nazionale e internazionale, supportate da indagini come quella condotta all’interno del CNR, sono fondamentali per sensibilizzare i decisori politici e promuovere un cambiamento normativo che consolidi la trasparenza, l’equità, l’apertura e l’affidabilità nella pubblicazione scientifica.

17. XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, d.d.l. n. 1146, *Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica*, <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51466.htm>

L'innovazione dell'editoria accademica in Italia negli ultimi vent'anni (2000-2024)

Anna Maria Tammaro
Valentina Gamboni

Introduzione

L'editoria accademica ha subito notevoli trasformazioni negli ultimi venti anni, influenzata da sviluppi tecnologici, da nuovi modelli di pubblicazione e da nuove esigenze della comunità accademica. Questo studio analizza la letteratura per esplorare l'evoluzione dell'editoria accademica in Italia, evidenziando le tendenze e le sfide che hanno plasmato il panorama attuale e concentrandosi sulle innovazioni che si sono realizzate e i risultati del movimento Open Access negli ultimi venti anni. Alla luce di queste trasformazioni, il futuro dell'editoria scientifica in Italia si preannuncia dinamico e sfidante, con opportunità per l'innovazione e nuovi modelli di pubblicazione che plasmeranno ulteriormente lo scenario dell'editoria accademica nei prossimi anni.

Background: il controllo dell'editoria scientifica

I processi a supporto della creazione delle pubblicazioni scientifiche nelle università sono noti fin dal XIII secolo, tuttavia è generalmente riconosciuto che la pubblicazione di libri scientifici è iniziata con l'invenzione della stampa. È stato con l'invenzione della stampa che sono nate le prime case editrici universitarie: Cambridge University press e Oxford University press furono fondate rispettivamente nel 1534 e nel 1586 (McKITTERICK 1992; GADD *et alii* 2013). Per secoli il controllo dell'editoria scientifica è appartenuto ad accademici e membri di associazioni scientifiche, che hanno avuto il supporto di alcuni intermediari nella filiera della creazione e distribuzione della conoscenza, come bibliotecari, editori e tecnici. Alla fine del 1900 tuttavia, i dettami economici delle grandi case editrici commerciali, che sono guidati dalla necessità di profitto, hanno creato degli ostacoli all'accesso. La cosiddetta "crisi dei periodici", con la crisi dei prezzi prima, a cui è seguita la crisi delle licenze d'accesso, è stata la conseguenza delle politiche commerciali delle case editrici e in questa fase gli studiosi hanno perso il controllo della comunicazione scientifica.

Negli ultimi due decenni, l'editoria accademica ha subito trasformazioni significative, che sono state guidate dai progressi tecnologici, dal cambiamento dei modelli editoriali ad accesso aperto e dall'evoluzione del comportamento e

delle pratiche accademiche degli studiosi. Lo sviluppo delle tecnologie digitali ha portato molti accademici ad usare il web per riprendere il controllo delle pubblicazioni, molti studiosi hanno realizzato progetti di pubblicazione scientifica ed edizione di testi, in cui sono riusciti senza intermediari a diffondere i loro risultati di ricerca. L'editoria scientifica in Italia ha subito diverse innovazioni e cambiamenti significativi nel periodo compreso tra il 2000 e il 2024, parallelamente agli sviluppi globali nel settore. Per evidenziare e documentare le maggiori innovazioni abbiamo realizzato una rassegna della letteratura, includendo anche atti di convegni, siti Web, documentazione in linea.

Le domande di ricerca a cui si è cercato di trovare risposta sono state:

- Qual è stato l'impatto della digitalizzazione nell'editoria scientifica in Italia nel periodo considerato?
- Come si è evoluta l'adozione dell'accesso aperto nelle pubblicazioni scientifiche italiane negli ultimi vent'anni?

Le parole chiave che abbiamo cercato sono state: "editoria scientifica Italia", "pubblicazioni scientifiche Italia", "open access Italia". Abbiamo selezionato circa trenta pubblicazioni che rappresentano bene l'evoluzione dell'editoria scientifica italiana nell'ultimo ventennio. Gli "Atti dell'International Conference on Scholarly Communication and Academic Press", conferenza svoltasi a Firenze nel 2001, pubblicati dalla Firenze University press in collaborazione con l'editore Casalini, raccolgono le opinioni di autori internazionali, come Steven Harnad, Michael Keller, Anthony Watkinson, che hanno avuto una significativa influenza sull'avvio dell'innovazione dell'editoria scientifica (TAMMARO 2002).

La conferenza è avvenuta in un momento importante dell'editoria scientifica in Italia, caratterizzato dall'avvio degli archivi di preprint, insieme alla nascita di nuove case editrici universitarie e iniziative di progetti delle biblioteche a supporto dell'editoria scientifica. Alcuni dei temi evidenziati sono stati: l'Open Access e il controllo dell'editoria scientifica da parte dell'autore con il riappropriarsi del copyright, il ruolo degli intermediari per la digitalizzazione che apre a nuove possibilità di collaborazione scientifica con la sua fluidità. I servizi di stampa su richiesta (*print on demand*) hanno dei vantaggi economici, riducono al minimo la necessità di grandi tirature e riducono i costi di inventario. L'online tuttavia viene ancora percepito come di minor valore del cartaceo, con una fase ibrida in cui l'online ha sempre anche una versione cartacea. Prendendo avvio dagli Atti di questa conferenza, gli elementi di innovazione dell'editoria scientifica in Italia sono descritti nei seguenti punti: passaggio alla digitalizzazione del *Digital First Publishing*, movimento per l'accesso aperto, il tema della qualità e della valutazione della ricerca.

Digitalizzazione dell'editoria scientifica in Italia

SANTORO 2001, VITIELLO 2003, VITIELLO 2005, SPINAZZÈ 2007 e CAVALLI 2011 descrivono bene l'impatto della digitalizzazione nell'editoria universitaria. Il ruolo degli intermediari è stato sicuramente molto importante per guidare la trasformazione digitale, con editori accademici, nuove case editrici universitarie e biblioteche che hanno guidato la trasformazione digitale anche costruendo l'infrastruttura tecnologica ed organizzativa. Il comportamento degli autori e delle pratiche editoriali dei contesti universitari nazionali ed europei è stato tuttavia determinante per realizzare l'evoluzione che possiamo evidenziare in Italia dai primi anni del 2000 a dopo il primo decennio verso la digitalizzazione.

Passaggio al *Digital First Publishing*

I bisogni percepiti dagli autori scientifici sono evidenziati dai risultati di due indagini: una realizzata presso le biblioteche dell'Università di Firenze (TAMMARO 2001) ed una presso le facoltà umanistiche dell'Università di Parma (GOZZETTI 2004). Il primo articolo con il titolo "Facilitating scholarly communication: cost and benefit of a digital university press" è stato presentato durante la conferenza satellite a Pittsburgh di IFLA e ARL (Association Research Libraries). Riporta i risultati delle indagini sulla Firenze University press, che era stata fondata nel 2000 come casa editrice universitaria digitale: la prima indagine sulla soddisfazione di chi aveva usufruito dei servizi, la seconda sugli studiosi della Facoltà di Scienze che non avevano usato i servizi della FUP. Gli autori che sono stati utenti della FUP apprezzano soprattutto dell'editoria digitale questi vantaggi: visibilità (60%), facilità d'uso (30%), velocità della pubblicazione (30%), accesso esteso (30%). Gli autori pensano tuttavia che la qualità vada migliorata, correggendo con attenzione le bozze (30%) e usando la peer review (20%). Va notato che nella prima fase la FUP aveva lasciato agli autori l'incarico di consegnare un testo corretto per la stampa. Nella seconda indagine, gli autori scientifici che non usano la FUP hanno risposto che cercano editori riconosciuti (40%), che usano la peer review per la selezione degli articoli (43%), mantenendo però il controllo del copyright e dell'accesso (35%). Entrambe le indagini presso l'Università di Firenze evidenziano una bassa reputazione della pubblicazione online, apprezzata solo per la migliore accessibilità.

GOZZETTI 2004 ha centrato la sua tesi di laurea su "Indagine sulle aspettative dell'utenza scientifica per i servizi di DSpace: il caso della Facoltà di Lettere dell'Università di Parma". Il primo risultato che evidenzia è quello di un basso tasso di uso dell'archivio digitale per memorizzare le pubblicazioni scientifiche:

solo 35% dei rispondenti. Gli ostacoli evidenziati sono nell'ordine: rischi di alterazione (83%), protezione da rischi di plagio (75,7%), possibilità di continuare a pubblicare anche su riviste o libri (74,2%). Resta quindi ancora una forte prevenzione per il supporto elettronico. Una nota importante da sottolineare è che in entrambe le indagini, gli autori sono lettori online delle pubblicazioni di altri autori scientifici.

Il *Digital First Publishing*, a distanza di venti anni da queste prime indagini, si è ora affermato. L'editoria accademica dà ora sempre più priorità alle strategie di pubblicazione digitale, sfruttando le piattaforme online per la distribuzione e la disseminazione dei contenuti. Il formato digitale è oramai il formato prevalente della comunicazione dei risultati della ricerca scientifica, sia per forme di pubblicazione tradizionale come le riviste, sia per forme di divulgazione introdotte e facilitate dall'ambiente digitale e dalla rete, quali set di dati, contributi audio/video, immagini, software, fino alla divulgazione e al dibattito attraverso post di blog e nei social media.

L'online continua ad essere meno diffuso per le monografie, per lo meno nel contesto italiano. Per le monografie, in particolare, si osserva un andamento più lento per quanto riguarda la diffusione di pubblicazioni digitali ad accesso aperto, mentre l'editoria commerciale, anche se non tutta, tende ad adottare forme di limitazione alla diffusione del formato digitale, per esempio pubblicando con un periodo di ritardo rispetto all'uscita (talvolta anni) il corrispondente digitale di una monografia cartacea o limitandone l'uso nelle piattaforme di distribuzione. Ad esempio, alcuni editori e aggregatori limitano l'accesso con l'introduzione di tecnologie DRM, *Digital Rights Management*, con formati di file che limitano gli usi da parte dei lettori e con forme di prestito digitale limitato.

Ricerca collaborativa e interdisciplinare

Un profondo cambiamento è avvenuto intorno al 2010 nel mondo dell'editoria accademica, quando l'oggetto della comunicazione scientifica non è più un testo lineare, anche se digitale, ma un "oggetto" digitale accessibile in rete che è granulare e consiste di testo, dati, immagini, video, blog. Ciò ha stimolato l'innovazione del flusso di lavoro della comunicazione accademica che è diventato collaborativo e interdisciplinare, chiamato anche "digital scholarship". Questo cambiamento ha modificato profondamente la natura e il ruolo delle biblioteche digitali e il loro rapporto con le piattaforme nazionali di ricerca (CRIS), i data center tematici e altre parti interessate.

TAMMARO 2017 presenta i risultati di un'indagine sui bisogni e le pratiche degli

studiosi in Italia, nell'ambito del progetto internazionale "101 Innovations in Scholarly Communication". Il progetto coordinato dall'Università di Utrecht introduce il concetto di supporto al ciclo della ricerca e definisce le fasi del flusso della ricerca: 1) raccolta di dati e letteratura, 2) analisi, 3) scrittura, 4) pubblicazione e archiviazione, 5) divulgazione e valutazione. Questa apertura al ciclo della ricerca facilita la discussione sui processi di innovazione, diffusione, consolidamento, competizione e successo, ma anche di fallimento e stagnazione dell'editoria accademica. I risultati raccolti per l'editoria scientifica in Italia mostrano che esiste un atteggiamento positivo degli studiosi italiani nei confronti dell'Open Access (72%) e dell'Open Science (77%). La tipologia di pubblicazione più utilizzata continua ad essere l'articolo su riviste accademiche, con peer review e Impact Factor, mentre le riviste ad accesso aperto (Gold e Green road) restano un'esperienza minoritaria. I canali editoriali preferiti dipendono dalle differenze disciplinari, con IEE il canale preferito, ACM e ACS per le aree Scienza e Tecnologia. L'area umanistica continua a privilegiare il libro come tipologia di pubblicazione, con i canali di pubblicazione preferiti indicati in Casalini Digital e university press. È interessante notare che il ciclo aperto della comunicazione accademica ha da subito avuto un impatto sugli studiosi italiani per quello che riguarda la condivisione dei risultati della ricerca e per le modalità di archiviazione utilizzate. Per l'archiviazione delle pubblicazioni e dei dati di ricerca i rispondenti affermano di preferire i repository istituzionali e il sito web del dipartimento, ma mettono sullo stesso piano ResearchGate, Academia.edu, Dropbox, etc. Per la condivisione di dati della ricerca e codici, tutti gli intervistati utilizzano piattaforme non istituzionali, con preferenze che vanno da Github a Figshare per includere Academia.edu, ResearchGate, Dropbox e Google Drive. Possiamo quindi osservare che alla fine del 2010 le tecnologie digitali ed il Web hanno favorito la collaborazione e la condivisione dei risultati di ricerca, l'allargamento dei gruppi di ricerca e la comunicazione in tempo reale utilizzando vari strumenti come gli incontri virtuali. Un ulteriore tema emerso in questi anni è stato il riconoscimento delle diverse forme di pubblicazione scientifica, con la necessità di promuovere uno spettro di alternative nelle forme di pubblicazione, con nuovi modelli di business e la necessità anche di cambiamenti nel processo di revisione tra pari (che tuttavia resta sostanzialmente tradizionale).

Nuove case editrici universitarie e iniziative delle biblioteche

Due attori chiave in questo rinnovato controllo dell'editoria scientifica da parte degli accademici sono state le case editrici universitarie e le biblioteche accademiche, che hanno entrambe svolto un ruolo fondamentale nella comunicazione scientifica, rispettivamente per selezionare, certificare, divulgare e conservare la conoscenza prodotta nelle università. Editori accademici, university press e biblioteche hanno affrontato sfide simili nel contesto della trasformazione digitale e dell'accesso aperto. Insieme, avrebbero potuto esplorare nuovi modelli di collaborazione per affrontare le sfide della sostenibilità economica e migliorare l'impatto della ricerca accademica. Questa collaborazione c'è stata qualche volta ma limitata a singole esperienze e progetti, come la collaborazione tra Casalini Digital, la Firenze University press e il sistema bibliotecario dell'Università di Firenze nel 2000.

Le biblioteche universitarie sono state molto dinamiche e vitali per l'accesso e la distribuzione alle risorse accademiche digitali, comprese le pubblicazioni delle university press e di altri editori accademici. Hanno fornito servizi di accesso a cataloghi online, abbonamenti a riviste ed ebook, nonché accesso a repository istituzionali e archivi digitali per le pubblicazioni accademiche ed i dati della ricerca.

Le biblioteche hanno spesso svolto un ruolo attivo nella promozione dell'Open Access, sostenendo la stesura di politiche per il deposito istituzionale e fornendo supporto per la gestione dei diritti d'autore e la pubblicazione di riviste Open Access. Nella gran parte dei casi, i motori di queste iniziative sono stati singoli bibliotecari, i quali anche in Italia, come nel resto del mondo, hanno promosso dall'inizio degli anni 2000 l'accesso aperto ai risultati della ricerca, mossi dalla sensibilità a garantire l'accesso all'informazione alla propria comunità di riferimento, senza barriere economiche e tecniche, e spinti anche dalla cosiddetta "crisi dei periodici", ovvero l'aumento incontrollato e costante dei prezzi per gli abbonamenti alle riviste.

Oltre alla gestione di tali attività i bibliotecari spesso hanno curato anche la formazione e il supporto agli autori sugli aspetti del diritto d'autore, della gestione delle licenze aperte come le Creative Commons, offrendo altresì supporto tecnico alla gestione della pubblicazione Open Access e all'auto-archiviazione.

Alcune biblioteche accademiche come quella dell'Università di Firenze (COTONESCHI, FARSETTI 2005) e dell'Università di Milano hanno fornito servizi di pubblicazione, producendo comunemente riviste ma talvolta includendo libri. Pochi sono tuttavia gli esempi di biblioteche che lavorano in tandem con una casa editrice universitaria della stessa istituzione.

Le case editrici universitarie, o university press, sono spesso nuove case editrici, fondate e gestite in questo ventennio che qui esaminiamo dalle università stesse o in stretta collaborazione con esse. Le case editrici universitarie spesso ricevono dalle università un sostegno finanziario. Possono ricevere in alcuni casi anche un supporto accademico come, ad esempio, revisori o comitati editoriali che provengono dal personale accademico dell'università. Se la university press guadagna più dei suoi costi operativi, questo profitto potrebbe essere restituito all'università.

Il panorama delle university press in Italia è vario, non sempre è chiara la politica del profitto che viene perseguita. L'Associazione Coordinamento delle university press Italiane nasce nel 2018 dalla precedente esperienza del Coordinamento UPI, costituitosi nel 2009. Le university press continuano a svolgere un ruolo cruciale nella pubblicazione di opere accademiche di alta qualità, comprese monografie, collezioni di saggi, riviste accademiche e testi didattici. Il Coordinamento UPI enfatizza il suo ruolo per la promozione e la diffusione della ricerca prodotta all'interno delle istituzioni accademiche, contribuendo alla reputazione e alla visibilità dell'università stessa. Molti atenei hanno istituito una vera e propria university press ad accesso aperto, per lo più di riviste, talora anche di monografie, molti hanno in combinazione un repository di dati ad accesso aperto.

I dati della ricerca sono un banco di prova per il supporto futuro che le nuove case editrici universitarie e le biblioteche insieme alle altre iniziative editoriali guidate dal mondo accademico sapranno dare per aiutare a creare e mantenere un'ecologia editoriale diversificata. Le university press potrebbero lavorare con le biblioteche per sviluppare piattaforme di pubblicazione online e repository istituzionali, migliorando l'accesso alle opere pubblicate e ai risultati della ricerca (COTONESCHI 2004; COTONESCHI, FARSETTI 2005).

La CRUI ha elaborato una serie di raccomandazioni per aiutare a sostenere e promuovere nuovi sviluppi in questo ambito, condividendo le migliori pratiche, facilitando la collaborazione e gli strumenti per favorire ulteriore innovazione.

Esistono evidenze significative del fatto che le tradizionali case editrici universitarie continuano ad affrontare crisi finanziarie. Gli sbocchi per le monografie di ricerca si stanno esaurendo, le tirature si riducono e i costi delle monografie aumentano. La combinazione dell'ambiente digitale in rete e delle iniziative di archivio aperto può, tuttavia, fornire l'opportunità di ripensare il ruolo e la natura della distribuzione delle monografie di ricerca in un contesto universitario. L'adozione di nuovi modelli, svincolati dalle strutture del passato, pur mantenendo gli standard editoriali e di peer review, potrebbe rivoluzionare i modelli di accesso e distribuzione della comunicazione della ricerca all'interno

dei contesti universitari. Il successo finale dipenderà, tuttavia, dai programmi di supporto accademico nella comunicazione accademica con l'autore accademico sia come creatore sia come consumatore.

Le case editrici universitarie e le biblioteche sono nella posizione migliore per lavorare a stretto contatto con gli accademici e nell'interesse della comunità di ricerca. Le university press potrebbero consolidare ulteriormente le loro collaborazioni con le istituzioni accademiche, biblioteche, società accademiche e altri attori dell'editoria per ampliare la loro portata e offrire servizi più diversificati (COTONESCHI, PEPEU 2006). L'editoria scientifica e le university press continueranno ad adattarsi alle innovazioni tecnologiche, adottando formati digitali più avanzati, piattaforme di pubblicazione online e strumenti per la gestione dei dati e la collaborazione.

Un numero crescente di istituzioni sta lavorando insieme per raggiungere un futuro sostenibile con una gamma di modelli di business innovativi. Condividendo infrastrutture e servizi, queste organizzazioni per la pubblicazione stanno creando insieme un'economia di scala sostenibile e sono in grado di affermarsi rapidamente e di provare nuovi modelli editoriali in stretta collaborazione con i ricercatori in un ambiente a basso rischio.

Inoltre, in che modo la fluidità interdisciplinare, in particolare la specializzazione in evoluzione, si riflette nella nomenclatura della pubblicazione di libri delle university press e in che modo la digital scholarship è legata alle preoccupazioni della specializzazione accademica degli studiosi? Le multi e interdisciplinarietà articolano ulteriormente l'editoria accademica, accelerando la fluidità disciplinare.

Iniziative editoriali degli studiosi

Le iniziative editoriali degli accademici sono state spesso impostate in un contesto internazionale e sono state spesso avviate da pionieri per quanto riguarda gli esperimenti con la forma del libro.

Di queste iniziative in Italia si è scritto molto poco, tuttavia, e non è stata condotta alcuna ricerca sistematica sul loro sviluppo, i loro processi di pubblicazione e le loro sfide e necessità continue.

La letteratura esistente è stata scritta principalmente da umanisti informatici coinvolti in edizioni critiche dei testi, come ad esempio PIERAZZO, MANCINELLI 2020.

In Italia, ci sono diversi umanisti digitali impegnati nella marcatura e nell'edizione dei testi utilizzando metodologie digitali. PIERAZZO 2019 distingue le edizioni specializzate, caratterizzate dai costi elevati e dall'essere costruite "su misura" (*haute couture*) da quelle seriali, caratterizzate da una certa uniformità e dai costi

ridotti (*prêt-à-porter*), auspicando una più generale diffusione di quest'ultimo modello. Gli umanisti digitali utilizzano l'editoria scientifica quindi in modo innovativo per promuovere la diffusione della conoscenza umanistica digitale in modo aperto, collaborativo e interdisciplinare. La loro pratica editoriale riflette la natura dinamica e in continua evoluzione della ricerca umanistica nell'era digitale.

Movimento per l'accesso aperto

Dall'inizio degli anni 2000, le potenzialità della comunicazione scientifica digitale hanno permesso di avviare numerosissimi progetti di disseminazione dei risultati della ricerca ad accesso aperto, sulla scorta delle dichiarazioni di principio note come le "3B": la Budapest Open Access Initiative¹, il Bethesda Statement on Open Access Publishing² e la Dichiarazione di Berlino³, quest'ultima recepita in Italia dagli atenei e istituti di ricerca con la Dichiarazione di Messina nel 2004⁴. Nel 2013 è stata adottata una norma di legge⁵ sull'Open Access.

Le agenzie e le istituzioni finanziatrici hanno iniziato nello stesso periodo a imporre politiche di accesso aperto, richiedendo ai ricercatori di rendere le loro pubblicazioni liberamente accessibili. Gli editori tradizionali hanno quindi iniziato a offrire opzioni di accesso aperto insieme a modelli basati su abbonamento.

Gli archivi istituzionali e i server di preprint sono emersi come piattaforme per condividere apertamente i risultati della ricerca.

Molte università e istituti di ricerca italiani si sono dotati di un repository istituzionale in cui depositare ad accesso aperto: nella directory OpenDOAR sono attualmente registrati 146 archivi digitali. Parallelamente molti atenei si sono dotati di una policy per l'open access, anche sulla base di linee guida elaborate all'interno della Commissione Biblioteche della CRUI⁶, che ne hanno sovente costituito la base. Il Comitato CRUI Open Access/Open Science ha concluso il suo mandato ed è stato ora sostituito dall'Osservatorio per la Scienza

1. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/>

2. <https://dash.harvard.edu/handle/1/4725199>

3. <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>

4. http://www.sssup.it/UploadDocs/7109_Dichiarazione_di_Messina.pdf

5. Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2013): "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo".

6. <https://www.cruil.it/linee-guida-per-gli-archivi-istituzionali.html>

Aperta (Gruppo di monitoraggio della Scienza Aperta). Oggi la situazione è molto più complessa e la strada dell'oro (Gold) ha preso piede accanto alla strada verde (Green), in tutte le sue ampie sfaccettature, come PlanS e gli accordi trasformativi.

Il movimento Open Access ha quindi guadagnato slancio in Italia negli ultimi due decenni, l'editoria scientifica è stata caratterizzata dall'adozione diffusa dell'Open Access che ha rivoluzionato il modo in cui gli articoli scientifici vengono diffusi e resi accessibili, portando alla proliferazione di riviste Open Access e alla crescita delle piattaforme di pubblicazione online (ALIPRANDI 2017; GIGLIA 2017; TRUCCOLO 2017; SCOTTI 2017).

Dalla metà degli anni 2000 ad oggi c'è stata un'ascesa delle riviste ad accesso aperto, che offrono accesso gratuito agli articoli senza le barriere di pagare un abbonamento.

La Directory of Open Access Journals (DOAJ) registra al momento 520 riviste ad accesso aperto, indicate con l'andamento mostrato negli anni in Figura 1.




Figura 1. Numero di riviste in DOAJ pubblicate in Italia per anno di inserimento. Fonte: DOAJ

Per i libri, Open Edition offre un modello trasformativo, sostenibile e scalabile di pubblicazione e conservazione ad accesso aperto che incoraggia partenariati tra società accademiche, biblioteche di ricerca e altri partner (ad esempio, editori accademici, case editrici universitarie, archivi digitali collaborativi). Tutti questi intermediari condividono la missione comune di sostenere la creazione e la distribuzione di risultati di ricerca e collaborazioni aperte e di incoraggiare un'università più accessibile, che può essere un risultato diretto della pubblicazione Open Access. L'obiettivo finale è quello di sviluppare un

approccio di finanziamento pubblico che sia giusto e aperto e che sostenga pienamente l'infrastruttura necessaria per supportare l'intero ciclo di vita della ricerca, comprese forme nuove ed in evoluzione di university press.

Mentre l'accesso aperto si concentra sulle prospettive attuali di una rinnovata autorità degli studiosi nel controllo dell'editoria scientifica, la Scienza Aperta (Open Science), con la visione di EOSC (European Open Science Cloud), si fonda sul paradigma che la creazione di conoscenza è ora diventata collettiva e basata sulla cooperazione (VICENTE-SAEZ, MARTINEZ-FUENTES 2017). La visione dell'EOSC di aprire il ciclo di ricerca e facilitare la collaborazione dei ricercatori ha favorito le reti di ricerca collaborativa e le collaborazioni interdisciplinari sono diventate più comuni. Sicuramente porterà ad una scienza di migliore qualità e in teoria è facile da condividere. Tuttavia, la sua realizzazione deve essere resa possibile attraverso politiche a livello nazionale e istituzionale. C'è bisogno di creare un'infrastruttura socio-tecnica per migliorare i dati FAIR⁷ in Italia. Le iniziative sui dati di ricerca in Italia si basano ancora su comunità di pratica che svolgono volontariamente attività di sensibilizzazione e formazione a livello nazionale. GARGIULO *et alii* 2021 hanno indagato la percezione di alcuni leader delle iniziative RDM (Research Data Management) in Italia rispetto alle buone pratiche, alle sfide e alla visione strategica da ricercare. I risultati evidenziano che per implementare l'EOSC in Italia sono necessari investimenti e politiche a sostegno delle iniziative e dei servizi lanciati dalle istituzioni precursori. C'è anche bisogno di amministratori dei dati formati come professionisti competenti. L'implementazione dell'European Open Science Cloud in Italia si basa sulle attività di GARR e CNR. GARR (che coordina l'ICDI) e ICDI (Infrastruttura Italiana Informatica e Dati) si sono assunti la responsabilità dell'infrastruttura tecnologica. L'Italia è in ritardo nell'organizzare l'infrastruttura dei dati di ricerca. C'è tuttavia stata una crescente enfasi sulla condivisione e riproducibilità dei dati nella ricerca accademica. Sono stati istituiti archivi digitali di dati e standard per la citazione e la condivisione dei dati per facilitare la trasparenza e la riproducibilità. Nella Directory re3data sono registrati attualmente 50 depositi di dati della ricerca in Italia.

Contratti trasformativi PlanS

La partecipazione a programmi di finanziamento europei che richiedono espressamente la disseminazione dei risultati della ricerca ad accesso aperto, e più in generale le iniziative di agenzie di finanziamento della ricerca come PlanS

7. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

hanno fatto crescere l'attenzione da parte dei ricercatori su come pubblicare e dove, contribuendo alla riflessione più generale sui metodi e strumenti della comunicazione scientifica, discussi anche nelle coalizioni e alleanze europee o internazionali che, a vario titolo, riuniscono istituzioni accademiche e di ricerca, anche italiane, nelle quali il dibattito e il dialogo coinvolgono molto spesso i bibliotecari delle rispettive istituzioni. L'adozione di contratti cosiddetti "trasformativi" o il modello di business "subscribe to open" sono tentativi di intervenire nell'attuale quadro legislativo e condizioni di mercato per ottenere a breve termine l'aumento di letteratura scientifica ad accesso aperto. Il dibattito, anche di fronte ad alcuni aspetti di debolezza di tali iniziative, si estende alla riflessione a livello più radicale di regolamentazione del diritto d'autore, per esempio con il "secondary publishing rights" o la "rights retention strategy", rispettivamente la possibilità per l'autore di ripubblicare un contributo e di conservare i propri diritti sull'opera di base a prescindere dagli obblighi contrattuali con l'editore. Il fine dell'Open Access infatti non è soltanto ottenere l'accesso gratuito dei lettori, cosa che talvolta è comunque consentito, ad esempio dopo un periodo di embargo, ma il riuso di un contributo scientifico in tutte le forme funzionali alla collaborazione e alla creazione di nuova conoscenza.

Valutazione della qualità della ricerca

Ad aggravare ulteriormente il problema del controllo dell'editoria scientifica c'è l'insidioso e distruttivo "impatto" dei requisiti di valutazione e di promozione dalle università di ricerca o d'élite verso istituzioni meno competitive, con la crescente pressione da parte dei governi, spesso irrealistiche, sugli studiosi affinché pubblicano le loro ricerche attraverso i canali più selezionati. Nel tempo è emersa la necessità di valutare le pubblicazioni tra di loro, ed il criterio di conteggiare il numero di citazioni ricevute dai contributi di una rivista è sembrato utile ad individuare le riviste di maggior prestigio. Una valutazione quantitativa ha il vantaggio di essere relativamente semplice da applicare, anche se si presta a distorsioni nella sua applicazione. Ad oggi, di fatto, oltre ai servizi editoriali delle case editrici, gli autori chiedono di poter pubblicare su specifiche sedi editoriali per la valutazione individuale e istituzionale che ne consegue, basata su parametri quantitativi, e ciò rende di fatto imprescindibile pubblicare in riviste che hanno un prestigio. L'effetto globale complessivo è un crescente eccesso di pubblicazioni di bassa qualità che mette a dura prova la pratica efficiente ed efficace della revisione tra pari, gli sforzi legittimi di pubblicazione accademica e i budget per l'acquisizione delle pubblicazioni delle biblioteche.

Criteri di valutazione e di promozione più sfumati e capienti nelle università di ricerca potrebbero portare a una neutralizzazione della "corsa alle pubblicazioni" attualmente insostenibile. Alle distorsioni della valutazione quantitativa dell'impatto dei risultati di una ricerca risponde una iniziativa come CoARA, Coalition for Advancing Research Assessment: un accordo con dieci impegni per una valutazione qualitativa della ricerca e un uso responsabile degli indicatori quantitativi, a cui i firmatari dichiarano di aderire. Ciascuno dei partecipanti perseguirà obiettivi specifici in un tempo specifico. Tra i firmatari ci sono molte università e centri di ricerca italiani, e ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca⁸. Ad ogni modo, il bando ANVUR per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) periodo 2020-2024 non presenta ancora sostanziali novità rispetto al precedente e l'Agenzia continua a rilasciare periodici aggiornamenti della lista delle riviste considerate scientifiche e delle riviste in classe A ai fini della valutazione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

Evoluzione della peer review

Nella comunicazione scientifica la revisione da parte dei pari, la peer review, è il meccanismo consolidato e rimasto invariato dalla nascita delle pubblicazioni scientifiche, attraverso il quale si intende garantire la scientificità di un articolo o monografia; il passaggio attraverso la revisione di altri esperti è tuttora la peculiarità che distingue le pubblicazioni scientifiche. I tradizionali processi di peer review sono stati integrati da modelli innovativi, come la peer review aperta, la peer review post-pubblicazione e la revisione in crowdsourcing. Piattaforme come Publons sono emerse per fornire riconoscimento ai revisori tra pari e tenere traccia dei loro contributi.

La revisione tra pari si collega alla comunicazione accademica e ai valori accademici (GUERRINI 2022). Tra i temi di rilievo: le molte forme di revisione tra pari adottate nell'accademia, utilizzate per scopi accademici specifici (ad esempio, promozione, editoria, finanziamenti, statura nazionale e internazionale), i costi considerevoli sostenuti dalle università nel sovvenzionare l'intero processo di peer review attraverso gli stipendi dei docenti, e la percezione che, sebbene la peer review rappresenti il miglior sistema disponibile, ci sono comunque una moltitudine di problemi ad esso connessi, compreso il suo intrinseco conservatorismo.

C'è la necessità di un sistema di riconoscimento accademico più sfumato che dipenda meno da metriche di citazione e dall'adesione pedissequa alle riviste di

8. Al 9 settembre 2024, 778 organizzazioni hanno firmato l'accordo.

punta. Tale esigenza è resa più urgente dalle sfide alla revisione istituzionale, della valutazione della scholarship interdisciplinare, delle nuove discipline ibride, dell'aumento di sottorami di discipline fortemente computazionali, dello sviluppo di nuove forme online di creazione di edizioni e di curatela collaborativa per l'uso delle risorse della comunità.

Sviluppo dell'Altmetrics

L'Altmetrics, che misura l'impatto dei risultati della ricerca al di là delle citazioni tradizionali, ha guadagnato terreno come complemento alla bibliometria tradizionale. Si tratta di metriche che, grazie alle potenzialità della rete, misurano vari parametri per la valutazione dell'impatto di un articolo, dunque non solo il numero di citazioni ricevute ma anche, ad esempio, il numero di download o il numero di interazioni nei social media. I social media accademici e le piattaforme online svolgono un ruolo sempre più significativo nella diffusione della ricerca e nella misurazione del suo impatto sociale.

Editoria predatoria e controllo qualità

La proliferazione di riviste ed editori predatori ha posto sfide alla comunicazione accademica, spingendo gli sforzi per distinguere le pubblicazioni affidabili. Sono emersi nuovi modelli di valutazione e metriche di impatto che tengono conto non solo delle citazioni accademiche, ma anche dell'impatto sociale, politico ed economico della ricerca. Ciò potrebbe portare a una maggiore diversificazione dei criteri di valutazione della qualità della ricerca e bisognerebbe guidare i ricercatori nella selezione di riviste affidabili.

Conclusioni

L'editoria scientifica di oggi si sta evolvendo. L'industria editoriale italiana deve adattarsi al vasto cambiamento portato dalla rivoluzione digitale degli ultimi vent'anni. Recentemente le sfide e opportunità dell'intelligenza artificiale e del machine learning (apprendimento automatico) hanno animato il dibattito e le ricerche in corso di accademici, editori e bibliotecari soprattutto con considerazioni etiche relative ai pregiudizi, alla privacy e all'uso responsabile dell'intelligenza artificiale.

Le tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico sono già state integrate nei processi di comunicazione accademica, tra cui lo screening dei manoscritti, l'analisi delle citazioni e la revisione della letteratura. L'integrazione di

tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale potrebbe trasformare i processi editoriali, migliorando l'efficienza della revisione tra pari, l'identificazione delle tendenze di ricerca e la personalizzazione dell'esperienza di lettura.

Inoltre, i cambiamenti nel panorama dei finanziatori stanno iniziando ad avere effetti affinché la pubblicazione ad accesso aperto diventi un modello editoriale praticabile in molti formati e discipline. Si prevede che l'Open Access continuerà a guadagnare terreno come modello dominante nell'editoria scientifica. Le istituzioni di finanziamento e le agenzie governative potrebbero imporre politiche più rigorose sull'accesso aperto, incoraggiando gli autori a pubblicare in riviste Open Access o a depositare le loro opere in archivi istituzionali.

Il Piano Nazionale Scienza Aperta 2021-2027 prevede cinque assi di intervento che includono l'accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati di ricerca.

Recentemente la dichiarazione di Barcellona, che ha ricevuto la firma di oltre 40 istituzioni si basa su una serie di impegni che le istituzioni firmatarie intendono perseguire:

1. fare in modo che l'apertura sia la norma per le informazioni sulla ricerca;
2. lavorare con servizi e sistemi che supportano e consentono l'apertura delle informazioni sulla ricerca;
3. supportare le infrastrutture per le informazioni aperte sulla ricerca;
4. sostenere azioni collettive per accelerare la transizione verso l'apertura delle informazioni sulla ricerca.

Questi sviluppi illustrano la natura dinamica della comunicazione accademica e dell'editoria scientifica, modellata dall'innovazione tecnologica, dall'evoluzione delle pratiche accademiche in accesso aperto e dal contesto sociale più ampio. In sintesi, il futuro dell'editoria scientifica, delle biblioteche accademiche e delle university press sarà caratterizzato da una maggiore digitalizzazione, un impegno crescente per l'accesso aperto e la sostenibilità economica, nonché una continua evoluzione verso pratiche editoriali più inclusive ed innovative.

Riferimenti bibliografici

ADEMA, STONE 2017

JANNEKE ADEMA, GRAHAM STONE, *Changing Publishing Ecologies*, JISC, 2017.

ALIPRANDI 2017

SIMONE ALIPRANDI, *Fare Open Access: la libera diffusione del sapere scientifico nell'era digitale*, Ledizioni, Milano, 2017.

CAVALLI 2011

NICOLA CAVALLI, *Editoria universitaria digitale: come la rete trasforma l'accademia*, Apogeo, Milano, 2011.

COTONESCHI 2004

PATRIZIA COTONESCHI, *L'Archivio E-prints dell'Università di Firenze: prospettive locali e nazionali*. Firenze university press, Firenze, 2004.

COTONESCHI, FARSETTI 2005

PATRIZIA COTONESCHI, ANTONELLA FARSETTI, "L'editoria digitale della Firenze University Press" in *Computers, literature and philology, CLIP 2003: la gestione unitaria dell'eredità culturale multilingue europea e la sua diffusione in rete*, Atti del convegno (Firenze, 4-5 dicembre 2003), Firenze university press, Firenze, 2005.

COTONESCHI, PEPEU 2006

PATRIZIA COTONESCHI, GIANCARLO PEPEU (a cura di), *Raccomandazioni per lo sviluppo dell'Editoria Elettronica negli Atenei Italiani*, I ed., Firenze university press, Firenze, 2006.

GADD *et alii* 2013

IAN GADD, SIMON ELIOT, W. ROGER LOUIS (eds.), *The History of Oxford University press*, first edition, Oxford University Press, Oxford, 2013.

GIGLIA 2017

ELENA GIGLIA, "Capitolo 2. La comunicazione scientifica nell'era digitale", in S. ALIPRANDI (a cura di), *Fare Open Access: La libera diffusione del sapere scientifico nell'era digitale*, Ledizioni, Milano, 2017, pp. 29-52.

GOZETTI 2004

PIETRO GOZETTI, *Indagine sulle aspettative dell'utenza scientifica per i servizi di DSpace: il caso della Facoltà di Lettere dell'Università di Parma*, tesi di laurea Università di Parma, Parma, 2004.

GUERRINI 2022

MAURO GUERRINI, "Sua Maestà il revisore: alcune considerazioni sul processo di peer-review all'interno della LIS", *AIB studi*, vol. 61, no. 3, 2022, pp. 585-592.

MANCINELLI, PIERAZZO 2020

TIZIANA MANCINELLI, ELENA PIERAZZO, *Che cos'è un'edizione scientifica digitale*, Carocci, Roma, 2020.

McKITTERICK 1992

DAVID MCKITTERICK, *A History of Cambridge University press*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

PIERAZZO 2019

ELENA PIERAZZO, "Quale infrastruttura per le edizioni digitali? Dalla tecnologia all'etica", *Textual Cultures*, Vol. 12, No. 2, 2019, pp. 5-17.

SANTORO 2001

MICHELE SANTORO, "Pubblicazioni cartacee e pubblicazioni digitali: quale futuro per la comunicazione scientifica?", *Memoria e ricerca. Rivista di storia contemporanea* (8), 2001.

SCOTTI 2017

VALERIA SCOTTI, "Capitolo 5. Usare i social media per la comunicazione scientifica" in S. ALIPRANDI (a cura di), *Fare Open Access: La libera diffusione del sapere scientifico nell'era digitale*, Ledizioni, Milano, 2017, pp. 119-155.

SPINAZZÈ 2007

LINDA SPINAZZÈ, "Comunicazione scientifica e tecnologie digitali: a che punto siamo in italia?", *Biblioteche oggi*, 2007.

TAMMARO 2001

ANNA MARIA TAMMARO, "Facilitating Scholarly Communication: Cost and Benefits of a Digital University press", in *Meaningful Measures for Emerging Realities*, Proceedings of the Fourth Northumbria International Conference, 2001.

TAMMARO 2002

ANNA MARIA TAMMARO, "Scholarly Communication and Academic Presses: An Introduction" in *Scholarly Communication and Academic Presses, Proceedings of International Conference 22 March 2001*, University of Florence, FUP, Firenze, 2002.

TAMMARO 2017

ANNA MARIA TAMMARO, "Digital Scholarship Innovation and Digital Libraries: A Survey in Italy", in M. AGOSTI *et alii* (eds.), *Digital Libraries and Multimedia Archives*, Springer International Publishing, 2017, pp. 31-43.

TAMMARO 2021

ANNA MARIA TAMMARO, "FAIR RDM (Research Data Management): Italian Initiatives towards EOSC Implementation", in *Proceedings of the 17th Italian Research Conference on Digital Libraries*, IRCDL 2021.

TRUCCOLO 2017

IVANA TRUCCOLO, “Capitolo 1. Scenario e problematiche aperte”, in S. ALIPRANDI (a cura di), *Fare Open Access: La libera diffusione del sapere scientifico nell'era digitale*, Ledizioni, Milano, 2017, pp. 17-27.

VICENTE-SAEZ, MARTINEZ-FUENTES 2018

RUBEN VICENTE-SAEZ, CLARA MARTINEZ-FUENTES, “Open Science Now: A Systematic Literature Review for an Integrated Definition”, *Journal of Business Research*, vol. 88, 2018, pp. 428-436.

VITIELLO 2003

GIUSEPPE VITIELLO, “La comunicazione scientifica ed il suo mercato”, *Biblioteche Oggi*, 2003, pp. 37-57.

VITIELLO 2005

GIUSEPPE VITIELLO, “Editoria Universitaria in Italia”, *Biblioteche Oggi*, 2005, pp. 34-49.

Il ruolo del legislatore nell'accesso alla letteratura scientifica

Ludovica Paseri

L'accesso alla letteratura scientifica: a che punto siamo?

La limitata accessibilità alla letteratura scientifica è un problema sia per il settore della ricerca, che per la società stessa, costituendo “una minaccia sempre più grande per il principio democratico dell'informazione dei cittadini e per quello scientifico della cumulabilità della conoscenza” (RODOTÀ 2012, p. 122). È proprio perseguendo l'intento di contrapporsi agli ostacoli posti all'accesso alla letteratura scientifica che si è sviluppato, poco più di vent'anni fa, il movimento *open access* (GUÉDON 2003; WILLINSKI 2006). Alla base vi erano le necessità di estendere il novero di coloro che potessero fruire della letteratura scientifica, cambiare le condizioni di accesso a tale patrimonio informativo (SUBER 2012), limitare l'esborso di denaro pubblico nel processo di pubblicazione (PIEVATOLO 2011), e reagire ai meccanismi tradizionali del sistema della pubblicazione scientifica (MARGONI *et alii* 2016).

Nel frattempo, dalla formulazione delle originarie istanze ad oggi, molto è accaduto nel settore della ricerca, che ha subito un profondo cambiamento da svariati punti di vista. Nel corso degli anni, le istanze di apertura originariamente portate avanti dalla comunità scientifica sono divenute oggetto di politiche istituzionali delle organizzazioni di ricerca (università, centri di ricerca) e anche delle agende politiche, sia a livello europeo che in molteplici Stati membri. Si è assistito ad un proliferare di iniziative e progetti caratterizzati dal comune riferimento al concetto di apertura, seppur con accezioni più o meno vicine agli obiettivi originari dei promotori dell'*open access*.

Ad oggi, l'insieme delle forme dell'apertura del processo di ricerca scientifica è espresso dalla formula *open science*, scienza aperta, che non coinvolge solamente il momento finale di disseminazione dei risultati attraverso la letteratura scientifica, ma mira a rendere più aperta ogni fase del procedimento: dalla gestione dei dati della ricerca, alla didattica; dalla scelta di strumenti e metodologie, alla revisione dei risultati della ricerca, etc.

In tale contesto, il libero accesso alla letteratura scientifica, vale a dire l'*open access* alle pubblicazioni del settore della ricerca, resta uno dei pilastri della scienza aperta e molti sono stati i passi avanti dalla formulazione delle prime dichiarazioni dell'inizio degli anni Duemila¹ ad oggi. Il movimento *open access*

1. Il riferimento va alla *Budapest open access initiative* (2002), al *Bethesda statement on open*

ha avuto l'innegabile merito di portare all'attenzione degli organi istituzionali delle organizzazioni della ricerca, della società e dei legislatori una serie di disfunzioni legate al processo di pubblicazione della letteratura scientifica, nonché di rendere evidente la necessità di estendere l'accesso al sapere scientifico quanto più possibile. Alcune delle istanze *bottom-up*, portate avanti da parte della comunità scientifica, sono state recepite, generalmente attraverso strumenti di *soft law* e talora anche attraverso testi normativi.

Tuttavia non tutti i nodi connessi all'accesso alla letteratura scientifica sono stati sciolti. Anzi, alcuni degli originari obiettivi e dei principi del movimento open access sono stati distorti nella tensione tra i vari attori coinvolti nel processo di ricerca, tanto da far parlare di una "rivoluzione incompiuta" (CASO 2019) o di una vittoria dell'apertura "usurpata" (WELLER 2014, p. 4).

Indagare lo stato dell'accesso alla letteratura scientifica e le distorsioni che ancora si frappongono alla piena realizzazione dei principi dell'open access è oggi una priorità, per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, quest'operazione è fondamentale considerando che è dalla solidità e dal buon funzionamento dell'ecosistema editoriale accademico che dipende la salute dell'intero ambito della ricerca scientifica (SHARP *et alii* 2023, p. 6). Il livello di trasparenza e integrità dell'intero sistema, infatti, emerge dalla gestione della disseminazione dei risultati della ricerca dal momento che la funzione di tale attività è specificamente quella di messa in comune e condivisione degli esiti del processo scientifico affinché siano aperti al dibattito, in un contesto la cui fisiologia prevede "scetticismo sistematico" (MERTON 1973).

In secondo luogo, occuparsi delle storture che ancora caratterizzano questa fase del processo di ricerca scientifica può essere utile per affrontare le disfunzioni introdotte nella prima fase di attuazione delle politiche in materia di scienza aperta². Rimettere a fuoco le esigenze alla base delle originarie istanze (quali: maggiore accesso alla letteratura scientifica; minor esborso di denaro pubblico nel processo di pubblicazione; reazione ai meccanismi tradizionali del sistema editoriale accademico) consente di valutare con maggiore precisione e consapevolezza quale siano stati i modelli migliori per la comunità della scienza e di monitorare gli esiti finora raggiunti. Peraltro, le esigenze originarie alla base del movimento open access restano immutate, se non acuite. Si pensi alla

access publishing (2003) e alla *Berlin declaration on open access to knowledge in sciences and humanities* (2003).

2. "[...] policy-driven changes in publishing business models over the last two decades have triggered a number of disruptions in this ecosystem that raise concerns about their impact on the research enterprise." (SHARP *et alii* 2023, p. 43).

pandemia di COVID-19 e all'accresciuto bisogno di accedere, in tempi rapidi, alle pubblicazioni scientifiche (GIGLIA 2023, p. 2; BESANÇON *et alii* 2021). Oppure si consideri, per esempio, l'obiettivo del risparmio di spesa alla base delle iniziali rivendicazioni. Un recente studio della Commissione europea descrive come i modelli di open access attualmente adottati abbiano accresciuto la complessità dei flussi di spesa, che risultano in generale caratterizzati da una profonda mancanza di trasparenza³. Se si pensa alle originarie rivendicazioni che hanno mosso il movimento open access, questo esito è a dir poco sconcertante. Come mai tutto questo è accaduto e cosa fare per tornare a valorizzare le istanze originarie dell'open access, rimediando alle storture finora delineatesi? Qual è il ruolo del diritto e del legislatore in quest'operazione? Con l'intento di dare risposta a questi importanti e complessi quesiti, è utile partire dalla nozione di apertura per prendere parte al dibattito in merito ai fondamenti teorici alla base delle politiche in materia. A tal fine, il paragrafo successivo si propone di illustrare in breve le diverse accezioni che il concetto di apertura ha finora assunto, mettendo a fuoco il ruolo delle politiche a sostegno all'open access.

Le dimensioni dell'apertura

Nel corso del tempo sono state presentate molteplici definizioni del concetto di apertura della scienza e numerosi sono i principi ad esse ricondotti (FRIESIKE *et alii* 2015; VICENTE-SAEZ, MARTINEZ-FUENTES 2018; FOSTER PROJECT 2018). Nell'indagare le politiche in materia di scienza aperta, guardando alla genesi del fenomeno e alla sua evoluzione normativa, ho recentemente proposto tre interpretazioni del concetto di apertura: come democratizzazione, come risposta istituzionale e per il pluralismo (PASERI 2024, pp. 23-40).

L'apertura in termini di democratizzazione descrive quella spinta che, tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, mirava alla democratizzazione dell'accesso al sapere, all'ampliamento del novero dei soggetti coinvolti nella fruizione delle risorse – anche grazie al web e al digitale⁴ – nonché alla promozione della collaborazione. Siamo nel già citato periodo di genesi del movimento open access e delle prime battaglie *bottom-up* dei promotori dell'accesso aperto. Da questa accezione di apertura come democratizzazione emergono il principio di accesso, inteso come possibilità di fruire del sapere scientifico, in ogni sua forma,

3. "Academics, researchers, librarians, and eventually national funders, often lack information on how public money is being spent in publishing research, and what conditions are attached." (EUROPEAN COMMISSION 2024, p. 5).

4. Vd. Il contributo di A.M. Tammaro e V. Gamboni in questo Volume.

gratuitamente e senza limiti, e il principio di collaborazione, come possibilità rafforzata dalle tecnologie digitali e in opposizione alla competizione sfrenata caratterizzante il modello accademico tradizionale, contro il quale si reagiva.

Vi è poi una seconda dimensione dell'apertura, come risposta istituzionale. Intorno al 2015, infatti, l'apertura della scienza diviene una vera e propria risposta delle istituzioni, in primo luogo europee, ad una duplice tipologia di richieste: da un lato, la comunità scientifica con le istanze del movimento open access; dall'altro lato, gli attori privati, *in primis* gli editori scientifici, che invece si opponevano a gran voce a tali richieste di cambiamento e accesso, richiedendo che fosse mantenuto lo *status quo*. In tale contesto di profonda tensione, le istituzioni hanno reagito, proponendo l'apertura come risposta per le richieste di entrambe le parti. L'apertura si trasforma dall'essere un insieme di richieste *bottom-up*, al divenire una vera e propria politica *top-down*, che intende favorire la condivisione di risorse e la trasparenza dei processi.

Se da un lato, parte del movimento open access accoglie in maniera positiva tale istituzionalizzazione dell'apertura, dall'altro lato gli attori privati iniziano a modificare il loro tradizionale operato, trasformando i propri modelli di business, con l'obiettivo di sopravvivere in uno scenario in rapida evoluzione. È con l'apertura come risposta istituzionale e l'imposizione *top-down* di vincoli di condivisione e trasparenza che si afferma il modello di *Gold Open Access*, che prevede il libero accesso alla letteratura scientifica a fronte del pagamento delle cd. APC (*Article Processing Charges*) al momento della pubblicazione. Con tale accezione dell'apertura si affermano i principi di condivisione, trasparenza e integrità. Se da un lato, infatti, l'apertura è stata interpretata in termini di trasparenza e integrità, riportando al centro del dibattito la necessità di una scienza affidabile, rafforzando il patto tra società civile e comunità della scienza, dall'altro è in questo contesto che le politiche in materia di scienza aperta si saldano a quelle in materia di sviluppo digitale, con una serie di contraddizioni e alcune tensioni (PASERI 2024, pp. 99-128). È qui, infatti, che si rafforza quel processo di oggettivizzazione della scienza (LEONELLI 2023, p. 43), focalizzata sull'immediato risvolto economico del processo di indagine scientifica (MOORE 2023, p. 9) e sulla misurazione e registrazione della realtà attraverso i dati (ALAIMO, KALLINIKOS 2024, p. 31).

Accanto alle prime due accezioni di apertura, che descrivono l'evoluzione del fenomeno, se ne delinea poi una terza, di carattere prescrittivo, di apertura *per* il pluralismo. Al momento stiamo assistendo alla delicata fase di attuazione delle politiche in materia di scienza aperta e in tale contesto emergono nuove necessità e sono richieste differenti forme di tutela. L'attuale scenario è caratterizzato da due

principali fattori: da un lato, solo le organizzazioni della ricerca economicamente più solide riescono a sostenere il prezzo dell'apertura e i vincoli di condivisione e trasparenza imposti dalle politiche (*in primis* europee); dall'altro lato, gli attori privati parte del processo di ricerca risultano profondamente rafforzati. In tale contesto è fondamentale affiancare ai principi di accesso, collaborazione, condivisione, trasparenza e integrità, anche i principi di eguaglianza epistemica e di inclusività. Tale accezione dell'apertura, *per* il pluralismo, deve avere come priorità quella di spingere gli attori della dinamica e le forme di attuazione delle politiche a tenere in considerazione le condizioni a partire dalle quali si realizza la ricerca (principio di eguaglianza epistemica), nonché di favorire la partecipazione nella scienza al più ampio e variegato novero di attori (principio di inclusività). Valutare i vari modelli di open access e monitorarne l'impatto sul sistema della ricerca diviene, dunque, una vera e propria *premessa* per una scienza aperta che sappia tenere conto della totalità dei principi derivanti dalle tre accezioni di apertura come democratizzazione (principio di accesso e principio di collaborazione), come risposta istituzionale (principio di condivisione, principio di trasparenza e principio di integrità) e per il pluralismo (principio di eguaglianza epistemica e principio di inclusività).

In relazione all'accesso alla letteratura scientifica la promozione dei principi di eguaglianza epistemica e inclusività rappresenta una priorità per tre ordini di ragioni. In primo luogo, perché le originarie necessità alla base dell'open access, vale a dire l'ampliamento dell'accesso alla letteratura scientifica e la diminuzione o ottimizzazione della spesa pubblica per il funzionamento del sistema della letteratura scientifica, possono essere considerate come una *condizione necessaria* della giustizia epistemica (LYNCH 2016; FRICKER 2013). Una scienza aperta che aderisce ai principi dell'apertura per il pluralismo passa inevitabilmente per l'accesso libero alla letteratura scientifica e a flussi di spesa trasparenti.

In secondo luogo, il monitoraggio dei vari modelli di apertura della letteratura scientifica permette di determinare più agilmente quali veicolino i risultati migliori. Peraltro, questo tipo di valutazione è più facilmente implementabile in relazione alla letteratura scientifica rispetto al monitoraggio di altre forme dell'apertura del processo della scienza, come quelle relative ai dati della ricerca (CIARLI 2022; RAFLOS, MEIJER, MOLAS-GALLART 2024).

Lo scoglio che resta è connesso, piuttosto, alla trasparenza. Per esempio, non esistono obblighi in capo alle organizzazioni di ricerca che impongano di dichiarare quanto esse spendano annualmente per le APC per il libero accesso alle pubblicazioni in fase di lettura.

Al momento, le uniche quantificazioni relative al costo delle APC di cui disponiamo

sono frutto di un'iniziativa dal basso, guidata dall'Università di Bielefeld, che registra tali spese, sulla base di informazioni fornite volontariamente dalle singole organizzazioni della ricerca che partecipano spontaneamente al progetto⁵.

In terzo luogo, la valorizzazione dei principi di eguaglianza epistemica e inclusività in relazione all'accesso alla letteratura scientifica diviene prioritaria nella misura in cui si consideri il "diritto ad aprire i testi scientifici" come "una proiezione del diritto umano alla scienza (aperta)" (CASO 2023, p. 36). L'eguaglianza epistemica, intesa come l'idea secondo la quale tutti gli individui dispongano di un'intrinseca pretesa di accesso alle risorse epistemiche (LYNCH 2016, p. 143) trova il suo fondamento nel cd. diritto alla scienza, sancito all'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani e all'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dalle Nazioni unite (PERRONE 2020; ROMANO, BOGGIO 2024).

È a partire dalle tre accezioni di apertura – come democratizzazione, come risposta istituzionale e per il pluralismo – che occorre guardare al ruolo del legislatore, perseguendo l'intento di valorizzare la totalità dei principi identificati a orientare l'azione.

Il ruolo del legislatore

Nel complesso e variegato scenario dell'apertura della ricerca appena descritto, assume rilevanza centrale interrogarsi sul ruolo del legislatore e del diritto nella dinamica. La ricerca scientifica è un settore tradizionalmente caratterizzato da autonomia e indipendenza nel rispetto della libertà accademica come sancita all'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 33 della Costituzione italiana. È proprio a partire da tale autonomia della scienza e dalla molteplicità di attori che interagiscono nella dinamica che si parla di *governance* della ricerca scientifica. Tuttavia, nonostante l'ampio spazio di discrezionalità della comunità della scienza, il legislatore detiene un ruolo cruciale, stante la funzione promozionale che l'articolo 9, comma 1, della Costituzione conferisce alle istituzioni nazionali in relazione alla ricerca scientifica⁶.

Si consideri, innanzitutto, che molte sono le forme dell'apertura che si possono ricondurre al paradigma della scienza aperta e ognuna ha le sue peculiari sfide e tipicità: le modalità aperte dell'attività didattica sono differenti dalle forme di apertura dei dati della ricerca (*open research data*); l'adozione di metodologie

aperte è caratterizzata da sfide differenti rispetto all'open access alle pubblicazioni scientifiche; etc. Il diritto deve necessariamente tenere in considerazione le specificità di ognuna di queste forme dell'apertura nel prendere parte alla governance della ricerca scientifica.

In aggiunta, in un contesto caratterizzato da una pluralità di sistemi regolativi e di livelli di intervento, sono molteplici i modelli di governance che si possono adottare (PAGALLO, CASANOVAS, MADELIN 2019). Alcuni prevedono un ruolo più incisivo del diritto e del legislatore, altri lo limitano a beneficio di differenti attori coinvolti nella dinamica.

Tradizionalmente l'apertura è stata ricondotta a forme di auto-regolamentazione delle organizzazioni della ricerca, che sono generalmente intervenute attraverso strumenti di *soft law* come linee guida, *best practices*, protocolli universitari o codici di condotta interni, di frequente connessi ai temi dell'integrità della ricerca e della deontologia professionale. Queste forme di istituzionalizzazione dell'apertura a livello locale (vale a dire in singole università o centri di ricerca) hanno avuto il beneficio di rafforzare il dibattito in merito alla gestione del processo di ricerca scientifica e alle varie pratiche di apertura, promuovendo consapevolezza relativa ai metodi di analisi e di disseminazione estendendo il dibattito anche al di là dei campi del sapere tradizionalmente votati all'indagine di questi temi. In aggiunta, tali forme di *self-regulation* sono state spesso l'esito di difficili battaglie a livello locale, frutto dell'azione congiunta tra comunità della scienza e personale di supporto alla ricerca (*in primis*, biblioteche universitarie⁷). Questo modello di governance ha condotto ad alcuni buoni risultati. Proprio in relazione all'accesso alla letteratura scientifica, si pensi ai cd. "*rights-retention mandates*" (SUBER 2019, p. 3), vale a dire alle politiche di conservazione dei diritti d'autore. Tali strategie di *rights-retention* possono essere stabilite dall'ente finanziatore del progetto oppure disciplinate a livello di singola organizzazione della ricerca. Come illustrato da Rooryck e Rumsey⁸, nel Regno Unito, per esempio, si è sviluppato un meccanismo di politiche di conservazione dei diritti d'autore a livello istituzionale, secondo il quale è la ricercatrice o il ricercatore a concedere all'organizzazione di ricerca presso la quale vi è l'affiliazione il diritto di rendere disponibile una copia dei propri contributi (nella versione del manoscritto accettato, "*Author Accepted Manuscript*", AAM), generalmente attraverso il caricamento nell'archivio istituzionale. Dopodiché è direttamente l'istituzione locale (vale a dire l'università o il centro di ricerca) ad assumersi l'onere della

5. <https://github.com/OpenAPC/openapc-de>

6. "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica", articolo 9(1) Costituzione.

7. Cfr. il contributo di A.M. Tammaro e V. Gamboni in questo Volume.

8. Cfr. il contributo di J. Rooryck e S. Rumsey in questo Volume.

comunicazione con l'editore. Secondo alcuni⁹, queste forme di conservazione dei diritti d'autore risultano più efficaci se sviluppate dall'organizzazione di ricerca rispetto al caso in cui siano disposte dagli enti finanziatori. Tuttavia, occorre considerare che tale accresciuta efficacia è reale solo nei casi in cui ricercatrici e ricercatori siano qualificati come dipendenti dell'istituzione locale, quindi, nella misura in cui il meccanismo di *rights-retention* trovi fondamento negli obblighi contrattuali tra dipendente e datore di lavoro.

Un modello di governance che affida la disciplina delle forme di apertura della scienza all'auto-regolamentazione genera dunque una serie di benefici, innanzitutto connessi all'autonomia della comunità scientifica, ma comporta altresì una serie di svantaggi. Nell'accesso alla letteratura scientifica, sono emersi, nel corso degli anni, tre principali limiti dell'auto-regolamentazione a livello delle istituzioni locali. In primo luogo, vi è un problema a livello di applicabilità o esecutività (*enforceability*). In contesti nei quali l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche è stato previsto a livello locale in strumenti di *soft law*, si sono registrate difficoltà nel dare effettiva esecuzione a tali disposizioni e all'opporvi alle pratiche consolidate che relegavano dietro *pay-wall* i contributi. Da un lato si è trattato di fronteggiare una sfida di tipo culturale, connessa alla ritrosia di una parte della comunità scientifica nell'abbracciare pratiche aperte di diffusione dei risultati. Dall'altro lato, con interventi di *soft law*, anche ricercatrici e ricercatori più entusiasti nei confronti dell'apertura si sono trovati sprovvisti di strumenti e mezzi sufficientemente incisivi per opporsi alle consolidate dinamiche di chiusura. In secondo luogo, disciplinare l'accesso aperto alla letteratura scientifica attraverso l'auto-regolamentazione può sollevare delle tensioni nel rapporto tra singolo membro della comunità scientifica e istituzione di appartenenza. Per esempio, nel caso di politiche di conservazione dei diritti d'autore sviluppate a livello di istituzione locale, Roberto Caso ravvisa un contrasto con la libertà accademica e la libertà di pensiero, una potenziale esclusione nei confronti di coloro che non dispongono temporaneamente di una affiliazione e un onere connesso ai costi transattivi nella relazione tra autore e istituzione (CASO 2023, p. 41).

In terzo luogo, si rileva un ulteriore limite delle forme di auto-regolamentazione dell'accesso aperto alla letteratura scientifica. Gli interventi di *soft law*, nel suggerire pratiche di apertura in maniera non vincolante, senza imporle, generano uno spazio in cui altri attori possono proporre forme alternative di regolazione. Se l'emersione di ordini regolativi spontanei e la conseguente competizione tra gli stessi non è necessariamente negativa (PAGALLO 2014), tuttavia nel contesto

sotto indagine può dare luogo a un indebolimento della comunità scientifica, conducendo al rischio descritto da Samuel A. Moore in termini di "*lack of political leverage*" (MOORE 2023, p. 3), dove si tende a dare risposta a problemi sociali con soluzioni orientate al mercato ("*market-based solutions*", MOORE 2023, p. 3).

Se in relazione ad altre forme di apertura del processo di ricerca un ruolo più incisivo del legislatore non necessariamente condurrebbe ad esiti vantaggiosi per la comunità della scienza, invece, per quanto attiene all'accesso alla letteratura scientifica, il diritto può giocare un ruolo determinante, come reazione ai limiti delle forme di auto-regolamentazione finora sviluppate. Un esempio può aiutare a comprendere la rilevanza dell'intervento di policy. Nel 2022 è stato pubblicato un report relativo al costo sostenuto per il pagamento delle APC nelle organizzazioni di ricerca francesi che, a partire dall'indagine dello stato dell'arte, ha proposto uno studio prospettico in merito all'evoluzione dei costi (BLANCHARD, THIERRY, VAN DER GRAAF 2022). Lo studio rileva che la spesa annua per le APC entro il 2030 è destinato a più che raddoppiare nel caso in cui ci sia, a livello istituzionale, un'accelerazione verso forme di *Gold Open Access* attraverso pagamento di APC (BLANCHARD, THIERRY, VAN DER GRAAF 2022, p. 10). Emerge in maniera evidente il fatto che l'evoluzione del sistema dipenda fortemente dalle attuali scelte di *policy* e istituzionali (PASERI 2024, p. 137).

Alla luce del potenziale del ruolo del diritto e del legislatore nella governance della scienza a sostegno dell'ampliamento dell'accesso alla letteratura scientifica, occorre sviluppare il dibattito in merito a *quale* tipo di intervento sia maggiormente necessario. Tra gli strumenti per controbilanciare forme di degenerazione delle politiche di open access alla letteratura scientifica, riveste un ruolo rilevante il diritto alla pubblicazione secondaria indagato nel presente volume, quale forma di "attribuzione all'autore di pubblicazione scientifica del diritto di mettere a disposizione del pubblico, in forma aperta e gratuitamente, i propri lavori dopo un periodo determinato dalla prima pubblicazione dell'opera"¹⁰. Il diritto alla pubblicazione secondaria assumerebbe il ruolo di "rete di sicurezza"¹¹, tesa a sostenere la totalità dei principi dell'apertura descritta in precedenza.

Se è stato stimato che la promozione di *Gold Open Access* attraverso pagamento di APC farà aumentare in maniera sconcertante le cifre spese in punto di pubblicazione (BLANCHARD, THIERRY, VAN DER GRAAF 2022, p. 10), è altresì stato analizzato empiricamente che gli enti di ricerca ritengono che un diritto alla pubblicazione secondaria dall'oggetto più ampio rispetto alle attuali formulazioni (cioè delle normative di Germania, Olanda, Austria, Francia, Belgio

10. Vd. Il contributo di C. Sganga e T. Margoni in questo Volume.

11. *Ibidem*

9. *Ibidem*

e Bulgaria) “incrementerebbe massicciamente l’accesso pubblico ai risultati della ricerca”¹². In aggiunta, la previsione legislativa a livello nazionale del diritto alla pubblicazione secondaria dove ancora assente o, *a fortiori*, l’armonizzazione dello stesso da parte del legislatore europeo (CASO 2023, p. 36), rappresenterebbe uno strumento utile per favorire le collaborazioni scientifiche da parte di gruppi di ricerca sottoposti a giurisdizioni differenti, al momento caratterizzate da grande incertezza normativa¹³, che rappresenta un disincentivo alla ricerca (PASERI 2024, p. 200).

Alla luce di tali concrete proposte normative e considerando la necessità di orientare l’azione degli attori della scienza aperta al rispetto della totalità dei principi dell’apertura illustrati in precedenza – accesso, collaborazione, condivisione, trasparenza, integrità, ma anche eguaglianza epistemica e inclusività – è utile guardare alle prospettive future per immaginare quali siano gli sviluppi che sia auspicabile attendersi.

Prospettive future

Tra le differenti forme dell’apertura del processo della ricerca, la fase di disseminazione delle conoscenze attraverso la pubblicazione della letteratura scientifica è oggetto di grande attenzione a livello istituzionale. Molti Stati membri dell’Unione europea hanno introdotto il diritto alla pubblicazione secondaria, mentre altri, come la Bulgaria, mirano ad un’estensione della portata di tale diritto¹⁴. Anche al di là dell’Unione europea, l’ampliamento dell’accesso alla letteratura scientifica è una priorità. A partire dal gennaio 2026 sarà applicabile la nuova direttiva sull’accesso pubblico dello US *Office of science and technology policy* (OSTP) degli Stati Uniti, che impone che le pubblicazioni siano rese liberamente disponibili e pubblicamente accessibili *by default* negli archivi istituzionali, senza previsione di embargo (SHARP *et alii* 2023, p. 7), adottando un approccio orientato al pagamento delle APC (US OSTP REPORT 2023, p. 17). Se, come indagato sopra, un intervento legislativo teso ad ampliare l’accesso alla letteratura scientifica che sia orientato al rispetto della totalità dei principi dell’apertura, compresi quello dell’eguaglianza epistemica e dell’inclusività, è atteso, risulta altresì auspicabile che esso tenga conto di tre fattori fondamentali: (i) la centralità della comunità scientifica; (ii) lo sviluppo di soluzioni alternative; (iii) il dovere di trasparenza degli investimenti.

12. *Ibidem*

13. *Ibidem*

14. Vd. il contributo di A. Lazarova in questo Volume.

Innanzitutto, è fondamentale che gli interventi nel settore tengano conto della centralità della comunità scientifica nella dinamica, per evitare che si delineino ulteriori erosioni della propria sfera di autonomia e le denunciate perdite di controllo¹⁵. Il successo dell’esperienza olandese, descritta in questo volume¹⁶, è proprio il risultato di un’azione sviluppata in concerto tra i vari livelli istituzionali coinvolti e la comunità scientifica (PASERI 2024, 190). Peraltro, la necessità di coordinamento emerge anche dal punto di vista economico di gestione degli investimenti nell’open access¹⁷.

In secondo luogo, una necessità fondamentale, al momento, è quella di guardare a soluzioni alternative. Nella speranza di un’armonizzazione europea del diritto alla pubblicazione secondaria, una strada perseguibile a livello nazionale potrebbe essere quella del sostegno all’editoria universitaria, che è al momento particolarmente sfidata dal cambiamento in atto (SHARP *et alii* 2023, p. 4). Quest’operazione di sostegno potrebbe altresì rappresentare uno strumento utile per fronteggiare il *surplus* informativo che caratterizza il settore scientifico¹⁸ e che, peraltro, è destinato ad aumentare per il crescente impiego di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella redazione di articoli scientifici falsi ma verosimili (CONROY 2023, p. 235). L’esponentiale crescita (HANSON *et alii* 2024) della letteratura scientifica, oltre a non essere sostenibile nel lungo periodo, disperde l’attenzione rischiando di compromettere l’accessibilità agli studi più significativi e maggiormente accurati. Potenziare l’editoria universitaria potrebbe, in questo scenario, rappresentare uno “filtro di rilevanza e attendibilità” (DURANTE 2019, p. 204).

Il terzo fattore fondamentale che è auspicabile che l’intervento legislativo preveda è quello della trasparenza degli investimenti. È di assoluta importanza

15. “[...] l’università non ha più il controllo dei propri dati e non ha il potere computazionale per elaborarli”, in CASO 2023, p. 37. Ma si consideri altresì SHARP *et alii* 2023, p. 8: “One voice that needs to be better represented in the future-of-publishing conversation is that of the researcher”.

16. Vd. il contributo di M. Zeinstra in questo Volume.

17. “Research performing organisations (RPOs), research funding organisations (RFOs) and governments face the challenge on how to best create and support an environment where public money spent on research optimally benefits society, including through open access availability of research results. [...] In navigating this landscape, RPOs and RFOs not only have to make decisions on where and how public money is best spent to achieve an open access scholarly publishing ecosystem, but also have to coordinate this spending, often at a national level.” (EUROPEAN COMMISSION 2024, p. 8).

18. “The global output of scholarly publications in science and engineering has grown over the years, nearly tripling from 1996 to 2020 from just under 1 million to 2.9 million articles published per year.” (US OSTP REPORT 2023, p. 13).

prevedere degli obblighi di trasparenza relativi ai flussi di spesa dell'open access. Disporre di informazioni relative al costo degli attuali modelli di accesso alla letteratura scientifica è l'unico modo sia per vagliare quali siano le strategie più vantaggiose per la comunità della scienza, sia per garantire il rispetto dei principi di eguaglianza epistemica e inclusività¹⁹. Peraltro, sia membri della comunità scientifica (HANSON *et alii* 2024, p. 14) che varie istituzioni (EUROPEAN COMMISSION 2024, p. 93; US OSTP REPORT 2023, p. 35) hanno denunciato plurime difficoltà nell'accedere alle informazioni relative alle spese sostenute per le pubblicazioni scientifiche.

In un sistema sottoposto ad un profondo cambiamento, come è attualmente quello della letteratura scientifica, si auspica dunque un intervento legislativo che sappia garantire la centralità della comunità scientifica, che sia in grado di immaginare soluzioni alternative e che sappia imporre una maggiore trasparenza nei flussi di spesa. Le analisi che permettono di monitorare le azioni intraprese finora consentono di colmare le lacune e correggere la rotta, in un processo di continuo rinnovamento, a beneficio della scienza e della democrazia stessa.

Riferimenti bibliografici

ALAIMO, KALLINIKOS 2024

CRISTINA ALAIMO, JANNIS KALLINIKOS, *Data rules: Reinventing the market economy*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2024.

BESANÇON *et alii* 2021

LONNI BESANÇON, NATHAN PEIFFER-SMADJA, CORENTIN SEGALAS, HAITING JIANG, PAOLA MASUZZO, COOPER SMOUT, ERIC BILLY, MAXIME DEFORET E CLÉMENCE LEYRAT, "Open science saves lives: lessons from the COVID-19 pandemic", *BMC medical research methodology* 21.1, 117, 2021, pp. 1-18.

BLANCHARD, THIERRY, VAN DER GRAAF 2022

ANTOINE BLANCHARD, DIANE THIERRY, MAURITS VAN DER GRAAF, "Retrospective and prospective study of the evolution of APC costs and electronic subscriptions

19. Il recente studio EUROPEAN COMMISSION 2024, 93 ha specificamente sostenuto la necessità di maggiore apertura come mezzo per sostenere un approccio più equo: "Increased transparency on both open access investments and contractual arrangements with publishers would enable a more open conversation between public parties about the costs of open access publishing and ways to promote more equity in the system of scholarly publishing, without compromising the autonomy of member states, (national) research funders and institutions to set their own goals depending on their specific national or institutional context".

for French institutions", *Comité pour la science ouverte*, 2022, <https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-03909068>.

CASO 2019

ROBERTO CASO, *La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d'autore e proprietà intellettuale*, Ledizioni, Milano, 2019.

CASO 2023

ROBERTO CASO, "Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche. Open Access, "secondary publication right" ed eccezioni e limitazioni al diritto d'autore", *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2023, pp. 35-45.

CIARLI 2022

TOMMASO CIARLI (a cura di), *Changing directions: steering science, technology and innovation towards the sustainable development goals*, STRINGS, SPRU, University of Sussex, 2023, pp. 1-146, https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10158118/1/STRINGS_Changing_Directions.pdf

CONROY 2023

GEMMA CONROY, "How ChatGPT and other AI tools could disrupt scientific publishing. A world of AI-assisted writing and reviewing might transform the nature of the scientific paper", *Nature*, 622, 2023, pp. 234-236.

DURANTE 2019

MASSIMO DURANTE, *Potere computazionale. L'impatto delle ICT su diritto, società, sapere*, Meltemi, Sesto San Giovanni, 2019.

EUROPEAN COMMISSION 2024

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *Study on scientific publishing in Europe – Development, diversity, and transparency of costs*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2024, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/89349>

FOSTER PROJECT 2018

FOSTER PROJECT, *Open science training handbook*, 2018, <https://book.fosteropen-science.eu/en/02OpenScienceBasics/01OpenConceptsAndPrinciples.html>

FRICKER 2007

MIRANDA FRICKER, *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*, OUP, Oxford, 2007.

FRIESIKE *et alii* 2015

SASCHA FRIESIKE, BASTIAN WIDENMAYER, OLIVER GASSMANN e THOMAS

SCHILDHAUER, "Opening science: towards an agenda of open science in academia and industry", *The journal of technology transfer*, 40, 2015, pp. 581-601.

GIGLIA 2023

ELENA GIGLIA, "Open? The Only Way Forward for Science", *Journal of open access law*, 11, 2023, pp. 1-15.

GUÉDON 2003

JEAN-CLAUDE GUÉDON, "Open Access Archives: from scientific plutocracy to the republic of science", *IFLA journal* 29.2, 2003, pp. 129-140.

HANSON *et alii* 2024

MARK A. HANSON, PABLO GÓMEZ BARREIRO, PAOLO CROSETTO, DAN BROCKINGTON, "The strain on scientific publishing", *Quantitative Science Studies*, 2024, 1-29.

LEONELLI 2023

SABINA LEONELLI, *Philosophy of open science*, CUP, Cambridge, 2023.

LYNCH 2016

MICHAEL P. LYNCH, *The internet of us: Knowing more and understanding less in the age of big data*, WW Norton & Company, New York, 2016.

MARGONI *et alii* 2016

THOMAS MARGONI, ROBERTO CASO, ROSSANA DUCATO, PAOLO GUARDA, VALENTINA MOSCON, "Open access, open science, open society", in FERNANDO LOIZIDES e BRIGIT SCHMIDT (a cura di), *Positioning and power in academic publishing: players, agents and agendas*, IOS Press, Amsterdam, 2016, pp. 75-86.

MERTON 1973

ROBERT K. MERTON, "The normative structure of science", in N.W. STORER (a cura di), *The sociology of science. Theoretical and empirical investigation*, UCP, Chicago, 1973, pp. 266-278.

MOORE 2023

SAMUEL A. MOORE, "The politics of rights retention", *Publications* 11.2, 28, 2023, pp. 1-9.

PAGALLO 2014

UGO PAGALLO, *Il diritto nell'età dell'informazione: Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2014.

PAGALLO, CASANOVAS, MADELIN 2019

UGO PAGALLO, POMPEU CASANOVAS, ROBERT MADELIN "The middle-out approach: assessing models of legal governance in data protection, artificial intelligence, and the Web of Data", *The theory and practice of legislation*, 7.1, 2019, pp. 1-25.

PASERI 2024

LUDOVICA PASERI, *Scienza aperta. Politiche europee per un nuovo paradigma della ricerca*, Mimesis edizioni, Milano-Udine, 2024.

PERRONE 2020

GIULIA PERRONE, "Scienza e diritti economici, sociali e culturali: Il Commento generale n. 25 del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali", *Diritti umani e diritto internazionale* 3, 2020, pp. 786-795.

PIEVATOLO 2011

MARIA CHIARA PIEVATOLO, "Lawrence Lessig, the architecture of access to scientific knowledge: just how badly we have messed this up", *Bollettino telematico di filosofia politica*, 2011, <https://archiviomarini.sp.unipi.it/389/1/lessig.pdf>

RAFOLS, MEIJER, MOLAS-GALLART 2024

ISMAEL RAFOLS, INGEBOURG MEIJER, JORDI MOLAS-GALLART, "Monitoring Open Science as transformative change: Towards a systemic framework", *F1000Research*, 13, 2024, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11157193/>

RODOTÀ 2012

STEFANO RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, Bari, 2012.

ROMANO, BOGGIO 2024

CESARE P. R. ROMANO, ANDREA BOGGIO, *The human right to science: history, development, and normative content*, OUP, Oxford, 2024.

SHARP *et alii* 2023

PHILLIP SHARP, WILLIAM BONVILLIAN, ROBERT DESIMONE, BARBARA IMPERIALI, DAVID KARGER, CHAKANETSA MAVHUNGA, AMY BRAND, NICK LINDSAY, MICHAEL STEBBINS, *Access to science and scholarship: key questions about the future of research publishing*, White paper, 2023, pp. 1-58, <https://access-to-science.pubpub.org>

SUBER 2019

PETER SUBER, "4. Policies", *Open Access*, PubPub, Cambridge, Massachusetts, pp. 1-15, 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.7551/mitpress/9286.001.0001>

US OSTP REPORT 2023

THE WHITE HOUSE, *Report to Congress on financing mechanisms for open access publishing of federally funded research*, 2023, <https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2023/11/22/report-to-congress-on-financing-mechanisms-for-open-access-publishing-of-federally-funded-research/>

VICENTE-SAEZ, MARTINEZ-FUENTES 2018

RUBEN VICENTE-SAEZ, CLARA MARTINEZ-FUENTES, “Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition”, *Journal of business research* 88, 2018, pp. 428-436.

WILLINSKY 2006

JOHN WILLINSKY, *The access principle: the case for open access to research and scholarship*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2006.

WELLER 2014

MARTIN WELLER, *The battle for openness*, Ubiquity Press, London, 2014.

La politica della conservazione dei diritti dell'autore¹

Samuel Moore

Introduzione

Negli ultimi anni, stimolato in parte dal panorama europeo delle politiche di accesso aperto, c'è stato un rinnovato interesse per la pratica degli autori di “conservare” il diritto all'auto-archiviazione dei propri articoli immediatamente dopo la pubblicazione. Spesso definita “conservazione dei diritti”, questa pratica prevede che i ricercatori applichino una licenza di accesso aperto alla versione accettata per la pubblicazione del loro articolo, indipendentemente dal fatto che l'editore richieda il trasferimento del diritto d'autore come condizione per la pubblicazione (EGLÉN 2021). Una volta accettato in una rivista, l'autore deposita e rende disponibile l'articolo in un archivio aperto, spesso applicando una licenza Creative Commons. La conservazione dei diritti è utilizzata principalmente come strategia per consentire l'accesso aperto in archivi online (cd. “Green Open Access”) agli articoli di ricerca pubblicati su riviste in abbonamento, sebbene la sua potenziale applicazione sia più ampia (FOLAN 2022).

La conservazione dei diritti esiste in un complesso panorama di policy di accesso aperto in cui i finanziatori richiedono sempre più un accesso aperto immediato alla ricerca che finanziano, mentre le università sono interessate a garantire che i requisiti dei finanziatori siano soddisfatti senza spese inutili. Di conseguenza, man mano che vengono resi disponibili finanziamenti per le *Article processing charges* (APC) [contributo economico richiesto dall'editore per coprire i costi di pubblicazione – n.d.t.], gli editori scientifici sono riusciti con successo a monetizzare la transizione verso l'accesso aperto in parte grazie a un modello di pubblicazione ibrida che consente agli editori stessi di ricevere sia la quota di abbonamento sia le APC per la pubblicazione in accesso aperto. La pratica di conservazione dei diritti consente ai ricercatori di pubblicare in accesso aperto su riviste in abbonamento senza il pagamento di APC; tale pratica risulta così attraente per le università attente ai propri bilanci, ma al tempo stesso viene percepita dagli editori come una minaccia ai loro modelli commerciali. La conservazione dei diritti è quindi terreno di scontro tra finanziatori ed editori — con i ricercatori spesso presi in mezzo.

1. Titolo originale: *The Politics of Rights Retentions*, pubblicato in *Publications*, 2023, 11, 28, <https://doi.org/10.3390/publications11020028>. Traduzione italiana di Sebastiano Faro e Ginevra Peruginelli.

Ma come possiamo dare un senso a ciò che i sostenitori della conservazione dei diritti stanno cercando di ottenere? Qual è la politica della conservazione dei diritti? Analogamente con quanto accade con riguardo alla promozione dell'accesso aperto, la conservazione dei diritti può riflettere una varietà di ideologie e motivazioni dei soggetti coinvolti. La conservazione dei diritti non ha a che fare semplicemente con il rendere la ricerca liberamente disponibile, ma si riferisce alla più ampia politica economica della comunicazione scientifica e al ruolo del singolo ricercatore all'interno di essa. Questo articolo, sulla base dell'analisi della sua politica, tenta di comprendere cosa sta cercando di ottenere la conservazione dei diritti e quale può essere il suo impatto complessivo sugli approcci etici all'accesso aperto. Mi interessa capire se e come la conservazione dei diritti possa plasmare positivamente la politica economica dell'editoria o se si limiti a tentare una comprensione più neolibérale della soggettività accademica fondata su un cambiamento sistemico attraverso l'azione individuale basata sul mercato.

Origini della conservazione dei diritti

Sebbene l'accesso aperto sia stato trasformato con successo in un prodotto commerciale, vale la pena considerare che molti dei primi dibattiti sull'accesso aperto – prima ancora della firma della dichiarazione della *Budapest Open Access Initiative*, iniziativa all'origine del movimento – riguardavano i diversi modi in cui gli autori possono condividere i loro articoli accettati per la pubblicazione all'interno di archivi, conservando i diritti d'autore o attraverso altre strategie. Ad esempio, nel 2001, Stevan Harnad e Charles Oppenheim hanno ideato la strategia Harnad-Oppenheim per “aggirare legalmente le regole sul diritto d'autore” al fine di condividere gli articoli in archivi (Figura 1). Questa strategia si basava sull'auto-archiviazione della prima versione dell'articolo inviata alla rivista (cd. “preprint”) e sulla modifica dell'accordo di trasferimento dei diritti d'autore con l'editore per consentire la condivisione dell'articolo accettato per la pubblicazione. Ingegnosamente, laddove gli editori rifiutano di aderire alle modifiche contrattuali, la strategia raccomanda di pubblicare una nota di rettifica al preprint che descriva in dettaglio le correzioni apportate rispetto al testo originariamente inviato, in modo che i lettori sappiano quali modifiche sono state fatte dopo la revisione paritaria.

How to get around restrictive copyright legally:

(Harnad/Oppenheim strategy)

1. self-archive pre-refereeing preprint
2. submit preprint for refereeing (revise etc.)
3. at acceptance try to fix copyright transfer agreement
4. if (3) successful, self-archive refereed postprint
5. if (3) unsuccessful, archive "corrigenda"

Resolving the Anomaly
www.eprints.org

Figura 1. La strategia Harnad-Oppenheim (HARNAD 2001). Tutti i diritti riservati

A metà degli anni 2000, le università nordamericane hanno iniziato a esplorare le possibilità di conservazione dei diritti per le pubblicazioni dei loro ricercatori. Ad esempio, nel 2006, l'Università della California ha approvato una dichiarazione dello Special Committee on Scholarly Communication che esortava i ricercatori a “trasferire agli editori solo il diritto di prima pubblicazione, OPPURE come minimo, conservare i diritti che consentono l'archiviazione della versione accettata dall'editore (cd. “postprint”) e il successivo uso senza scopo di lucro”². Le prime discussioni sull'accesso aperto, in particolare nell'influente forum web *American Scientist Open Access*³, si sono concentrate su come i ricercatori potessero conservare il diritto di condividere il loro lavoro in archivi istituzionali, in particolare attraverso modifiche alle clausole contrattuali prima della pubblicazione. A tal fine, nel 2006, il MIT ha sviluppato una licenza che gli autori possono allegare a qualsiasi accordo di trasferimento del diritto d'autore per informare l'editore della loro intenzione di condividere l'articolo accettato in un archivio aperto (THATCHER 2008). Tale approccio ha anche costituito la

2. Cfr. The University of California Academic Council's Special Committee on Scholarly Communication, *The Case of Scholars' Management of Their Copyright*. 2006, https://senate.universityofcalifornia.edu/_files/committees/scsc/copyrigh.scsc.0506.pdf
3. *American-Scientist-Open-Access-Forum: By Thread*. 1998, <https://www.southampton.ac.uk/~harnad/Hypermail/Amsci/index.html>

base del successivo addendum dell'autore proposto da SPARC, che è ancora oggi ampiamente utilizzato per modificare i contratti di edizione per facilitare l'accesso aperto⁴.

Nel 2008, Harvard è diventata la prima università al mondo ad adottare, attraverso un voto unanime della facoltà, una policy di accesso aperto basata sulla conservazione dei diritti (SUBER 2021). Questa policy esiste ancora oggi e richiede ai ricercatori di concedere una “licenza non esclusiva, irrevocabile, senza royalty, valida in tutto il mondo per esercitare tutti i diritti d'autore relativi a ciascuno dei propri articoli scientifici, su qualsiasi supporto, e per autorizzare altri a fare lo stesso, a condizione che gli articoli non siano venduti a scopo di lucro”⁵.

Gli autori forniscono quindi una copia di ogni articolo accettato per la pubblicazione per la distribuzione in un archivio aperto a queste condizioni. È da sottolineare che è disponibile una deroga per qualsiasi pubblicazione che l'autore non desideri rendere disponibile ad accesso aperto, senza obbligo di motivare tale scelta (SUBER 2021).

Al 2022, esistono 91 policy di accesso aperto basate sulla conservazione dei diritti, la maggior parte delle quali sono adottate da università con sede negli Stati Uniti che riprendono l'approccio di Harvard⁶.

Le strategie di conservazione dei diritti hanno inizialmente distinto gli Stati Uniti da altre aree geografiche che hanno dato priorità ad altri approcci all'accesso aperto. Ad esempio, l'America Latina aveva un'infrastruttura editoriale ad accesso aperto finanziata con fondi pubblici, mentre altri paesi hanno adottato un approccio misto che era più tollerante sulla questione relativa ai periodi di embargo e agli approcci commerciali (HUANG *et alii* 2020).

In definitiva, nei primi anni che seguirono la policy di accesso aperto di Harvard, gli editori commerciali idearono con successo una serie di modelli che permisero al cd. “Gold Open Access” [pubblicazione in sede editoriale ad accesso aperto previo pagamento di APC – n.d.t.] di prosperare e arginarono l'ondata di adozione delle policy di conservazione dei diritti.

Scrivendo nel 2012, Cameron Neylon ha sostenuto:

“Nel Regno Unito si è deciso che i benefici dell'accesso e del riutilizzo saranno raggiunti in modo più rapido ed efficiente sostenendo la crescita di un percorso mediato dalle riviste. Fondamentalmente, si tratta

di un giudizio politico. I finanziatori non ritengono di avere l'influenza politica per adottare un approccio di conservazione dei diritti. Il RCUK - *Research Councils of the United Kingdom* e il Wellcome Trust hanno deciso che il modo più efficace per sostenere i progressi verso l'accesso aperto e il riutilizzo è quello di fornire le risorse per supportare l'accesso mediato dalle riviste” (NEYLON 2012).

La mancanza di “influenza politica” qui citata potrebbe riflettere l'ideologia neoliberista della coalizione Conservatrice-Liberal-Democratica che guardava a soluzioni ai problemi sociali basate sul mercato (LAWSON 2019). Il principale architetto dell'approccio politico del Regno Unito è stato l'allora Ministro dell'Istruzione Superiore, David Willetts, che nel 2010 ha attuato l'aumento di tre volte delle tasse universitarie da 3000 a 9000 sterline all'anno, ristrutturando drasticamente le università britanniche secondo logiche di mercato (MULHOLLAND 2010). Nel 2012, Willetts ha orientato l'accesso aperto alla stessa logica di commercializzazione attraverso l'introduzione della policy del RCUK per l'accesso aperto che ha fornito denaro pubblico alle università per pagare le APC. Questa politica, insieme a quelle di altri Stati europei e di finanziatori filantropici, ha contribuito in modo significativo al crescente predominio del modello fondato sulle APC negli anni successivi (ZHANG *et alii* 2022). La crescita dell'accesso aperto basato sulle APC ha fatto sì che la “via verde” dell'accesso aperto, e quindi gli approcci di conservazione dei diritti, siano stati trascurati dai decisori politici.

Un rinnovato interesse per la conservazione dei diritti

Sebbene la conservazione dei diritti sia rimasta una caratteristica importante di molte policy universitarie di accesso aperto nel corso degli anni Dieci del Duemila, i decisori politici hanno recentemente contribuito a un rinnovato interesse sul tema in Europa (RUMSEY 2022). Uno dei principali catalizzatori di questo interesse è il Plan S, un complesso di policy sviluppate da una coalizione di finanziatori della ricerca (cOAlition S), divenuto operativo nel 2021. A differenza dell'approccio di Harvard, che rende l'accesso aperto l'impostazione predefinita ma consente eccezioni per l'accesso in abbonamento, la *Rights Retention Strategy* (“Strategia di conservazione dei diritti”) di cOAlition S si colloca all'interno di un insieme complesso di requisiti per i quali il punto finale deve essere l'immediato accesso aperto con licenza Creative Commons CC BY⁷. La conservazione dei diritti è un modo per rendere la ricerca disponibile ad accesso aperto quando non sono possibili altre strade. Una di queste strade è la esclusione dei finanziamenti per le riviste cd. “ibride”.

7. cOAlition, S, 'Plan S' - Accelerating the Transition to Full and Immediate Open Access to Scientific Publications, 2018. <https://www.coalition-s.org>

4. SPARC, *Author Rights: Using the SPARC Author Addendum*. <https://sparcopen.org/our-work/author-rights/brochure-html>

5. Harvard, O.S.C. FAS, *Open Access Policy, 2008*, <https://osc.hul.harvard.edu/policies/fas/>

6. Harvard Open Access Project, *Additional Resources, 2022*. https://cyber.harvard.edu/hoap/Additional_resources

La conservazione dei diritti è incoraggiata dalle istituzioni quando un ricercatore desidera pubblicare in una rivista ibrida – cioè una rivista in abbonamento che rende singoli articoli disponibili ad accesso aperto con il pagamento di APC – ma non ha i fondi per farlo. Scettici sul valore delle riviste ibride, che fanno pagare sia per l'accesso in abbonamento sia per pubblicare articoli ad accesso aperto, le organizzazioni che finanziano la ricerca che aderiscono a cOAlition S si rifiutano di fornire finanziamenti per APC, il che significa che gli autori hanno regolarmente bisogno di trovare altri modi per pubblicare nella rivista ibrida di loro scelta. La Strategia di conservazione dei diritti consente ai ricercatori di pubblicare ad accesso aperto con licenza CC BY in un archivio senza pagare alcun costo, motivo per cui tale strategia ha ricevuto una rinnovata attenzione in Europa (dove hanno sede molti degli aderenti a cOAlition S). Alcuni finanziatori forniscono un testo che deve essere incluso nel manoscritto proposto all'editore per informare quest'ultimo dell'intenzione di utilizzare la conservazione dei diritti, ad esempio:

“Questa ricerca è stata finanziata in tutto o in parte dal Wellcome Trust [numero di sovvenzione]. Ai fini dell'accesso aperto, l'autore ha applicato una licenza CC BY a qualsiasi versione del manoscritto accettata dall'editore [cd. “Author Accepted Manuscript” – AAM] derivante da questa versione proposta per la pubblicazione”⁸.

In questo modo, l'editore sa che il ricercatore ha già assegnato all'articolo accettato una licenza CC BY, il che significa che la conservazione dei diritti è una delle condizioni di pubblicazione dell'autore. Fondamentalmente, l'assegnazione della licenza CC BY all'articolo accettato ha la precedenza su qualsiasi successiva dichiarazione di trasferimento dei diritti d'autore che l'autore è invitato a firmare dall'editore, perché i diritti sono già stati “aperti” (SCHUHL 2022). Ciò significa che gli autori cedono i loro diritti, garantendo comunque che l'articolo accettato possa essere distribuito nel modo previsto.

Mentre l'approccio di Harvard è stato adottato per iniziativa di ciascuna istituzione interessata, la conservazione dei diritti in Europa è più una strategia dall'alto verso il basso guidata dai finanziatori. È quindi formulata in termini di conformità totale ai requisiti dei finanziatori e di vincolo per i ricercatori di garantire che tutta la ricerca finanziata sia immediatamente disponibile con licenza CC BY. In risposta a questo requisito, basandosi anche sul lavoro della *UK-Scholarly Communications Licence* (BALDWIN, PINFIELD 2018), un certo numero di università nel Regno Unito ha implementato policy istituzionali basate sulla conservazione dei diritti, tra cui le Università di Sheffield, Edimburgo, Leeds

8. cOAlition S, *Plan S Rights Retention Strategy*, <https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy>

e Aberdeen, mentre le Università di Oxford e Cambridge (l'università di chi scrive) stanno sperimentando approcci di tipo *opt-in* per la conservazione dei diritti⁹ (TUMELTY 2022). Queste policy vengono specificamente adottate per consentire ai ricercatori di conformarsi alle policy dei finanziatori, cosa diversa dall'approccio originale di Harvard guidato dal considerare l'accesso aperto come un bene in sé. Tuttavia, come sostiene Sally Rumsey, le policy hanno vantaggi più ampi:

“Nel caso di beneficiari di finanziamenti, la conservazione dei diritti è spesso trattata come una questione di *compliance*. Ciò non riconosce la conservazione dei diritti come un fattore fondamentale nel controllo e nella proprietà con riguardo alla moderna comunicazione scientifica aperta. Il controllo su quando, come e a chi i risultati della ricerca vengono diffusi e la proprietà del contenuto non dovrebbero essere ceduti a un fornitore di servizi terzo, cioè un editore. Un fornitore di servizi dovrebbe essere pagato per i servizi, non per acquisire il controllo e la proprietà del contenuto” (RUMSEY 2022).

Per Rumsey, la conservazione dei diritti riguarda il controllo della produzione scientifica; impedisce agli editori di avere il monopolio sui contenuti da loro pubblicati, il che garantisce che altri possano trarre il massimo vantaggio da ciò che viene pubblicato. In questo contesto, il termine “conservazione” dei diritti non appare del tutto corretto perché questa pratica non si basa sulla conservazione dei diritti esclusivi sull'articolo da parte dell'autore, ma sull'apertura dei diritti attraverso una licenza Creative Commons. Un'osservazione analoga è fatta da Alain Schuhl del CNRS, il quale sottolinea che la traduzione francese è “*stratégie de non-cession des droits*” (strategia di non trasferimento dei diritti) (SCHUHL 2022). Questa terminologia è più appropriata per ciò che i sostenitori della conservazione dei diritti sperano di ottenere.

Ciononostante, poiché gli editori non hanno più il monopolio sugli articoli scientifici accettati per la pubblicazione, alcune istituzioni stanno considerando l'implementazione delle policy di conservazione dei diritti come qualcosa di più del semplice accesso aperto e del modo per consentire posizioni negoziali più favorevoli per le biblioteche nelle trattative sugli abbonamenti. In un articolo su *The Times Higher Education*, Christopher Pressler, bibliotecario universitario presso la John Rylands Library di Manchester, ha descritto la conservazione dei diritti come un rimedio alla “pratica sfortunata delle università di cedere la proprietà intellettuale o i diritti d'autore agli editori che poi hanno il controllo totale nella negoziazione del prezzo per accedere agli stessi contenuti di quelle università” (GROVE 2023). In questo contesto, la conservazione dei diritti diventa una merce di scambio per le università che sono in grado di indicare l'esistenza

9. Harvard Open Access Project, *Additional Resources*, 2022. https://cyber.harvard.edu/hoap/Additional_resources

di “alternative realistiche” liberamente disponibili all’interno degli archivi istituzionali in modo da raggiungere un accordo più favorevole con gli editori (RUMSEY 2022). Il servizio Unsub, che presenta alle biblioteche informazioni sull’utilizzo degli abbonamenti e sulla disponibilità dell’accesso aperto, rende più facile per le università capire di quali riviste possono cancellare l’abbonamento, continuando a fornire l’accesso attraverso gli archivi aperti¹⁰. Man mano che sempre più i risultati della ricerca vengono resi disponibili ad accesso aperto attraverso la conservazione dei diritti, gli editori potrebbero temere che le cancellazioni delle riviste aumentino di conseguenza.

La società di consulenza Clarke & Esposito sostiene che “nella misura in cui la *Rights Retention Strategy* avrà successo, lo farà accelerando (controintuitivamente) il passaggio al Gold (non al Green) Open Access”¹¹. Tuttavia, questo non è affatto controintuitivo: è il chiaro disegno dell’attuale spinta per la conservazione dei diritti, ed è anche ciò che più lo separa dalla sua incarnazione originale di Harvard volta al libero accesso e senza confrontarsi direttamente con l’editoria in abbonamento (SHIEBER 2009). Ora, guidata dal rispetto delle politiche di finanziamento delle organizzazioni di cOAlition S, la conservazione dei diritti è progettata per influenzare le trattative con gli editori per ottenere accordi di pubblicazione più convenienti, facendo così passare le riviste dall’accesso chiuso a quello aperto utilizzando la minaccia del Green Open Access come contrappeso al profitto degli editori. Quale è, allora, la politica della conservazione dei diritti?

La politica della conservazione dei diritti

Ho sostenuto in altra sede che, sebbene la politica dell’accesso aperto sia variegata piuttosto che uniforme, c’è una base neoliberista coerente nelle policy di accesso aperto dei finanziatori e dei governi del nord del mondo (MOORE 2019). Le policy sono implementate per stimolare i risultati del mercato e sono valutate in base alle misure del mercato, e quindi, in questa prospettiva, la conservazione dei diritti si collocherà all’interno di un quadro ideologico che promuove la finanziarizzazione e la mercificazione come modalità di produzione dominanti. La conservazione dei diritti è determinata in gran parte dalla necessità per le istituzioni di conformarsi alle policy di accesso aperto in un modo che alla fine influenzerà le trattative sui prezzi a loro favore. Tuttavia, ciò non significa che l’accesso aperto non sia importante o che non sia l’obiettivo principale di queste policy; piuttosto, si tratta di una forma di regolamentazione volta a riequilibrare

il mercato editoriale e le caratteristiche oligopolistiche che consentono a pochi editori di mantenere il controllo e fissare prezzi elevati (LARIVIERE, HAUSTEIN, MONGEON 2015). Non sorprende, ad esempio, che Springer Nature (uno dei più grandi editori al mondo) si sia opposto con forza all’adozione di policy di conservazione dei diritti, che considera come un ostacolo alla spinta verso il *Gold Open Access* (che in questo contesto significa “basato su APC”) (EGLIN, GATTI 2021)

Inoltre, le APC sono state originariamente sostenute per la loro capacità di stimolare i risultati del mercato e far sì che i ricercatori basassero le loro decisioni di pubblicazione sul prezzo fissato dalla rivista (FINCH 2012). Invece i ricercatori che hanno avuto accesso ai finanziamenti per le APC si sono resi conto che stavano spendendo i soldi di qualcun altro (i loro finanziatori) e quindi non sono stati spinti a proporre i loro articoli alle riviste con i prezzi più bassi (KHOO 2019). Gli effetti negativi del modello APC sono esacerbati dal fatto che molti ricercatori semplicemente non hanno accesso ai finanziamenti per pagare la pubblicazione, il che significa che i ricercatori provenienti da discipline, istituzioni e paesi con meno risorse sono spesso esclusi da questo approccio. La conservazione dei diritti permette di superare brillantemente queste disuguaglianze assicurando che i ricercatori possano pubblicare dove vogliono, rendendo le loro pubblicazioni disponibili ad accesso aperto. Questo è esattamente il motivo per cui viene promossa da biblioteche, ricercatori e decisori politici.

Di fatto, l’onere di prendere in considerazione o rifiutare articoli su cui è applicata la conservazione dei diritti spetta ancora agli editori. In definitiva, gli editori devono ora prendere una decisione se accettare o no tali articoli il che può comportare il rischio economico di sminuire il valore di un abbonamento a una rivista (perché più articoli sono ora disponibili gratuitamente, anche se non in versione impaginata ed editorialmente curata). La rivista *Science*, ad esempio, ha pubblicato una dichiarazione in cui annuncia la sua politica di “*Green OA-zero day*” che consente ai ricercatori di condividere i loro articoli in un archivio ad accesso aperto immediatamente dopo la pubblicazione (PARIKH, MALCOM, MORAN 2022). Forse lo fanno partendo dal presupposto che i contenuti non di ricerca continueranno a stimolare gli abbonamenti della prestigiosa rivista. Queste considerazioni, tuttavia, sono ancora principalmente finanziarie: un’analisi costi-benefici per capire se ha senso consentire agli autori di condividere il loro lavoro immediatamente dopo la pubblicazione.

Sebbene la conservazione dei diritti operi all’interno di un contesto neoliberista di risultati di mercato, essa segna un cambiamento da parte delle istituzioni di ricerca (sotto la guida dei decisori politici) verso un atteggiamento più

10. <https://unsub.org>

11. *End of a Bargain*, 2023. <https://www.ce-strategy.com/the-briefend-of-a-bargain>

combattivo nei confronti dei modelli editoriali commerciali. Mentre svanisce la speranza che le APC si traducano in un mercato editoriale più competitivo, la conservazione dei diritti è percepita come un modo per dare più forza alle biblioteche quando negoziano futuri accordi editoriali. Vorrei sostenere che questa motivazione è lontana dalle motivazioni originali per la conservazione dei diritti, che si concentravano esclusivamente sul libero accesso agli articoli di ricerca, ma al tempo stesso rappresenta anche un'evoluzione necessaria per la sua più ampia adozione. Ripensando alla sua prima manifestazione ad Harvard, la conservazione dei diritti è stata implementata in un modo che ha comportato che gli editori l'hanno tacitamente accettata ignorandola. Mentre gli editori sapevano che i ricercatori di Harvard erano soggetti a una politica di conservazione dei diritti, hanno continuato a seguire la cultura preesistente di non confrontarsi con i ricercatori che caricavano i loro articoli accettati per la pubblicazione nell'archivio aperto, o ciò che Stuart Shieber, informatico di Harvard, descriveva come “*don't ask, don't tell*” (SHIEBER 2009).

Tuttavia, l'approccio alla conservazione dei diritti ispirato da cOAlition S è spesso basato su una dichiarazione del singolo autore nel manoscritto proposto per la pubblicazione (come detto sopra), rendendo più difficile per gli editori ignorarlo. Si basa inoltre su una “notifica preventiva” da parte delle università agli editori che li informa del cambiamento di policy. Di conseguenza, gli editori stanno ora aggiungendo indicazioni alle loro istruzioni per gli autori sottolineando che gli articoli non possono essere condivisi prima della scadenza del periodo di embargo, e alcuni stanno persino chiedendo agli autori di rimuovere le dichiarazioni di conservazione dei diritti o rifiutano gli articoli che le contengono (MAGEE 2022). Quindi, a causa del crescente numero di policy approvate, molte delle quali si basano sul fatto che gli autori informano l'editore della conservazione dei diritti espressamente nel testo che essi presentano, gli editori sono ora costretti a reagire in caso si crei un precedente che apra la strada alla conservazione dei diritti in massa¹². Ciò significa che il “*don't ask, don't tell*” non è più una possibilità sia per l'autore sia per l'editore.

L'“aumento della complessità e del conflitto” in tema di conservazione dei diritti è stato notato da Shaun Yon-Seng Khoo in un articolo che descrive il motivo per cui la strategia non è quella corretta (KHOO 2021). Khoo sostiene che gli autori saranno coinvolti in un rapporto sempre più conflittuale tra istituzioni/finanziatori ed editori. Nella misura in cui questo è vero, questa situazione non è

in realtà troppo diversa dalla situazione precedente, solo che l'industria editoriale deteneva più potere materiale nella negoziazione in virtù della mole di articoli già posseduti. Ma certamente, la conservazione dei diritti non è un'attività priva di difficoltà e introduce nuovi livelli di complessità nella politica economica del mondo editoriale, richiedendo anche l'impegno del personale delle biblioteche per garantire la conformità alle policy in materia.

Forti policy di conservazione dei diritti assicurano che gli autori siano autorizzati a rinunciare alla conservazione dei diritti, o a scegliere la licenza Creative Commons che è più appropriata per loro – anche se l'università di Edimburgo ha dimostrato che solo tre persone hanno rinunciato completamente alla sua policy (ANDREW 2022) –. Le policy di conservazione dei diritti semplicemente – come Peter Suber ha notato in precedenza – assumono come impostazione predefinita l'accesso aperto e quindi lo rendono il corso naturale a meno che non vengano intraprese altre azioni (SUBER 2021). Inoltre, sebbene vi sia complessità dal punto di vista giuridico e rischi associati alla conservazione dei diritti, è altamente improbabile che un editore avvii un'azione legale contro un'università o un singolo ricercatore, a causa del rischio reputazionale che correrebbe. Un risultato più probabile è che gli editori accettino semplicemente la conservazione dei diritti come una strategia accettabile una volta raggiunta una massa critica sufficiente di policy. Questa massa critica è raggiungibile anche in modo collettivo, poiché le università condividono tra loro intuizioni pratiche su come affrontare la conservazione dei diritti, come sta accadendo attualmente nel Regno Unito. Alla luce di queste considerazioni, la conservazione dei diritti è un approccio estremamente sensato che le istituzioni e i singoli ricercatori devono perseguire per rendere la ricerca ad accesso aperto.

Conclusioni

Da una prospettiva più ampia, l'accesso aperto avrebbe comunque portato a una situazione in cui le università avrebbero dovuto prendere una decisione riguardo al loro futuro rapporto con l'industria editoriale – se continuare a pagare abbonamenti e spese per l'accesso aperto sempre più proibitivi o richiedere un rapporto del tutto diverso. La conservazione dei diritti potrebbe (o meno) accelerare la necessità di prendere questa decisione (che in un certo senso è già stata presa), ma non ha creato ragioni di antagonismo tra istituzioni ed editori. O meglio, la conservazione dei diritti dà alle università il potere di richiedere condizioni diverse nello stesso modo in cui lo fanno le cancellazioni dei “grandi accordi” degli editori. Di per sé, questo non è un approccio particolarmente

12. Se, cioè, viene pubblicato un numero sufficiente di articoli che contengono dichiarazioni sulla conservazione dei diritti, gli editori non avranno argomenti contro l'affermazione che essi consentono la conservazione dei diritti.

radicale, ma potrebbe portare a una serie di risultati positivi, a condizione che le istituzioni di ricerca siano audaci nelle loro azioni.

Insieme all'attuale spinta per il Diamond Open Access, vale a dire le riviste che non fanno pagare per accedere ai contenuti o per pubblicare, la conservazione dei diritti può contribuire a riorientare l'equilibrio di potere lontano dagli editori e verso un sistema più equo di comunicazione scientifica che consenta la condivisione immediata degli articoli accettati per la pubblicazione, permettendo al contempo agli editori di ricevere un pagamento per il servizio che forniscono. La conservazione dei diritti è soprattutto, quindi, una forma di governance che richiede che vengano soddisfatte alcune condizioni per il lavoro che i ricercatori svolgono. Una di queste condizioni è che gli editori non ricevano più diritti esclusivi sui contenuti pubblicati; invece, l'editoria scientifica può realizzarsi solo in collaborazione tra università ed editore, piuttosto che rimanendo separati l'uno dall'altra.

Esiste anche un approccio legislativo correlato e promettente all'accesso alla ricerca sotto forma di "diritti di pubblicazione secondaria". Attualmente adottati da sette paesi in Europa, i diritti di pubblicazione secondaria rendono accessibile online la ricerca finanziata con fondi pubblici modificando la legge sul diritto d'autore per consentire la distribuzione online, di solito dopo un periodo di embargo. L'organizzazione Knowledge Rights 21 suggerisce che i diritti di pubblicazione secondaria siano analizzati in tutto lo Spazio europeo della ricerca e all'interno delle singole giurisdizioni nazionali (KNOWLEDGE RIGHTS 21 2022). Questo approccio è complementare alle politiche istituzionali di conservazione dei diritti e potrebbe persino sostituirle in futuro, man mano che l'accesso aperto immediato venga legislativamente disciplinato attraverso il riconoscimento dei diritti di pubblicazione secondaria.

Per essere chiari, poche cose più delle contrattazioni riguardanti la conservazione dei diritti rappresentano meglio l'economia di mercato liberale - non devono essere considerate come una sorta di radicalismo politico che le istituzioni di istruzione superiore non sono in grado di realizzare. Tuttavia, questo non è il punto: la conservazione dei diritti rende le istituzioni più combattive verso le pratiche di sfruttamento dell'industria editoriale richiedendo determinate condizioni contrattuali che non riguardano solo il prezzo. In tal senso, la conservazione dei diritti può essere ben abbinata a una strategia che supporti e coltivi approcci alternativi e più radicali all'accesso aperto, meno dipendenti dagli incentivi di mercato.

Riferimenti bibliografici

ANDREW 2022

THEO ANDREW, "Rights Retention Policy: An Update after 9 Months", *Open Scholarship*, 2022. <https://libraryblogs.is.ed.ac.uk/openscholarship/2022/10/14/rights-retention-policy-an-update-after-9-months>

BALDWIN, PINFIELD 2018

JULIE BALDWIN, STEPHEN PINFIELD, "The UK Scholarly Communication Licence: Attempting to Cut through the Gordian Knot of the Complexities of Funder Mandates, Publisher Embargoes and Researcher Caution in Achieving Open Access", *Publications*, 2018, 6, 31.

EGLIN 2021

STEPHEN J EGLIN, *Primer on the Rights Retention Strategy*, Zenodo, 2021. <https://zenodo.org/record/4668132>

EGLIN, GATTI 2021

STEPHEN EGLIN, RUPERT GATTI, "UKRI's Support for Green Open Access is the Right Way Forward", *Times Higher Education (THE)*, 11 August 2021. <https://www.timeshighereducation.com/blog/ukris-support-green-open-access-right-way-forward>

FINCH 2012

JANET FINCH, *Accessibility, Sustainability, Excellence: How to Expand Access to Research Publications*. 2012. <http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf>

FOLAN 2022

BERNIE FOLAN, *Rights Retention for Books and Book Chapters*, webinar OASPA, 2022.

GROVE 2023

JACK GROVE, "Open Access Accord 'to Weaken Publishers' Negotiating Position'", *Times Higher Education (THE)*, 23 June 2023.

HARNAD 2001

STEVAN HARNAD, *Skyreading and Skywriting for Researchers: A Post-Gutenberg Anomaly and How to Resolve It*, 2001. <http://www.acsu.buffalo.edu/~phismith/harnad.htm>

HUANG *et alii* 2020

CHUN-KAI (Karl) HUANG, CAMERON NEYLON, RICHARD HOSKING, LUCY

MONTGOMERY, KATIE S WILSON, ALKIM OZAYGEN, CHLOE BROOKES-KENWORTHY, “Author response: Evaluating the impact of open access policies on research institutions”, *eLife*, 2020, 9, e57067.

KHOO 2019

SHAUN YON-SENG KHOO, “Article Processing Charge Hyperinflation and Price Insensitivity: An Open Access Sequel to the Serials Crisis”, *Liber Q.*, 2019, 29, 1.

KHOO 2021

SHAUN YON-SENG KHOO, “The Plan S Rights Retention Strategy is an administrative and legal burden, not a sustainable open access solution”, *Insights*, 2021, 34, 22.

KNOWLEDGE RIGHTS 21 2022

KNOWLEDGE RIGHTS 21, *A Position Statement from Knowledge Rights 21 on Secondary Publishing Rights*, 2022. <https://www.knowledgerights21.org/wp-content/uploads/2022/10/Secondary-Publishing-Rights-Position-Paper.pdf>

LARIVIERE, HAUSTEIN, MONGEON 2015

VINCENT LARIVIÈRE, STEFANIE HAUSTEIN, PHILIPPE MONGEON, “The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era”, *PLoS ONE*, 2015, 10, e0127502.

LAWSON 2019

STUART LAWSON, *Open Access Policy in the UK: From Neoliberalism to the Commons*, Ph.D. Dissertation, Birkbeck College, London, 2019. <https://hcommons.org/deposits/item/hc:23661>

MAGEE 2022

RACHEL MAGEE, “Manuscripts ‘Rejected’ for Using Rights Retention Statements”, *Research Professional*, 2022.

MOORE 2019

SAMUEL A. MOORE, *Common Struggles: Policy-Based vs. Scholar-Led Approaches to Open Access in the Humanities*, Ph.D. Thesis, King’s College, London, 2019.

MULHOLLAND 2010

HÉLÈNE MULHOLLAND, “Reporter Political. Tuition Fees: Government Wins Narrow Victory as Protests Continue”, *Guardian*. 2010. <https://www.theguardian.com/education/2010/dec/09/tuition-fees-vote-government-wins-narrow-victory>

NEYLON 2012

CAMERON NEYLON, “Open access must enable open use”, *Nature*, 2012, 492, pp. 348–349.

PARIKH, MALCOM, MORAN 2022

SUDIP PARIKH, SHIRLEY M. MALCOM, BILL MORAN, “Public access is not equal access”, *Science*, 2022, 377, 1361.

RUMSEY 2022

SALLY RUMSEY, “Reviewing the Rights Retention Strategy - A pathway to wider Open Access?”, *LSE Impact Blog*, 2022. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/10/26/reviewing-the-rights-retention-strategy-a-pathway-to-wider-open-access>

SCHUHL 2022

ALAIN SCHUHL, *There is No Reason for Scientists to Make an Exclusive Free Copyright Transfer of Their Work to Publishers*, 2022. <https://www.cnrs.fr/en/cnrsinfo/there-no-reason-scientists-make-exclusive-free-copyright-transfer-their-work-publishers>

SHIEBER 2009

STUART M. SHIEBER, “‘Don’t Ask, Don’t Tell’ Rights Retention for Scholarly Articles”, *The Occasional Pamphlet*, 2009. <https://blogs.harvard.edu/pamphlet/2009/06/18/dont-ask-dont-tell-rights-retention-for-scholarly-articles>

SUBER 2021

PETER SUBER, “Author rights and the Harvard open access policies: A response to Patrick Alexander”, *Insights*, 2021, 34, 8.

THATCHER 2008

SANFORD G. THATCHER, “From the University presses - On the Author’s Addendum”, *Against the Grain*, 20(3), 2008.

TUMELTY 2022

NIAMH TUMELTY, “How to Make It Right: A Rights Retention Pilot by the University of Cambridge Ahead of Shaping a Full Institutional Policy”, *Plan S. sOApbox*, 2022. <https://www.coalition-s.org/blog/how-to-make-it-right-a-rights-retention-pilot-by-the-university-of-cambridge-ahead-of-shaping-a-full-institutional-policy>

ZHANG *et alii* 2022

LIN ZHANG, YAHUI WEI, YING HUANG, GUNNAR SIVERTSEN, “Should open access lead to closed research? The trends towards paying to perform research”, *Scientometrics*, 2022, 127, pp. 7653–7679.

La Strategia di conservazione dei diritti (*Rights Retention Strategy*) di cOAlition S¹

Johan Rooryck
Sally Rumsey

Plan S e l'accesso aperto immediato

La Strategia di conservazione dei diritti – *Rights Retention Strategy* (da ora RRS) – è stata sviluppata da cOAlition S nel contesto dell'obiettivo generale dell'iniziativa Plan S che prevede che, a partire dal 2021, tutte le pubblicazioni scientifiche relative ai risultati della ricerca finanziata da fondi pubblici o privati provenienti da organizzazioni nazionali, regionali e internazionali di finanziamento della ricerca devono essere pubblicate su riviste e piattaforme ad accesso aperto, o rese immediatamente disponibili senza embargo su archivi ad accesso aperto. Le organizzazioni di finanziamento della ricerca che fanno parte di CoAlition S richiedono che tutti gli articoli sottoposti a peer-review siano immediatamente pubblicati ad accesso aperto con licenza Creative Commons Attribuzione (CC-BY) o equivalente.

Esistono tre modi per soddisfare questo requisito. In primo luogo, gli autori possono pubblicare su riviste o piattaforme ad accesso aperto indicizzate dalla *Directory of Open Access Journals* (DOAJ). Se queste riviste richiedono come costo di pubblicazione una cifra ragionevole, le organizzazioni di cOAlition S si impegnano a coprire i costi, come indicato nel Principio 4 di Plan S. Inoltre, gli autori possono pubblicare su riviste che rientrano in un contratto trasformativo. In questo caso, i consorzi bibliotecari, anche in collaborazione con le agenzie di finanziamento, hanno stipulato accordi di pubblicazione e accesso dei contenuti in lettura con i principali editori per garantire, con riguardo a specifiche riviste, sia i diritti di pubblicazione ad accesso aperto per i loro autori sia il diritto di lettura.

La “via verde”

Il terzo modo in cui gli autori finanziati da cOAlition S possono ottenere l'accesso aperto alle loro pubblicazioni è la cosiddetta “via verde”: gli autori che pubblicano in una rivista in abbonamento – o nella sezione in abbonamento

1. Titolo originale: *The cOAlition S Rights Retention Strategy*; traduzione italiana di Ginevra Peruginelli e Sebastiano Faro.

di una “rivista ibrida” – devono rendere la versione editoriale (*Version of Record* - VoR) o la versione accettata dall’editore (*Author Accepted Manuscript* - AAM) immediatamente disponibile in un archivio aperto al momento della pubblicazione senza embargo. Questo percorso è complicato dal fatto che gli autori spesso firmano accordi di trasferimento dei diritti d’autore con l’editore che impediscono di depositare la versione finale dell’articolo in un archivio aperto al momento della pubblicazione: la maggior parte degli editori impone un embargo da 6 a 12 mesi dopo la pubblicazione per la condivisione della VoR in un archivio. Questo è chiaramente in conflitto con i principi di Plan S, che richiede un accesso aperto immediato.

È in questo contesto che cOAlition S ha sviluppato la sua RRS: questa Strategia è stata, innanzitutto, concepita per consentire agli autori di condividere una copia del loro lavoro come ritengono più opportuno, e per permettere loro di riutilizzare parti del proprio lavoro e di consentire ad altri di riutilizzarlo, a condizione che venga dato il giusto riconoscimento all’autore. È importante sottolineare che la RRS non è solo un modo per gli autori finanziati da cOAlition S di conformarsi alla politica di accesso aperto del loro finanziatore. È piuttosto un modo per renderli più consapevoli dei diritti che hanno sul proprio lavoro.

L’autore detiene i diritti sulla propria opera

La RRS si basa sul Principio 1 di Plan S: “Gli autori o le loro istituzioni conservano il diritto d’autore sulle loro pubblicazioni. Tutte le pubblicazioni devono essere pubblicate con una licenza aperta, preferibilmente la licenza Creative Commons Attribuzione (CC BY)”. Molti autori non sono affatto consapevoli di essere gli unici titolari dei diritti sui loro lavori, e che in tale veste possono decidere quale licenza assegnare al loro scritto. L’*Intellectual Property Office* (IPO) del Regno Unito, ad esempio, lo afferma chiaramente: “Potete concedere in licenza l’uso del vostro lavoro se ne possedete il diritto d’autore. Potete anche decidere come far utilizzare il vostro lavoro”.

Il potere degli editori

Gli editori fanno del loro meglio per offuscare questa consapevolezza con l’uso di termini negli accordi di trasferimento dei diritti d’autore (*Copyright Transfer Agreements* - CTAs) che li identificano come i veri proprietari dell’opera. Come ha scritto Sally Rumsey: leggendo il *License to Publish Agreement* di Wiley, non si direbbe mai che l’autore è il titolare e concede all’editore la licenza per pubblicare:

“Trovo interessante che [nell’esempio di contratto di licenza esclusiva di Wiley], l’autore non sia indicato come il «licenziante» legalmente riconosciuto, ma semplicemente come il remissivo «contributore» mentre l’editore Wiley o la Rivista non sono indicati come il «licenziatario», ma come il più potente «proprietario»”.

Il tono “prendere o lasciare” di molte CTAs rende difficile per gli autori negoziare con editori potenti. Gli autori spesso firmano questi contratti alla cieca, non volendo ostacolare la pubblicazione sulla rivista in cui il loro articolo è stato appena accettato. Ciò si traduce in un fornitore di servizi (l’editore) che stabilisce i termini di utilizzo dell’autore del proprio lavoro arrivando al paradosso di un mondo alla rovescia.

La consapevolezza dei propri diritti

Vi è quindi una reale necessità di rendere gli autori consapevoli dei loro diritti e di metterli in condizione di agire sulla base di tali diritti. Dal punto di vista dell’autore, i diritti sono il punto di partenza che consente la comunicazione della ricerca: non devono essere dunque considerati come una questione marginale, fastidiosa e soprattutto senza importanza. L’accesso aperto dovrebbe partire dalla fonte: l’autore deve smettere di cedere i propri diritti all’editore. Gli autori hanno più potere di quanto credono: un autore che applica una licenza CC BY sul proprio lavoro fin dall’inizio mantiene diritti intellettuali sufficienti per riutilizzare tutte le parti e dati in esso contenuti, per permettere ad altri di farlo se viene dato il giusto credito all’opera originale e per condividere quel lavoro in un archivio aperto o con chiunque altro. Il principio secondo cui il titolare del diritto d’autore è in grado di far valere i propri diritti, utilizzare la propria opera come preferisce, nonché definire e concedere autorizzazioni per l’utilizzo da parte di altri è stato sottolineato anche nella Raccomandazione dell’UNESCO del 2021 sulla scienza aperta, che afferma che “Qualsiasi trasferimento o concessione in licenza dei diritti d’autore a terzi non dovrebbe limitare il diritto del pubblico all’accesso aperto immediato alla pubblicazione scientifica”.

Assegnare potere agli autori attraverso la RRS

La RRS si basa su un principio semplice: la versione accettata dall’editore (*Author Accepted Manuscript* - AAM) è la creazione intellettuale degli autori e appartiene a loro. Per far valere la proprietà sull’opera, l’autore, in qualità di titolare del diritto d’autore, applica una licenza CC BY all’AAM. La fornitura di servizi di pubblicazione non conferisce agli editori il diritto di proprietà intellettuale sull’AAM, che rimane in capo dell’autore. I servizi di pubblicazione dovrebbero essere remunerati, ma non al prezzo della proprietà dell’AAM. Alcuni editori

vengono pagati in tre modi: tramite il pagamento di un abbonamento; tramite il contenuto intellettuale dell'autore (il testo e altri contenuti) che viene fornito gratuitamente all'editore; e tramite i diritti d'autore, anch'essi concessi gratuitamente all'editore. I finanziatori e le università dovrebbero garantire che i loro ricercatori non siano privati dei diritti di proprietà intellettuale, risorse che hanno un valore di per sé.

Ispirandosi al lavoro di Peter Suber sull'accesso aperto tramite la conservazione dei diritti e alla policy istituzionale di conservazione dei diritti di Harvard del 2008, cOAlition S ha sviluppato la RRS per dare ai ricercatori che ricevono finanziamenti da un'organizzazione appartenente a cOAlition S la possibilità di inviare manoscritti per la pubblicazione alla rivista da loro scelta, comprese le riviste in abbonamento, e consentire di depositare la versione accettata dall'editore (AAM) in un archivio aperto al momento della pubblicazione. In questo senso le organizzazioni di cOAlition S hanno modificato le loro condizioni di concessione dei finanziamenti. Queste condizioni richiedono adesso che i beneficiari applichino una licenza Creative Commons Attribuzione (CC BY) a tutti i lavori in versione AAM o VoR che contengono i risultati delle ricerche originali, sostenute in tutto o in parte dai loro finanziamenti. Alcune organizzazioni di cOAlition S richiedono che i loro beneficiari applichino una licenza CC BY a tutti i futuri lavori in versione AAM che derivano dal loro finanziamento (licenza preventiva) dall'inizio del finanziamento della ricerca. Altre impongono ai loro beneficiari l'obbligo che i loro lavori (in versione AAM o VoR) siano concessi in licenza CC BY (obbligo preventivo). In entrambi i casi (licenza preventiva o obbligo preventivo) l'effetto è lo stesso; tutti gli articoli che derivano dal finanziamento di un'organizzazione di cOAlition S devono essere concessi in licenza CC BY prima di essere inviati a una rivista per la pubblicazione. Nel luglio 2020, cOAlition S ha contattato circa 150 editori che utilizzano vari modelli di abbonamento – e che pubblicano la maggior parte degli articoli finanziati dalle organizzazioni di cOAlition S – per incoraggiarli a modificare i loro accordi editoriali esistenti e consentire a tutti gli autori di rendere disponibili i loro AAM al momento della pubblicazione con una licenza CC BY. La lettera inviata da cOAlition S ha informato gli editori dei requisiti di accesso aperto a cui i ricercatori finanziati dalle organizzazioni di cOAlition S sono vincolati. In particolare, la lettera informava gli editori che agli AAM derivanti da proposte presentate da autori finanziati da un'organizzazione di cOAlition S risulterà già applicata una licenza pubblica, o che i beneficiari e i loro autori saranno vincolati da un obbligo preventivo di fornire tale licenza pubblica agli AAM o VoR.

Cosa dovrebbero fare gli autori?

I beneficiari delle organizzazioni di cOAlition S sono tenuti a garantire l'accesso aperto al momento della pubblicazione – senza embargo – a tutti gli articoli che derivano dal finanziamento ricevuto. Questa strategia è particolarmente rilevante quando le proposte vengono presentate a riviste il cui editore non offre ancora ai propri autori l'opportunità di rendere ad accesso aperto la VoR degli articoli in modo da allinearsi con Plan S. Quindi la RRS consente agli autori finanziati di continuare a proporre la loro pubblicazione nella rivista in abbonamento di loro scelta rendendo l'AAM disponibile in un archivio aperto al momento della pubblicazione. Sebbene gli editori siano stati informati del fatto che gli AAM derivanti da ricerche finanziate da un'organizzazione di cOAlition S siano già disponibili sulla base di una licenza pubblica, può succedere che un editore non sappia che un autore è, effettivamente, finanziato da un'organizzazione di cOAlition S. Questo è il motivo per cui gli autori finanziati da organizzazioni di cOAlition S sono invitati a informare gli editori, al momento della proposta delle loro pubblicazioni, attraverso un breve testo da includere nell'articolo o nella lettera di proposta all'editore:

“Questa ricerca è stata finanziata, in tutto o in parte, da [Nome dell'organizzazione, Grant #]. Una licenza CC BY viene applicata all'AAM, in conformità con le condizioni di accesso aperto del finanziatore”.

Questo avviso integra e rafforza quindi la condizione preesistente nell'accordo di finanziamento che richiede agli autori di applicare una licenza CC BY all'opera derivante dal finanziamento. Gli editori, ovviamente, hanno il diritto di rifiutare gli articoli che arrivano loro con una licenza pubblica applicata dall'autore, anche se nella pratica, ciò accade raramente. Se l'editore accetta l'articolo con licenza CC BY per la pubblicazione, l'autore ha il diritto di rendere l'AAM accessibile in un archivio aperto al momento della pubblicazione. In questo modo, l'autore non solo conserva i diritti sulla propria opera, ma adempie pienamente anche agli obblighi contrattuali che ha sottoscritto (o più specificamente, la sua istituzione ha sottoscritto) con l'organizzazione di cOAlition S.

Le organizzazioni di cOAlition S sono supportate nella scelta della RRS tramite il servizio *Journal Checker Tool* (JCT) che rende disponibili alla comunità scientifica le informazioni relative alla conservazione dei diritti. Il JCT indica anche le opzioni di pubblicazione che consentono di rendere la VoR accessibile in accesso aperto. È da notare che l'uso di questo modello di avviso non è limitato agli autori finanziati da organizzazioni di cOAlition S: in linea di principio qualsiasi autore può avvalersi del diritto fondamentale di attribuire una licenza CC BY agli articoli che propone alle riviste.

La priorità della scelta in conformità alla RRS

Gli obblighi preliminari concordati e/o la licenza pubblica applicata dall'autore ai propri articoli al momento della proposta hanno la "precedenza" su qualsiasi successivo accordo di licenza di pubblicazione o di trasferimento del diritto d'autore che l'editore può chiedere all'autore di firmare. Una volta che una licenza CC BY viene applicata a un articolo, essa diventa parte dell'articolo e non può essere derogata o modificata. Nonostante le molte obiezioni che gli editori hanno formulato contro la RRS, la prevalenza di questa scelta non è stata legalmente contestata dagli editori. Viene così confermato il diritto fondamentale degli autori di concedere in licenza le loro opere come desiderano.

La reazione degli editori: ombre e luci

Le reazioni degli editori alla RRS sono state piuttosto negative, come ad esempio nella dichiarazione prodotta dalla STM - Associazione internazionale degli editori scientifici, tecnici e medici del 3 febbraio 2021, alla quale cOAlition S ha risposto. In generale, gli editori hanno reagito in vari modi contro gli articoli che riportavano nel testo l'avviso proposto dalla RRS. Alcuni hanno negato agli autori l'autorizzazione a usare la dichiarazione della RRS nelle loro riviste. Ma naturalmente gli autori hanno questo diritto: l'unica opzione per la rivista è quella di rifiutare l'articolo al momento della proposta. Altri editori hanno informato gli autori che dovevano accettare di pagare una *Article Processing charge* - APC per la pubblicazione prima di procedere con la loro proposta, anche se il loro finanziatore non contribuisce al pagamento. Questa è ormai diventata la procedura standard per le riviste cd. ibride: gli autori vengono reindirizzati dalla sezione in abbonamento della rivista alla sezione Gold APC della rivista, anche se gli editori sono ben consapevoli che le organizzazioni di cOAlition S non pagheranno per la pubblicazione su riviste ibride. Certo, in questo caso, la RRS si è arenata in una situazione di stallo con questi editori. La reazione degli editori in questo caso crea importanti disuguaglianze per gli autori che non sono in grado di trovare finanziamenti alternativi per pagare l'APC nelle riviste ibride. Un'altra tattica ingannevole che gli editori adottano è quella di chiedere all'autore di firmare un contratto separato per rispettare l'embargo da essi previsto, nonostante siano consapevoli del fatto che l'accordo di finanziamento preesistente dell'autore con il finanziatore richiede agli autori di pubblicare senza embargo. Naturalmente, se gli autori finanziati da organizzazioni di cOAlition S firmassero un contratto che preveda un periodo di embargo violerebbero le condizioni del finanziamento. Alcuni editori sono anche noti per aver intenzionalmente

eliminato l'avviso previsto dalla RRS nella versione pubblicata dell'articolo (VoR), il che non cambia giuridicamente nulla, perché una volta dichiarata, una licenza CC BY è parte integrante dell'articolo.

In altre parole, alcuni editori stanno consapevolmente mettendo in difficoltà gli autori che desiderano utilizzare la RRS. I contratti possono contraddire l'accordo di finanziamento che l'università cui appartiene l'autore ha firmato con l'organizzazione di cOAlition S. Gli editori hanno il diritto di respingere gli articoli che includono il modello RRS, ma non di confondere, fuorviare o ingannare gli autori affinché violino il loro accordo di finanziamento.

Nell'aprile 2021 è stata pubblicata una lettera aperta alla comunità scientifica in merito alla strategia di conservazione dei diritti e all'atteggiamento equivoco degli editori, ampiamente sostenuta dalla comunità di ricerca, tra cui l'Associazione delle biblioteche europee di ricerca (LIBER), il Consiglio europeo dei dottorandi e dei ricercatori junior (EURODOC), la Global Young Academy (GYA), la Young Academy of Europe (YAE) e l'Associazione Marie Curie Alumni (MCAA). Una lettera separata, firmata dalla Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), dall'Associazione Universitaria Europea (EUA) e da Science Europe, ha anche invitato gli editori a rendere chiare le loro condizioni di licenza per garantire che la comunità scientifica faccia scelte informate. Il 1° marzo 2022, cOAlition S ha scritto una lettera a 150 editori chiedendo loro di essere chiari sulle condizioni di pubblicazione al momento in cui l'articolo viene proposto. A tutt'oggi, questa lettera non ha ricevuto nessuna risposta.

Sostegno istituzionale alla RRS

Nonostante l'opposizione degli editori, la RRS ha ricevuto un sostegno istituzionale di alto livello. Oltre alla Raccomandazione dell'UNESCO del 2021 sulla Scienza Aperta, la dichiarazione del G6 del dicembre 2021 ha dichiarato: "ci impegniamo a sostenere i nostri ricercatori a mantenere i diritti sufficienti per pubblicare i loro articoli scientifici e monografie in modalità aperta e li incoraggiamo a pubblicare i loro risultati (cioè la versione finale e/o il manoscritto) con una licenza aperta, preferibilmente la licenza Creative Commons Attribuzione CC BY".

L'Agenda per la Scienza Aperta dell'Associazione Universitaria Europea (EUA) per il 2025 afferma che "Gli autori e le istituzioni devono mantenere i loro diritti di proprietà intellettuale (ad esempio, la strategia di conservazione dei diritti di Plan S)". Inoltre, nel giugno 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che: "ritiene che gli autori di pubblicazioni di ricerca oppure gli istituti di cui fanno parte

dovrebbero mantenere sufficienti diritti di proprietà intellettuale per assicurare l'accesso aperto". Infine, le Conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2023 su "Una pubblicazione accademica di alta qualità, trasparente, aperta, affidabile ed equa", approvate sotto la presidenza svedese, non solo hanno dichiarato che l'accesso aperto immediato agli articoli relativi a ricerche finanziate con fondi pubblici dovrebbe diventare la norma, ma anche che la conservazione dei diritti da parte degli autori, che dovrebbero far valere la licenza CC BY su tutti i loro articoli, è una priorità.

Le policy istituzionali sulla conservazione dei diritti

Da quando cOAlition S ha lanciato la RRS, molte università hanno adottato e stanno valutando l'adozione di policy istituzionali di conservazione dei diritti (*Institutional Rights Retention Policies* - IRRPs). Le IRRPs sono state implementate per la prima volta negli Stati Uniti ad Harvard nel 2008 ma, da quando è stato lanciato la RRS di Plan S, c'è stato un nuovo forte interesse e le università britanniche e norvegesi hanno aperto la strada ad una nuova spinta per le IRRPs. Un elenco delle policy di accesso aperto per la conservazione dei diritti adottate dalle università è disponibile nell'*Open Access Directory*. Il Consiglio Nazionale delle ricerche francese (CNRS) e l'UDICE - French Research Universities hanno fortemente raccomandato la pratica della conservazione dei diritti d'autore.

Nel Regno Unito, le IRRPs funzionano come segue: le ricercatrici e i ricercatori autorizzano la loro istituzione a rendere disponibile in un archivio aperto una copia dei loro articoli (AAM) sotto la licenza CC BY. L'università annuncia o informa gli editori di questo nuovo regolamento, che ha la priorità su eventuali successivi accordi di trasferimento dei diritti d'autore. Il conferimento di questi diritti avviene di solito automaticamente e, a condizione che la sua affiliazione sia ben identificabile, l'autore potrebbe non essere più tenuto ad aggiungere una dichiarazione di conservazione dei diritti agli articoli proposti. Le IRRPs sono più efficaci delle condizioni dei finanziatori, perché le università sono i datori di lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori e la pratica della conservazione dei diritti diventa un obbligo contrattuale. Le IRRPs tutelano gli autori dagli editori: se la licenza CC BY è richiesta dall'università, un editore che convince una ricercatrice o un ricercatore a rinunciare alla licenza CC BY sta commettendo un illecito e dunque una violazione del contratto, con potenziali conseguenze legali. Le IRRPs sono strumenti anche equi, poiché trattano allo stesso modo gli autori con e senza finanziamenti esterni. Ci sono molti altri vantaggi: la comunità scientifica si sente supportata dalla istituzione di appartenenza; le IRRPs contrastano le

molte complessità delle policy contorte e conflittuali sui diritti che devono gestire e subire i ricercatori e il personale delle biblioteche, risparmiando tempo e quindi denaro; i timori dei ricercatori sul rifiuto editoriale, sulla mancanza di collaborazione dei coautori e sui contenuti degli accordi di pubblicazione sono superati; le policy istituzionali rafforzano la posizione negoziale delle istituzioni con gli editori perché c'è un'alternativa all'offerta degli editori per la realizzazione di opere in accesso aperto.

Conclusioni

La RRS afferma che il contenuto dell'articolo appartiene all'autore e può utilizzarlo come preferisce, a beneficio degli autori, delle istituzioni e della società. La conservazione dei diritti d'autore riguarda principalmente la proprietà e il controllo sulle opere piuttosto che la conformità alla politica dei finanziatori di Plan S. La RRS aiuta gli autori a conservare i loro diritti, fornendo al contempo uno strumento che aiuta a rispettare il loro accordo con il finanziatore. Una politica istituzionale di conservazione dei diritti è ancora più efficace. Sebbene alcuni editori continuino a negare agli autori i loro diritti sottraendoglieli, le principali parti interessate possono intervenire e influenzare questa dinamica: finanziatori, autori e istituzioni devono riappropriarsi dei contenuti scientifici che creano.

Siti di interesse

- cOAlition S website - Rights Retention Strategy
<https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/>
- Implementation roadmap for cOAlition S organisations
<https://www.coalition-s.org/plan-s-funders-implementation/>
- Journal Checker Tool: <https://journalcheckertool.org/>
- Licenze Creative Commons: <https://creativecommons.org/>

Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche

Open Access, “secondary publication right” ed eccezioni e limitazioni al diritto d’autore¹

Roberto Caso

Introduzione: il diritto umano e morale di aprire i testi scientifici

Mentre gran parte del dibattito sul rapporto tra diritto umano alla scienza e alla ricerca, proprietà intellettuale e diritto d’autore si focalizza sulle eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva (libere utilizzazioni) e sui diritti degli utenti, questo scritto sostiene, sulla scorta di precedenti ricerche, che occorre guardare anche ad altri dispositivi giuridici. Tra questi dispositivi spicca l’attribuzione in capo all’autore di un diritto di apertura dei testi scientifici (già denominato “secondary publication right”) a difesa dell’autonomia e della libertà accademiche, sempre più a rischio. Tale diritto di aprire all’accesso e al riuso gratuiti i testi scientifici sul web non è un’eccezione o una limitazione del diritto di esclusiva né un “diritto dell’utente” ma un vero e proprio diritto morale ed economico dell’autore di pubblicare in accesso aperto. Esso è filosoficamente fondato sulla visione kantiana del diritto d’autore (il diritto d’autore non è una proprietà ma un diritto morale a protezione del discorso tra autore e pubblico) e dell’uso pubblico della ragione nonché sulla norma mertoniana che prescrive la messa in comune della conoscenza scientifica. Il diritto di aprire i testi scientifici è una proiezione del diritto umano alla scienza (aperta).

Nel paragrafo dedicato a "Il diritto umano alla scienza (aperta) e la proprietà intellettuale" si accenna al dibattito sul rapporto tra diritto umano alla scienza e proprietà intellettuale, dibattito riaccessibile dalla recente pubblicazione del Commento generale n. 25 del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite sull’art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Successivamente si descrive la metamorfosi del diritto d’autore europeo, ragionando sul paradosso che affligge la disciplina dei diritti sulle pubblicazioni scientifiche e il suo nesso con la regolazione dei dati. Si dà poi conto della discussione sulla natura del diritto di apertura dei testi scientifici

1. Contributo già pubblicato in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2023, pp. 35-45. DOI: <https://doi.org/10.32091/RIID0099>. Questa versione dell’aprile 2024 include minimi aggiornamenti e modifiche.

– eccezione, diritto dell'utente o diritto morale ed economico dell'autore? – e sui meccanismi giuridici alternativi volti a promuovere l'accesso aperto con riferimento all'interazione tra titolarità originaria e trasmissione contrattuale dei diritti economici. Nelle conclusioni si auspica che il legislatore europeo nella sua prossima opera di armonizzazione renda il secondary publication right un vero e proprio diritto di apertura dei testi scientifici, composto di diritti economici e diritti morali (basati su irrinunciabilità e inalienabilità) legati al diritto umano alla scienza e alla libertà accademica.

Il diritto umano alla scienza (aperta) e la proprietà intellettuale

All'inizio della pandemia di COVID-19, il 9 marzo 2020², il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite ha adottato il Commento generale n. 25 sull'art. 15 1) (b), (2), (3) e (4) del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali³, (ri)accendendo il dibattito sul diritto umano alla scienza, sul diritto alla ricerca e sul loro controverso rapporto con la proprietà intellettuale⁴.

2. Il *Commento generale sul diritto umano alla scienza* è stato pubblicato il 30 aprile 2020. UNITED NATIONS, COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (CESCR), *General comment No. 25 (2020) on science and economic, social and cultural rights (Article 15 (1) (b), (2), (3) and (4) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*.
3. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966), art. 15:
 - 1 - The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone:
 - (a) To take part in cultural life;
 - (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications;
 - (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
 - 2 - The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture.
 - 3 - The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.
 - 4 - The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields⁵.
4. Sul rapporto tra diritto alla scienza e proprietà intellettuale vd., dopo la pubblicazione del Commento generale n. 25, CASO, BINDA 2021; YU 2024. Sulla relazione tra diritto alla ricerca e diritto d'autore vd. GEIGER, JÜTTE 2023, p. 7: "While international human rights instruments suggest a balanced approach to scientific progress and the protection of the rights of authors, modern copyright law does not reflect this delicate equilibrium. Therefore, we suggest that copyright law must be adapted to take into account that research is among

L'art. 15 del Patto internazionale riprende con qualche modifica la precedente formulazione sul diritto alla scienza e alla cultura contenuta nell'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo⁵.

Il Commento generale evidenzia – senza pretesa di originalità – che i diritti di proprietà intellettuale possono entrare in conflitto con il diritto alla scienza e altri diritti umani fondamentali come il diritto alla salute.

Si pongono in esponente tre problemi:

- 1) la deviazione dei finanziamenti verso ricerche che garantiscono profitti attraverso i diritti di proprietà intellettuale (ad es., in campo medico e farmacologico rimangono non finanziate le ricerche sulle malattie rare);
- 2) la limitazione della circolazione e della condivisione di informazioni fondamentali per la ricerca (ad es., nell'editoria scientifica, la chiusura mediante proprietà intellettuale delle pubblicazioni scientifiche in costose banche dati proprietarie genera una palese ingiustizia: le pubblicazioni risultano inaccessibili a ricercatori che operano in paesi a basso reddito);
- 3) la barriera all'accesso ai benefici della ricerca scientifica, accesso propedeutico all'esercizio di altri diritti umani come il diritto alla salute⁶.

Per contrastare questi problemi e propiziare un bilanciamento tra diritto alla scienza e diritti di proprietà intellettuale il Commento indica le misure appropriate che gli Stati aderenti al Patto internazionale devono adottare:

- a) finanziare le ricerche che non sono attraenti per il profitto e sono invece importanti per godere dei diritti economici, sociali e culturali con impegni sia sul piano nazionale sia sul piano della cooperazione internazionale nonché ricorrere a incentivi statali diversi dal riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale (cd. *market-entry rewards*);
- b) garantire a livello nazionale e internazionale la funzione sociale della proprietà

the rationales for providing copyright protection. For that purpose, it is necessary, even indispensable, to consider the constitutional foundations of European copyright law against the background of international human rights obligations and commitments of the EU and its Member States. From these sources, we set out to distill the essence of a European right to research and demonstrate, to the extent possible, how copyright should or must be (re) interpreted and normatively adapted to reflect the rights of researchers and society at large to access and use information that is hidden behind the walls of copyright's exclusive rights⁷.

5. *Universal Declaration of Human Rights* (1948), art. 27:
 - 1 - Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
 - 2 - Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author⁸.
6. CESCR, *General comment No. 25 (2020)*, cit., par. 61.

intellettuale e un bilanciamento tra diritti di esclusiva e accesso aperto (open access) alla conoscenza scientifica e alle sue applicazioni soprattutto quando l'accesso aperto costituisce il presupposto della realizzazione di altri diritti umani come i diritti alla salute, allo studio e al cibo⁷.

Nello stesso tempo, però, il Commento n. 25 non offre indicazioni univoche e definitive per la limitazione della proprietà intellettuale e la promozione della scienza aperta. Com'è stato già rimarcato da altri, alcuni suoi passaggi possono legittimare persino misure di rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale⁸. In definitiva, il discorso relativo al rapporto tra proprietà intellettuale e diritti umani, di cui il Commento n. 25 è solo un esempio, continua a riproporre la sua intrinseca ambiguità che attiene a scelte ideologico-politiche fondamentali.

La metamorfosi del diritto d'autore europeo, la pseudo-proprietà intellettuale e l'autonomia (perduta) dell'università: il paradosso delle pubblicazioni scientifiche e la regolazione dei dati

Le contraddizioni che affliggono il rapporto tra diritto alla scienza e proprietà intellettuale meritano di essere indagate con riferimento a uno dei centri più rilevanti di produzione e diffusione del sapere scientifico: l'università.

Da una parte si moltiplicano le azioni (e soprattutto le dichiarazioni⁹) che, in applicazione (a una certa interpretazione) del diritto umano alla scienza, promuovono l'apertura della conoscenza da parte dell'università, dall'altra si continua a favorire la privatizzazione della conoscenza sviluppata dalla ricerca accademica (FLORIO 2021). La spinta a privatizzare avviene tramite incentivi derivanti dal sistema di valutazione della ricerca¹⁰ e attraverso la proprietà

7. CESCR, *General comment No. 25* (2020), cit., par. 62.

8. YU 2024, p. 15: “despite the high hopes of public health advocates and scholars that the right to science will provide a new human rights tool to resolve the tensions and conflicts between intellectual property and human rights, General Comment No. 25 does not definitively provide such resolution. In fact, just like the CESCR's earlier interpretation on the right to the protection of interests resulting from intellectual productions, this interpretative comment may preserve the extant tensions and conflicts between intellectual property and human rights. Indeed, the comment may provide textual language that could be used to further strengthen intellectual property protection in four areas and thereby undermine pro-development efforts in the intellectual property arena”.

9. In Italia vd., ad es., il *Piano nazionale della scienza aperta* del Ministero dell'Università e della Ricerca, 2022.

10. Ad es., nel sistema di valutazione italiano il ricorso ai brevetti da parte dei ricercatori universitari è premiato negli esercizi di valutazione gestiti dal Ministero dell'Università

intellettuale nonché la pseudo-proprietà intellettuale, forme di esclusiva che puntano al controllo dei dati e delle infrastrutture per la loro elaborazione (CASO 2022, pp. 818 ss.). Ciò è vero in particolare nell'Unione europea, come dimostrano, persino in epoca pandemica, la strategia sulla proprietà intellettuale per la resilienza e la ripresa¹¹, nonché la difesa a oltranza dei diritti di esclusiva di fronte alle istanze di sospensione degli accordi internazionali sulla proprietà intellettuale (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights o TRIPS) nell'ambito della World Trade Organization volte a garantire su scala planetaria i diritti alla salute e alla vita (CASO 2021, pp. 279 ss.). Questa duplicità delle politiche di regolazione del rapporto tra scienza e proprietà intellettuale può essere letta come una contraddizione solo se si ritiene che l'università, la ricerca di base e l'insegnamento debbano svolgere un ruolo rilevante, autonomo e indipendente dalla politica e dal mercato. In altre parole, esiste contraddizione solo se si tengono distinte le sfere del pubblico e del privato, del settore no profit e del settore commerciale. Se, all'opposto, si ritiene che l'università debba essere strumentale a interessi (geo) politici e commerciali, tra le due tendenze c'è convergenza: aprire (un po' ma non troppo) la conoscenza accademica serve (solo) allo sviluppo dell'innovazione tecnologica (nazionale). La privatizzazione della ricerca di base rappresenta perciò la fisiologia del rapporto tra università ed impresa, laddove i confini tra pubblico e privato, tra università e azienda diventano sempre più sfumati (HAGNER 2018). Senonché, questa seconda visione, che corrisponde all'idea dominante del capitalismo accademico e dell'aziendalizzazione dell'università, materializza rischi concreti per la tenuta della democrazia (MAEX 2021), moltiplica le disuguaglianze¹², alimenta i conflitti (anche quelli geopolitici) (CASO 2020b, pp. 618 ss.), e impedisce persino l'innovazione tecnologica che vorrebbe rappresentare l'obiettivo unico o prioritario¹³.

e della Ricerca e dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) come la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

11. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and Committee of the Regions, *Making the most of the EU's innovative potential An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience*, doc. COM (2020) 760.

12. FLORIO 2021, pp. 55 ss., p. 56: “la privatizzazione della conoscenza aggrava la malattia che affligge le nostre società, la disuguaglianza, perché sposta parte della quota del reddito prodotto dal lavoro al capitale e crea allo stesso tempo concentrazione del capitale”; PAGANO 2021: “il capitalismo dei monopoli intellettuali va distinto delle precedenti forme di capitalismo non solo per comprendere la società in cui viviamo ma anche per proporre rimedi alla tendenza verso una crescente disuguaglianza e una stagnazione forse secolare”.

13. Vd., da differenti prospettive, GOLD 2021: “Studies deploying different methods, measuring

Ne è un esempio la disciplina e la gestione del diritto d'autore relativo alle pubblicazioni scientifiche dei ricercatori universitari. Questi ultimi sottoscrivono contratti con i quali cedono – generalmente senza ricevere un compenso economico – i diritti economici d'autore agli editori.

Nella dimensione digitale le pubblicazioni, o meglio i file che le rappresentano, confluiscono in banche dati private che servono non solo alla pubblicazione (tradizionalmente ad accesso chiuso ora anche ad accesso aperto a pagamento per chi scrive) ma anche (e soprattutto) a servizi valutativi basati sulla bibliometria (cioè sul conteggio più o meno sofisticato delle citazioni).

I servizi valutativi fanno capo a imprese di analisi dei dati che applicano la sorveglianza massiva e la cd. intelligenza artificiale per elaborare i dati delle pubblicazioni e i dati personali dei ricercatori allo scopo di praticare modelli commerciali che si basano sulla predizione e sull'influenza comportamentale (SIEMS 2021, DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 2021, ASPESI *et alii* 2021, POOLEY 2022, FRANCH 2023). Tale sistema alimenta la concentrazione del potere di mercato e informazionale (cd. capitalismo dei monopoli intellettuali (PAGANO 2021) in capo ad alcune imprese (in massima parte occidentali). In altri termini, l'università non ha più il controllo dei propri dati e non ha il potere computazionale per elaborarli (MAEX 2021, PIEVATOLO 2021). Per avere accesso alle infrastrutture – e non la proprietà delle¹⁴ – per la conservazione e per l'elaborazione dei dati da essa stessa prodotti deve pagare prezzi elevatissimi e sempre crescenti.

Il sistema della comunicazione della ricerca scientifica (infrastrutture e dati) è nel controllo di un manipolo di grandi imprese dell'informatica (piattaforme): i soliti noti del gruppo delle Big Tech e i meno noti (al di fuori dell'ambiente scientifico) dell'editoria della sorveglianza (ad es. Elsevier) (BREMBS *et alii* 2021, PIEVATOLO 2021a). Queste piattaforme commerciali difendono tecnologie e

dati con la proprietà intellettuale (segreti commerciali, brevetti per invenzione, diritti d'autore, marchi) e la pseudo-proprietà intellettuale (contratti, protezioni tecnologiche e potere di fatto).

La vicenda delle pubblicazioni scientifiche è paradossale sotto diversi profili.

a) Il diritto d'autore sulle pubblicazioni scientifiche si trasforma da strumento di autonomia e libertà accademica a meccanismo di asservimento al sistema autoritario di valutazione numerica e al capitalismo della sorveglianza (CASO 2020a, pp. 49 ss., pp. 127 ss.).

b) Le pubblicazioni non contano tanto per il pensiero che veicolano quanto per i dati a cui sono riducibili.

c) Emerge un'evidente distonia tra l'attenzione che i decisori pubblici e produttori di regole riservano ai brevetti universitari (leva del trasferimento tecnologico dall'università all'impresa e pietra filosofale dell'innovazione) e il (quasi) totale disinteresse per il diritto d'autore delle pubblicazioni scientifiche per lo più frutto, come i brevetti universitari, di ricerche finanziate con fondi pubblici (CASO 2023). Il fenomeno descritto è il risultato di più fattori: il disimpegno del settore pubblico e no profit sul piano della creazione e del mantenimento di proprie infrastrutture digitali; la promozione di politiche di valutazione autoritaria della ricerca basate su indicatori quantitativi (indicatori come il numero delle pubblicazioni e dei brevetti); la creazione di un sistema di proprietà intellettuale e pseudo-proprietà intellettuale che favorisce il consolidamento dei monopoli intellettuali come quelli delle grandi piattaforme digitali.

Sotto quest'ultimo aspetto, occorre soffermarsi sulla metamorfosi della normativa sul diritto d'autore nell'ambito dell'Unione europea¹⁵. Fin dai primi interventi di armonizzazione nel campo della protezione del software (dir. 91/250/CEE¹⁶) e delle banche dati (dir. 96/9/CE¹⁷) è apparso chiaro che il legislatore europeo intendesse estendere i diritti di esclusiva a vantaggio degli intermediari commerciali riducendo i margini di libertà di accesso ed uso di opere e materiali protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. La compressione della libertà è avvenuta anche a spese di uno dei principi-cardine di limitazione del diritto d'autore: la dicotomia tra idee, fatti e dati non protetti e forme espressive protette.

innovation through different means and over different time periods, collectively provide consistent and persuasive evidence that the current innovation system is becoming increasingly inefficient and unproductive. While intellectual property and other exclusive rights are critical to continued firm investment in research and development, too much intellectual property actually decreases efficiency through siloing and high transaction costs. Firms retrench to lower-risk projects. The consequence is a declining level of growth due to innovation, rendering the argument that governments ought to invest more in innovation precarious. As a result, governments curtail funding, leading university researchers to become increasingly risk-adverse, particularly when facing a peer review system that rewards short term citations over long-term contribution"; PAGANO 2021.

14. Sul tema della fine della proprietà in ambito digitale vd. PERZANOWSKI, SCHULTZ 2016; FAIRFIELD 2017; NOTO LA DIEGA 2022.

15. Per un sintetico quadro d'insieme vd. CASO, PASCUZZI 2020, pp. 195 ss.

16. Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

17. Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

Il rafforzamento del diritto d'autore e dei diritti connessi non è andato a vantaggio degli autori né di figure assimilabili (interpreti ed esecutori), ma degli intermediari commerciali e a scapito del pubblico dei fruitori di opere e materiali protetti da diritti di esclusiva. Tant'è che la denominazione di diritto d'autore è diventata depistante: più che di diritto d'autore occorrerebbe parlare di "diritto degli editori" o di "diritto degli intermediari commerciali" tendente al controllo dei dati.

La teoria che promuove l'estensione delle esclusive si basa su un assunto indimostrato: a più esclusiva corrispondono automaticamente più incentivi all'innovazione. L'assunto trova riflesso nella declamazione normativa dell'elevato livello di protezione dei diritti di esclusiva¹⁸. Inoltre, la stessa teoria impoverisce il dibattito sull'estensione del diritto di esclusiva riducendolo alla sua dimensione economica (i diritti di esclusiva come incentivi economici). Non a caso, l'Unione europea si è sostanzialmente disinteressata dei diritti morali e della loro relazione con la difesa degli interessi degli autori e la tutela della libertà di espressione del pensiero e dell'informazione.

Da questa prospettiva, la protezione giuridica delle misure tecnologiche di protezione¹⁹ e l'inserimento di un diritto di esclusiva – il diritto sui generis connesso al diritto d'autore²⁰ – a tutela del costituente della banca dati sono le scelte che hanno avuto maggiore impatto negativo sulla ricerca scientifica. Il quadro si è andato complicando (in peggio) con la direttiva sul diritto d'autore nella società dell'informazione (dir. 2001/29/CE o InfoSoc²¹), nella quale il rafforzamento del potere esclusivo si è incentrato sulla triangolazione tra diritti di esclusiva (e in particolare del diritto di comunicazione/messa a disposizione al pubblico), misure tecnologiche di protezione e contratto²².

La giustapposizione a tale potere del meccanismo intrinsecamente debole e farraginoso delle eccezioni e limitazioni – armi di distrazione di massa – ai diritti di esclusiva contenute nella stessa direttiva InfoSoc e nelle altre direttive ha generato un notevole contenzioso e, di riflesso, la moltiplicazione delle istanze volte a riscrivere la normativa.

18. Vd., ad es., il considerando 4 della dir. 2001/29/CE InfoSoc, e i considerando 3 e 62 della dir. 2019/790/UE.

19. Direttiva 91/250/CEE, art. 7.1(c).

20. Direttiva 96/9/CE. Sulla direttiva banche dati vd., da ult., SGANGA 2022.

21. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

22. Direttiva 2001/29/CE, art. 6.

A fronte della rinuncia da parte del legislatore europeo a metter mano a una riforma organica che potesse condurre a un'unica disciplina del diritto d'autore, si è perpetuata una politica volta alla frammentazione degli interventi regolatori, sollecitati di volta in volta dagli interessi più forti e meglio organizzati. Tale politica è culminata nella direttiva copyright 2019/790/UE²³ che ha ulteriormente peggiorato il quadro con le due norme sul nuovo diritto degli editori di giornali relativo alle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online (art. 15) e sulla nuova responsabilità connessa all'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (art. 17)²⁴. L'inclusione di alcune disposizioni che vorrebbero garantire maggiore bilanciamento tra diritto alla scienza e diritti di esclusiva nonché più protezione (economica) degli autori non modifica il giudizio complessivo²⁵.

Sotto quest'ultimo aspetto la norma-simbolo di questo tentativo (non riuscito) di riequilibrio tra diritto alla scienza (aperta) e diritto di esclusiva è l'art. 3 sull'eccezione di estrazione di testo e dati in ambito scientifico e culturale (CASO 2020). Non si vuole qui entrare nei dettagli della disposizione europea. Su tali dettagli esiste già una vasta letteratura critica²⁶.

Ai fini del discorso che qui si intende condurre, basterà sottolineare che la

23. Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

24. Non è un caso che il *Constitutional Law Committee* del Parlamento finlandese abbia recentemente rilevato il contrasto tra il progetto di attuazione della dir. (UE) 2019/790 e la norma della costituzione finlandese (art. 16) posta a tutela del diritto allo studio e alla scienza: WHITE 2023.

25. PIEVATOLO 2019: "tecnicamente, la direttiva europea è un'occasione mancata. Ancora una volta si è evitato di chiedersi se, per sostenere socialmente gli autori, siano immaginabili alternative al monopolio legalmente imposto, se la creazione, la condivisione e la rielaborazione delle opere dell'ingegno siano riducibili – salvo eccezioni – a questioni di rendita e di profitto, e se, infine, non valesse la pena esplorare un'impostazione inversa, nella quale l'esclusiva fosse l'eccezione e il pubblico dominio la norma. Politicamente, però, è qualcosa di peggio. Quanti hanno scritto e riscritto le norme sotto dettatura, quanti le hanno sostenute per proteggere le loro rendite; quanti, pur premendo per eccezioni a favore di biblioteche, università e musei, si sono accontentati delle briciole cadute dal tavolo da gioco di monopoli vecchi e nuovi, hanno un carattere comune: ciascuno di loro ha agito per il particolare, lasciando l'universale a se stesso. In un momento in cui si fa mostra di preoccuparsi per il risorgere del particolarismo violento di nazionalismi e fascismi, lo spettacolo di un legislatore europeo che abbandona la difesa delle libertà democratiche a una deputata di un partito che si chiama «pirata» e che si fa sospingere dall'una e dall'altra parte senza tentare di parlare a tutti e per tutti, non è soltanto triste: è politicamente pericoloso".

26. Vd., tra i tanti, GEIGER 2021; MARGONI, KRETSCHMER 2021.

disposizione si fonda su premesse discutibili²⁷, e cioè che l'estrazione di testo e dati sia soggetta in alcuni casi ai diritti di esclusiva di titolari di diritti d'autore e sui generis²⁸, e si pone un obiettivo (la certezza giuridica²⁹) destinato inesorabilmente a fallire.

La norma, infatti, pone numerosi problemi interpretativi che, come per altre eccezioni e limitazioni, passeranno nelle mani dei giudici, a cominciare da quelle della Corte di giustizia Ue (SGANGA 2020).

Si sa che il vero diritto d'autore europeo lo scrive la Corte di Lussemburgo facendo ricorso alla (controversa) tecnica argomentativa del bilanciamento tra diritti fondamentali³⁰ e dando vita a una giurisprudenza altalenante, i cui esiti finali rimangono imperscrutabili (SGANGA 2019).

27. DUCATO, STROWEL 2021; ORLANDO 2023, p. 76: “va affermato con chiarezza che gli artt. 3 e 4 [della dir. 2019/790/UE] non presuppongono né costituiscono alcun diritto esclusivo di TDM. [...], riteniamo che non soltanto per il diritto internazionale d'autore, ma anche per il diritto euro-unitario, sia sbagliato ritenere esistente di per sé la questione della violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi da parte delle attività di TDM. Anche per il diritto euro-unitario, l'interferenza del TDM con i regimi di esclusiva si pone in relazione alle attività di riproduzione e di estrazione (quest'ultima limitatamente al diritto sui generis sulle banche dati) soltanto se e nella misura in cui nel contesto delle operazioni di analisi automatizzata di dati digitali, in che consiste il TDM, vengano poste in essere attività di riproduzione ed estrazione precisamente ed esclusivamente intese nel modo statuito dalle normative che le riservano ai titolari dei diritti di esclusiva. Si tratta dunque di una interferenza solo eventuale e non necessaria. [...], deve inoltre ritenersi che il trattamento automatizzato di dati digitali esclusivamente machine readable non comporti di per sé alcuna interferenza con i regimi di esclusiva”.

28. Direttiva 2019/790, considerando n. 8: “[...] in alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore dal diritto sui generis sulle banche dati, o entrambi, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale, l'estrazione di contenuti da una banca dati o entrambi, come avviene ad esempio quando i dati vengono normalizzati nel processo di estrazione di testo e di dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni è richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti”.

29. Direttiva 2019/790, considerando n. 11: “È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati disponendo un'eccezione obbligatoria per le università e gli altri organismi di ricerca, così come per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, al diritto esclusivo di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati [...]”.

30. Cfr., in riferimento alla Carta di Nizza e al bilanciamento dei diritti della persona NAVARRETTA 2017, p. 78: “tra luci ed ombre l'immagine della Carta inizia [...] a delinearli: la persona rinvia una protezione [...], attraverso un'ampia gamma di diritti anche di nuova generazione, ma [...] alcuni interessi economici rivendicano il medesimo rango dei diritti della persona e, in caso di conflitto, la soluzione tende ad essere affidata al mero bilanciamento degli interessi”.

In altri termini, il bilanciamento ripropone il problema di fondo di quale sia l'assetto di valori su cui poggia la Carta di Nizza e di chi decide in ultima istanza³¹. Su questo quadro, già ampiamente problematico, l'Unione europea, nell'ambito della cd. strategia sui dati, sta riversando un profluvio di norme – il riferimento è al cd. Data Package ovvero all'Open Data Directive³², al Data Governance Act³³ e il Data Act³⁴ – che incidono sul rapporto tra settore pubblico e privato anche con riferimento alla proprietà intellettuale e alla scienza aperta (VAN EECHOU 2022, SGANGA 2022)³⁵. Sebbene, tale strategia sia accompagnata da slogan e declamazioni che preludono a un nuovo corso di maggiore condivisione o apertura

31. Sul punto vd. RODOTÀ 2012, pp. 95-96: “[...] si è messa in dubbio la possibilità che la Carta potesse realmente sprigionare tutte le sue energie nella dimensione dell'effettività; le sue norme sono state sovente interpretate proprio alla luce di quella logica neoliberista rispetto alla quale, come già si è ricordato, essa si presenta come una discontinuità. L'effetto di questo atteggiamento, in termini di politica del diritto, è assai singolare, per non dire che si presenta come manifestazione di una incomprensibile logica suicida quando viene abbracciato da chi, in via generale, critica il neoliberismo e le sue proiezioni nell'ambito politico-istituzionale”. Per una visione differente vd. SALVI 2021, pp. 149-150: “di fronte al deperimento dei valori novecenteschi il neoproprietarismo propone oggi il valore della dignità umana, e lo pone alla base del potere, affidato soprattutto ai giudici, di operare il «bilanciamento» tra diritti e interessi, cioè di decidere in un senso o nell'altro conflitti sociali e politici. Il valore della dignità umana sarebbe il criterio assiologico che consente di «bilanciare» tutti gli altri valori. È difficile [...] condividere questa tesi.” [...] “Il diritto della globalizzazione liberista tende a trasferire dai parlamenti, con le loro leggi, ai giudici supremi, o altri organismi «apolitici», il potere decisionale e regolatorio. La tecnica utilizzata è il «bilanciamento» tra valori, tra diritti, tra interessi; e la nozione di dignità, proprio per la sua vuota astrattezza, è indicata come il principio dei principi, il criterio assiologico che giustifica la scelta che con il «bilanciamento» sarà compiuta.” [...] “Il costituzionalismo contemporaneo delle corti nazionali e sovranazionali attribuisce invece al giudice sempre più spesso, e nelle più diverse materie, un autonomo potere di «bilanciamento». Per affermare che il potere di bilanciamento ha un fondamento normativo, i giudici ricorrono a quella specie di super norma che sarebbe il valore della dignità umana. E tanto più questo è una vuota iperbole, tanto meglio”.

32. Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

33. Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati).

34. Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati).

35. VAN EECHOU 2022, SGANGA 2022, pp. 683 ss. Sul rapporto tra Open Data Directive e ricerca scientifica vd. CASO 2022; ARISI 2022, pp. 33-73.

dei dati (anche quelli della ricerca³⁶), c'è da dubitare che il nuovo bilanciamento tra proprietà intellettuale e apertura possa spostare significativamente il peso degli interessi e gli obiettivi politici di fondo, soprattutto in riferimento all'università (CASO 2022, pp. 819 ss.). Tant'è che, per supplire alle carenze della strategia europea dei dati, è stata avanzata la proposta di un Digital University Act con lo scopo restituire alle istituzioni accademiche e ai ricercatori (un po' di) autonomia e libertà³⁷.

Il diritto di aprire i testi scientifici: eccezione, diritto dell'utente o diritto morale d'autore?

Sullo sfondo della tutela della libertà accademica, il diritto umano alla scienza si estrinseca nel diritto di partecipare alla creazione della conoscenza scientifica e di condividere i risultati della ricerca. Il diritto alla scienza include altresì il diritto di beneficiare della protezione degli interessi morali derivanti dalla produzione scientifica e letteraria. A ben vedere, esiste un nesso tra la libertà accademica, il diritto di partecipazione-condivisione e la protezione degli interessi morali degli autori di pubblicazioni scientifiche. Tale nesso è sorretto dalla libertà di scegliere se, quando e dove pubblicare o ripubblicare. Ovviamente, scegliere dove indirizzare la proposta di pubblicazione – chiamata in gergo (freudiano) e con brutto anglicismo: sottomissione – non si traduce in un obbligo a pubblicare da parte dell'editore. Quest'ultimo, a sua volta, rimane libero di pubblicare o rifiutare la pubblicazione.

La natura morale dell'interesse, connessa al diritto di prima pubblicazione

36. Per un inquadramento, in chiave comparata, del regime giuridico dei dati della ricerca vd. GUARDA 2021.

37. MAEX 2021: "What we need is a «Digital University Act», aimed at:

1 - Public storage and access to research data organised by universities and public infrastructure.

2 - Freely accessible university research publications. Open access must not give rise to high publication fees or, worse, to a private company lock-in, whereby universities find themselves trapped in a growing commercial data-analysis industry.

3 - Control over digital learning and research tools (productivity tools, learning environments, video conferencing, etc.). These tools should be supplied partly as public infrastructure and partly through collaboration with platform companies, with universities retaining control over the gathering and processing of user data as well as influence on the development of such tools.

4 - Access to platform data. The EU should require that researchers and teachers also are given access to platform data for teaching and research purposes. This is crucial for moderating the public space and monitoring public communication".

o inedito, deriva dal fatto che l'autore scientifico – almeno quello che non confonde ricerca della verità con il perseguimento del profitto – non intende guadagnare dal commercio del proprio testo, ma vuole comunicare il suo pensiero al pubblico più vasto possibile con la garanzia che il nesso tra nome e testo, nonché l'integrità di quest'ultimo sia rispettata (CASO 2019, p. 58; CASO, DORE 2022, p. 337). In questo senso, il diritto si fonda sulla visione kantiana del diritto d'autore (PIEVATOLO 2007-2008) e dell'uso pubblico della ragione (KANT 1784) nonché sulla norma mertoniana che prescrive la messa in comune della conoscenza scientifica (MERTON 1942, pp. 115-126).

Tuttavia, tale natura non è l'unica connotazione del diritto: esso, infatti, è anche un diritto di esclusiva che comprende diritti sia morali sia economici (diritto di riproduzione, elaborazione, distribuzione, comunicazione al pubblico etc.).

Il diritto ha assunto una nuova connotazione nell'era digitale della scienza aperta. Infatti, esso si traduce nel diritto di pubblicare sul web con la concessione dell'accesso gratuito e di diritti d'uso al pubblico. Ad esempio, il diritto trova realizzazione nella pubblicazione in un archivio o una rivista ad accesso aperto di un articolo scientifico con una licenza Creative Commons.

Sul diritto di ripubblicazione e sul diritto di aprire i testi scientifici è sorto un ampio dibattito³⁸. Tale dibattito è stato innescato dall'emanazione negli ultimi dieci anni di normative che in alcuni paesi europei hanno inserito nella legge sul diritto d'autore o in altre sedi dell'ordinamento un diritto di ripubblicazione (cd. secondary publication right) in accesso aperto. Si tratta delle leggi tedesca (2013)³⁹, olandese (2015)⁴⁰, austriaca (2015)⁴¹, francese (2016)⁴², belga (2018)⁴³ e bulgara

38. Per riferimenti bibliografici e sitografici al dibattito vd. <https://www.robortocaso.it/2022/08/06/il-diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico-secondary-publication-right-bibliografia-e-sitografia>

39. *Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes*, aus Nr. 59 vom 08.10.2013, Seite 3728.

40. *Wet van 30 juni 2015 tot wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)*, Staatsblad, 2015, 257.

41. *Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)*, StF: BGBl. Nr. 111/1936, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 99/2015.

42. *Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique*, JORF n° 0235 du 8 octobre 2016, Article 30, che modifica il *Code de la recherche*, Article L533-4.

43. *Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie*, Belgisch Staatsblad, 30.07.2018, Artikle 29 che modifica il *Wetboek van economisch recht*, 28.02.2013, Artikle XI.196.

(2023)⁴⁴. In Italia l'Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) aveva proposto nel 2016 l'introduzione di un diritto ricalcato su alcuni dei modelli legislativi ora elencati (AISA 2016-2023). Una proposta parlamentare (cd. proposta Gallo) che nella XVIII legislatura andava in una direzione simile è rimasta lettera morta⁴⁵. A livello europeo la *Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries* (LIBER) ha poi proposto un proprio modello normativo di secondary publication right⁴⁶.

Si discute oggi dell'opportunità di procedere a un'armonizzazione europea⁴⁷, visto che il diritto di ripubblicazione è stato introdotto solo in alcuni paesi membri e ha assunto connotati parzialmente diversi nei differenti contesti ordinamentali (EUROPEAN COMMISSION 2022, pp. 33 ss.). Non sorprende, perciò, che si stiano moltiplicando gli appelli a procedere con l'armonizzazione⁴⁸.

Il diritto di apertura dei testi scientifici ha alcuni precedenti nei meccanismi giuridici che, nelle leggi sul diritto d'autore, consentono all'autore la ripubblicazione di articoli precedentemente pubblicati su riviste o saggi apparsi in volumi collettanei. In Italia, ad es., l'art. 40 della legge 633/1941 sul diritto d'autore concede tale libertà, ma la disposizione legislativa è ritenuta derogabile per via contrattuale⁴⁹.

Lo studio della Commissione europea firmato da Christina Angelopoulos nel 2022, nel discutere di pregi e difetti del secondary publication right, sostiene che la sua connotazione come diritto morale limiterebbe la libertà dell'editore, ma non darebbe all'autore il diritto di usare l'opera scientifica senza l'autorizzazione del titolare dei diritti (lo stesso editore nel caso frequente in cui l'autore gli abbia ceduto i diritti economici). La difficoltà pratica di armonizzare i diritti morali a livello europeo e l'incompletezza del diritto morale farebbero propendere verso la classificazione del secondary publication right in termini di eccezione

44. Commi 2-4 dell'articolo 60 della Legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi, come modificato dall'articolo 30 della legge di recepimento (dicembre 2023) delle direttive europee 2019/789 e 2019/790. Vd. il contributo di A. Lazarova in questo Volume e LAZAROVA 2024.

45. D.d.l. n. 1146, *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*.

46. LIBER 2021; vd. anche KNOWLEDGE RIGHTS 21 2022.

47. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *European Research Area Policy Agenda – Overview of actions for the period 2022-2024*, Brussels, 2021.

48. Vd., da ult., ALLEA 2022.

49. Vd. l'art. 40 della l. 22 aprile 1941, n. 633, *protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*.

o limitazione al diritto di esclusiva⁵⁰, tant'è che ad esso sarebbe applicabile il cd. *three step test*, la clausola generale che governa a livello, internazionale, europeo e nazionale la disciplina delle eccezioni e limitazioni.

L'autrice dello studio propende per un inquadramento in termini di eccezione o limitazione intesa come vero e proprio diritto dell'utente⁵¹. Insomma, il meccanismo si inquadrebbene nel nuovo corso volto a interpretare e riformare le eccezioni e limitazioni in chiave di diritti degli utenti.

L'opinione, per quanto autorevole e ingegnosa, non è condivisibile.

a) La difficoltà ad armonizzare i diritti morali ha ragioni politiche (più che pratiche) e non tecnico-giuridiche. I diritti morali sono stati promossi a livello internazionale con la Convenzione di Berna. Non si vede perché non possano essere armonizzati, su scala più piccola, a livello dell'Unione europea. Si tratta di una questione che rappresenta uno dei problemi di fondo dell'impostazione regolatoria europea.

50. EUROPEAN COMMISSION 2022, p. 37: "at first sight, the clear personal nature of the SPR [Secondary Publication Right] – which belongs to the author of the work, rather than the publisher – speaks towards its classification as a moral right. Its inalienable and unwaivable nature also supports this interpretation. Indeed, the SPR could be viewed as a modern supplement to the moral right of first publication (also known as a right of disclosure) that exists in many European countries. Attractive though this approach is, it is not without complications. To begin, although moral rights may limit the way in which a copyright owner may use a work (e.g., in most countries, he or she cannot publish it without citing the author and cannot subject it to any derogatory action), they do not provide the author with the power to engage in use without the permission of the owner. From a practical perspective, it is also worth noting that, to date, the European legislator has signaled a clear reluctance to harmonise moral rights at the EU level. Classification of the SPR as a moral right could therefore inhibit its adoption as EU law".

51. EUROPEAN COMMISSION 2022, p. 39: "[...] perhaps the most appealing interpretation of the nature of the SPR is as a mechanism for the operationalisation the E&Ls [Excerptions and Limitations] relevant to scientific research – as a means, that is, of transforming them into as true "user rights". From this perspective, the SPR can be approached as an extension to the research exception of Article 5(3)(a) ISD. There are two options here: it could be seen either as supplementing its re-use permissions with access ones to the benefit of users or as enabling beneficiary-authors to make available their works for the purpose of supporting other people's research. In either case, it achieves its result while respecting the personal interests of authors in controlling the release the work to the public. If this approach is accepted, there would be a strong argument for going beyond publicly-funded research to allow an SPR for all scientific authors. Of course, the SPR is not that discerning: it provides access to all, regardless of the purpose for which they need it. This is an argument for not requiring OA release by the author. In that case, the limited list of and conditions for E&Ls would work as a stop-gap. Any users accessing the publication without a research or other protected objective would find re-use of the work blocked by copyright law".

b) Il diritto di ripubblicazione e di apertura dei testi scientifici non è un'eccezione o una limitazione ai diritti di esclusiva né un diritto dell'utente, ma un vero e proprio diritto morale ed economico dell'autore a difesa della sua libertà di pensiero nella proiezione che ha in ambito scientifico: la libertà accademica (CASO, DORE 2022, p. 337).

Muovono in questo senso sia i suoi fondamenti filosofici, sia i lineamenti che ha assunto in alcune leggi europee.

Sotto il primo profilo, si tratta di un diritto dell'autore di comunicare con il pubblico più vasto possibile rimanendo libero da pressioni provenienti dallo stato, dai finanziatori, dalle istituzioni di appartenenza e dagli editori o altri intermediari della comunicazione scientifica.

Sotto il secondo profilo, va evidenziato – e lo riconosce anche l'autrice dello studio della Commissione europea – che in tutte le leggi il diritto è attribuito all'autore (non al pubblico) e in alcune assume i caratteri dell'irrinunciabilità e dell'inalienabilità. Tali caratteri sono posti a difesa dell'interesse dell'autore a pubblicare in accesso aperto in contrapposizione al potere contrattuale dell'editore.

Vero è che il diritto di apertura dei testi scientifici non è un meccanismo giuridico perfetto e che lo stesso incontra limiti di efficacia sul piano del diritto internazionale privato (CASO 2019, pp. 59 ss.; EUROPEAN COMMISSION 2022, pp. 47 ss.), ma l'imperfezione è caratteristica comune a tutti i dispositivi giuridici. Né possono trovare accoglimento le obiezioni che vengono mosse sul piano degli interessi degli editori e su quello della limitazione della libertà contrattuale (degli autori e degli editori). Per la gran parte delle ricerche e delle tipologie di opere puramente scientifiche – sicuramente gli articoli su riviste e i capitoli di libri – gli autori possono studiare, scrivere e revisionare testi di altri grazie a fondi pubblici e non ricevono un compenso economico dall'editore. Inoltre, gli autori e le eventuali istituzioni di appartenenza rimangono liberi di comprare servizi editoriali – ad esempio, la stampa cartacea – se ritenuti necessari.

Peraltro, è chiaro che un intervento legislativo europeo che si limitasse ad armonizzare solo il diritto di aprire i testi scientifici sarebbe limitatamente utile ai fini dello sviluppo dell'accesso aperto. Occorre ragionare ad ampio spettro immaginando una riforma organica che agisca su più aspetti del diritto d'autore comprese le eccezioni e limitazioni o i diritti degli utenti⁵².

Al di là della riforma organica, che non può essere approfondita in questa occasione, va rilevato che il diritto di aprire i testi scientifici costituisce un

52. Vi sono molte iniziative che puntano a livello internazionale, regionale e nazionale a riforme organiche del diritto d'autore. A livello dell'Unione europea vd. il progetto di ricerca ReCreating Europe: www.recreating.eu/

meccanismo migliore – dal punto di vista della tutela delle libertà di pensiero e accademica – di quelli alternativi, già in uso o dei quali si propone l'introduzione, che riguardano la titolarità originaria del diritto d'autore e la trasmissione contrattuale dei diritti economici all'editore.

Il primo meccanismo alternativo, già in uso, è quello della *Rights Retention Strategy* promossa da Plan S di cOAlition S⁵³. In buona sostanza, l'autore o la sua istituzione di appartenenza sono obbligati dal finanziatore a ritenere (conservare) i diritti d'autore. La licenza a pubblicare concessa all'editore deve consentire all'autore o alla sua istituzione l'immediata pubblicazione su un archivio ad accesso aperto con licenza aperta o del manoscritto accettato per la pubblicazione o della versione editoriale o di entrambe le versioni. Il meccanismo giuridico si pone in contrasto con la libertà dell'autore e con le norme che in alcuni paesi europei impediscono di disporre dei diritti d'autore su future opere dell'ingegno (EUROPEAN COMMISSION 2022, pp. 24 ss., pp. 28 ss.). Inoltre, imponendo – salvo eccezioni – l'uso della licenza CC-BY, favorisce la privatizzazione dei testi scientifici (PIEVATOLO 2020).

Il secondo meccanismo alternativo consiste in una modifica legislativa a livello europeo volta ad attribuire la titolarità dei diritti economici all'istituzione a cui l'autore della pubblicazione afferisce. L'attribuzione della titolarità originaria

53. Coalition S, Plan S, *Rights Retention Strategy*, in <https://www.coalition-s.org/>: “The Plan S guidance includes the following commitment:

«Where possible, cOAlition S members will ensure by way of funding contracts or agreements that the authors or their institutions retain copyright as well as the rights that are necessary to make a version (either the VoR, the AAM or both) immediately available under an open license. To this end, cOAlition S will develop or adopt a model «License to Publish» for their grantees».

To deliver on this commitment, cOAlition S Organisations will modify their funding agreements such that:

- Authors (or their organisations) must retain sufficient intellectual property rights to comply with their Open Access requirements.

- Authors (or their organisations) must ensure Open Access to the Author Accepted Manuscripts (AAMs) or the Version of Record (VoR) of research articles, at the time of publication. All research articles must be made available under a Creative Commons Attribution «CC BY» license or equivalent or, by exception, if so decided by a cOAlition S Organisation, a Creative Commons Attribution, NoDerivatives «CC BY-ND» license, or equivalent.

The grant agreement of most cOAlition S Organisations will stipulate that a Creative Commons Attribution «CC BY» license or equivalent (or a Creative Commons Attribution, No Derivatives, «CC BY-ND» license if agreed by the cOAlition S Organisation) will be applied to all future Author Accepted Manuscripts ('AAMs') as of the commencement of the grant”.

all'istituzione sarebbe soggetta all'obbligo in capo alla medesima di concedere una licenza esclusiva all'autore che gli dia la libertà di scegliere se, quando e dove pubblicare, purché in accesso aperto (EUROPEAN COMMISSION 2022, p. 56). Tale proposta desta perplessità per almeno tre ragioni. La prima è che la dislocazione della titolarità dall'autore all'istituzione di appartenenza contraddice un'antica, robusta e pressoché universale norma sociale della scienza posta a difesa della libertà accademica che si traduce nelle disposizioni legislative di attribuzione della titolarità originaria all'autore. Inoltre, la compatibilità dello spostamento di titolarità con le norme costituzionali poste a difesa della libertà di pensiero e accademica rimane dubbia. La seconda ragione è che non sempre gli autori di pubblicazioni scientifiche afferiscono a istituzioni. Ciò vale a maggior ragione in paesi – come l'Italia – che basano gran parte della ricerca scientifica su forme di lavoro precario. La terza ragione è che il meccanismo genera per la sua gestione costi transattivi legati al flusso di comunicazione e notifica tra autore e istituzione di appartenenza.

Conclusioni: dal diritto di ripubblicazione al diritto morale (ed economico) di aprire i testi scientifici

Se l'Unione europea dovesse decidere di armonizzare il secondary publication right dovrebbe puntare a renderlo un vero e proprio diritto di apertura dei testi scientifici, composto di tutti i diritti economici e degli aspetti morali connessi (irrinunciabilità e inalienabilità) al diritto umano alla scienza e alla libertà accademica. L'autore avrebbe la libertà di dare in licenza non esclusiva i diritti economici, ma conserverebbe la titolarità del diritto, una titolarità funzionale all'apertura del testo. L'autore sarebbe spinto ad aprire i testi dagli incentivi valutativi a praticare l'open science sempre più rilevanti nelle politiche dell'Unione europea e degli Stati membri (DI DONATO 2022). Anche se in un mondo ideale (quello della repubblica della scienza e non dell'impero della valutazione) l'autore non dovrebbe aver bisogno di incentivi valutativi per aprire i propri testi scientifici, in quanto sarebbe sufficiente aver ricevuto una buona formazione sulla scienza aperta e aver maturato una convinta adesione all'uso pubblico della ragione e alle norme mertoniane della scienza.

Riferimenti bibliografici

AISA 2016-2023

AISA, *Diritto di ripubblicazione in ambito scientifico*, 2016-2023. <https://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico>

ALLEA 2022

ALLEA, *Statement on Open Access Publication under “Big Deals” and the New Copyright Rules*, 2022. <https://allea.org/wp-content/uploads/2022/12/ALLEA-Statement-Big-Deals-and-the-New-Copyright-Rules.pdf>

ARISI 2022

MARTA ARISI, “Open Knowledge. Access and Re-Use of Research Data in the European Union Open Data Directive and the Implementation in Italy”, *The Italian Law Journal*, 1, 2022. <https://www.theitalianlawjournal.it/arisi>

ASPESI *et alii* 2021

CLAUDIO ASPESI, NICOLE ALLEN, RAYM CROW, VALORIE HOLLISTER, HEATHER JOSEPH, JOSEPH McARTHUR, NICK SHOCKEY, KATIE STEEN, *SPARC Landscape Analysis*, Sep. 22, 2021. <https://sparcopen.org/news/2021/sparc-releases-2021-update-to-landscape-analysis-roadmap-for-action>

BREMBS *et alii* 2021

BJÖRN BREMBS, KONRAD FÖRSTNER, MICHAEL GOEDICKE, UWE KONRAD, KLAUS WANNEMACHER, JÜRGEN KETT, *Plan I – Towards a sustainable research information infrastructure*, Zenodo, Jan. 21, 2021. <https://zenodo.org/record/4468511>

CASO 2019

ROBERTO CASO, “La libertà accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in Open Access”, Trento LawTech Research Paper n. 37, 2019, *Opinio Juris in Comparatione*, 1, 2019, pp. 45-78. <https://zenodo.org/record/3635771>

CASO 2020

ROBERTO CASO, “Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale”, Trento LawTech Research Paper n. 38, 2020, *Il diritto industriale*, 2, 2020, pp. 118-126. <https://zenodo.org/record/3648626>

CASO 2020a

ROBERTO CASO, *La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d'autore e proprietà intellettuale*, Ledizioni, Milano, 2020. <https://zenodo.org/record/3588071>

CASO 2020b

ROBERTO CASO, “La scienza non sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il Covid-19?”, Trento LawTech Research Paper n. 39, *BioLaw Journal*, 1s, 2020, pp. 617-622. <https://zenodo.org/record/3726702>

CASO 2021

ROBERTO CASO, “Pandemia e vaccini. L’irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale”, Trento LawTech Research Paper n. 44, *Rivista critica del diritto privato*, con il titolo “Pandemia e vaccini: scienza aperta o proprietà intellettuale?”, 2, 2021, pp. 267-286. <https://zenodo.org/record/4783183>

CASO 2022

ROBERTO CASO, “Open Data, ricerca scientifica e privatizzazione della conoscenza”, Trento LawTech Research Paper n. 48, 2022, *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 4-5, 2022, pp. 815-836. <https://zenodo.org/record/5902766>

CASO 2023

ROBERTO CASO, “La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta”, Trento LawTech Research Paper n. 52, 2022, in AA.VV., *Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica*, Morlacchi editore, Perugia, 2023, pp. 17-39. <https://zenodo.org/record/7396228>

CASO, BINDA 2021

ROBERTO CASO, FEDERICO BINDA, “Il diritto umano alla scienza aperta”, Trento LawTech Research Paper n. 41, 2020, pp. 44-52, in G. PERRONE, M. PERDUCA (a cura di), *Così san tutti – Diritto alla Scienza, istruzioni per l’uso*, Fandango Libri, Roma, 2021. <https://zenodo.org/record/4053531>

CASO, DORE 2022

ROBERTO CASO, GIULIA DORE, “Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right”, Trento LawTech Research Paper n. 47, 2021, *European Intellectual Property Review*, 6, 2022, pp. 332-342. <https://zenodo.org/record/5764841>

CASO, PASCUZZI 2020

ROBERTO CASO, GIOVANNI PASCUZZI, “Il diritto d’autore dell’era digitale”, in G. PASCUZZI, *Il diritto dell’era digitale*, V ed., il Mulino, Bologna, 2020.

DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 2021

DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT, Data tracking in research, briefing paper, 18.06.2021. <https://www.dfg.de/resource/blob/174924/d99b797724796bc1a137fe3d6858f326/datentracking-papier-en-data.pdf>

DI DONATO 2022

FRANCESCA DI DONATO, *Una questione di qualità o una formalità? L’Agreement on Reforming Research Assessment e il processo di riforma della valutazione della ricerca in Europa* (1.0), Zenodo, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7433048>

DUCATO, STROWEL 2021

ROSSANA DUCATO, ALAIN M. STROWEL, “Ensuring Text and Data Mining: Remaining Issues With the EU Copyright Exceptions and Possible Ways Out”, *European Intellectual Property Review*, February 1, 2021, pp. 322-337. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3829858

EUROPEAN COMMISSION 2022

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, and CHRISTINA ANGELOPOULOS, *Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access – Exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right*, Publications Office of the European Union, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/891665>

FAIRFIELD 2017

JOSHUA A. T. FAIRFIELD, *OWNED: Property, Privacy, and the New Digital Serfdom*, Cambridge University press, Cambridge, 2017.

FLORIO 2021

MASSIMO FLORIO, *La privatizzazione della conoscenza*, Laterza, Bari-Roma, 2021.

FRANCH 2023

CAMILLA FRANCH, “Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l’editoria della sorveglianza. Un’analisi delle politiche europee sull’open science e sulla regolazione dei dati”, Trento LawTech Student Paper Series, n. 86, 2023. <https://zenodo.org/records/7770242>

GEIGER 2021

CHRISTOPHE GEIGER, “The Missing Goal-Scorers in the Artificial Intelligence Team: Of Big Data, the Fundamental Right to Research and the failed Text and Data Mining Limitations in the CSDM Directive”, PIJIP/TLS Research Paper Series 2021, n. 66, May 7, 2021, in M. SENFTLEBEN, J. POORT, M. VAN EECHOU, S. VAN GOMPEL, N. HELBERGER (eds.), *Intellectual Property and Sports, Essays in Honour of P. Bernt Hugenholtz*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2021, pp. 383-394. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3829768

GEIGER, JÜTTE 2023

CHRISTOPHE GEIGER, BERND JUSTIN JÜTTE, “Conceptualizing a ‘Right to Research’ and its Implications for Copyright Law: An International and European Perspective”, *American University International Law Review*, 38, 1, 2023, pp. 1-86. <https://ssrn.com/abstract=4414085>

GOLD 2021

E. RICHARD GOLD, “The Fall of the Innovation Empire and its Possible Rise Through Open Science”, *Research Policy*, 50, 5, March 17, 2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3813139

GUARDA 2021

PAOLO GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, Università di Trento, Trento, 2021. <https://hdl.handle.net/11572/315657>

HAGNER 2018

MICHAEL HAGNER, “Open access, data capitalism and academic publishing”, *Swiss Med Wkly*, 2018. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29452426/>

KANT 1784

IMMANUEL KANT, “Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?”, 1784, traduzione dall’originale tedesco di F. Di Donato, revisione di M.C. Pievatolo. http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/ar01s04.shtml

KNOWLEDGE RIGHTS 21 2022

KNOWLEDGE RIGHTS 21, *A Position Statement from Knowledge Rights 21 on Secondary Publishing Rights*, 2022. <https://www.knowledgerights21.org/wp-content/uploads/2022/10/Secondary-Publishing-Rights-Position-Paper.pdf>

LAZAROVA 2024

ANA LAZAROVA, *Introducing a zero-embargo Secondary Publication Right in Bulgaria*, *Kluwer Copyright Blog*, 2024. <https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2024/02/09/introducing-a-zero-embargo-secondary-publication-right-in-bulgaria/>

LIBER 2021

LIBER, *Secondary Publication Right vd. 2*, 2021. https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2021/03/EB0220.9.2.3-SecondaryPublisherRightProposalToLIBERBoard_v2.pdf

MAEX 2021

KAREN MAEX, *Protect independent and public knowledge*. Discorso pronunciato in occasione del 389° Dies Natalis dell’Università di Amsterdam

MARGONI, KRETSCHMER 2021

THOMAS MARGONI, MARTIN KRETSCHMER, “A Deeper Look into the EU Text and Data Mining Exceptions: Harmonisation, Data Ownership, and the Future of Technology” (July 14, 2021), *GRUR International*, 8, 2022, pp. 685-701. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3886695

MERTON 1942

ROBERT K. MERTON, “Science and Technology in a Democratic Order”, *Journal of Legal and Political Sociology*, 1, 1942.

NAVARRETTA 2017

EMANUELA NAVARRETTA, *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Giappichelli, Torino, 2017.

NOTO LA DIEGA 2022

GUIDO NOTO LA DIEGA, “The Internet of Things (You Don’t Own) under Bourgeois Law: An Integrated Tactic to Rebalance Intellectual Property”, in G. NOTO LA DIEGA (ed.), *Internet of Things and the Law: Legal Strategies for Consumer-Centric Smart Technologies*, Routledge, London, 2022. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4240975

ORLANDO 2023

SALVATORE ORLANDO, “Il diritto di Text and Data Mining (TDM) non esiste”, *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2023, pp. 67-81. <https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/article/view/141>

PAGANO 2021

UGO PAGANO, “Il capitalismo dei monopoli intellettuali”, *Menabò Eticaeconomia*, 14 dicembre 2021. <https://www.eticaeconomia.it/il-capitalismo-dei-monopoli-intellettuali/>

SCHULTZ 2016

AARON PERZANOWSKI, JASON SCHULTZ, *The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy*, The MIT Press, Boston, 2016. <https://direct.mit.edu/books/book/4662/The-End-of-OwnershipPersonal-Property-in-the>

PIEVATOLO 2007-2008

MARIA CHIARA PIEVATOLO, “Kant: l’illegittimità della ristampa dei libri”, in M.C. Pievatolo, *La comunicazione del sapere. La questione del diritto d’autore, 2007-2008*. <http://btfp.sp.unipi.it/dida/fpa/index.shtml>

PIEVATOLO 2019

MARIA CHIARA PIEVATOLO, “L’età del privilegio”, *il Mulino*, 2 aprile 2019. <https://www.rivistailmulino.it/all-et-del-privilegio>

PIEVATOLO 2020

MARIA CHIARA PIEVATOLO, “Se l’università può essere liberale”, *Bollettino telematico di filosofia politica*, 20 giugno 2020. https://btfp.sp.unipi.it/it/2020/06/universita_liberale/

PIEVATOLO 2021

MARIA CHIARA PIEVATOLO, “I custodi del sapere”, *Bollettino telematico di filosofia politica*, 31 maggio 2021. <https://btfp.sp.unipi.it/it/2021/05/i-custodi-del-sapere/>

PIEVATOLO 2021a

MARIA CHIARA PIEVATOLO, “Plan I: un’infrastruttura per riaprire la scienza”, in *Bollettino telematico di filosofia politica*, 9 febbraio 2021. <https://btfp.sp.unipi.it/it/2021/02/plan-i-uninfrastruttura-per-riaprire-la-scienza/>

POOLEY 2022

JEFF POOLEY, “Surveillance Publishing”, *The Journal of Economic Publishing*, 1, 2022, <https://doi.org/10.3998/jep.1874>

RODOTÀ 2012

STEFANO RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

SALVI 2021

CESARE SALVI, *L’invenzione della proprietà. La destinazione universale dei beni e i suoi nemici*, Marsilio, Venezia, 2021.

SGANGA 2019

CATERINA SGANGA, “A Decade of Fair Balance Doctrine, and How to Fix It: Copyright Versus Fundamental Rights Before the CJEU from Promusicae to Funke Medien, Pelham and Spiegel Online”, 2019, *European Intellectual Property Review*, 11, 2019. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3414642

SGANGA 2020

CATERINA SGANGA, “A New Era for EU Copyright Exceptions and Limitations? Judicial Flexibility and Legislative Discretion in the Aftermath of the CDSM Directive and the Trio of the Grand Chamber of the CJEU”, October 1, 2020. *ERA Forum*, 2020, pp. 311-339. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3804228

SGANGA 2022

CATERINA SGANGA, “Ventisei anni di direttiva database alla prova della nuova strategia europea per i dati: evoluzioni giurisprudenziali e percorsi di riforma”, *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 3, 2022, pp. 651-704.

SIEMS 2021

RENKE SIEMS, “When your journal reads you. User tracking on science publisher platforms”, *Elephant in the Lab*, 14 April 2021. <https://elephantinthelab.org/when-your-journal-reads-you/>

VAN EECHOUUD 2022

MIRELLE VAN EECHOUUD, *Study on the Open Data Directive, Data Governance and Data Act and their possible impact on research*, Publications Office of the European Union, 2022. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/71619>

WHITE 2023

BENJAMIN WHITE, *The Fundamental Right to Education and Science: Constitutional Law vs Copyright Law*, Libereurope, January 13, 2023. <https://libereurope.eu/article/the-fundamental-right-to-education-and-science-constitutional-law-v-copyright-law/>

YU 2024

PETER K. YU, “The Complex Interplay Between Intellectual Property and the Right to Science”, *Boston University Law Review*, 104, 2024, pp. 1-39, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper Forthcoming. <https://ssrn.com/abstract=4746394>

Verso un secondary publication right eurounitario: perché e come

Caterina Sganga
Thomas Margoni

Dall'Agenda Ue per la Scienza Aperta agli esperimenti nazionali

Nel corso degli anni l'Unione europea ha lanciato ambiziose iniziative dedicate alla Scienza Aperta (*Open Science*, OS) ed all'apertura dei dati, inquadrata nel contesto della creazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (ERA), il cui obiettivo è quello di potenziare la ricerca e lo sviluppo scientifico e tecnologico dell'Unione, superando gli ostacoli posti dalle frontiere nazionali. Tale sforzo collaborativo mira a costruire un solido spazio all'interno del quale implementare riforme e piani di investimento che assicurino la qualità della scienza, l'accesso universale ai suoi prodotti e la disseminazione dei suoi risultati, per potenziarne l'impatto sociale, economico e globale (EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS 2021).

Il cammino verso la Scienza Aperta europea origina dai primi passi del movimento Open Access (OA), cristallizzati nelle dichiarazioni di Budapest del 2002, Berlino e Bethesda del 2003 (collettivamente BBB), che si pongono l'obiettivo di rendere gli articoli scientifici liberamente accessibili online. Vi sono seguiti il Plan S¹, che sottolinea l'importanza dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca e le Raccomandazioni OCSE, finalizzate a migliorare l'accesso e lo scambio dei dati (OECD 2021) e le sue Linee guida sulla gestione dei dati della ricerca finanziata con fondi pubblici (OECD 2007). Da ultimo, le Raccomandazioni UNESCO sull'Open Science hanno riconosciuto l'importanza di quest'ultima per realizzare pienamente il diritto umano a partecipare al processo scientifico e ai suoi benefici (Art. 27(1) UDHR) (UNESCO 2023), definendola quale concetto integrante diversi movimenti e pratiche diretti a rendere la conoscenza scientifica liberamente accessibile, disponibile e riutilizzabile da tutti i cittadini.

Con riguardo all'azione comunitaria, è del 2016 la pubblicazione da parte della Commissione europea (CE) del documento "Open Innovation, Open Science, Open to the World" (DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2015), primo testo organico eurounitario sulla Scienza Aperta: al suo interno sono elencati e specificati obiettivi di riforma significativa delle infrastrutture

1. Plan S è una iniziativa a sostegno dell'editoria scientifica ad accesso aperto lanciata nel settembre 2018 e sostenuta da cOAlition S, consorzio internazionale di organizzazioni che finanziano e svolgono attività di ricerca; vd. <https://www.coalition-s.org>

tecnologiche e scientifiche, della valutazione della ricerca e del sistema degli incentivi, nonché piani di formazione dei *research managers* e di sviluppo dell'interoperabilità, allo scopo di potenziare l'impatto sociale della ricerca. Dal testo sono poi originate due Raccomandazioni CE. La prima, "Open Science Policy Platform" (DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2018), invita gli stakeholder a nominare coordinatori nazionali e task force per l'allineamento e l'implementazione delle proprie agende OS, anche al fine di garantire un elevato livello di interoperabilità delle infrastrutture di ricerca europee, che consentano la condivisione aperta di metadati tra sistemi, discipline e Stati. La seconda si concentra invece su "Access to and preservation of Scientific Information"², ed introduce specifici obiettivi di breve e medio periodo per l'avanzamento della Scienza Aperta, tra cui la predisposizione di un chiaro sistema di incentivi, premi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca basato sul perseguimento dell'OS, la promozione di un dialogo più attivo tra gli stakeholder, e la formulazione di politiche chiare sulla preservazione e il riutilizzo dell'informazione scientifica.

Secondo il report "Open Science and Intellectual Property Rights" (DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2022), che offre evidenze significative sull'interrelazione sulle politiche europee in tema di Scienza Aperta e l'*acquis communautaire* in materia di proprietà intellettuale (PI), al periodo di maggiore sviluppo della prima (dal 2015 ad oggi) si è affiancato un momento di intenso intervento armonizzatore sulla seconda, senza che le due azioni siano state efficacemente coordinate. Partendo da tale constatazione, la Commissione europea sottolinea la necessità di condurre ulteriori ricerche per definire quali miglioramenti nella gestione della PI possano condurre a maggiore innovazione, e come rimediare alla scarsa consapevolezza pubblica dell'esistenza e del valore di prodotti di ricerca liberi da privative, che potrebbero contribuire in maniera sostanziale ai processi innovativi e di sviluppo.

Dopo i primi passi mossi in materia di accesso aperto e dati aperti dal programma quadro Horizon 2020, il programma Horizon Europe 2021-2027 consolida gli sforzi fatti facendo assurgere la Scienza Aperta ad obiettivo chiave dei propri investimenti e riconoscendone il ruolo fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi di eccellenza scientifica. Accanto all'obbligo di pubblicazione di tutti i prodotti della ricerca finanziata in accesso aperto, il programma richiede che i dati della ricerca siano messi a disposizione apertamente e gestiti secondo un *Data Management Plan* in linea con i principi FAIR (*findable*,

2. Raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione del 25 aprile 2018 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione.

accessible, interoperable and reusable). A tale iniziativa si affiancano, da un lato, il consolidamento dell'*European Open Science Cloud*, con l'obiettivo di riunione delle infrastrutture di dati della ricerca europei creando un network di dati e servizi improntato ad apertura, interoperabilità, possibilità di riuso ed accessibilità,³ e dall'altro le azioni discese dalle Conclusioni del Consiglio Ue sulla valutazione della ricerca e l'implementazione della Scienza Aperta (2022), che spingono per una riforma dei metodi e dei principi di *research assessment* al fine di rafforzare modelli e canali non commerciali per la comunicazione e pubblicazione dei risultati della ricerca.

Ispirati dall'iniziativa eurounitaria, gli Stati membri hanno iniziato a sviluppare proprie politiche nazionali per la Scienza Aperta, tendenzialmente convergenti su alcuni punti chiave dell'agenda ERA. Sebbene le tempistiche di sviluppo ed implementazione siano molto differenti, con i primi governi a muovere passi già nel 2012 (Belgio e Irlanda) ed altri a tutt'oggi in ritardo con la redazione di piani ad hoc (ad es. Malta e Romania), la stragrande maggioranza dei 27 paesi dell'Unione europea ha adottato strumenti di *soft law* finalizzati allo scopo, in alcuni casi integrati anche in appositi atti legislativi, come nel caso della Francia e della Spagna.

I Piani nazionali per la Scienza Aperta mostrano tra le proprie prime priorità la garanzia di accesso libero ai prodotti della ricerca finanziati da fondi pubblici, in alcuni casi con specifico ricorso e riferimento a schemi di licenza aperta e/o con incentivi all'adozione di specifiche vie (Gold e Green) di OA (Germania, Irlanda, Malta), o tramite la stipulazione di accordi nazionali centralizzati con le principali case editrici (Ungheria). Alcuni Stati incoraggiano inoltre le proprie istituzioni ad adottare formati aperti per la disseminazione pubblica di materiali scientifici utilizzati a fini di insegnamento e ricerca (Austria). La seconda priorità è rappresentata dall'accessibilità e la riutilizzabilità dei dati, associata all'invito ad adottare *Data Management Plans* in ogni fase del processo ed in linea con i principi FAIR. Manca invece una reale convergenza su temi quali i processi legislativi ed amministrativi necessari allo sviluppo di politiche di Scienza Aperta, nonché la predisposizione di sistemi di incentivo e premiali per l'adozione di politiche OS da parte dei portatori di interesse.

Guardando, infatti, al panorama dell'OA europeo, è immediato osservare come molti dei meccanismi necessari per una corretta implementazione delle priorità legate all'OA siano ancora in tutto o in parte assenti. Se è da un lato innegabile

3. Commissione europea, *European Open Science Cloud (EOSC)*, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en

come si sia affermata la consapevolezza che l'OA rappresenti una manifestazione concreta di diritti fondamentali quali il diritto alla partecipazione alla vita culturale, artistica e scientifica della comunità (Art. 27 UDHR), è altresì vero come la sua implementazione, intesa nel senso di un effettivo accesso e partecipazione sia da parte del mondo scientifico che del pubblico all'informazione scientifica, prodotta spesso grazie a finanziamenti pubblici, resti un fenomeno solo parziale. Rappresenta un dato innegabile come gli ambiziosi obiettivi identificati nelle azioni di policy poco innanzi menzionate siano rimasti, all'atto pratico, dichiarazioni non affiancate da altrettanto valide misure concrete.

Nel 2018 solo il 36% delle pubblicazioni era in OA⁴, con percentuali variabili dal 52% del Regno Unito al 49% dell'Olanda, al 43% della Spagna, al 41% della Francia e al 40% dell'Italia (in coda alla classifica Ue davanti solo a Malta e Grecia). Il formato più diffuso è la versione Green (tra il 70 e l'80%), mentre la versione Gold copre di solito attorno al 15-20% del totale (per l'Italia è il 12%)⁵. La predilezione verso la prima delle due opzioni è facilmente spiegabile alla luce dei costi dei due binari: se, infatti, il Green OA, ossia l'auto-archiviazione di versione pre-print su repository aperto, è spesso gratuita, il Gold OA, che consente la pubblicazione della versione di file editoriale, richiede uno sforzo economico medio di 1626 USD (MORRISON *et alii* 2021) per articolo, somme che in Europa arrivano fino a 2500-3000EUR. Non è detto, tuttavia, che il Gold OA sia sempre associato al pagamento del costo della singola pubblicazione (*Authors' Processing Charges*, APC). Per rimanere nel campo del diritto, esempi quali JIPITEC⁶ o il *German Law Journal*⁷ rappresentano modelli virtuosi di pubblicazione Gold OA gratuita con standard qualitativi estremamente elevati. Per distinguere tale modello da quello a pagamento di APC, si è nel corso del tempo affermato l'utilizzo del lessema "Diamond OA".

A prescindere da questioni puramente tassonomiche, sono due gli aspetti che è interessante sottolineare.

Il primo riguarda l'accesso alla conoscenza e le modalità con cui questo è realizzato. Ad un modello tradizionale "chiuso", dove non sono gli autori a pagare ma è il pubblico a sostenere i costi di pubblicazione, direttamente o attraverso

4. Commissione europea, *Trends for open access to publications*, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science/open-science-monitor/trends-open-access-publications_en

5. *Ibidem*

6. JIPITEC - *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, <https://www.jipitec.eu/jipitec> (ultima consultazione 29/08/2024).

7. *German Law Journal*, <https://germanlawjournal.com>

le biblioteche universitarie, si affianca un modello "aperto", che richiede invece che le pubblicazioni scientifiche finanziate con fondi pubblici siano liberamente accessibili⁸. Nel caso di pubblicazioni "chiuse" il modello di business è spesso insito nell'accesso: se il pubblico vuole accedere alla conoscenza pubblica dovrà sostenere un prezzo. Per le pubblicazioni aperte, tale costo può essere supportato in vari modi. Ove la ricerca sia stata finanziata con soldi pubblici, esso è minimo, dal momento che i ricercatori sono già sovvenzionati e gli editori scientifici tradizionalmente non pagano né gli autori (il trasferimento o la licenza sono a titolo gratuito), né i revisori (*peer-reviewer*) a loro volta accademici e spinti da etica o incentivi professionali a svolgere gratuitamente tale attività (GENNARO 2023). Dunque, è evidente come il reale costo delle pubblicazioni scientifiche rappresenti un aspetto centrale del dibattito⁹. Mentre è chiaro, financo logico, che un operatore commerciale guidato da una logica di massimizzazione del profitto tenda a praticare il prezzo più alto che il mercato sia disposto a pagare, è altresì evidente come, particolarmente nel caso di pubblicazioni finanziate da soldi pubblici, vi sia un interesse sia da parte del pubblico in generale che da parte dell'ente finanziatore a vedere i prodotti dell'attività sovvenzionata accessibili ai cd. *taxpayers* (SCHEUFEN 2015, pp. 145-150). Allo stesso modo, vi è un interesse generale a evitare pratiche commerciali volte a sottrarre alla disponibilità pubblica delle risorse prodotte con soldi pubblici.

Il limitato successo dell'OA in Europa è dovuto ad una eterogeneità di fattori, alcuni certamente di carattere giuridico, altri di origine economica, organizzativa e tecnologica. Tra i primi, rilevanza centrale è giocata dal diritto d'autore Ue. A tal riguardo, è opportuno concentrare l'attenzione su due fattori, uno esogeno ed uno endogeno alla disciplina.

Il fattore esogeno concerne il processo di armonizzazione del copyright eurounitario. Nel periodo che corre dal lontano 1991, anno di emanazione della Direttiva Software – la prima in materia di diritto d'autore¹⁰ – ad oggi, si contano quasi venti tra direttive e regolamenti in materia, ed oltre 150 decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) che, attraverso la procedura di rinvio pregiudiziale (Art. 267 TFUE), ha impresso una spinta in avanti

8. Commissione europea, *Open Access*, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science/open-access_en

9. Il problema viene anche descritto come "*affordability problem*"; RESS 2010; MORRISON *et alii* 2021.

10. Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata), originariamente Direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991.

sostanziale nella convergenza tra ordinamenti nazionali. A dispetto dell'intensità di tali interventi, il diritto d'autore resta una questione di diritto nazionale, territoriale ed ancora visibilmente frammentato¹¹. Il limite della territorialità ha avuto un impatto significativo sulle politiche di OA. Esplorarne nel dettaglio le ragioni trascenderebbe le finalità ed i limiti di lunghezza di questo contributo. Sia sufficiente però osservare come dinanzi ad una disciplina non armonizzata, politiche di natura eurounitaria si scontrino con divergenze nazionali che ne rendono difficile, se non impossibile, una implementazione coerente e lineare, a discapito della loro effettività.

Con riguardo agli elementi endogeni, ampia parte della letteratura ha nel tempo denunciato uno squilibrio tra diritti esclusivi d'autore e norme di bilanciamento come le eccezioni e limitazioni (SHAVER, SGANGA 2010; HUGENHOLTZ, SENFTLEBEN 2011; MARGONI 2011; MOSCON 2015; CASO 2016; CASO 2023). In tale contesto, è stato fatto notare come negli ultimi decenni le prerogative autoriali siano state oggetto di espansione temporale (dai 50 anni *post mortem auctoris* [p.m.a.] della Convenzione di Berna ai 70 anni p.m.a della Direttiva sull'armonizzazione dei termini di protezione del diritto d'autore del 1993¹²), di estensione dell'ambito di applicazione (con, ad esempio, l'ampliamento del diritto di comunicazione al pubblico ai collegamenti ipertestuali¹³ e del diritto di riproduzione alle attività di cd. *text and data mining*¹⁴) e dell'oggetto (a coprire, ad esempio, il software¹⁵, le banche dati¹⁶, le pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzazioni online¹⁷). Sul versante delle eccezioni, la loro apparente

11. Questo è un aspetto che distingue il diritto d'autore, quantomeno in parte, da altri diritti di proprietà intellettuale come i marchi o il diritto del design, i quali sono stati oggetto di interventi tanto di armonizzazione, quanti di unificazione, creando pertanto le condizioni per superare la frammentazione territoriale dei diritti.

12. Direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata).

13. CGUE, sentenza del 13 febbraio 2014, C-466/12, *Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB*.

14. Artt. 3-4 Direttiva 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

15. Direttiva 2009/24 del Parlamento e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

16. Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

17. Art 15 Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

natura – appunto – eccezionale ne ha per lungo tempo subordinato l'applicazione a letture restrittive e stringenti, con interventi correttivi della CGUE solo recenti, con un approccio similmente restrittivo basato su liste chiuse ed esaustive adottato anche dal legislatore comunitario fin dalla Direttiva InfoSoc del 2001 (art. 5)¹⁸, affiancata a limitazioni ulteriori derivanti dalla loro derogabilità contrattuale¹⁹ e potenziale vanificazione per il tramite di apposizione di misure tecnologiche di protezione sui supporti digitali contenenti opere protette²⁰. La natura opzionale delle eccezioni introdotte per lungo tempo dal legislatore Ue, inoltre, ne ha comportato una trasposizione nazionale frammentata e poco coerente, circostanza che, affiancata alla territorialità del copyright, ha comportato un elevato livello di incertezza giuridica, con particolare riguardo ai cd. *cross-boarder uses* di materiale coperto, tanto comuni nelle collaborazioni di carattere scientifico, che sono stati di conseguenza frustrati e poco incentivati.

Tra le ragioni extra-giuridiche che hanno impedito la piena realizzazione dell'OA, è utile rammentare l'elevata concertazione dell'offerta nel mercato editoriale (LARIVIÈRE, HAUSTEIN, MONGEON 2015; PUEHRINGER, RATH, GRIESEBNER 2021), gli incentivi a volte perversi insiti nei sistemi di valutazione della ricerca, ancora ampiamente centrati sulla sede di pubblicazione, piuttosto che sul contenuto della stessa, nonché su metriche non sempre oggettive (CASO *et alii* 2023) e, da ultimo, la progressiva trasformazione del tipo delle abitudini in relazione alla fruizione delle riviste scientifiche, che da un modello di acquisto del singolo volume si è spostato ad una soluzione che, attraverso abbonamenti online, consente l'accesso *on demand* temporaneo e condizionato (PONTE, MIERZEJEWSKA, KLEIN 2017).

È alla luce di questo contesto che deve collocarsi il dibattito relativo alla possibilità di introdurre un diritto di pubblicazione secondaria (SPR) armonizzato a livello eurounitario. In tal senso, l'SPR potrebbe concettualizzarsi come una rete di sicurezza intesa a supportare l'OA, ed in particolar modo i modelli Green, ove le condizioni brevemente riportate *supra* non ne permettano la piena realizzazione. Modelli diretti, immediati e completi di OA, che potrebbero dunque essere qualificati quali approcci primari all'Open Access, sono stati promossi in varie sedi, ma a causa di molteplici tensioni non hanno ottenuto il successo sperato. Proprio alla luce dei limiti esogeni ed endogeni provenienti dal diritto d'autore, nonché delle costrizioni di carattere extragiuridico, la cui natura ed intensità

18. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

19. Art 9 Direttiva 2001/29/CE, cit.

20. Art 6 Direttiva 2001/29/CE, cit.

varia a seconda della disciplina scientifica considerata, del luogo di pubblicazione e fruizione e delle risorse finanziarie delle università e del pubblico, è necessario adottare un modello capace di superare tali contraddizioni ed ostacoli. Una delle soluzioni ipotizzate dal dibattito scientifico ed implementate già da sei Stati membri (Austria, Germania, Francia, Belgio, Olanda e Bulgaria) è appunto il *secondary publication right*, che tenta di risolvere alla radice il problema dello scarso ricorso all'Open Access e degli elevati costi di ricorso a tale strumento attraverso l'attribuzione all'autore di pubblicazione scientifica del diritto di mettere a disposizione del pubblico, in forma aperta e gratuitamente, i propri lavori dopo un periodo determinato dalla prima pubblicazione dell'opera.

Il secondary publication right nelle esperienze di sei Stati membri

Il secondary publication right: origini e *rationes*

Secondary publication right (SPR) è un'espressione che, nel contesto dell'OA europeo, si riferisce alla possibilità di pubblicare nuovamente, ovvero una seconda volta (*secondary*), uno scritto di carattere scientifico, dopo che esso è stato pubblicato un prima volta da un editore scientifico, solitamente a seguito di un accordo contrattuale.

L'espressione non è presente *ex se* nelle legislazioni degli Stati membri che per primi hanno adottato lo strumento. In tal senso, la normativa tedesca sembra essere la prima (2014) ad utilizzare una terminologia vicina a quella dell'SPR (*Zweitveröffentlichung*), seppure il contenuto della disciplina non rispecchi tale approccio: come si avrà infatti modo di esaminare in maggiore dettaglio in seguito, infatti, il legislatore tedesco prevede come l'autore di una pubblicazione scientifica abbia il diritto di ripubblicare lo scritto trascorso un certo tempo dalla *prima pubblicazione* (*Erstveröffentlichung*). L'opzione legislativa tedesca, che è stata successivamente utilizzata quale modello da altre soluzioni nazionali, si distingue così dall'approccio spagnolo, che nel 2011 aveva creato un obbligo di deposito in *repositories* in Open Access di articoli di natura scientifica, qualificandosi in tal senso maggiormente come una sorta di "*primary*" *publication right*, piuttosto che come un diritto alla ripubblicazione del contributo. Da notare tuttavia come la soluzione spagnola, prevista al di fuori della normativa autorale nazionale, soffra apparentemente di un importante limite che ne invalida in larga parte l'effettività. La norma, infatti, si intende "*sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones*", ovvero fatti salvi gli accordi in virtù dei quali si siano attribuiti o trasferiti a

terzi diritti sulle pubblicazioni²¹. In altre parole, la soluzione spagnola del 2011 pare non offrire una tutela contro previsioni contrattuali che trasferiscono il diritto d'autore sull'opera scientifica a terze parti (di solito, editori scientifici). Come evidenziato *supra*, aspetti quali la necessità di pubblicare in determinate riviste scientifiche in virtù del loro prestigio, indice citazionale, oppure della loro inclusione in specifiche liste per la valutazione della ricerca, di fatto pongono i ricercatori, particolarmente coloro che sono ancora agli inizi della carriera accademica, in una situazione nella quale è inverosimile poter scegliere di non pubblicare in codeste riviste o giornali. Dunque, la presenza di un meccanismo che dia la possibilità all'autore di procedere alla pubblicazione dei propri scritti, *a prescindere* (e non *senza pregiudizio*) da precedenti accordi contrattuali in virtù dei quali il diritto d'autore su una certa opera scientifica sia stato trasferito o dato in licenza, è una caratteristica assolutamente essenziale dell'SPR.

Già la Raccomandazione della Commissione del 17 luglio 2012 (dunque successiva all'iniziativa spagnola, ma precedente a quella tedesca) sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione²² aveva chiaramente previsto la necessità di definire "politiche chiare per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l'accesso aperto alle stesse". Tali politiche prevedevano, tra l'altro, un accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione (dodici mesi nel caso delle scienze sociali e umane). La Raccomandazione, inoltre, ricordava come già l'iniziativa "L'Unione dell'innovazione" del 2010²³ invocasse l'istituzione di uno Spazio europeo della ricerca (*European Research Area*, ERA) al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità e alla cooperazione transfrontaliera, nonché la promozione dell'accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati provenienti dalla ricerca finanziata con fondi pubblici. Infine, tra le varie priorità, la Raccomandazione precisava come il sistema delle carriere universitarie dovesse sostenere e premiare i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando l'accesso aperto alle loro pubblicazioni nonché sviluppando, incoraggiando e utilizzando nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori.

21. *Artículo 37.6 Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación* 2011.

22. Raccomandazione 2012/417/UE della Commissione del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione.

23. Comunicazione della Commissione europea, COM(2010) 546, *Iniziativa faro Europa 2020: l'Unione dell'innovazione*.

È chiaro come l'SPR rappresenti funzionalmente il tassello volto ad evitare che gli autori scientifici che non optino per un Gold OA immediato, ma puntino alla strada, certamente più economica in molte circostanze, del Green OA, abbiano a loro disposizione gli strumenti legali per poter percorrere tale strada e non si trovino invece, come spesso accade, tra l'incudine degli obblighi OA di un crescente numero di istituzioni di ricerca e il martello di un accordo contrattuale che sempre più spesso assume le forme di un modello standard non negoziabile (*take-it-or-leave-it*), che spesso richiede il trasferimento (a titolo gratuito) del diritto d'autore sull'opera scientifica, al quale gli autori non possono sottrarsi a causa della loro debolezza contrattuale, determinata spesso da procedure valutative anacronistiche.

Per poter svolgere tale funzione, l'SPR deve possedere delle caratteristiche minime, tra cui l'inderogabilità ed un termine ragionevole entro il quale possa essere fatto valere (embargo), che la Raccomandazione della Commissione del 2012 suggerisce sia pari a zero – ossia con una immediata disponibilità dell'opera, o un massimo di sei mesi per le scienze applicate e dodici per le scienze umane e sociali.

Altri elementi importanti riguardano le categorie di opere coperte, la percentuale di finanziamento pubblico che giustifica l'applicazione dell'SPR e la versione ripubblicabile: la loro definizione deve ispirarsi, come ribadito dalla Raccomandazione, alla necessità che l'SPR sia idoneo a realizzare l'obiettivo di diffusione massima dei risultati della ricerca scientifica finanziata da fondi pubblici.

SPR in action: caratteristiche fondamentali delle soluzioni nazionali già sviluppate e spunti di comparazione

La Germania, come si diceva, è stato il primo Stato europeo ad introdurre il *secondary publication right* con la Sezione 38(4) dell'*Urheberrechtsgesetz* (UrhG, 2014)²⁴. L'SPR conferisce all'autore il diritto di mettere a disposizione del pubblico la propria opera scientifica breve, ove frutto di una ricerca finanziata almeno per metà da fondi pubblici ed ospitata su rivista pubblicata almeno due volte all'anno.

La versione pubblicabile è solo quella dell'*accepted manuscript*, dietro indicazione della fonte originaria, con un limite di utilizzo circoscritto ai soli canali ed alle sole forme non commerciali. Per garantire adeguata efficacia alla norma, il legislatore

24. *Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes* 2014; vd. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 1, Section 1.1.3.3.

tedesco ne dichiara la non derogabilità contrattuale: ogni clausola contraria è nulla, e l'SPR si applica anche nei casi in cui l'autore abbia precedentemente attribuito i propri diritti all'editore.

La disciplina olandese risale invece al 2015, con l'introduzione dell'art. 25 fa AW (*Auteurswet*). Il *secondary publication right* attribuisce all'autore di brevi contributi scientifici derivanti da ricerca finanziata "almeno parzialmente" da fondi pubblici, senza limiti rispetto alla tipologia di rivista su cui sono ospitati, il diritto di mettere a disposizione del pubblico la propria opera gratuitamente, dopo un "periodo ragionevole" dalla prima pubblicazione. La durata dell'embargo è dunque rimessa ad una definizione caso per caso: più elevata è la percentuale di fondi pubblici finanzianti la ricerca, più breve sarà tale periodo. L'SPR olandese non ha limiti rispetto al tipo di versione condivisibile, ma richiede la menzione della fonte originaria. Anche qui, ai sensi del combinato disposto della norma con l'art. 25AW, il diritto non è derogabile contrattualmente.

Il legislatore austriaco ha introdotto il suo *secondary publication right* con l'art. 37a UrhG (*Urheberrechtsgesetz*) nel 2015. La disposizione attribuisce all'autore il diritto di mettere a disposizione del pubblico i propri contributi scientifici dopo un periodo di embargo di 12 mesi dalla prima pubblicazione. Il diritto è limitato alla versione accettata dalla rivista (*accepted manuscript*), ed insiste solo sui lavori pubblicati in raccolte periodiche con almeno due uscite annuali, come riviste e giornali, che siano frutto di ricerche finanziate per almeno il 50% da fondi pubblici: non vi rientrano, quindi, opere collettanee, contributi su riviste non periodiche, report annuali e monografie. La norma austriaca restringe inoltre il novero dei suoi beneficiari ai dipendenti di istituti di ricerca finanziati per almeno metà da fondi pubblici, così da escludere i casi di posizioni coperte da finanziamenti privati e personale non-accademico. Il *secondary publication right* può poi essere esercitato solo a fini non commerciali, come l'auto-archiviazione su *repositories* o altre piattaforme istituzionali, ed è subordinato all'obbligo per l'autore di menzionare il luogo di prima pubblicazione del prodotto. Anche in Austria la norma è inderogabile per contratto e retroattiva.

Nel 2016 è la volta della Francia, che introduce nel proprio *Code de la propriété intellectuelle*, con l'art. L533-4 CPI, un SPR applicato a scritti scientifici pubblicati su rivista con uscita almeno annuale, generati da ricerca che sia stata finanziata per almeno metà da fondi statali, locali, di istituzioni pubbliche o di agenzie finanziatrici nazionali o Ue. A differenza che in altre esperienze nazionali, il legislatore francese richiede esplicitamente l'accordo di tutti i coautori e prevede che il diritto di messa a disposizione del pubblico a titolo gratuito della versione digitale dell'articolo sia esercitabile solo nel caso in cui l'editore non proceda

indipendentemente in tal senso, e comunque non prima di sei mesi dalla prima pubblicazione – che deve essere menzionata – per lavori nel campo scientifico, tecnologico e medico, o di un anno per le materie umanistiche e le scienze sociali. La versione ripubblicata, limitata all'*accepted manuscript*, non deve essere utilizzata a fini editoriali commerciali. Anche i dati della ricerca resi pubblici dal ricercatore o dalla sua istituzione possono essere liberamente riutilizzati ove non vi ostino diritti di terzi o specifici regolamenti, e tanto questa disposizione quanto l'SPR sono da considerarsi inderogabili per contratto.

In Belgio il *secondary publication right* è regolato dal 2018 dall'art. 196 § 2/1 del *Code de droit économique - Wetboek van economisch recht* (CDE - WER). Anche in questo caso oggetto della norma sono i contributi scientifici derivanti da ricerca finanziata per almeno il 50% da fondi pubblici e pubblicati su rivista periodica, di cui però non si specifica la frequenza minima. All'autore è consentito di mettere il manoscritto gratuitamente a disposizione del pubblico dopo un embargo dalla data di prima pubblicazione di un anno per le materie umanistiche e le scienze sociali e di sei mesi per tutte le altre discipline, previa menzione della fonte originaria. Il lasso temporale può essere diminuito dagli accordi tra autore ed editore e prolungato dietro intervento del Re. Nessun limite è previsto rispetto alla natura commerciale o non commerciale dell'uso, ma solo rispetto alla versione ripubblicabile (*accepted manuscript*). La disposizione si applica anche retroattivamente a prodotti già pubblicati e contratti già stipulati, e non è derogabile dalle parti.

È di pochissimo tempo fa, invece, l'introduzione del *secondary publication right* da parte della Bulgaria, che lo ha introdotto nel pacchetto di emendamenti alla legge sul diritto d'autore nazionale emanato a inizi 2024 in adempimento dell'obbligo di trasposizione della Direttiva CDSM. Il nuovo art. 60 (2) della legge bulgara sul copyright prevede che l'autore di un'opera scientifica prodotta da una ricerca finanziata in tutto o in parte da fondi pubblici mantenga il diritto di mettere a disposizione del pubblico tutta o parti della stessa su *repositories* scientifici o di insegnamento, a fini non commerciali, subito dopo la notizia dell'accettazione del contributo su una rivista, e dunque senza predisposizione di un periodo di embargo. L'autore è solo tenuto a notificare all'editore la propria intenzione di esercitare l'SPR. In linea con l'art. 60(3), ogni clausola contrattuale diretta a restringere o impedire l'esercizio del diritto è da considerarsi nulla.

Il secondary publication right negli Stati membri

FEATURES	DE (2014)	NED (2015)	AT (2015)	FR (2016)	BE (2018)	BG (2024)
Source	UrhG, §38	AW, Art. 25 fa	UrhG, §37a	CPI, Art. L.533-4	CDE, Art. XI.196	Bulgarian Copyright Act, Art.60
Subject matter	Scientific contributions Appeared in collections periodically published at least 2 times a year	Short works of science No limitation as to venue of first publication	Scientific contribution by member of staff of research institutions Appeared in collections periodically published at least 2 times a year	Scientific writing (écrit) Published in a periodical issued at least once a year	Scientific article Published on a periodical (number of issues not specified)	Scientific work
Requirements	Research publicly funded for > 50%	Research financed entirely/ partly publicly	Research publicly funded for at least 50%	Research publicly funded for at least 50% Agreement of all co-author(s) required	Research publicly funded for at least 50%	Research publicly funded, in whole or in part Publisher to be informed
Overrides contrary contractual clauses?	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Version limitation	Only for AAM version	No limitation	Only for AAM version	Only for AAM version	Only for AAM version	No limitation
Content of SPR	Right to make the contribution available to the public	Right to make the work available to the public free of charge	Right to make the contribution publicly accessible	Right to make available the contribution free of charge in an open format, by digital means	Right to make the manuscript available to the public free of charge	Right to make the work or parts thereof available to the public
Embargo	1 year after 1st publication	After a reasonable period	1 year after 1st publication	6 month (science, technology and medicine) or 1 year (humanities and social science) after 1st publication	6 month/1 year after 1st publication, but can be shorter (if so provided by contractual licensor) or longer (by law)	None
Use limitation	Non-commercial purposes	No limitation (type of use not specified)	Non-commercial purposes	Non-commercial purposes	No limitation (type of use not specified)	Non-commercial purposes
Mention of source	Mandatory indication of 1st publication	Mandatory indication of 1st publication	Mandatory indication of 1st publication	Not required	Mandatory indication of 1st publication	Not required

Le iniziative della Commissione Ue

Le ERA Actions

Nella già citata Raccomandazione del 2012 si possono identificare molte delle priorità della Commissione europea nel perseguimento di un accesso più equo e ragionevole ai prodotti della ricerca finanziati con fondi pubblici. Nel successivo documento del 2016 in supporto dell'OA per le pubblicazioni scientifiche e i dati aperti della ricerca, la Commissione ripercorre alcune delle più recenti evoluzioni nel settore delle pubblicazioni scientifiche e dell'azione delle istituzioni europee nel supportare ed accelerare l'adozione di pratiche di OA (DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2016), tra cui la crescente attenzione verso la promozione delle pubblicazioni OA e dell'apertura dei dati nei programmi di finanziamento della ricerca (FP7, H2020 e ora Horizon Europe). Tra i vari documenti prodotti dalle istituzioni europee, una menzione particolare merita la "European Research Area Policy Agenda – Overview of actions for the period 2022-2024" che offre una panoramica molto interessante delle azioni previste per il periodo 2022-2024, all'interno del "Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa"²⁵. Le *ERA Actions 2022-2024* si basano principalmente su una serie di documenti del Consiglio e della Commissione, volti a supportare una piena ed incisiva operatività dello Spazio europeo della ricerca²⁶. Di particolare interesse, tra le varie priorità, sono le ERA Actions 1 - *Creazione delle condizioni per la condivisione aperta del sapere e per il riutilizzo dei risultati della ricerca*, 2 - *Proposta di un panorama normativo nel campo del diritto d'autore e nel diritto dei dati adeguato per la ricerca*, e 3 - *Riforma del sistema di valutazione della ricerca, dei ricercatori, e delle istituzioni al fine di migliorare la loro qualità, performance, e impatto*.

La ERA Action 2 prevede un intervento sulle legislazioni in materia di dati e diritto d'autore che preveda il libero accesso e riutilizzo dei risultati di studi finanziati da fondi pubblici, o ai fini di ricerca, un flusso libero del sapere scientifico e dei dati attraverso i confini dell'Unione sulla base dell'articolo 179 TFUE e la tutela della libertà accademica.

25. Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio del 26 novembre 2021 su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa.

26. Comunicazione della Commissione europea, COM (2020) 62, *Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione*; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2020; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2021.

Lo Studio sull'impatto del diritto d'autore e della legislazione in materia di dati sulla ricerca

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Azione 2 della Policy Agenda della European Research Area 2022-2024 (*"Propose an EU copyright and data legislative and regulatory framework fit for research"*) (DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2021), la Commissione Ue ha finanziato uno studio diretto all'analisi dell'impatto dell'attuale legislazione eurounitaria e nazionale in materia di diritto d'autore e dati sulle possibilità di accesso e riutilizzo di dati e pubblicazioni a fini di ricerca, ed al successivo avanzamento di eventuali proposte di riforma. Svoltasi dal luglio del 2023 e recentemente ultimata, la ricerca si è articolata in tre fasi.

Fase 1: mappatura delle fonti e *literature review*

La prima fase ha condotto una puntuale analisi comparata dei testi normativi rilevanti ai fini dello studio e dei Piani per la Scienza Aperta Ue e nazionali, con focus sulle più importanti direttive del settore copyright e relative implementazioni nazionali, nonché sugli interventi legislativi in tema di dati e mercato digitale (Direttiva sui Dati Aperti, Data Governance Act, Data Act, Digital Services Act, Digital Markets Act, AI Act), affiancate da una valutazione del sistema EOSC. La mappatura legislativa è stata affiancata da una *literature review* dei più importanti contributi accademici in materia di rapporto tra diritto d'autore, legislazione in materia di dati e politiche OS. Lo studio ha consentito di identificare i punti di forza e debolezza presenti nell'*acquis* eurounitario e nelle trasposizioni e/o altre esperienze nazionali rispetto alla realizzazione degli obiettivi della Scienza Aperta, su cui basare la consultazione con gli stakeholder e le successive proposte di riforma²⁷.

La mappatura delle fonti in materia di diritto d'autore ha consentito di identificare le disposizioni presenti nella legislazione Ue che allo stato attuale consentono accesso e riutilizzo di materiale protetto a fini di ricerca (*research-specific exceptions and limitations*), o che ne facilitano la pratica in via indiretta (*general exceptions and limitations having an indirect impact on research*)²⁸. Sono state inoltre analizzate norme generali la cui funzione può supportare direttamente o indirettamente l'OA, l'accesso e il riutilizzo di pubblicazioni ed altro materiale coperto da diritto d'autore, come le previsioni in materia di pubblico dominio

27. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024.

28. *Ivi*, Annex 1, pp. 451 ss.

e gli schemi di licenze collettive o licenze collettive estese²⁹. A tale categoria di disposizioni – denominate “*enablers*”, ossia facilitatrici dell’Open Science – sono state affiancate quelle norme che, invece, agiscono da ostacolo alla realizzazione degli obiettivi OS – denominate *a contrario* “*disablers*”. Nella categoria sono state anche incluse specifiche caratteristiche delle disposizioni *enablers* che ne minano o depotenziano l’operatività³⁰.

Su questa base, si è poi proceduto a valutare il livello di armonizzazione di ciascuna delle norme *enablers*, studiandone l’implementazione in ciascuno dei 27 Stati membri. Si è potuta così osservare una quasi completa trasposizione delle eccezioni opzionali in materia di ricerca, con eccezione degli artt. 9(2)(b) e 6(2)(b) Database, non uniformemente implementati³¹. La natura opzionale delle disposizioni ne ha comportato una generale frammentazione in rivoli di diverse soluzioni nazionali, con il caso più problematico rappresentato dall’eccezione di ricerca scientifica ex art. 5(3)(a) InfoSoc, dove la contestuale presenza delle finalità di ricerca e insegnamento ha condotto a trasposizioni prevalentemente focalizzate sugli usi educativi, e fortemente differenziate in termini di beneficiari, opere ed usi protetti e requisiti di applicabilità³². Le eccezioni e limitazioni generali ed indirettamente utili ai fini dell’accesso e del riutilizzo di materiale protetto per scopi di ricerca (ad esempio le eccezioni di cui agli artt. 5-6 Software, o le eccezioni InfoSoc in materia di studio individuale, preservazione del patrimonio culturale, copia privata, citazione) presentano una maggiore armonizzazione, ma la loro utilizzabilità per l’implementazione degli obiettivi di OS eurounitari è relativamente circoscritta, a causa della loro frequente limitazione stringente in punto di finalità di uso consentite³³. Similmente, sono pochi gli Stati membri che hanno nel tempo utilizzato schemi di licenze collettive, estese o meno, a fini di ricerca, e la situazione non sembra essere cambiata dopo l’armonizzazione delle ECL da parte dell’art. 12 CDSMD³⁴.

Nella sostanza, il quadro dipinto dalla mappatura dell’*acquis communautaire* e del livello di armonizzazione degli strumenti di bilanciamento nazionali nel campo del diritto d’autore ha confermato le conclusioni a cui da tempo erano giunti la dottrina e gli studi istituzionali: la legislazione in materia di copyright non offre un sistema armonizzato ed efficace di *enablers* delle politiche di Open Science

29. *Ivi*, Annex 1, p. 452.

30. *Ivi*, Annex 1, p. 488.

31. *Ivi*, Annex 1, p. 489.

32. *Ivi*, Annex 1, p. 491.

33. *Ivi*, Annex 1, p. 495.

34. *Ivi*, Annex 1, p. 481.

Ue, idoneo a supportare le linee di azione ERA dettagliate poco innanzi. Azioni specifiche di riforma legislativa restano, dunque, ancora necessarie.

Complementare all’analisi relativa agli aspetti di diritto d’autore è quella relativa alla cd. *data and digital legislation* (DDL). Con questo termine si è solito riferirsi a un fenomeno certamente recente, il quale, pur non essendo assunto a disciplina giuridica autonoma, almeno per ora, rappresenta una caratteristica peculiare dell’azione eurounitaria nel campo della regolamentazione dei dati (non personali) e delle piattaforme. Le fonti normative comunemente incluse nel DDL sono, per la parte relativa ai dati: la Open Data Directive (ODD)³⁵, il Data Governance Act (DGA)³⁶ e il Data Act (DA)³⁷. Per la parte relativa al “*digital*” ovvero principalmente alle piattaforme Internet, si è soliti includere il Digital Markets Act (DMA)³⁸ e il Digital Services Act (DSA).³⁹ L’Artificial Intelligence Act (AI Act)⁴⁰ è anch’esso spesso ricondotto in questo quadro normativo ed è stato oggetto di analisi nello studio. Infine, EOSC (European Open Science Cloud), pur non essendo esso stesso una fonte giuridica, bensì più correttamente un’azione di policy che si caratterizza per una molteplicità di iniziative, progetti, comunità, modelli di governance e un’infrastruttura che ne supporta le operazioni, è stata anch’essa inclusa nell’analisi. La parte di studio che si concentra su DDL è suddivisa in tre sezioni: la prima analizza nel dettaglio questa complessa e recente normativa (DA e AI Act sono stati adottati durante lo studio), cercando di identificare i molteplici aspetti che possono avere un impatto sulla ricerca scientifica. La seconda sezione si concentra sull’analisi “incrociata” degli aspetti

35. Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione).

36. Regolamento (UE) 2022/0868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

37. Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828.

38. Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

39. Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

40. Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/0858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale).

identificati nella prima e ne valuta la coerenza tassonomica, sistematica e teleologica. Infine, nella terza sezione si identificano gli aspetti che devono essere tenuti in considerazione da parte dei ricercatori e delle istituzioni di ricerca, sia come beneficiari di diritti sia come destinatari di obblighi derivanti da DDL. La sezione ha altresì un capitolo finale che promuove delle raccomandazioni volte ad una piena realizzazione degli obiettivi della legislazione oggetto di analisi. Aspetti come la centralità e l'autonomia del concetto di ricerca scientifica nell'azione legislativa, una sua definizione e regolamentazione ispirata ai diritti fondamentali che la sottendono e che dunque salvaguardi aspetti come la libertà e l'integrità accademiche, e la definizione di un testo consolidato che coordini le varie fonti normative aventi ad oggetto la ricerca scientifica e i diritti e obbligazioni sono tra le azioni raccomandate.

Fase 2: survey e interviste con i principali stakeholder

La seconda fase ha condotto tre sondaggi diretti a ricercatori (10.000 soggetti coinvolti), editori (615 soggetti coinvolti, distinti tra istituzionali e commerciali nonché sulla base dei propri bilanci annuali) ed istituzioni di ricerca (4.915 soggetti coinvolti). I sondaggi sono stati finalizzati alla raccolta di dati per la valutazione di diverse opzioni di intervento legate all'accessibilità e al riutilizzo delle pubblicazioni scientifiche e dei dati di ricerca derivanti da finanziamenti pubblici. In queste *survey* sono stati affrontati sia il diritto d'autore che, in una misura minore, la legislazione DDL. Lo scopo dei sondaggi è stato duplice. In primo luogo, i sondaggi hanno svolto un ruolo fondamentale nella raccolta di elementi quantitativi a supporto di specifici elementi dello studio. Sulla base di tali approfondimenti lo studio ha prima valutato gli effetti concreti del diritto d'autore sulla ricerca attraverso metodi basati sulle ricerche documentali, revisioni della letteratura, sondaggi e interviste con esperti legali e parti interessate. Successivamente, sono state sviluppate delle analisi di natura giuridica riguardanti vari aspetti legati all'OA, tra cui il diritto di pubblicazione secondaria, volte all'identificazione delle aree di potenziali interventi migliorativi. Infine, lo studio, attraverso metodi quantitativi e qualitativi, mirava a stimare l'impatto potenziale di questi interventi analizzando i benefici ed eventuali costi. In questo contesto lo studio ha condotto i sondaggi per raccogliere prove e valutare diverse opzioni di intervento relative all'accessibilità e al riutilizzo delle pubblicazioni scientifiche e dei dati della ricerca. L'attenzione si è concentrata sull'accesso e il riutilizzo di pubblicazioni, dati e altri lavori a fini di ricerca.

Alle *survey* sono state affiancate interviste mirate e semi-strutturate con esperti accademici del settore, rappresentanti dei portatori di interesse più significativi

(organizzazioni di università, biblioteche ed editori, think-tanks, etc.) e rappresentanti della Commissione Ue, nonché uno studio sull'utilizzo del cd. Green Open Access in tutti gli Stati membri dal 2011 al 2022, con un utilizzo di dati estratti da OpenAlex e OpenAIRE comparati ai risultati di studi condotti dalla Commissione Ue sui più recenti trend di Open Access delle pubblicazioni scientifiche.

I risultati così ottenuti sono stati utilizzati anche al fine di supportare la valutazione multi-fattoriale delle proposte di riforma inizialmente formulate dal team di ricerca. L'esame dettagliato delle risposte ai sondaggi ha consentito di portare ad emersione le impressioni relative a i potenziali impatti positivi e negativi di ogni soluzione avanzata e a comparare la validità di ciascuna opzione attraverso la combinazione di dati qualitativi e quantitativi.

Le *policy options* sono state raggruppate in tre differenti gruppi, relativi alle riforme ritenute auspicabili in materia di (a) diritto d'autore, (b) *secondary publication right* e (c) legislazione in materia di dati. Tra i criteri "sociali" utilizzati per valutarne la sostenibilità ed il valore, sono stati considerati l'impatto sui diritti di proprietà intellettuale, la necessità di garantire un adeguato controllo qualitativo della ricerca, nonché gli obiettivi di raggiungere una più ampia disponibilità della ricerca scientifica al pubblico e la maggiore diversità di *output* di ricerca e di facilitare la cooperazione transfrontaliera tra gruppi. Tra le variabili di natura economica, sono stati presi in considerazione gli effetti potenziali di ogni proposta sulla competitività del settore e sui modelli di business degli stakeholder. Su tali basi, la terza fase ha rielaborato le originarie proposte di riforma, fondate inizialmente sulla sola analisi dei punti di forza e debolezza della normativa vigente, per proporre una serie di opzioni tanto legislative quanto non legislative da esplorare nel prossimo futuro per consentire un migliore allineamento delle discipline in materia di proprietà intellettuale e dati rispetto agli obiettivi di Open Science dell'Agenda ERA. Molte di tali proposte avevano già trovato eco in una serie di commenti dottrinali e studi collettanei, come nel caso delle *policy recommendations* scaturite dalle analisi condotte nel contesto del progetto H2020 *reCreating Europe* (SGANGA *et alii* 2022; DORE *et alii* 2023; VAN EËCHOUD 2023; ILJADICA *et alii* 2023; QUINTAIS *et alii* 2023).

Verso un *secondary publication right* armonizzato a livello Ue: proposte di riforma

Come già sottolineato *supra*, lo strumento dell'SPR rappresenta una delle potenziali leve per rimediare allo squilibrio di potere contrattuale tra autori ed editori e per garantire una maggiore disponibilità ed accessibilità dei prodotti della ricerca scientifica. È su tale *ratio* che si sono fondati gli interventi legislativi che in sei Stati membri hanno introdotto tale diritto, configurandolo in modi per molti versi convergenti.

I sondaggi condotti con ricercatori ed enti di ricerca provenienti dagli Stati che offrono l'SPR hanno rivelato una generale scarsa consapevolezza degli operatori del settore rispetto alla disponibilità dello strumento ed alle sue potenzialità. Allo stesso tempo, la natura territoriale del diritto d'autore, e dunque anche del *secondary publication right*, limita l'operatività di quest'ultimo ai soli contratti di edizione la cui legge applicabile è quella di uno Stato in cui l'SPR è presente, con ovvia scarsa effettività rispetto a quella (gran) parte dei prodotti della ricerca che trovano ospitalità su riviste internazionali il cui editore è collocato fisicamente in altri territori, ed i cui accordi standard sono regolati da altre normative nazionali. Nell'ottica della realizzazione di uno Spazio unico europeo per la ricerca ispirato a principi unitari e condivisi di Scienza Aperta, l'armonizzazione di tale strumento, con l'introduzione di un *secondary publication right europeo*, rappresenta la soluzione più valida al fine di evitare discriminazioni tra ricercatori basate sulla nazionalità o sulla collocazione geografica, di raggiungere una maggiore certezza del diritto e di evitare fenomeni di *forum shopping*.

Ove si decida a favore dell'introduzione di un SPR eurounitario, la specificazione delle sue caratteristiche dovrà essere operata con attenzione e cura dei dettagli, al fine di garantire il migliore bilanciamento possibile tra interessi confliggenti ed il corretto perseguimento degli obiettivi sottesi alla sua previsione.

Il primo essenziale nodo da sciogliere è rappresentato dalla *definizione dell'oggetto del diritto*.

I sei Stati membri che fino ad oggi hanno introdotto l'SPR ne hanno limitato l'operatività ai soli contributi scientifici brevi apparsi su pubblicazioni periodiche, e dunque agli articoli su rivista, con esclusione di monografie o capitoli su opere collettanee. Le definizioni offerte, tuttavia, non convergono: Germania e Austria richiedono "un contributo scientifico" ad una collezione, la Francia uno "scritto scientifico", il Belgio un "articolo scientifico", l'Olanda una "breve opera scientifica" (EUROPEAN COMMISSION 2022; CASO, DORE 2022, pp. 336-337), indicando quale ulteriore requisito (con eccezione dell'Olanda e della Bulgaria) una collocazione editoriale dei pezzi su collezioni pubblicate periodicamente

(Belgio) o almeno una (Francia) o due (Austria, Germania) volte all'anno (EUROPEAN COMMISSION 2022, p. 34). La confusione e le conseguenze negative causate dai divergenti approcci nazionali richiede un intervento chiarificatore risolutivo ed unitario che, allo stesso tempo, prenda in adeguata considerazione la ben più ampia varietà di prodotti della ricerca non rientranti nella stringente categoria degli articoli di rivista, frutto della modernizzazione e diversificazione delle pratiche accademiche nei diversi settori.

I risultati della consultazione svolta dimostrano come la stragrande maggioranza (92,4%) degli enti di ricerca ritengano che un *secondary publication right* dall'oggetto più ampio incrementerebbe massicciamente l'accesso pubblico ai risultati della ricerca⁴¹, in linea con l'intendimento dei ricercatori, per il 91,2% dei quali un eventuale SPR eurounitario dovrebbe coprire un novero più esteso di prodotti, non limitati agli articoli⁴². Il fatto che il 61,9% degli editori consultati ritenga che tale approccio richiederebbe da parte loro un drastico ripensamento dei propri modelli di business⁴³ suggerisce invece l'opportunità di condurre un'adeguata valutazione economica di impatto sul punto, che tenga però in debito conto il peso dell'interesse pubblico sotteso alla libera accessibilità dei risultati della ricerca, in particolar modo quando quest'ultima sia stata in tutto o in gran parte finanziata da fondi pubblici⁴⁴. Tale valutazione di impatto sarebbe imprescindibile nel caso in cui lo strumento di elezione per l'ottenimento di tali obiettivi fosse quello dell'eccezione/limitazione, in ossequio al *three-step test* di cui all'art. 5(5) della Direttiva InfoSoc. Ove si optasse per l'introduzione di un diritto attribuito *ab origine* all'autore, tale necessità formale verrebbe meno, permanendo comunque il bisogno di assicurare un adeguato temperamento degli interessi in gioco per garantire un'armoniosa ed efficace implementazione ed operatività del nuovo SPR.

A supporto di tale opzione vengono anche gli artt. 11 e 13 CDFUE e la protezione da questi offerta alla libertà di ricerca (GEIGER, JÜTTE 2022; SENFTLEBEN 2022; GEIGER, JÜTTE 2023): l'autonomia dei ricercatori e la trasparenza ed apertura dei processi di ricerca richiedono, infatti, adeguato supporto e strumenti, anche nel diritto d'autore, che ne facilitino la realizzazione. Una limitazione dell'SPR ai soli articoli di rivista si scontra con tale finalità, e suggerisce un ripensamento del bilanciamento tra l'art. 17(2) CDFUE, che protegge i diritti di proprietà

41. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 5, RPO Survey, Question 31.

42. *Ivi*, Annex 5, RPO Survey, Question 32.

43. *Ivi*, Annex 5, Publisher Survey, Question 24.

44. *vi*, Annex 5, Publisher Survey, Questions 43-44.

intellettuale, e gli artt. 11-13 CDFUE anche in questo settore. Analogamente, l'art. 20 CDFUE, che proibisce la discriminazione tra situazioni analoghe se non oggettivamente giustificata, si pone in contrasto con la differente considerazione degli articoli rispetto ad altri prodotti della ricerca, distinzione che rischia di creare disparità di trattamento tra ricercatori e tra gli stessi editori a seconda della tipologia di *output* su cui concentrano maggiormente i propri sforzi, senza tenere in adeguato conto le distinzioni tra pratiche e discipline e la diversità dei dati della ricerca.

Una determinazione in senso espansivo dell'oggetto del *secondary publication right* non potrebbe che passare attraverso l'introduzione legislativa di un SPR eurounitario applicabile non solo ad articoli su rivista ma anche a monografie e altri contributi coperti da diritto d'autore. Lo stesso dicasi per quegli ulteriori prodotti della ricerca, quali le raccolte di dati, ove questi siano coperti da copyright o diritto *sui generis* sul database e tale protezione ostacoli il raggiungimento di una piena apertura. In caso contrario, l'introduzione del nuovo SPR dovrebbe comunque essere seguita da un coordinamento appropriato con la legislazione UE in materia di dati, al fine di prevedere adeguati diritti di accesso orizzontali per finalità di ricerca, con un afflato onnicomprensivo che superi l'approccio frammentato alla questione adottato nel contesto del cd. *EU Data Package* (VAN EECHOU 2022). È improbabile che soluzioni non legislative possano raggiungere efficacemente gli stessi obiettivi. Ciò non esclude l'opportunità di avviare un dialogo tra stakeholder a livello europeo, teso allo sviluppo di linee guida e raccomandazioni che supportino l'adozione di un approccio armonizzato alla problematica da parte degli Stati membri.

Il secondo elemento da valutare è la *possibilità o meno di delimitare l'ambito di applicazione dell'SPR ai soli prodotti della ricerca finanziati del tutto o parzialmente da fondi pubblici*, opzione questa su cui i sei Stati membri che hanno introdotto sinora il diritto sembrano convergere con minime distinzioni (EUROPEAN COMMISSION 2022, p. 34). Nonostante la ratio della condizione sia chiara, tale distinzione e il suo effetto restrittivo pongono una serie di problemi e rischi di squilibrio. È noto, infatti, che le modalità e le fonti di finanziamento della ricerca, così come la percentuale di partenariati pubblico-privato, variano cospicuamente a seconda delle discipline considerate⁴⁵. Una limitazione dell'SPR ai soli *output*

45. "Indeed, quantitative data indicates that as much as 90.5% of RPOs (n=496) are involved in research projects in which researchers collaborate with partners in the private sector. Too high a percentage of public funding will thus exclude the results of privately funded research from SPR regimes and reduce the effectiveness of SPR rules as tools to foster open access and open science goals", DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, p.135 e

di ricerche finanziate per il 50% o interamente da fondi pubblici, oltre che discriminare in negativo ricercatori appartenenti a settori in cui i finanziamenti privati/industriali sono trainanti se non dominanti – come le scienze applicate⁴⁶ –, crea incertezze applicative da più parti lamentate e inerenti, ad esempio, il trattamento da riservare alle pubblicazioni di personale non strutturato o la cui posizione è finanziata da fondi privati, o a quelle scaturenti da più progetti nel contesto di partenariati estesi.

In generale, i risultati del sondaggio condotto tra ricercatori ed enti di ricerca operanti in Stati che hanno già riconosciuto il *secondary publication right* dimostrano la diffusa convinzione che l'eliminazione del requisito incrementerebbe in maniera sostanziale il numero di prodotti in accesso aperto⁴⁷, elemento che supporta una posizione ampiamente favorevole di tale categoria a riguardo (84%)⁴⁸. Gli editori commerciali sono, prevedibilmente, tra gli stakeholder più contrari a delle modifiche dell'attuale approccio per via dell'impatto che tale scelta avrebbe sui loro modelli di business (69%), mentre tra gli editori istituzionali solo il 15% assume tale posizione, con un 69% convinto invece che la scelta non comporterebbe alcuna variazione di rilievo rispetto alle proprie pratiche⁴⁹. Resta interessante notare che, limitando l'analisi agli editori provenienti solo dagli Stati che già prevedono un SPR, per il 55,6% degli attori commerciali e per il 72% degli attori istituzionali la modifica di tale requisito non comporterebbe conseguenze di rilievo⁵⁰. Una conferma, per il tramite di un *impact assessment*, di tale circostanza aiuterebbe a fare chiarezza sull'effettiva portata degli effetti di una

Annex 5, RPO Survey, Question 11.

46. "The collected data highlights that in the case of 26.5% of RPOs (n=305), public-private partnerships constitute 50% or more of the research activities carried out at their respective organisations. In the case of 7.5%, that share amounts to more than 90%.", DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, p.135 e Annex 5, RPO Survey, Question 12.

47. "would either rather increase (45.5%) or strongly increase (38.5%) provision of immediate open access to publicly funded research", DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024 p.135 e Annex 5, RPO Survey, Question 31.

48. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024 p.135 e Annex 5, RPO Survey, Question 31.

49. "57% of publishers (n=86) consider that an SPR requiring 50% or less public funding would result in a fundamental reshaping of the business model. 16.3% inform it would require a change but not fundamental, and 26.7% consider it would not require any substantial changes", DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, p.136 e Annex 6, Publisher Survey, Question 24.

50. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, p.136 e Annex 5, Publisher Survey, Question 35.

eventuale eliminazione del limite, il cui impatto positivo in termini di maggiore certezza e minore discriminazione è già indubbio.

Ove si decida in favore dell'introduzione legislativa di un SPR armonizzato a livello europeo, i margini di manovra disponibili per rilassare o eliminare il requisito del finanziamento pubblico totale o superiore al 50% della ricerca dipendono anche dalla configurazione che dello strumento si vorrà dare in termini di eccezione/limitazione al diritto d'autore, regola speciale di diritto contrattuale d'autore, o prerogativa parte dei diritti economici e morali dell'autore accademico stesso (EUROPEAN COMMISSION 2022, p. 37; CASO 2023). Una qualifica della misura in termini di eccezione, infatti, ne sottoporrebbe la valutazione di legittimità all'applicazione del cd. *three-step test*, rendendo necessario dimostrare come l'assenza di un limite elevato di fondi pubblici necessari a giustificare l'applicazione della norma confliggerebbe con il normale sfruttamento delle opere o arrecherebbe un pregiudizio irragionevole ai legittimi interessi dei titolari dei diritti. Una percentuale elevata di contributo pubblico al finanziamento della ricerca riduce senza dubbio la legittimità degli interessi privati allo sfruttamento degli stessi, dal momento che l'*output* pubblicabile viene messo a disposizione dell'editore gratuitamente e quest'ultimo affronta solamente investimenti necessari alla preparazione e commercializzazione della pubblicazione. La situazione non cambia, tuttavia, nel caso di maggiori contributi privati, a meno che questi non provengano dall'editore pubblicante. Una qualificazione dello strumento in termini di diritto inalienabile dell'autore o di norma di diritto contrattuale non sarebbe comunque soggetta alla necessità di tale scrutinio. L'ancoraggio dell'SPR alla natura totale o prevalentemente pubblica dei fondi sovvenzionanti la ricerca rimane, dunque, non dovuto, ma mero frutto di una scelta discrezionale di politica del diritto e di una valutazione altrettanto discrezionale del valore degli interessi pubblici e privati in gioco.

Come per il caso della definizione dell'oggetto del diritto, anche in questo caso l'avvio di un dialogo tra stakeholder a livello europeo, finalizzato all'emanazione di linee guida e raccomandazioni per l'implementazione futura dell'SPR da parte degli Stati membri, potrebbe facilitare una mitigazione o abbandono del requisito. Resta fermo che, in ogni caso, una sua determinazione chiara a livello legislativo resta l'opzione migliore per evitare frammentazioni e garantire parità di trattamento e certezza del diritto.

Molto più dibattuta ed incerta nelle sue implicazioni e nel suo *trade off* è la questione della *versione del prodotto* a cui il *secondary publication right* può essere applicato. Allo stato attuale, le soluzioni tedesca, austriaca e francese consentono solo la messa a disposizione del pubblico del cd. *Author Accepted Manuscript*

(AAM), tipologia a cui sembra fare riferimento anche il testo belga con il suo utilizzo del lessema "*manuscript*" (EUROPEAN COMMISSION 2022, p. 35), mentre la definizione olandese non offre specificazioni, circostanza che conduce parte della dottrina a ritenere coperta dal diritto anche la versione editoriale ("*Version of Record*" – VoR) (VISSER 2015).

L'estratto pubblicato, rispetto ad altre versioni del testo, è sicuramente quello che più garantisce la correttezza del prodotto e l'implementazione dei suggerimenti, ove presenti, ricevuti durante il processo di referaggio tra pari. Allo stesso tempo, la condivisione per il tramite di SPR di tale file anziché del manoscritto accettato consentirebbe di avere una sola versione dello stesso articolo – quella finale – circolante, con minore rischio di confusione, oltre che facilitare i riferimenti e le citazioni da parte di altra letteratura. Di tale necessità si fanno latori i ricercatori, che preferiscono ricorrere al Green Open Access dietro pagamento di APC pur di poter mettere a disposizione in accesso aperto la VoR, anche negli Stati in cui l'SPR è già in vigore⁵¹. Anche gli editori dimostrano simili dubbi rispetto agli effetti negativi della circolazione di più versioni dello stesso lavoro⁵². In generale, la grande maggioranza dei ricercatori (86,7%) ritiene opportuno estendere il regime SPR al file editoriale⁵³ e che tale riforma comporterebbe un rapido aumento del numero di prodotti della ricerca liberamente accessibili^{54 55}.

Tale opzione, tuttavia, comporterebbe dei rischi connessi ad un possibile effetto di sostituzione tra file distribuito gratuitamente e copia digitale resa disponibile dalla rivista, ben sottolineati dagli editori, che per l'83% ritengono che tale fenomeno richiederebbe una sostanziale rivoluzione nei propri modelli di business. Si sottolinea, inoltre, come la scelta impatterebbe sulle possibilità di ritorno

51. "Aligning with a preference for the VOR, 75.4% of researchers (n=134) indicate that they made available open access the final published peer-reviewed version, as opposed to the final peer-reviewed manuscript accepted for publication, a preprint (that has not gone through peer-review), or a different version, in which cases the share of responses was 15.7%, 6% and 3% respectively. A comparable distribution can be observed between SPR and non-SPR countries, in respect of which 82.9% (n=35) and 72.7% (n=99) respectively made available the final published version, while 8.6% and 19.2% respectively the final peer-reviewed manuscript accepted for publication", DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, p.138 e Annex 5, Researcher Survey, Question 9.

52. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 5, Publisher Survey, Question 23.

53. *Ivi* Annex 5, RPO Survey, Responses to Question 38.

54. *Ivi* Annex 5, RPO Survey, Responses to Question 31.

55. *Ivi* Annex 5, Researcher Survey, Responses to Question 29 (Germany) (open-ended); Researcher Survey, Responses to Question 45 (Belgium) (open-ended).

dall'investimento fatto nella gestione dell'intero processo di revisione, *typesetting* e impaginazione, con relativi disincentivi ed effetto negativo sull'assicurazione di qualità del prodotto finito. Gli effetti di un ampliamento dell'SPR sulla cd. *Version of Record* varierebbero, ovviamente, a seconda delle strategie di gestione del diritto d'autore adottate dal singolo editore – con impatto maggiore in caso di assegnazione o licenza esclusiva conferita dall'autore, minore nel caso di licenza non esclusiva⁵⁶ – e dal suo ricorso o meno al Green o Gold Open Access, con relativa acquisizione di APC. Anche in questo caso un più dettagliato *impact assessment* potrebbe consentire di fare adeguata distinzione tra i vari scenari e adottare una decisione informata sul punto, idonea a contemperare in maniera efficace l'interesse pubblico sotteso al miglioramento del sistema OA, attraverso una sua estensione alla versione editoriale, con l'impatto che tale riforma avrebbe sul settore.

Per decidere sul punto, un intervento legislativo eurounitario in materia di SPR sarà chiamato ad offrire il miglior bilanciamento possibile tra l'interesse commerciale dell'editore a controllare l'accesso alla versione finale pubblicata del

56. "Copyright management strategies vary. In addition, the adoption of different strategies to manage and clear copyright is relatively equal among publishers, according to the collected data. In the case of 28.4% of publishers, copyright is neither assigned by the author nor does the author grant an exclusive licence. In the case of 31.7%, copyright is equally not assigned, but the author grants an exclusive licence. In the case of 33%, the copyright is assigned by the author in its entirety, while in the case of 6.6%, the copyright is assigned partially. In the case of commercial publishers specifically, the distribution is relatively similar, with 24.3% indicating that copyright is not assigned nor does the author grant an exclusive licence, 32% indicating that the author grants an exclusive licence while not assigning copyright, and 36.9% and 6.8% indicating complete or partial assignment of copyright respectively¹¹³. Other categories follow roughly the same pattern. 30.6% of non-commercial publishers indicate that copyright is neither assigned nor does the author grant an exclusive licence. 36.1% indicate that the author grants an exclusive licence, while 25% and 8.3% indicate complete or partial assignment of copyright, respectively. In the case of institutional publishers, 33.3% indicate no assignment and non-exclusive licence, 19% no assignment but exclusive licence, but 42.9% and 4.8% complete or partial assignment, respectively. In the case of respondents who consider that they do not belong to any of these categories, 39.1% indicate no assignment and no exclusive licence, 34.8% no assignment but exclusive licence, and 21.7% and 4.3% complete or partial assignment, respectively. When multiple copyright management strategies are adopted, the predominant practice among publishers, in case of 47.4%, is non-assignment of copyright and grant of a non-exclusive licence by the author, followed by complete assignment of copyright by the author, in the case of 42.1%. The third most widely used approach involves partial assignment of copyright by the author (10.5%). Grant of an exclusive licence by the author in such situations seems to not be practised at all (0%)", DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, p. 137 e Annex 5, Publisher Survey, Question 19.

manoscritto e l'interesse non commerciale del ricercatore a mettere a disposizione del pubblico la versione editoriale quale base per il dibattito scientifico che questi vuole alimentare. Molti sono gli elementi da tenere in considerazione. È ben probabile, ad esempio, che l'editore possa vantare una privativa autorale sul *layout* e le relative scelte tipografiche⁵⁷, e non è raro che questi ultimi siano resi esplicitamente oggetto di protezione per il tramite di diritto d'autore dalle legislazioni nazionali⁵⁸. Ove lo strumento sia concepito in termini di eccezione/limitazione, l'applicazione del *three-step test* richiederà la valutazione congiunta di tutti gli elementi necessari a stabilire se i legittimi interessi dell'editore siano irragionevolmente pregiudicati e se si crei un conflitto eccessivo con il normale sfruttamento dell'opera. A venire in considerazione dovranno essere, ad esempio, l'eventualità o meno che l'autore abbia pagato APC per garantire l'accesso aperto alla propria opera, costituendo già l'APC stessa un'adeguata remunerazione per l'editore. Più in generale, nel bilanciamento complessivo sarà necessario valutare con attenzione i modelli di business adottati nel settore dell'editoria accademica. Nel momento in cui la principale fonte di guadagno per gli editori derivi, come accade sempre più frequentemente, dalla fornitura di servizi aggregati sulle proprie piattaforme (ricerca aggregata, *data analytics*, co-creazione), il potenziale erosivo dell'SPR sul mercato editoriale non potrà che essere drasticamente ridotto rispetto al caso di *business model* più tradizionali e limitati alla mera stampa e/o circolazione digitale di libri o volumi di rivista. La transizione da vecchie a nuove forme di sfruttamento delle opere, una volta che lo sviluppo dell'infrastruttura della banca dati e della piattaforma è realizzato, comporta la perdita di centralità da parte delle singole opere, che si trasformano in meri "pezzi" di informazione all'interno di un prodotto molto più articolato (SENFTLEBEN *et alii* 2017). In tale contesto, è più difficile ipotizzare che un SPR che copra anche la versione editoriale possa effettivamente entrare in competizione, quale sostituto perfetto, con il prodotto originale. Tale intuizione richiede, tuttavia,

57. "With regard to the requirement of free creative choices, see CJEU, 16 July 2009, case C-5/08, Infopaq/DDE, para. 45, stating that '[i]t is only through the choice, sequence and combination of those words that the author may express his creativity in an original manner and achieve a result which is an intellectual creation.' See also CJEU, 1 December 2011, case C-145/10, Painer, para. 89, asking whether '[t]he author was able to express his creative abilities in the production of the work by making free and creative choices.' At the national level, the application of this criterion can lead to a relatively low threshold for obtaining copyright protection." DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, p. 177, nota 219.

58. EUROPEAN COMMISSION 2022, p. 44, nota 271 fa riferimento al regime di protezione irlandese.

maggiori approfondimenti di carattere economico per poter essere sostanziata con i dati necessari ad adottare una decisione legislativa motivata.

Sul versante delle soluzioni non legislative, è improbabile che la questione possa essere risolta con agilità, particolarmente alla luce della grande divergenza di vedute tra i portatori di interessi coinvolti. Lo sviluppo di *one-stop shop repositories* in pieno accesso aperto e caratterizzati dagli stessi meccanismi di controllo della qualità tra pari, come *Open Research Europe*⁵⁹, possono comunque considerarsi validi, seppur non preferibili, succedanei allo scopo.

Il quarto punto su cui una riflessione è necessaria ed è stata da più parti sottolineata è la *previsione ed eventuale durata del periodo di “embargo”* previsto dalla data di prima pubblicazione del contributo per poter procedere a *secondary publication*. Le soluzioni previste dai sei Stati membri al momento dotati di SPR variano da un anno senza distinzioni di disciplina (Germania e Austria) a sei mesi per le scienze naturali e un anno per le materie umanistiche e le scienze sociali, o immediatamente se l'editore ha già reso disponibile in accesso aperto il documento (Francia), come anche in Belgio, dove la durata può essere ridotta per contratto o prolungata con intervento del Re, fino all'indicazione di un “periodo ragionevole” (Olanda) o di nessun embargo (Bulgaria). Anche in questo caso, come per la scelta della versione coperta da SPR, la proposta di un embargo ridotto o non esistente porta con sé il rischio di effetti-sostituzione del prodotto editoriale con la *secondary publication*, ed anche in questo caso, dunque, si rende necessario un bilanciamento tra interesse pubblico all'accesso aperto e interesse privato dell'editore a controllare l'accesso alla versione pubblicata, bilanciamento nel quale adeguata considerazione dovrà essere data alla tipologia di versione coperta da SPR e dai fondi che hanno supportato la ricerca.

È su questa linea che si è collocata, tra tutti, la soluzione olandese, che con il suo riferimento generico e flessibile a un “periodo ragionevole” consente di creare una correlazione caso per caso tra la durata dell'embargo e le fonti di finanziamento delle attività sottese alla produzione del contributo scientifico, con un termine inversamente proporzionale alla quota di denaro pubblico investito nella ricerca⁶⁰. Tale adattabilità, idonea ad offrire un adeguato bilanciamento tra istanze contrapposte, non si rinviene invece in quegli schemi normativi che distinguono tra diverse discipline scientifiche per determinare la lunghezza dell'embargo. Tale soluzione, peraltro, può ben ritenersi in contrasto con il dettato dell'art. 20 CDFUE, in ragione della discriminazione tra ricercatori ed editori

59. European Commission, *Open Research Europe*, <https://open-research-europe.ec.europa.eu>

60. Proposal for the introduction of the secondary publication right to Dutch copyright law (“Taverne Amendment”), Dutch Parliamentary Dossier 33308, no. 11, 3 February 2015.

operanti in ambiti disciplinari differenti, che potrebbe dirsi oggettivamente giustificata e dunque ammissibile solo in ragione di altre considerazioni, tra cui il ricorso alle APC ed il loro ammontare (MORRISON *et alii* 2021), solitamente più elevato nella materie scientifiche⁶¹, la gestione dei diritti d'autore da parte degli editori nonché l'origine dei finanziamenti alla ricerca. Tali fattori, tuttavia, sono spesso variabili e soggetti a mutamenti di strategia da parte degli editori, non necessariamente dipendenti dalla disciplina scientifica di riferimento⁶². Allo stesso modo, l'attribuzione di un peso più o meno predominante all'origine dei fondi sovvenzionanti la ricerca porrebbe nuovamente il rischio, di cui già si accennava in precedenza, di una discriminazione tra ricercatori, a discapito di quelli operanti in discipline dove i partenariati pubblico-privato o la natura completamente privata/industriale dei finanziamenti sono prevalenti.

Una decisione sul punto non può prescindere da una considerazione delle pratiche più comuni di gestione della proprietà intellettuale da parte degli editori, nonché delle caratteristiche predominanti dei loro modelli di business. Nel caso di pagamento di APC, ad esempio, un *secondary publication right* senza embargo è la soluzione più giustificata alla luce del fatto che l'editore ha già ricevuto, nei fatti, una remunerazione adeguata. Inoltre, ove il rapporto tra autore ed editore non sia regolato da licenza esclusiva né da completo trasferimento dei diritti d'autore – circostanza che, alla luce del sondaggio condotto dallo studio poco innanzi menzionato, rappresenta il 28,4% dei casi⁶³ –, la previsione di un periodo più o meno lungo di embargo rappresenterebbe, per la durata dello stesso periodo, una licenza esclusiva implicita di tali prerogative, e la stessa cosa dicasi per i casi in cui la licenza più frequentemente usata sia invece di natura non esclusiva (31,7%).

In linee generali, oltre il 50% degli editori intervistati ritiene che un embargo di

61. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 5, Publisher Survey, Question 14.

62. “Market-based factors such as APC or copyright strategies render, however, a compatibility assessment a moving target as publishers may waive fees or change their strategy. These might also not precisely reflect different disciplines. The proportion of public financing may, on the other hand, set in motion another compatibility assessment as it risks treating differently researchers engaged in private-public partnerships (see above SPR-02). Moreover, interdisciplinary research output combining natural sciences or engineering with social sciences or humanities will likely be very difficult to qualify if such a need were to arise for embargo period purposes” DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, p.139.

63. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 5, Publisher Survey, Table 216.

dodici mesi sia il minimo necessario, e solo l'11% è favorevole ad una soluzione eurounitaria identica tra le varie discipline, con un 25% aperto alla possibilità di una rimozione del limite o a limiti più brevi⁶⁴. Al contrario, e prevedibilmente, i ricercatori indicano una spiccata preferenza verso la possibilità di mettere immediatamente a disposizione in accesso aperto i prodotti della propria ricerca anche nel caso di assenza di obbligo istituzionale (come nel caso, invece, di progetti Horizon o similari). Le ragioni prevalentemente addotte sono due: da un lato, la convinzione che la conoscenza scientifica debba essere quanto più possibile accessibile (70% circa); dall'altro, che la propria ricerca abbia una migliore e più ampia esposizione (65% circa)⁶⁵. Tra le altre ragioni influenzanti la scelta figurano la disponibilità dell'editore (28%), obblighi imposti dal datore di lavoro (15% circa) o dall'ente finanziatore (27% circa). Esplicitamente consultati sul punto, quasi l'88% dei ricercatori ritengono che un SPR senza limiti di embargo o con un termine di durata breve, di massimo sei mesi, incrementerebbe in maniera sostanziale l'accesso aperto ai prodotti della ricerca^{66 67 68}.

Come per le variabili precedenti, ed in particolar modo con riferimento all'apertura dell'SPR alla versione editoriale, anche in questo caso la valutazione relativa all'abolizione o minimizzazione della durata del periodo di embargo deve essere fondata su un'attenta considerazione e bilanciamento tra interessi contrapposti. La soluzione olandese sembra andare verso questa direzione, con la sua previsione di un "periodo ragionevole" calcolato caso per caso sulla base della percentuale di finanziamento pubblico sovvenzionante la ricerca. Va tuttavia considerato come la vaghezza del criterio, seppure in grado di garantire una considerazione concreta delle variabili in gioco, peccchi di elementi di incertezza, non offrendo linee guida certe per la definizione del concetto di ragionevolezza.

64. "The option 'Other' was answered by three respondents, one of which considered the question to not be relevant, and two of which provided 24 months as the shortest acceptable embargo period. Considering this result, n=11 which slightly affects the reported result (54.5%, 27.2% and 18.2% respectively)", DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 5, Publisher Survey, Question 27.

65. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 5, Researcher Survey, Question 11.

66. "would either rather increase (34.7%) or strongly increase (52.7%) provision of immediate open access to publicly funded research." DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 5, RPO Survey, Responses to Question 31.

67. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 5, RPO Survey, Responses to Question 35 and 36.

68. *Ivi* Annex 5, Researcher Survey, Response to Question 29 (Germany (open-ended); Researcher Survey, Response to Question 37 (Netherlands) (open-ended).

In tal senso, una legislazione più specifica e puntuale a livello europeo permane la soluzione preferibile per evitare frammentazioni e distorsioni interpretative non prevedibili.

Nella determinazione della durata dell'embargo, è opportuno che vengano tenuti in considerazione l'eventuale versamento di APC e, anche in questo caso, l'effettivo impatto della previsione di un periodo più breve o della sua abolizione nel contesto dei nuovi modelli di business verso cui l'industria editoriale accademica sembra starsi dirigendo.

Il quinto aspetto su cui è necessario operare una riflessione è relativo alle *tipologie di utilizzo e finalità* consentite per l'esercizio del *secondary publication right*.

L'approccio degli Stati membri che hanno già introdotto l'SPR è variegato. I sistemi austriaco, tedesco e francese fanno esplicito riferimento ad una limitazione ai soli impieghi non commerciali della ripubblicazione, mentre le soluzioni olandese e belga sono silenti sul punto e richiedono solamente che l'opera ripubblicata sia messa a disposizione del pubblico gratuitamente (EUROPEAN COMMISSION 2022, p. 34). Ove si decida a favore dell'introduzione di un *secondary publication right* eurounitario, è necessario tenere in considerazione come la definizione di tale requisito porti con sé una serie di criticità e conseguenze di rilevante impatto.

Analogamente a quanto detto in materia di identificazione dell'oggetto del diritto, un approccio restrittivo porta con sé maggiore rigidità del sistema e richiede una precisione definitoria che, ove non garantita, rischia di causare incertezze e frammentazione negli approcci implementativi degli Stati membri, circostanza questa che riproporrebbe gli stessi ostacoli alla circolazione transfrontaliera di prodotti presenti ad oggi a causa della divergenza tra soluzioni nazionali. Similmente, il limite di uso non commerciale contravviene agli incentivi, sempre più presenti anche nelle pratiche delle agenzie pubbliche di finanziamento della ricerca, alla creazione di partenariati pubblico-privato, che in alcuni programmi quadro sono addirittura condizione obbligatoria (SENFTLEBEN 2022, p. 21).

Una limitazione agli usi non commerciali può creare dubbi rispetto alla liceità di un accesso al testo reso disponibile sotto SPR da parte di ricercatori che siano coinvolti in progetti a finanziamento privato o misto che presuppongono un utilizzo commerciale dei propri risultati. In ragione di tale rischio, la maggioranza dei ricercatori coinvolti nel sondaggio dello Studio condotto per Commissione Ue dimostra di ritenere importante che la legislazione in materia di SPR specifichi la libertà di utilizzo di testi ripubblicati anche a questi fini e senza limitazioni di sorta⁶⁹. Gli editori, dal canto loro, percepiscono la limitazione come una forma

69. "In this respect, the collected data indicates that the majority of researchers consider legislation that makes clear that users of their research output can use it freely for all purposes

di tutela dei propri interessi commerciali, atta ad evitare che il diritto di seconda pubblicazione sia esercitato per finalità analoghe e concorrenti con quelle della prima pubblicazione. Tale posizione, tuttavia, parte dal presupposto che il valore commerciale di un articolo pubblicato sia dipendente dall'esclusività nella sua messa a disposizione del pubblico, sottostimando invece la rilevanza centrale che nell'evoluzione dei modelli di business dell'industria editoriale accademica ha, ad oggi, l'offerta di ulteriori funzionalità da parte di database integrati (SENFTLEBEN *et alii* 2017). Non è un caso, infatti, che l'editoria accademica stia sempre più sperimentando modelli di business fondati su APC offerti agli autori che siano disposti a pagare un corrispettivo per offrire i propri prodotti in accesso aperto, affiancati a modelli di *subscriptions* più costosi e strutturati ai propri database, che offrono anche risorse ulteriori (in particolar modo dati e loro aggregazioni) ai propri utenti. È su tale evoluzione che è necessario concentrare l'attenzione per valutare con precisione ed oggettività l'impatto che un'apertura dell'SPR ad usi anche commerciali potrebbe effettivamente avere sugli editori e sul proprio mercato.

Nonostante gli Stati membri dotati di SPR abbiano adottato approcci diversi sul punto, i modelli di business ed i canali di profitto dell'industria editoriale accademica non sembrano differire sostanzialmente da Stato a Stato (nel quasi 78% dei casi, con picchi di 88% ove si guardi solo agli editori commerciali)⁷⁰. E ove si guardi invece alle strategie di gestione dei diritti utilizzate nella pratica dei rapporti di edizione, in un terzo dei casi – quelli dove non sono previsti né trasferimento né licenza esclusiva a favore dell'editore – la limitazione del *secondary publication right* ad usi specifici trasforma *de facto* in esclusiva la licenza implicita conferita, e lo stesso dicasi per i casi di gestione “mista”, metà dei quali fanno affidamento a licenze non esclusive esplicite.

Dinanzi a tale quadro, è evidente come la questione della definizione degli utilizzi consentiti ai fini dell'esercizio dell'SPR debba essere oggetto di adeguata valutazione di impatto, che tenga in considerazione molteplici possibili soluzioni e ne valuti la coerenza e gli effetti reali sui modelli di business oramai in via di consolidamento, nonché il potenziale rispetto al raggiungimento di una maggiore

apertura dei prodotti della ricerca e di una maggiore certezza del diritto. Sotto il profilo del perseguimento degli obiettivi di Scienza Aperta, un SPR eurounitario non dovrebbe avere limitazioni d'uso di sorta. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario operare un adeguato ed attento temperamento tra i divergenti interessi in gioco, che tenga anche in adeguata considerazione l'evoluzione dei modelli di business dell'industria editoriale universitaria.

Per poter, tuttavia, adottare una decisione ponderata sull'introduzione di un SPR armonizzato eurounitario, è ulteriormente necessario valutare quali opzioni alternative siano similmente disponibili per il raggiungimento del medesimo obiettivo. È plausibile, infatti, che l'evoluzione dei meccanismi e degli schemi di licenze e remunerazione possano condurre a risultati di apertura dei prodotti della ricerca simili a quelli ottenibili per il tramite di un *secondary publication right*, come avanzato da alcuni.

Per quanto tali meccanismi porterebbero con sé il vantaggio di costruire su esperienze consolidate o in corso di consolidamento, e dunque di far leva su strumenti di mercato già noti e dagli effetti meno rivoluzionari rispetto ai modelli di business esistenti, è altrettanto vero che gli stessi non sarebbero tuttavia immuni dai tradizionali problemi di squilibrio di potere contrattuale connessi all'asimmetria informativa tra le parti in gioco.

I contratti di edizione, che al momento rappresentano lo strumento principale di regolazione dell'accesso ai prodotti della ricerca ed alle relative infrastrutture, sono infatti nella stragrande maggioranza dei casi redatti dagli editori, che per questa ragione mantengono un controllo forte sulla definizione dei loro contenuti, supportata da un più forte potere contrattuale dovuto alla loro natura di porta di accesso, riconosciuta quale prestigiosa e spesso necessaria ai fini di una valutazione positiva del percorso del ricercatore, verso la disseminazione dei prodotti della ricerca. A ciò si aggiunge il fatto che i termini e le condizioni per pubblicazione e accesso risultano spesso poco prevedibili poiché potenzialmente soggetti a modifiche da parte dell'editore, vuoi a causa di fusioni e acquisizioni, vuoi per l'implementazione di nuove tecnologie o per il cambiamento delle strategie di mercato. Non è raro, poi, che i termini di pubblicazione ed accesso offerti divergano da Stato a Stato e tra diverse tipologie di utente, con discriminazioni di prezzo e condizioni, inclusa la determinazione dei costi di APC. I termini in materia di apertura dei prodotti non sono poi diffusi. Solo il 43,4% degli enti di ricerca consultati via sondaggio ha dichiarato di aver sottoscritto condizioni contrattuali ricomprendenti politiche e requisiti di accesso aperto, contro un

without a non-commercial use requirement, which is important to them. More concretely, the median ranking score on a scale of 1 to 10 of how important such a provision is to them is 7, where 19.2% (n=869) of researchers give it a maximum score of 10 (very important) and 11.9% and 14.3% near maximum (9 and 8 respectively).” DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 5, Researcher Survey, Responses to Question 25.

70. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 5, Publisher Survey, Question 37.

56,6% che non ha avuto tale possibilità⁷¹. Il dato è relativamente allineato a quello degli editori, il 54,9% dei quali dichiara di avere stipulato simili clausole⁷². A complicare ulteriormente il quadro, tali schemi, come per il caso degli accordi trasformativi, tendono spesso ad essere applicati ad organizzazioni anziché a singoli enti di ricerca (come per l'Italia la CRUI) e ad attribuire un numero di opportunità di accesso aperto gratuito annuale limitato e significativamente inferiore al numero di contributi effettivamente prodotto nel periodo considerato, con la conseguenza di ingenerare meccanismi negativi di competizione tra enti e loro ricercatori.

Tanto gli enti di ricerca quanto i ricercatori intervistati hanno identificato una serie di clausole contrattuali particolarmente difficili da negoziare o rinegoziare con gli editori, classificando tra le più problematiche quelle relative ai costi dell'*open access*, ai costi di sottoscrizione alle banche dati, ai termini restrittivi comunque applicati rispetto alle possibilità di accesso aperto di versioni precedenti del manoscritto, fino ad arrivare ai termini relativi all'attribuzione della titolarità del diritto d'autore sul contributo ed ai periodi di embargo per l'auto-archiviazione^{73,74}. È significativo notare come gli editori manifestino poco supporto verso la possibilità di introdurre soluzioni negoziali alternative all'SPR, quali le licenze collettive estese o sistemi di remunerazione cd. *lump-sum*. Solo il 29,4% si dichiara favorevole ed interessato ad esplorare tale opzione, contro un 70,6% contrario, una percentuale che sale al 76,3% tra gli editori commerciali⁷⁵. Tra gli enti di ricerca, invece, è fortemente avvertita la pressione di pubblicare su riviste dall'elevato impatto citazionale, la cui natura è prevalentemente non open access, da cui discendono le preoccupazioni relative all'elevato costo delle APC e lo sbilanciamento che si avverte tra elevati costi di accesso e servizio prestato invece gratuitamente dai ricercatori in qualità, ad esempio, di *editors* e revisori. Ne discende, quale tema ricorrente, una richiesta di maggior semplicità, trasparenza e correttezza nelle relazioni contrattuali, ed un generale scetticismo rispetto all'operato delle società di gestione collettiva, elementi questi che conducono gli enti di ricerca a ritenere quale unica soluzione praticabile quella di una

legislazione chiara e in grado di dipanare le complessità del mercato editoriale e dei suoi meccanismi di funzionamento⁷⁶.

Tali elementi, considerati nel loro insieme, dovranno essere valutati nel loro impatto per poter coscientemente asseverare l'opportunità di optare per la promozione di meccanismi di licenza (collettiva o meno) o di remunerazione quale valida alternativa all'introduzione di un *secondary publication right* eurounitario. In tal senso, maggiori ricerche sono necessarie.

Il legislatore Ue ha già inaugurato il proprio intervento sul diritto contrattuale d'autore con gli artt. 18-23 della Direttiva CDSM, diretti a rimediare agli effetti distorsivi degli squilibri di potere negoziale tra autori, editori e distributori commerciali. Lungo simili linee direttrici, un'azione diretta allo sviluppo di norme tese a regolare meccanismi di open access per le pubblicazioni accademiche in supporto dei ricercatori e degli enti di ricerca, qualificabili come "contraenti deboli" nel loro rapporto con gli editori, potrebbe sopperire alla mancanza di un SPR per la realizzazione degli obiettivi di Open Science dell'Unione. Nella definizione di tali disposizioni, accanto a licenze collettive estese o clausole obbligatorie, potrebbe esplorarsi la possibilità di trasformare il diritto degli editori da esclusivo a diritto alla remunerazione (GEIGER, GRIFFITHS, HILTY 2008). Restano validi, naturalmente, i *caveat* a cui si è fatto riferimento poco innanzi. In questo settore, è plausibile che l'utilizzo di misure non legislative possa facilitare lo sviluppo di meccanismi di remunerazione e di licenze-ombrello a livello nazionale. Un modello potenzialmente di ispirazione per eventuali iniziative di tal fatta potrebbe ritrovarsi nell'art. 12 della Direttiva CDSM sulle licenze collettive estese, nonché negli strumenti adottati dalla Direttiva 2014/26/UE in materia di gestione collettiva del diritto d'autore e di licenza multiterritoriale di opere musicali per utilizzi online nel mercato interno. Il Regolamento Marrakesh⁷⁷, adottato in esecuzione dell'omonimo trattato per garantire l'operatività transfrontaliera, in particolar modo extra-Ue, dell'eccezione in favore di soggetti con disabilità visiva, offre invece spunti interessanti per lo sviluppo di strumenti di *soft law* (o, ancora meglio, legislativi) diretti a garantire la legittimità della circolazione di opere in accesso aperto tra gli Stati membri⁷⁸.

71. *Ivi*, Annex 5, RPO Survey, Question 22.

72. *Ivi*, Annex 5, Publisher Survey, Question 16.

73. "In case of publishers terms and conditions relating to open access are considered by a slight majority to be more challenging than subscription terms/costs to journals with restricted access" DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, p. 144, nota 144.

74. DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024, Annex 5, RPO Survey, Question 22; Publisher Survey, Question 17.

75. *Ivi*, Annex 5, Publisher Survey, Responses to Question 28.

76. *Ivi*, Annex 5, RPO Survey, Responses to Question 39 (open ended).

77. Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

78. Per un'analisi approfondita del Regolamento Marrakesh, vd. HELFER *et alii* 2017; cfr.

Conclusioni

È indubitabile come il *secondary publication right* rappresenti il necessario completamento dell'ambizioso disegno posto in essere sia dalle istituzioni comunitarie, sia da un crescente numero di Stati membri, volto alla realizzazione di una società della conoscenza più avanzata ed equa. Come da ultimo confermato da un *Executive Order* statunitense, quando la ricerca finanziata pubblicamente è resa accessibile a tutti, essa può migliorare l'esistenza delle persone, fornire informazioni essenziali per supportare decisioni politiche complesse, accelerare il ritmo di nuove scoperte scientifiche e la loro traduzione in innovazioni tecnologiche e, in ultima analisi, condurre a soluzioni più eque per tutti i settori della società. Da notare come la norma americana preveda, entro il 2025, un accesso *immediato* ai risultati della ricerca finanziati dal bilancio federale (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY 2022).

L'SPR si configura nello spazio europeo come uno degli ultimi tasselli mancanti per un'effettiva realizzazione di questa visione. Esso rappresenta lo strumento più efficace per supportare l'anello forse più debole del processo scientifico, ovvero il ricercatore – spesso precario – che nell'espletamento delle proprie mansioni di carattere e interesse pubblico deve spesso sottostare alle logiche di un mercato delle pubblicazioni scientifiche altamente concentrato e che, come è logico che sia per un'attività privata volta alla realizzazione di un utile d'azienda, guarda al profitto come obiettivo ultimo, non alla diffusione del sapere in quanto categoria morale. Ebbene, forse proprio questa è la questione essenziale da risolvere: vi è spazio nel Ventunesimo secolo per un'editoria scientifica volta al profitto privato nel campo delle pubblicazioni scientifiche finanziate con soldi pubblici? La risposta non è di facile formulazione. È indubbio che l'attuale panorama editoriale scientifico sia caratterizzato da un mercato oligopolistico e dunque per definizione non efficiente in termini di prezzi o di innovazione. È altresì evidente come, a differenza del passato, dove uno dei valori aggiunti dell'editoria scientifica era la capacità di diffondere il sapere, con l'avvento della rete Internet, di giornali online e di blog scientifico-professionali di elevato valore accademico, questa funzione sia stata drasticamente ridimensionata. D'altro canto, è chiaro come molti editori scientifici, certamente quelli più strutturati, abbiano già da qualche anno intrapreso una transizione tecnologica e di modello di business che li avvicina molto di più a società di analisi di dati (scientifici) piuttosto che a editori nel senso tradizionale del termine. Nella misura in cui questo effetto è corretto e generalizzato, si può immaginare come il ruolo dell'editore

scientifico sia destinato a mutare considerevolmente nel futuro prossimo e concentrarsi molto di più sul valore aggiunto offerto in termini di aggregazione dei dati e capacità analitiche, piuttosto che come controllori (*gatekeepers*) di ciò che può e non può essere, non tanto pubblicato, ma fruito pubblicamente. Questa, probabilmente, è una transizione in parte benvenuta dagli stessi editori, i quali non sono necessariamente insensibili alle critiche formulate sulla base di un modello difficile da giustificare in un'economia di mercato e in un'ottica di gestione razionale delle risorse pubbliche. È altresì chiaro come questa transizione sia in parte dovuta a molto più grandi e generali mutamenti economici, di modelli di business, tecnologici e sociali. È indubbio, tuttavia, che l'OA, inteso come modello etico e come insieme di iniziative giuridiche per una società dell'informazione più giusta ed efficiente, abbia un ruolo centrale in questa transizione e nel determinare non solo i tempi ma anche, almeno in parte, la direzione di questo cambio di rotta.

L'SPR può rappresentare, da questo punto di vista, il passo definitivo verso l'emancipazione, o forse verso la riconquista, da parte del mondo accademico-scientifico della capacità di determinare le sorti del sapere da esso prodotto con finanziamenti pubblici. Ottenere tale risultato aiuterà ad avvicinare la ricerca pubblica a un modello che permetta di migliorare ancora di più la vita delle persone, accelerare lo sviluppo tecnologico e scientifico, offrire sapere e dati per contrastare le sfide sanitarie, ambientali, economiche, informative e partecipative che il futuro riserba alla nostra società.

Riferimenti bibliografici

CASO 2016

ROBERTO CASO, "La scienza aperta contro la mercificazione della ricerca?", *Rivista Critica del Diritto Privato*, 34, 2, 2016, pp. 243-253.

CASO 2023

ROBERTO CASO, "Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche. Open Access, "secondary publication right" ed eccezioni e limitazioni al diritto d'autore", *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2023, pp. 35-45. <https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/article/view/139>

TRIMBLE 2014.

CASO, DORE 2022

ROBERTO CASO, GIULIA DORE, “Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right”, Trento LawTech Research Paper n. 47, 2021, *European Intellectual Property Review*, 6, 2022, pp. 332-342. <https://zenodo.org/record/5764841>

CASO *et alii* 2023

ROBERTO CASO, DAVIDE BORELLI, MARIA CHIARA PIEVATOLO, VALERIA PINTO, ALBERTO MARRADI, AMBROGIO SANTAMBROGIO, PAOLA DI NICOLA, *Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica*, Morlacchi editore, Perugia, 2023. https://www.morlacchilibri.com/universitypress/allegati/Santambrogio_Valutazione%20fallita_interno_interattivo%20sito.pdf

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2020

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Council conclusions on the New European Research Area*, 1 December 2020, 13567/20, RECH 483 COMPET 611

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2021

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality*, 28 May 2021, 9138/21, RECH 267 COMPET 424 EDUC 215 SOC 352 EMPL 261.

DERCLAYE, FAVALE 2010

ESTELLE DERCLAYE, MARCELLA FAVALE, “Copyright and Contract Law: Regulating User Contracts: The State of the Art and a Research Agenda”, *Journal of Intellectual Property Law*, 18, 1, 2010, pp. 65-140.

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2015

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *Open innovation, open science, open to the world – A vision for Europe*, Publications Office, 2015. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/061652>

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2016

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *Background note on Open Access to Scientific Publications and Open Research Data*, 2016. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2020-11/ec_rtd_background-note-open-access.pdf

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2018

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *OSPP-REC: Open Science Policy Platform Recommendations*, Publications Office, 2018. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b05b687-907e-11e8-8bc1-01aa75ed71a1>

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2021

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *European Research Area Policy Agenda-Overview of actions for the period 2022-24*, Publications Office, 2021. https://commission.europa.eu/system/files/2021-11/ec_rtd_era-policy-agenda-2021.pdf

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2023

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *Open Science and Intellectual Property Rights*, Publications Office, 2023. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publicationstools-and-data/publications/all-publications/open-science-and-intellectual-property-rights_en

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION 2024

DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *Improving access to and reuse of research results, publications and data for scientific purposes – Study to evaluate the effects of the EU copyright framework on research and the effects of potential interventions and to identify and present relevant provisions for research in EU data and digital legislation, with a focus on rights and obligations*, Publications Office of the European Union, 2024, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/633395>

DORE *et alii* 2023

GIULIA DORE, ROBERTO CASO, PAOLO GUARDA, MARTA ARISI, *Final Policy Recommendations for EU Lawmakers*, reCreating Europe Report, 2023. <https://zenodo.org/records/7544364>

EUROPEAN COMMISSION 2022

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, and CHRISTINA ANGELOPOULOS, *Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access – Exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right*, Publications Office of the European Union, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/891665>

EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS 2021

EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS, *Opinion 2021/C 106/07/EC – A new European Research (ERA) for research and innovation*, Vol. 64, 26 March 2021.

GEIGER, GRIFFITHS, HILTY 2008

CHRISTOPHE GEIGER, JONATHAN GRIFFITHS, RETO M. HILTY, “Declaration on a Balanced Interpretation of the “Three-Step Test” in Copyright Law”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 39, 6, 2008, pp.707-12

GEIGER, JÜTTE 2022

CHRISTOPHE GEIGER, BERND JUSTIN JÜTTE, “The Right to Research as Guarantor for Sustainability, Innovation and Justice in EU Copyright Law” in T. PIHLAJARINNE, J. MÄHÖNEN, P. NATH UPRETI (eds.), *Rethinking the Role of Intellectual Property Rights in the Post Pandemic World: An Integrated Framework of Sustainability, Innovation and Global Justice*, Edward Elgar, Cheltenham, 2022, pp. 138-169.

GEIGER, JÜTTE 2023

CHRISTOPHE GEIGER, BERND JUSTIN JÜTTE, “Conceptualizing a ‘Right to Research’ and its Implications for Copyright Law: An International and European Perspective”, *American University International Law Review*, 38, 1, 2023, pp. 1-86. <https://ssrn.com/abstract=4414085> (ultima consultazione 29/08/2024).

GENNARO 2023

SUSAN GENNARO, “Open Access: A watershed moment”, *Journal of Nursing Scholarship*, 5, 2023, pp. 901-902. <https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jnu.12933> (ultima consultazione 29/08/2024).

HELPER *et alii* 2017

LAURENCE R. HELPER, MOLLY K. LAND, RUTH L. OKEDIJI, JEROME H. REICHMAN, *The World Blind Union Guide to the Marrakesh Treaty Facilitating Access to Books for Print-Disabled Individuals*, Oxford University Press, Oxford, 2017.

HUGENHOLTZ, SENFTLEBEN 2011

P. BERNT HUGENHOLTZ, MARTIN SENFTLEBEN, *Fair Use in Europe. In Search of Flexibilities*, Institute for Information Law/VU Centre for Law and Governance, 2011.

ILJADICA *et alii* 2023

MARTA ILJADICA, PINAR ORUC, GIULIA DORE, LAURA DI NICOLA, IGNNAR PASTAK, HELEN EENMAA, MARTA ARISI, *Policy Report – Placemaking and Intellectual Property*, reCreating Europe Report, 2023. <https://zenodo.org/records/7828150>

LARIVIÈRE, HAUSTEIN, MONGEON 2015

VINCENT LARIVIÈRE, STEFANIE HAUSTEIN, PHILIPPE MONGEON, “The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era”, *PLoS ONE*, 10, 6, 2015. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502>

MARGONI 2011

THOMAS MARGONI, “Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore in Internet”, *Giurisprudenza Italiana*, 8-9, 2011, pp.1959-2001.

MORRISON *et alii* 2021

HEATHER MORRISON, LUAN BORGES, XUAN ZHAO, TANO L. KAKOU, AMIT NATARAJ SHANBHOUGH, “Open access article processing charges 2011 – 2021”, preprint *Sustaining the Knowledge Commons*, 2021, 1-27. <https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/42327>

MOSCON 2015

VALENTINA MOSCON, “Academic Freedom, Copyright, and Access to Scholarly Works: A Comparative Perspective”, in R. CASO, F. GIOVANELLA (eds.), *Balancing Copyright Law in the Digital Age*. Springer, Berlin, 2015, pp. 100-129. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44648-5_4

OECD 2007

OECD, *OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding*, 2007. https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-principles-and-guidelines-for-access-to-research-data-from-public-funding_9789264034020-en-fr

OECD 2021

OECD, *Recommendation of the Council on Enhancing Access to and Sharing of Data*, 2021. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0463>

OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY 2022

OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, *Memorandum for the executive departments and agencies*, 2022. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf>

PONTE, MIERZEJEWSKA, KLEIN 2017

DIEGO PONTE, BOZENA I. MIERZEJEWSKA, STEFAN KLEIN, “The transformation of the academic publishing market: multiple perspectives on innovation”, *Electron Markets*, 27, 2017, pp. 97-100.

PUEHRINGER, RATH, GRIESEBNER 2021

STEPHAN PUEHRINGER, JOHANNA RATH, TERESA GRIESEBNER, “The political economy of academic publishing: On the commodification of a public good”, *PLoS One*, 16, 6, 2021. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253226>

QUINTAIS *et alii* 2023

JOÃO PEDRO QUINTAIS, CHRISTIAN KATZENBACH, SEBASTIAN FELIX SCHWEMER,

DARIA DERGACHEVA, THOMAS RIIS, PÉTER MEZEI, ISTVÁN HARKAI, *Copyright Content Moderation in the EU: Conclusions and Policy Recommendations*, reCreating Europe Report, 2023. <https://zenodo.org/records/7774112> (ultima consultazione 29/08/2024).

RESS 2010

MANON A. RESS, “Open-Access Publishing: From Principles to Practice”, in G. KRİKORIAN, A. KAPCZYNSKI (eds.), *Access to Knowledge in the Age of Intellectual Property*, Zone Books, New York, 2010, p. 477-478.

SCHEUFEN 2015

MARC SCHEUFEN, *Copyright Versus Open Access. On the Organisation and International Political Economy of Access to Scientific Knowledge*, Springer, Cham, 2015.

SENFLEBEN 2022

MARTIN SENFLEBEN, *Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of data*, Independent Expert Report commissioned by European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Publications Office of the European Union, 2022. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/78973>

SENFLEBEN *et alii* 2017

MARTIN SENFLEBEN, MAXIMILIAN KERK, MIRIAM BUITEN, KLAUS HEINE, “New Rights or New Business Models? An Inquiry Into the Future of Publishing in the Digital Era”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 48, 2017, pp. 538-561. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-017-0605-y>

SGANGA *et alii* 2022

CATERINA SGANGA, CAMILLA SIGNORETTA, PETER MEZEI, DELIA FERRI, NOELLE HIGGINS, *DRAFT Code of Best Practices and Policy Recommendations*, reCreating Europe Report, 2022. <https://zenodo.org/records/7148721>

SHAVER, SGANGA 2010

LEA SHAVER, CATERINA SGANGA, “The Right to Take Part in Cultural Life: On Copyright and Human Rights”, *Wisconsin International Law Journal*, 27, 2010, pp. 637-662.

TENNANT *et alii* 2016

JONATHAN P. TENNANT, FRANÇOIS WALDNER, DAMIEN C. JACQUES, PAOLA MASUZZO, LAUREN B. COLLISTER, CHRIS. H. J. HARTGERINK, “The academic, economic and societal impacts of Open Access: An evidence-based review”, *F1000 Research*, 5, 2016, pp. 632- 689. <https://f1000research.com/articles/5-632>

TRIMBLE 2014

MARKETA TRIMBLE, “The Marrakesh Puzzle”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 45, 2014, pp. 768-795.

UNESCO 2023

UNESCO, *UNESCO Recommendation on Open Science*, 2023. <https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation>

VAN EECHOU 2022

MIRELLE VAN EECHOU, *Study on the Open Data Directive, Data Governance and Data Act and their possible impact on research*, Publications Office of the European Union, 2022. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/71619>

VAN EECHOU 2023

MIRELLE VAN EECHOU, *Copyright territoriality policy recommendations*, reCreating Europe Report, 2023. <https://zenodo.org/records/7756568#.ZCLwJXZBzq4>

VISSER 2015

DIRK VISSER, “The Open Access provision in Dutch copyright contract law”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 10, 11, 2015, pp. 872-878. <https://academic.oup.com/jiplp/article/10/11/0872/2384815?searchresult=1>

Il diritto di pubblicazione secondaria: l'esperienza in Bulgaria¹

Ana Lazarova

Introduzione

Il termine “Diritto di pubblicazione secondaria” (*Secondary Publication Right*, SPR)² comprende una serie di regimi speciali che autorizzano (o obbligano) gli autori a mantenere alcuni dei diritti di utilizzo delle loro opere finanziate con fondi pubblici nei confronti degli editori scientifici, al fine di facilitare l'accesso aperto alla letteratura scientifica.

Negli ultimi anni, in diversi paesi europei è stato introdotto il cosiddetto SPR³. Legislazioni volte a porre rimedio al problema di ostacolare, attraverso il diritto d'autore, l'accesso ai risultati della ricerca accademica finanziata con fondi pubblici sono state adottate in Spagna nel 2011⁴, in Italia⁵ e Germania⁶ nel 2013, in Austria nel 2015⁷, in Francia nel 2016⁸, nei Paesi Bassi⁹ e in Belgio nel 2018¹⁰ e

-
1. Titolo originale: *Secondary Publication Right: The Bulgarian Experience*; traduzione italiana di Deborah De Angelis e Laura Sinigaglia.
 2. Nel suo rapporto sull'SPR per il programma Knowledge Rights 21, LIBER usa il termine “publishing” invece di “publication”, “poiché quest'ultimo potrebbe essere confuso con i sottoprodotti di una pubblicazione originale, come le traduzioni. Pertanto, il primo termine sembra esprimere meglio l'atto di pubblicare un'opera in un secondo momento”. Vd. TSAKONAS *et alii* 2023.
 3. Per una panoramica delle iniziative nazionali in tema di SPR, vd. il *Position Statement sul secondary publishing rights* di Knowledge Rights 21 (2023), <https://www.knowledgerights21.org/wp-content/uploads/2022/10/KR21-Secondary-Publishing-Rights-Position-paper-v1.1.pdf>
 4. *Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación* (6 settembre 2022, art. 37, par. 2), www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14581.
 5. Legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 4(2).
 6. *Urheberrechtsgesetz – UrhG* (1 ottobre 2013, sez. 38, par. 4), www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhglenglisch_urhg.html
 7. *Zweitverwertungsrecht von Urhebern wissenschaftlicher Beiträge* (1 ottobre 2015, art. 37a) www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1936/111/P37a/NOR40173343
 8. *Code de la recherche* (7 ottobre 2016, art L533-4), www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033205794
 9. *Auteurswet* (11 ottobre 2018, art. 25 fa) https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11/#HoofdstukIa_Artikel25fa
 10. *Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie, Section 6. Modification du livre XI du Code de droit économique* (19 luglio 2018, art 29), www.ejustice.just.fgov.be

in Slovenia nel 2023¹¹. L'ultima giurisprudenza a introdurre un SPR è la Bulgaria¹². Nel frattempo, il diritto di pubblicazione secondaria è diventato un tema centrale anche a livello europeo. Secondo la Raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione europea sull'accesso e la conservazione delle informazioni scientifiche del 25 aprile 2018¹³, gli Stati membri dovrebbero definire e attuare politiche chiare per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche risultanti dalla ricerca finanziata con fondi pubblici e per l'accesso aperto alle stesse. Dovrebbero garantire che le organizzazioni scientifiche che ricevono finanziamenti pubblici per le loro attività consentano ai loro ricercatori di applicare l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. Più recentemente, il 23 maggio 2023, il Consiglio dell'Ue ha pubblicato le sue conclusioni sull'editoria scientifica di alta qualità, trasparente, aperta, affidabile ed equa¹⁴, accogliendo con favore l'adozione del diritto di pubblicazione secondaria in alcuni Stati membri e sollecitando la Commissione ad agire per l'introduzione di questo meccanismo a livello Ue. Inoltre, secondo la *“European Research Policy Agenda Overview of, action for the period 2022-2024”* della Commissione europea (COMMISSIONE EUROPEA 2021), una delle azioni previste nell'ambito dell'area prioritaria “Approfondire un mercato interno della conoscenza veramente funzionante” è lo sviluppo di un quadro legislativo e regolatorio adatto alla ricerca, che consenta, tra l'altro: l'accesso e il riutilizzo dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici, compreso l'accesso aperto; l'accesso e il riutilizzo delle pubblicazioni e dei dati a fini di ricerca; nonché il flusso continuo di conoscenze e dati sulla ricerca in tutta l'Ue sulla base dell'art. 179 TFUE e della libertà accademica. Il documento esamina il meccanismo giuridico del cosiddetto diritto di pubblicazione secondaria e riflette sulla sua idoneità ad affrontare le questioni relative agli ostacoli esistenti e le sfide relative agli obiettivi fissati dalla Commissione¹⁵. Inoltre, in occasione di un workshop organizzato nel febbraio 2023 dalla Direzione generale per la ricerca e l'innovazione (DG RTD) della Commissione europea, quest'ultima ha presentato i risultati preliminari di uno studio condotto nell'ambito dell'azione

11. Decreto n. 00704-212/2023 del 25 maggio 2023 sulla realizzazione di lavori di ricerca scientifica in conformità con i principi della scienza aperta, come previsto dalla legge slovena sulle attività di ricerca scientifica e innovazione.
12. Per una panoramica sull'introduzione di un SPR a zero embargo non revocabile nella legge bulgara sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel dicembre 2023, vd. LAZAROVA 2024.
13. Raccomandazione della Commissione europea (EU) 2018/790 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione del 25 aprile 2018.
14. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 2023.
15. COMMISSIONE EUROPEA 2021.

politica 2 dell'ERA¹⁶. Nel proporre una combinazione di misure legislative e non legislative “per migliorare l'accessibilità e la riutilizzabilità dei risultati della ricerca [e promuovere] un mercato unico e senza confini per la ricerca, l'innovazione e la tecnologia in tutta l'Ue”, la relazione preliminare si concentra sulla possibilità di introdurre un “regime SPR obbligatorio e completamente armonizzato a livello Ue”¹⁷.

Un diritto alla pubblicazione secondaria: perché ne abbiamo bisogno?

In genere, nel caso di pubblicazioni accademiche, gli autori sono sostenuti con fondi pubblici attraverso un compenso a fronte di un contratto continuativo con un'università o un istituto di ricerca, oppure attraverso il finanziamento di progetti, compresi quelli dell'Ue. Per progredire nella loro carriera, gli autori accademici devono pubblicare i risultati delle loro ricerche su riviste scientifiche rinomate con un elevato impact factor. Di norma, gli editori di queste riviste non pagano alcun compenso all'autore per la pubblicazione del lavoro (né, del resto, pagano i revisori che garantiscono l'alta qualità scientifica delle pubblicazioni). Al contrario, spesso sono gli stessi autori a dover pagare le spese di pubblicazione. Allo stesso tempo, gli editori di solito richiedono la cessione o la licenza esclusiva dei diritti dell'autore, bloccando la pubblicazione all'interno di un sistema di accesso a pagamento¹⁸. Secondo uno studio commissionato dalla Commissione europea, “il risultato è l'appropriazione dei diritti d'autore sulle pubblicazioni scientifiche da parte di soggetti privati, [che] è particolarmente problematico per la ricerca finanziata con fondi pubblici”¹⁹.

Sebbene l'interesse principale degli autori accademici a veder pubblicati i propri articoli in una rivista sia, di norma, prevalentemente di tipo reputazionale²⁰, nel

16. Evento informativo online *Improving access to and reuse of R&I results, publications and data for scientific purposes*, 26 febbraio 2024, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/improving-access-and-reuse-ri-results-publications-and-data-scientific-purposes_en
17. *Improving access to and reuse of R&I results, publications and data for scientific purposes. Supporting document for online information event*, 26 febbraio 2024, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/improving-access-and-reuse-ri-results-publications-and-data-scientific-purposes_en
18. Per una spiegazione più dettagliata del potere di mercato degli editori scientifici commerciali, legato alla valutazione bibliometrica, che si traduce in un potere contrattuale degli editori nei confronti degli autori accademici, vd. DORE, CASO 2021.
19. EUROPEAN COMMISSION 2022.
20. Per un'analisi dettagliata delle specificità dell'interesse dell'autore nel contesto dell'editoria scientifica, vd. MOSCON 2015.

contesto dell'editoria scientifica commerciale tradizionale essi sono solitamente costretti a sacrificare la visibilità del proprio lavoro. Ciò è particolarmente preoccupante se si considera che la condivisione e il riutilizzo della conoscenza sono alla base del metodo scientifico²¹. Di conseguenza, l'ente che esegue la ricerca e/o l'ente finanziatore non possono accedere ai risultati della ricerca finanziata, a meno che non paghino una seconda volta per l'accesso, sotto forma di abbonamenti, in modo che l'ente di ricerca possa accedere ai risultati della ricerca attraverso la sua biblioteca accademica, o sotto forma di un compenso per "aprire" il lavoro al pubblico, in generale, attraverso l'Open Access.

È chiaro che la questione è complessa e non può essere affrontata solo con il finanziamento pubblico dell'editoria ad accesso aperto. Secondo il Policy Paper n. 17 di Communia sull'accesso alla ricerca finanziata con fondi pubblici, nonostante l'emergere di nuove riviste ad accesso aperto, il mercato delle pubblicazioni scientifiche non è stato in grado di autocorreggersi²². Uno dei probabili motivi per cui il mercato non si autocorregge è il fatto che i grandi editori scientifici si sono resi indispensabili e sembrano preservare efficacemente il loro valore in termini di reputazione. Ad esempio, il grande editore accademico Elsevier, con sede ad Amsterdam, possiede, tra gli altri, uno dei due database più popolari e utilizzati per la ricerca e la pubblicazione accademica, Scopus, nonché il principale database scientifico a testo integrale, ScienceDirect. L'azienda anglo-americana Clarivate Plc, nota per essere la società che calcola l'impact factor e proprietaria, tra l'altro, di Web of Science e Publons, nel 2021 ha acquisito la collezione di banche dati a ricerca incrociata ProQuest²³.

Queste circostanze sollevano il problema dell'integrazione verticale tra editori, aggregatori e società che eseguono bibliometria e scientometria. Pertanto, il problema di ostacolare l'accesso ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici ha una componente molto pronunciata di diritto della concorrenza

21. *Ibidem*

22. COMMUNIA 2024, ove si evidenzia che, nonostante l'emergere di nuove riviste ad accesso aperto, il mercato delle pubblicazioni scientifiche non è stato in grado di autocorreggersi.

23. Vd. Clarivate Plc, *Clarivate completa con successo l'acquisizione di ProQuest*, 2021, <https://www.prnewswire.com/news-releases/clarivate-successfully-completes-acquisition-of-proquest-301435610.html>. In un altro comunicato stampa del 2020, in occasione dell'acquisizione di CPA Global, Clarivate afferma che l'azienda ora "offre una soluzione end-to-end che copre l'intero ciclo di vita della proprietà intellettuale, della scienza e dell'innovazione". Vd. Clarivate Plc, *Clarivate completa l'acquisizione di CPA Global per formare una potenza globale della proprietà intellettuale*, PR Newswire, 2020, <https://www.prnewswire.com/news-releases/clarivate-completes-acquisition-of-cpa-global-to-form-a-global-intellectual-property-powerhouse-301143831.html>

che deve essere considerata in parallelo con l'introduzione di possibili soluzioni che riguardino il diritto d'autore e/o il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Inoltre, attualmente sembra che i documenti e i programmi strategici e operativi dell'Ue in materia di scienza aperta non esercitino una pressione sufficiente per ottenere un sistema efficace e coerente per l'accesso aperto e per il riutilizzo dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici, in generale, e delle pubblicazioni in particolare. Lo stesso vale per le richieste delle organizzazioni che finanziano la ricerca e per le politiche di conservazione dei diritti delle organizzazioni che svolgono attività di ricerca.

Tutte queste considerazioni portano alla conclusione che una futura soluzione giuridica agli ostacoli alla diffusione dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbe puntare a un approccio interdisciplinare, come è la tendenza attuale a livello europeo, ma anche contenere un meccanismo semplice che consenta agli autori di condividere i risultati della ricerca scientifica a prescindere dalla realtà di mercato. Ultimamente, le organizzazioni della società civile europea hanno chiesto l'introduzione di una legge europea sulla conoscenza digitale, che fornisca una soluzione giuridica che garantisca l'accesso alla ricerca finanziata con fondi pubblici e ai materiali del settore pubblico e che elimini le barriere che impediscono alle istituzioni della conoscenza di svolgere la loro missione pubblica nell'ambiente digitale²⁴. L'introduzione di un diritto di pubblicazione secondaria armonizzato è una parte importante di questo processo.

Qual è la natura giuridica del diritto di pubblicazione secondaria?

Poiché il diritto di pubblicazione secondaria è attualmente al centro degli sforzi politici sul fronte della scienza aperta, è importante chiarirne la natura giuridica. Negli ultimi tempi sono stati compiuti numerosi sforzi per concettualizzare tale diritto. Quest'ultimo è stato definito come un diritto dell'autore, nonché un'eccezione e/o una limitazione al diritto d'autore. In alcuni casi, ciò che viene etichettato come SPR è anche un obbligo (per lo più di auto-archiviazione) o un istituto previsto dalla legislazione che promuove la scienza aperta. Pertanto, prima di avventurarsi negli aspetti tecnico-giuridici di questo meccanismo, è opportuno fare una breve panoramica delle opinioni prevalenti sulla sua natura. Le interpretazioni più diffuse sulla natura dell'SPR come diritto includono la classificazione dello strumento come un'incarnazione del diritto morale dell'autore

24. Vd. COMMUNIA 2023; OPEN FUTURE 2023; CREATIVE COMMONS 2024; WIKIMEDIA EUROPE 2024.

alla divulgazione, o come un diritto d'uso "secondario". Caso e Dore, pur usando le virgolette nell'attribuire all'SPR la qualità di diritto "morale", sostengono che il diritto a una pubblicazione secondaria è un'altra sfaccettatura del diritto a rendere pubblica l'opera che, a sua volta, è la componente morale del diritto patrimoniale esclusivo di pubblicazione dell'opera al pubblico²⁵. Il rapporto LIBER, invece, definisce l'SPR come un "diritto secondario", essendo quest'ultimo "il diritto dei ricercatori e dei loro datori di lavoro di riutilizzare un'opera dopo la prima pubblicazione di una versione formale"²⁶. Secondo questa visione, la qualità di "secondario" è attribuita al "diritto" anziché alla "pubblicazione". I detentori di tale diritto, secondo il rapporto, sono sia i ricercatori sia i loro datori di lavoro, mentre non sono chiare le basi giuridiche per cui entrambi i gruppi detengano un "diritto secondario" al riutilizzo di un'opera.

Il diritto di pubblicazione secondaria è anche concepito come un'eccezione al diritto d'autore. Angelopoulos qualifica l'SPR come un'estensione dell'eccezione per la ricerca²⁷. Nello studio preliminare dell'ERA, si chiarisce che "il diritto di pubblicazione secondaria si riferisce al diritto dell'autore (o degli autori) di rendere il proprio articolo liberamente disponibile al pubblico a determinate condizioni senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore"²⁸. Sebbene questo punto di vista rifletta il ruolo di primo piano delle considerazioni di interesse pubblico nell'adozione del meccanismo, può anche generare molta confusione riguardo alla natura tecnico-giuridica dell'SPR, in quanto contiene un'ambiguità intrinseca riguardo ai ruoli del titolare dei diritti e dell'utente, rispettivamente, e al rapporto giuridico tra di essi. Nella sua accezione più diffusa, suggerisce uno scenario piuttosto controintuitivo in cui l'autore, in quanto titolare primario dei diritti, prima aliena i propri diritti e poi agisce come utente nei confronti di un altro titolare del diritto d'autore (presumibilmente l'editore). A parere di chi scrive, la concettualizzazione del diritto di pubblicazione secondaria non è immediatamente ovvia soprattutto perché il concetto stesso non è omogeneo. Il termine "diritto di pubblicazione secondaria" non è tanto una nozione strettamente giuridica, quanto piuttosto un termine di advocacy che comprende diversi strumenti provenienti dall'area del diritto d'autore, ma anche al di fuori di essa, che possono conferire agli autori, nell'ambito scientifico, la facoltà di mantenere alcuni dei loro diritti nei confronti degli editori, ma

25. DORE, CASO 2021.

26. TSAKONAS, ZOUTSOU, PERIVOLARI 2023.

27. EUROPEAN COMMISSION 2022.

28. Evento informativo online: *Improving access to and reuse of R&I results, publications and data for scientific purposes*, 26 febbraio 2024, cit.

possono anche imporre ai primi alcuni obblighi in tal senso. Pertanto, sempre a parere di chi scrive, ricavare un significato tecnico-giuridico dalla sola definizione popolare del fenomeno o dal suo principale obiettivo politico è controproducente. Nella maggior parte delle giurisdizioni che hanno già introdotto l'SPR sotto forma di "diritto", di solito si tratta di un meccanismo della legge nazionale sul diritto d'autore che contiene un adeguamento al contratto di edizione e trova la sua collocazione sistematica nelle norme sui contatti per la cessione o la licenza del diritto d'autore. Questa è la soluzione giuridica adottata in Austria²⁹, Belgio³⁰, Germania³¹ e Paesi Bassi³² e, dopo l'ultima modifica della legge sul diritto d'autore del dicembre 2023, anche in Bulgaria.

In tutti questi casi l'SPR come strumento non può essere qualificato come un diritto morale o economico soggettivo a sé stante³³, né è un diritto che l'autore può esercitare modificando unilateralmente un contratto³⁴. Si tratta di un meccanismo che impedisce l'alienazione di specifici diritti d'uso e quindi impone, in determinate circostanze, il mantenimento dei diritti in un ambito specifico. A questo proposito, l'SPR non deve essere "esercitato" dall'autore nei confronti dell'editore, affinché abbia effetto. Piuttosto, il suo effetto consiste nel bloccare la concessione in licenza o il trasferimento di determinati diritti, nonostante la volontà del titolare dei diritti.

Al contrario, il diritto dell'autore di ripubblicare un'opera già pubblicata, soprattutto nel contesto dei periodici, è un diritto comunemente previsto in molte giurisdizioni. Tuttavia, ciò che distingue questo diritto dal meccanismo dell'SPR, qui discusso, è la natura generalmente condizionale o derogabile del primo, rispetto all'essenza imperativa e proibitiva del secondo³⁵. L'SPR può quindi

29. Il regime austriaco di SPR si trova nella Sezione V della Legge federale sul diritto d'autore su opere letterarie e artistiche e diritti connessi, intitolata "Riserve a favore dell'autore".

30. Il regime SPR belga è disciplinato nella Sezione 8, intitolata "Contratto di edizione" del Libro XI del Codice di Diritto Economico.

31. Il regime tedesco di SPR è stabilito nella sezione 38 della legge tedesca sul diritto d'autore, intitolata "Contributi alle collezioni", che segue il regime di concessione dei diritti d'uso.

32. La soluzione olandese è contenuta nella sezione Ia della legge sul diritto d'autore sugli accordi di sfruttamento.

33. Come, ad esempio, il diritto di mettere a disposizione del pubblico.

34. In contrapposizione al diritto di revoca previsto dall'art. 22 della Direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

35. Ad esempio, l'art. 52 della legge spagnola sul diritto d'autore 23/2006, intitolato "Trasferimento dei diritti per i periodici", stabilisce che "Salvo diversa disposizione, gli autori di opere riprodotte in pubblicazioni conservano il diritto di sfruttarle in qualsiasi modo

essere paragonato ad altre norme imperative inerenti alla materia del diritto contrattuale del diritto d'autore, come le limitazioni temporali obbligatorie³⁶ o altre restrizioni nella portata dei contratti di sfruttamento³⁷ che, per come sono concepite, limitano la libertà contrattuale dell'autore nei confronti degli editori, allo scopo, tra l'altro, di proteggere i creatori da pratiche predatorie e migliorare la loro posizione contrattuale³⁸.

Diritto di pubblicazione secondaria senza embargo in Bulgaria

Il diritto di pubblicazione secondaria (con riferimento al diritto d'autore) non è un concetto del tutto nuovo per la legge bulgara sul diritto d'autore. Non diversamente da molti altri regimi nazionali sul diritto d'autore, la Legge sul diritto d'autore e i diritti connessi (LDA) prevedeva che “[l]’autore ha il diritto di utilizzare la propria opera, che è già stata pubblicata in un periodico, dopo la data di pubblicazione, salvo diverso accordo per iscritto”. Tale regime preesistente era fissato dall’art. 60 LDA, intitolato “Diritto al riutilizzo”. Non prevedeva alcuna restrizione sul tipo di pubblicazione riutilizzabile, sulla versione dell’opera che poteva essere ripubblicata, né sulle modalità di finanziamento della creazione dell’opera. La disposizione inoltre non prevedeva un periodo di embargo. Tuttavia, la possibilità di colui che maggiormente sfrutta l’opera (l’editore) di richiedere all’autore di rinunciare a questo diritto lo ha reso inefficace come mezzo per promuovere l’accesso aperto e il riutilizzo delle pubblicazioni e dei dati di ricerca finanziati con fondi pubblici. Ha inoltre lasciato gli autori vulnerabili di fronte a pratiche sleali.

La questione è stata risolta in occasione dell’attuazione della Direttiva CDSM³⁹.

che non sia dannoso per la pubblicazione in cui sono state inserite. L'autore può disporre liberamente della propria opera se questa non viene riprodotta entro un mese dalla data di spedizione o di accettazione nelle pubblicazioni quotidiane o nei restanti sei mesi, salvo diverso accordo”.

36. Fino all’ultima modifica della legge sul diritto d’autore del 2023, la Bulgaria prevedeva un limite massimo di tempo per gli accordi di licenza, che non poteva superare i 10 anni.

37. Ad esempio, secondo il § 34 della legge austriaca sul diritto d’autore, “Un autore che abbia concesso a un’altra persona il diritto esclusivo di riprodurre e distribuire un’opera letteraria o musicale conserva comunque il diritto di riprodurre e distribuire l’opera in un’edizione completa non appena siano trascorsi vent’anni dalla fine dell’anno solare in cui l’opera è stata pubblicata”. Questo diritto non può essere né limitato né annullato per contratto.

38. Una di queste forme di importante restrizione all’esercizio autonomo dei diritti esclusivi dell’autore è la licenza collettiva obbligatoria.

39. Direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019, cit.

Una modifica al vigente art. 60 intendeva migliorare la posizione degli autori rispetto agli editori scientifici, riconoscendo loro il diritto irrinunciabile e intrasferibile di ripubblicare determinate opere in modo specifico. Sebbene l’introduzione dell’SPR non sia stata direttamente richiesta dalla Direttiva CDSM, il meccanismo è coerente con la sua logica. Ciò è particolarmente vero se consideriamo l’SPR come uno strumento imperativo nell’ambito del diritto contrattuale del diritto d’autore, che limita l’autonomia contrattuale delle parti allo scopo di proteggere gli interessi dell’autore.

Il Titolo IV della Direttiva introduce misure per realizzare un mercato ben funzionante per i diritti d’autore, mentre gli artt. 18 e segg. mettono in atto vari strumenti per la tutela degli autori e il rafforzamento del loro potere contrattuale nei confronti dei principali utilizzatori delle loro opere – vale a dire produttori ed editori.

La modifica della LDA del 1° dicembre 2023 detta norme specifiche in materia di contratti tra autori ed editori e viene, dal punto di vista sistematico, inserita in un capitolo della legge intitolato “Contratti per l’editoria di periodici”. Comprende l’adozione di una restrizione imperativa alla libertà contrattuale delle parti, vietando il superamento contrattuale del diritto di riutilizzo già esistente per determinate tipologie di riutilizzo di determinate opere. Un nuovo comma 2 dell’art. 60 afferma:

“[l]’autore di un’opera di letteratura accademica creata in occasione di una ricerca, finanziata in tutto o in parte con finanziamenti pubblici, conserva il diritto di rendere disponibile quell’opera o parti di essa in archivi didattici o scientifici per scopi non commerciali dopo la sua accettazione per la pubblicazione da parte di un editore, con l’obbligo di menzionare l’editore”.

In termini di tipologia di opere ammissibili al riutilizzo, il nuovo regime copre le opere di letteratura scientifica. Non ci sono ulteriori requisiti riguardanti l’opera o la sua durata. Sebbene la disposizione sia inserita in un capitolo della legge che disciplina le pubblicazioni nei periodici, la portata della norma stessa non si limita agli articoli.

A differenza delle disposizioni di altre giurisdizioni, il diritto di pubblicazione secondaria bulgaro non contiene alcuna restrizione nemmeno per quanto riguarda la versione disponibile per una pubblicazione secondaria. Il meccanismo può benissimo applicarsi alla versione ufficiale (VoR), così come al manoscritto accettato dall’editore (AAM).

Inoltre, affinché il meccanismo possa essere applicabile, l’art. 60, comma 2, prevede che il lavoro sia il risultato di una ricerca finanziata in tutto o in parte con fondi pubblici. Non viene tuttavia menzionata una percentuale minima di finanziamento pubblico necessaria affinché la pubblicazione sia assoggettata al

SPR. Inoltre, non esiste un periodo di embargo: la pubblicazione è riutilizzabile immediatamente dopo essere stata accettata per la pubblicazione da parte di un editore. Deve essere menzionato l'editore della pubblicazione principale.

Infine, la ripubblicazione deve avvenire in archivi didattici o scientifici per scopi non commerciali. La legge utilizza il termine “archivi didattici o scientifici per scopi non commerciali” come traduzione diretta di “not-for-profit educational and scientific repositories” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della Direttiva CDSM. Sebbene l'uso del termine sia coerente all'interno della legislazione sul diritto d'autore, che utilizza lo stesso termine per indicare i repository esclusi dalla nozione di “fornitori di servizi di condivisione di contenuti online” secondo il meccanismo dell'art. 17, la struttura della norma potrebbe fuorviare il lettore e orientare l'interpretazione nel senso che lo “scopo non commerciale” si applica alla messa a disposizione (e all'ulteriore riutilizzo) della pubblicazione, invece, che alla natura dell'archivio. Un altro possibile problema con questa definizione è il fatto che non si riflette in nessun'altra parte della legislazione bulgara vigente sulla scienza aperta o sui dati aperti.

È importante sottolineare il fatto che la soluzione bulgara non specifica altre condizioni per l'ulteriore riutilizzo dell'opera. Ciò significa che prevede solo l'accesso all'opera e tace riguardo al riutilizzo dell'opera. Analogamente a tutti gli altri regimi contrattuali sul diritto d'autore sopra menzionati, lo strumento non implica alcun obbligo di ripubblicazione da parte dell'autore.

Ciò che rende la nuova disposizione più vantaggiosa per gli autori rispetto al passato è l'espresso divieto di deroga contrattuale alla norma. Secondo il comma 3, “[qualsiasi] disposizione che impedisca o limiti quanto previsto dal comma 2 è nulla”.

Inoltre, la modifica prevede, al comma 4 dell'art. 60, la disposizione secondo cui

“un editore non può imporre restrizioni alla pubblicazione di un'opera di letteratura accademica per il solo motivo che è già stata pubblicata in un archivio didattico o scientifico per uno scopo non commerciale”.

Sebbene vi siano fondate preoccupazioni sull'applicabilità di questa disposizione nella pratica, questa parte del meccanismo sembra aver attirato l'attenzione dei politici e ha contribuito maggiormente all'adozione dello strumento, apparentemente in ragione della sua importanza per la libertà accademica.

Armonizzazione del diritto di pubblicazione secondaria e del regime dei lavori su commissione

Il meccanismo del nuovo diritto di pubblicazione secondaria necessita di ulteriori sforzi di armonizzazione per allinearli alla disciplina della realizzazione

e dell'utilizzo delle opere nell'ambito dei rapporti di lavoro e del lavoro su commissione. La maggior parte delle pubblicazioni scientifiche sono il risultato di attività nell'ambito di rapporti di lavoro con università e istituti di ricerca o nell'ambito di progetti finanziati da organizzazioni esterne, spesso direttamente dall'UE. Si tratta delle cosiddette “organizzazioni che svolgono attività di ricerca” e “organizzazioni che finanziano la ricerca” a cui si fa riferimento nella legislazione sui dati aperti⁴⁰.

Le norme sulla sussistenza del diritto d'autore non sono armonizzate a livello eurounionale⁴¹. Oltre alla frammentazione giuridica, le tradizionali regole in materia di lavoro dipendente e autonomo difficilmente possono essere applicate in modo coerente nel contesto accademico, poiché raramente si verificano rapporti di committenza diretta quando si producono risultati di ricerca, soprattutto alla luce del principio della libertà accademica sancito dall'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nella legislazione bulgara, il regime dei “lavori su commissione” è previsto dagli artt. 41 e 42 LDA. L'art. 41 disciplina lo status e l'utilizzazione delle opere realizzate in forza di un rapporto di lavoro o di servizio. Secondo le sue disposizioni, il diritto d'autore su un'opera creata nell'ambito di un contratto di lavoro appartiene all'autore, salvo diversa disposizione della legge sul diritto d'autore. Il datore di lavoro ha tuttavia il diritto esclusivo di utilizzare l'opera così creata per i propri scopi (a meno che il contratto di lavoro non disponga altrimenti). D'altro canto, l'art. 42 regola la tutela del diritto d'autore e l'utilizzazione delle opere commissionate. Il diritto d'autore su un'opera realizzata su commissione spetta all'autore dell'opera, a meno che il contratto di commissione non disponga diversamente. Inoltre, salvo diverso accordo, il committente ha il diritto (non esclusivo) di utilizzare l'opera per lo scopo per il quale gli è stata commissionata. Considerata la natura controversa dell'applicazione del regime degli artt. 41 e 42 alla produzione accademica, tra la prima e la seconda lettura della proposta di modifica della legge sul diritto d'autore in Parlamento, e in relazione alla

40. Vd. la Direttiva (UE) 2019/1024 del 20 giugno 2019, relativa ai dati aperti e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

41. Secondo Angelopoulos, si tratta di una questione particolarmente rilevante nel contesto della ricerca all'interno delle università datrici di lavoro. “Se un'università detiene i diritti d'autore sulle pubblicazioni scientifiche prodotte dai suoi dipendenti-ricercatori, non ha bisogno di complicati mandati basati su licenze. Può invece fare affidamento sulla sua proprietà iniziale per realizzare l'Open Access. Allo stesso tempo, anche gli accordi con i finanziatori potrebbero risentirne: se il ricercatore non possiede i diritti d'autore, non può accettare i mandati OA imposti dai finanziatori e una strategia di mantenimento dei diritti non rappresenta una soluzione”. Vd. EUROPEAN COMMISSION 2022.

proposta relativa al diritto di pubblicazione secondaria, le organizzazioni della società civile hanno suggerito di introdurre un regime specifico per le opere realizzate nell'ambito di un rapporto contrattuale con le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca per adeguarle al meccanismo SPR e integrarlo. Questa proposta non è stata presa in considerazione. In effetti, sembra opportuno che gli sforzi per armonizzare la legislazione sul diritto d'autore e sugli Open Data/Open Science siano avviati a livello dell'Unione europea. Una soluzione alle discrepanze giuridiche e terminologiche tra il funzionamento del diritto d'autore e della scienza aperta richiederebbe probabilmente anche la definizione delle nozioni (attualmente non definite) di "organizzazione che svolge attività di ricerca" e "organizzazione che finanzia la ricerca", o l'individuazione di un altro strumento per regolare il peculiare rapporto degli autori con i datori di lavoro e i finanziatori.

E riguardo all'obbligo di pubblicazione secondaria?

Nonostante la natura di diritto dell'autore nella maggior parte dei regimi nazionali di SPR, ci sono anche casi in cui quest'ultimo tecnicamente non è un "diritto", ma un obbligo.

Questo di solito sembra essere il caso ogni volta che il problema dell'accessibilità della ricerca finanziata con fondi pubblici viene affrontato dalla legislazione nel campo della ricerca scientifica⁴².

Inoltre, a differenza della visione comune del diritto d'autore sull'SPR, è più probabile che il quadro normativo relativo alla ricerca scientifica affronti anche il regime di ulteriore riutilizzo dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici. In alcuni casi, tale legislazione si limita a sollecitare gli enti pubblici responsabili dell'erogazione o della gestione dei finanziamenti alla ricerca ad

adottare, nella loro autonomia, le misure necessarie per promuovere il libero accesso ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici⁴³.

Il primo paese dell'Ue a imporre un obbligo esplicito di ripubblicazione è stata la Spagna⁴⁴. Secondo l'art. 37 della Legge su Scienza, Tecnologia e Innovazione, i soggetti pubblici del Sistema spagnolo di scienza, tecnologia e innovazione hanno il diritto di

"favorire la diffusione dei risultati dell'attività scientifica, tecnologica e di innovazione, nonché dei risultati della ricerca, comprese le pubblicazioni scientifiche, dati, codici e metodologie, da rendere disponibili in libero accesso".

Esistono però anche concreti obblighi di ripubblicazione per gli autori:

"il personale ricercatore del settore pubblico o la cui attività di ricerca è finanziata prevalentemente con fondi pubblici e che sceglie di diffondere i risultati della propria ricerca in pubblicazioni scientifiche, deve depositare copia della versione finale accettata destinata alla pubblicazione e i dati ad essa associati in archivi istituzionali o tematici ad accesso aperto, contestualmente alla data di pubblicazione".

Inoltre, i beneficiari di progetti di ricerca, sviluppo o innovazione finanziati principalmente con fondi pubblici devono rispettare in ogni momento gli obblighi di accesso aperto stabiliti nei termini e nelle condizioni o nelle convenzioni di sovvenzione e garantire di conservare i diritti di proprietà intellettuale necessari per rispettare i requisiti di accesso aperto.

La Slovenia è stato l'ultimo paese a introdurre l'obbligo per gli "istituti di ricerca" di rendere la pubblicazione scientifica disponibile ad accesso aperto, non appena possibile e al più tardi al momento della pubblicazione di un'opera scientifica, insieme ai dati di ricerca associati e ad altri risultati della ricerca. Il decreto governativo sull'attuazione del lavoro di ricerca scientifica in conformità con i principi della scienza aperta prevede un regime molto dettagliato di accesso aperto e riutilizzo di diversi tipi di risultati scientifici della ricerca finanziata con fondi pubblici⁴⁵.

42. Con un'eccezione degna di nota: in Francia, benché regolamentato nell'ambito della ricerca, il diritto di pubblicazione secondaria è un "diritto". Secondo l'art. L533-4 del Codice della ricerca, "quando uno scritto scientifico frutto di un'attività di ricerca finanziata almeno per metà da dotazioni dello Stato, di enti locali o di istituzioni pubbliche, da sovvenzioni di agenzie di finanziamento nazionali o da fondi dell'Unione europea è pubblicato in un periodico che esce almeno una volta all'anno, il suo autore ha, anche dopo aver concesso i diritti esclusivi a un editore, il diritto di rendere disponibile gratuitamente in formato digitale, previo accordo con gli eventuali coautori, la versione finale del suo manoscritto accettata per la pubblicazione, non appena l'editore stesso la renderà disponibile gratuitamente in formato digitale o, in mancanza, al termine di un periodo di tempo dalla data della prima pubblicazione. Questo periodo è di massimo sei mesi per una pubblicazione nel campo della scienza, della tecnologia e della medicina e di dodici mesi per le scienze umane e sociali. ..."

43. Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 (convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112), articolo 4, comma 2. Secondo questo provvedimento legislativo, "l'accesso aperto si realizza a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali".

44. Legge 14/2011 del 1° giugno 2011 su Scienza, Tecnologia e Innovazione, Diffusione ad accesso aperto.

45. Decreto n. 00704-212/2023 del 25 maggio 2023 sull'attuazione dei lavori di ricerca scientifica secondo i principi della scienza aperta, come previsto dalla legge slovena sulle

L'obbligo (invece che un diritto) da parte dei destinatari del finanziamento di ripubblicare è considerato dai sostenitori dell'accesso aperto un approccio più correlato alla protezione dell'interesse pubblico⁴⁶. Ecco perché sempre più organizzazioni della società civile parlano di obbligo editoriale secondario anziché di diritto di pubblicazione secondaria. Communia, nel suo Policy Paper n. 17, invita il legislatore dell'Ue a creare un obbligo a livello di Unione di ripubblicare i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici, immediatamente dopo la pubblicazione, in un archivio ad accesso aperto con un'appropriata licenza aperta⁴⁷. A questo proposito, il diritto di pubblicazione secondaria senza l'obbligo è considerato inefficace.

Tuttavia, è vero anche il contrario. Nei casi in cui la legislazione nazionale prevede un obbligo di ripubblicazione nell'ambito della legislazione sulla ricerca scientifica, il rapporto di licenza tra un autore e un editore commerciale non viene considerato. A mio avviso, in questi casi l'obbligo editoriale secondario da solo non è una soluzione sostenibile al problema in questione. Un obbligo per l'autore di ripubblicare, senza un meccanismo che gli consenta di mantenere i rispettivi diritti senza infrangere gli obblighi contrattuali nei confronti degli editori, porrebbe tutta la responsabilità dell'attuazione dei principi della scienza aperta sulle spalle dei più deboli, in termini di contrattazione, partecipanti al processo. A questo proposito, l'obbligo dovrebbe essere sostenuto dagli istituti di ricerca, anziché dai singoli autori⁴⁸, oppure dovrebbe essere supportato da un meccanismo di diritto di pubblicazione secondaria esistente⁴⁹.

Attualmente, la maggior parte dei paesi che prevedono un diritto di pubblicazione secondaria contano sulle politiche dei finanziatori e degli istituti per dettagliare ulteriormente la sua implementazione, compresi gli obblighi di ripubblicazione (i cosiddetti "mandati OA"). L'unica giurisdizione conosciuta da chi scrive che combina un meccanismo legislativo di mantenimento dei diritti con un obbligo

attività di ricerca scientifica e di innovazione.

46. COMMUNIA 2024.

47. *Ibidem*

48. Secondo COMMUNIA 2024, quest'obbligo dovrebbe essere assolto dal beneficiario del finanziamento, che potrebbe garantire il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale necessari per adempiere a tale obbligo. Se il beneficiario del finanziamento non rispetta l'obbligo, l'organizzazione di finanziamento della ricerca dovrebbe avere il diritto di ripubblicare, e tale diritto dovrebbe valere anche se i diritti esclusivi sono stati concessi a un editore.

49. Secondo COMMUNIA 2024, "Un diritto è tuttavia necessario per garantire il mantenimento dei diritti da parte degli autori e assicurare un effetto retroattivo [dell'obbligo di ripubblicazione]".

di ripubblicazione stabilito dalla legge è, in una certa misura, la Germania. Tuttavia, laddove, come detto, a livello federale il diritto di pubblicazione secondaria è regolato dalla legge sul diritto d'autore, solo in uno Stato è prevista una forma di obbligo di ripubblicazione che invita le università a obbligare i propri ricercatori ad esercitare i loro diritti secondari di pubblicazione, attraverso la legge sulle università del Baden-Württemberg (Legge statale sull'istruzione superiore - LHG)⁵⁰. Tuttavia, una combinazione di diritto e obbligo sembra offrire una soluzione più sostenibile ai problemi in questione.

Communia fa un ulteriore passo avanti, raccomandando un approccio a più livelli per aprire al pubblico i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici, in cui un obbligo di pubblicazione secondaria coesiste con un diritto di pubblicazione secondaria e un'eccezione a livello dell'Ue per ripubblicare la ricerca finanziata con fondi pubblici, raggruppando di fatto tutti gli approcci attuali alla regolamentazione delle pubblicazioni secondarie in un unico schema⁵¹.

Ci sarà l'obbligo di pubblicazione secondaria in Bulgaria?

In Bulgaria si sta attualmente cercando di definire il regime delle pubblicazioni secondarie aggiungendo un obbligo di pubblicazione secondaria nella specifica legge sulla ricerca scientifica.

Durante la consultazione pubblica sulle proposte di modifica della LDA, varie parti interessate, come istituti di ricerca e di istruzione superiore, hanno sollevato dubbi su dove (in quale archivio) e come i lavori scientifici verrebbero "ripubblicati". Infatti, considerazioni riguardanti il formato delle pubblicazioni secondarie (formato aperto), gli eventuali soggetti responsabili della pubblicazione delle opere in un archivio, i requisiti di tale archivio, gli eventuali obblighi per gli autori di depositare o autoarchiviare le opere pubblicate, il monitoraggio dei processi, etc. non rientrano nell'ambito del diritto d'autore e dovrebbero essere trattati separatamente.

Una proposta di legge sulla promozione della ricerca accademica e dell'innovazione⁵² presentata in Parlamento subito dopo l'adozione degli emendamenti alla legge sul diritto d'autore, ha rappresentato una grande opportunità per integrare e perfezionare il regime delle pubblicazioni secondarie.

Purtroppo, pur affermando nella motivazione della proposta che uno degli

50. *Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg*, § 44 para. 6.

51. COMMUNIA 2024.

52. Vd. la relativa scheda, nel sito del Parlamento bulgaro: <https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165305a>

obiettivi della nuova legge era quello di ottenere “maggiore pubblicità e trasparenza dei risultati della ricerca e dell’innovazione”, il Governo non aveva proposto alcuna misura concreta al riguardo⁵³. Nonostante nella motivazione si affermi che la proposta originaria del Governo prevedeva

“l’introduzione e la promozione del principio della scienza aperta con l’obiettivo di aumentare l’efficienza del sistema di ricerca, il facile accesso, la conservazione e il riutilizzo affidabile dei dati scientifici, l’accesso dei lettori ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici”,

tale proposta conteneva solo una definizione (incompleta) di scienza aperta. Inoltre, contrariamente a quanto prescritto dal Piano operativo per l’attuazione della prima fase della Strategia Nazionale per lo Sviluppo della Ricerca Scientifica nella Repubblica di Bulgaria 2017-2030⁵⁴, che individuava tra le attività previste per il periodo 2021-2025 l’introduzione di un quadro normativo per la politica di accesso aperto nelle organizzazioni scientifiche, nelle università e nel Fondo nazionale per la ricerca scientifica, tale quadro normativo sulla scienza aperta era ancora quasi del tutto assente in Bulgaria⁵⁵.

In reazione a ciò, tra la prima e la seconda lettura della proposta in Parlamento, è stata presentata un’ulteriore proposta⁵⁶, volta a introdurre una regolamentazione più dettagliata della scienza aperta nella nuova legge sulla promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione, in linea con i documenti di politica strategica esistenti a livello Ue e nazionale. La proposta aggiuntiva tentava di introdurre un regime dettagliato per l’accesso aperto immediato e senza restrizioni ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e al loro riutilizzo, nonché per la creazione e lo sviluppo di infrastrutture scientifiche aperte. Questa proposta aggiuntiva è stata oggetto di ulteriori negoziati tra le parti interessate sotto la guida del Ministero dell’Istruzione e della Scienza. La versione rielaborata della proposta è, al momento della redazione del presente articolo, presentata in seconda lettura al Parlamento⁵⁷. Nella sua ultima versione, la proposta prevede la

53. *Ibidem*

54. *Piano operativo per l’attuazione della prima fase della Strategia nazionale per lo sviluppo della ricerca nella Repubblica di Bulgaria 2017-2030*, <https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=17245>

55. Per una analisi recente delle politiche bulgare sull’Open Science vd. GRASHKINA-MINCHEVA 2023.

56. Proposta 49-454-04-77/28.03.2024, <https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165305>

57. La nuova legge bulgara sulla promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione è stata adottata dopo la redazione di questo contributo, con la formulazione dell’ultima versione della proposta, come qui discussa. È stata promulgata il 1° maggio 2024, in un numero speciale della Gazzetta di Stato, <https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=21410>

seguinte regolamentazione in materia di libero accesso e riutilizzo dei risultati di qualsiasi ricerca, finanziata in tutto o in parte con fondi pubblici.

In primo luogo, introduce un regime generale, secondo il quale le condizioni per l’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici sono determinate da un contratto tra l’organismo che finanzia la ricerca e l’organismo che svolge le attività di ricerca, nonché dalle politiche istituzionali per l’accesso aperto e il riutilizzo dei risultati, adottati dal relativo istituto di istruzione superiore o organismo di ricerca.

In secondo luogo, per quanto riguarda le pubblicazioni, normalmente soggette al diritto d’autore, viene considerato un regime di obbligo di pubblicazione secondaria. In contropartita alla disposizione dell’art. 60 LDA, la proposta introduce l’obbligo per gli autori di pubblicazioni risultanti da ricerche finanziate con fondi pubblici di fornire una copia digitale della pubblicazione, o una versione della stessa, per la pubblicazione ad accesso aperto in un archivio (a seconda dell’esistenza di un archivio istituzionale dell’organismo di ricerca affiliato e condizionato all’interoperabilità di quest’ultimo con il portale nazionale di scienza aperta).

Infine, la proposta regola l’infrastruttura della scienza aperta sotto forma di: (i) archivi istituzionali di università e organismi di ricerca e (ii) un unico portale centrale per la scienza aperta a livello nazionale che funga da archivio nazionale di informazioni scientifiche nonché da punto unico di accesso a tali informazioni.

Un archivio/portale di questo tipo per le informazioni scientifiche è il Portale bulgaro della scienza aperta, attualmente attivo e funzionante come parte del Centro nazionale per l’informazione e la documentazione.

Il portale è stato realizzato nell’ambito del Programma operativo “Buona Governance”, senza alcun quadro normativo che ne supporti il funzionamento, ma per una menzione nell’art. 2, comma 25 del Regolamento del Centro, che precisa che esso

“mantiene un archivio nazionale e un portale per l’accesso ai dati aperti con informazioni scientifiche in conformità alla Raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione Europea del 25 aprile 2018 sull’accesso ai dati e sulla conservazione dell’informazione scientifica”.

La regolamentazione dello status e del funzionamento del portale per legge ne garantirà il funzionamento sostenibile e a lungo termine.

Se questa proposta verrà approvata, la Bulgaria sarà il primo paese dell’Ue ad adottare un approccio legislativo più olistico nei confronti delle pubblicazioni secondarie, incorporando sia il diritto, sia il corrispondente obbligo di ripubblicare a livello nazionale.

Questo approccio dall'alto verso il basso, ovviamente, non è sufficiente a garantire un'implementazione sostenibile dei principi della scienza aperta e l'adozione dei valori dell'accesso aperto da parte della comunità scientifica in Bulgaria.

Il regime normativo dovrebbe essere sostenuto da adeguate politiche statali, di finanziamento e istituzionali per essere efficace e ottenere risultati coerenti.

Conclusioni

Lo scopo principale del diritto di pubblicazione secondaria è affrontare il problema della disponibilità pubblica dei risultati della ricerca accademica finanziata con fondi pubblici. Tale esigenza nasce dalla natura generalmente disfunzionale del modello di business prevalente nell'editoria scientifica⁵⁸.

Nel tentativo di aprire la ricerca finanziata con fondi pubblici, molti Stati membri dell'Ue hanno fatto ricorso a misure legislative di varia natura che consentono o impongono la ripubblicazione ad accesso aperto alle opere pubblicate della letteratura scientifica, ai dati di ricerca associati e agli altri risultati della ricerca. Questi meccanismi sono solitamente regolamentati nell'ambito del diritto d'autore o nell'ambito delle norme in materia di ricerca scientifica.

La Bulgaria è stato l'ultimo paese a introdurre un diritto di pubblicazione secondaria a embargo zero alla fine del 2023. Il meccanismo nazionale non pone restrizioni in termini di tipologia di pubblicazioni o di dimensioni delle stesse, né richiede una percentuale minima di finanziamento pubblico. Soprattutto, vieta disposizioni contrattuali contrarie.

Parallelamente all'introduzione del diritto di pubblicazione secondaria, la società civile in Europa chiede l'obbligo a livello di Unione di ripubblicare i risultati della ricerca finanziati con fondi pubblici, immediatamente dopo la pubblicazione. Un obbligo di pubblicazione secondaria potrebbe e dovrebbe coesistere con un diritto di pubblicazione secondaria che possa garantire il mantenimento dei diritti necessari per rispettare l'obbligo⁵⁹.

La Bulgaria è attualmente in procinto di introdurre, nell'ambito di una nuova legislazione sulla promozione (e il finanziamento) della ricerca scientifica, l'obbligo per gli autori di pubblicazioni risultanti da ricerche finanziate con fondi pubblici di depositare una copia digitale di detta pubblicazione in un archivio non a scopo commerciale per la pubblicazione ad accesso aperto. A seconda del risultato di questi sforzi legislativi, la Bulgaria potrebbe diventare il primo

paese dell'Unione europea ad abbracciare un approccio più olistico nei confronti delle pubblicazioni secondarie, comprendendo sia il diritto sia l'obbligo di pubblicazione secondaria.

Riferimenti bibliografici

COMMISSIONE EUROPEA 2021

COMMISSIONE EUROPEA, *European Research Policy Agenda – Overview of actions for the period 2022-2024*, 2021, https://commission.europa.eu/system/files/2021-11/ec_rtd_era-policy-agenda-2021.pdf

COMMUNIA 2023

COMMUNIA, *A Digital knowledge Act for Europe*, 2023, <https://communia-association.org/2023/12/12/a-digital-knowledge-act-for-europe>

COMMUNIA 2024

COMMUNIA, *Policy Paper #17 on access to publicly funded research*, 2024, <https://communia-association.org/policy-paper/policy-paper-17-on-access-to-publicly-funded-research/>

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 2023

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Conclusioni sull'editoria scientifica di alta qualità, trasparente, aperta, affidabile ed equa*, Bruxelles, 23 maggio 2023, 9616/23, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/st-9616-2023-init/it/pdf>

CREATIVE COMMONS 2024

CREATIVE COMMONS, *CC Supports a new Digital Knowledge Act for Europe*, 2024, <https://creativecommons.org/2024/02/12/cc-supports-a-new-digital-knowledge-act-for-europe>

DORE, CASO 2021

GIULIA DORE, ROBERTO CASO, *Academic Copyright, Open Access and the "Moral" Second Publication Right*, Zenodo, 2021, <https://zenodo.org/records/5764841>

EUROPEAN COMMISSION 2022

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, and CHRISTINA ANGELOPOULOS, *Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access – Exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right*, Publications Office of the European Union, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/891665>

58. Per un commento sulla necessità di abbandonare i modelli proprietari di pubblicazione scientifica vd., tra l'altro, HUGENHOLTZ 2022.

59. COMMUNIA 2024.

GRASHKINA-MINCHEVA 2023

VANIA ANGELOVA GRASHKINA-MINCHEVA, *Open Access to Scientific Information in Bulgaria - Policies and Current State*, in E. Popova (ed.) *Libraries, cultural heritage and memory*, 2023, ISBN: 9789540758404

HUGENHOLTZ 2022

P. BERNT HUGENHOLTZ, “ALLEA Statement on Open Access Publication under “Big Deals” and the New Copyright Rules”, *Kluwer Copyright Blog*, 2022, <https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2022/12/12/allea-statement-on-open-access-publication-under-big-deals-and-the-new-copyright-rules/>

LAZAROVA 2024

ANA LAZAROVA, “Introducing a zero-embargo Secondary Publication Right in Bulgaria”, *Kluwer Copyright Blog*, 2024, <https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2024/02/09/introducing-a-zero-embargo-secondary-publication-right-in-bulgaria/>

MOSCON 2015

VALENTINA MOSCON, *Academic freedom, copyright, and access to scholarly works: a comparative perspective*, in R. CASO, F. GIOVANELLA, *Balancing Copyright Law in the Digital Age: Comparative Perspectives*, Springer, Berlin Heidelberg, 2015, pp. 99-135.

OPEN FUTURE 2023

OPEN FUTURE, *A Digital Knowledge Act for Europe*, 2023, <https://openfuture.eu/policies-for-the-digital-commons/digital-knowledge-act/>

TSAKONAS, ZOUTSOU, PERIVOLARI 2023

GIANNIS TSAKONAS, KYRIAKI ZOUTSOU, MARINA PERIVOLARI, *Secondary Publishing Rights in Europe: status, challenges & opportunities*, Zenodo, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8428315>

WIKIMEDIA EUROPE 2024

WIKIMEDIA EUROPE, *We need a Digital Knowledge Act*, 2024, <https://wikimedia.brussels/we-need-a-digital-knowledge-act/>

Il diritto di pubblicazione secondaria nei Paesi Bassi¹

Maarten Zeinstra

Introduzione

Sapevate che un singolo emendamento alla legge olandese sul diritto d'autore ha rivoluzionato l'accesso alla ricerca accademica? L'“emendamento Taverne”, introdotto nel 2015, concede agli autori il diritto di condividere in modo aperto il proprio lavoro finanziato con fondi pubblici, anche dopo la pubblicazione. Questo contributo approfondisce l'affascinante storia di questa norma innovativa e il suo impatto sulla pubblicazione ad accesso aperto.

L'emendamento Taverne, una versione del diritto di pubblicazione secondaria, conferisce agli autori, nell'ambito scientifico, il diritto di controllare il modo in cui le loro opere sono disponibili dopo la prima pubblicazione. Questo diritto è fondamentale per realizzare il Green Open Access. L'emendamento crea la possibilità per gli autori di auto-archiviare le proprie pubblicazioni scientifiche depositando una copia del contributo in un archivio istituzionale o in un altro archivio ad accesso aperto.

Questo contributo esplora lo sviluppo del diritto di pubblicazione secondaria nei Paesi Bassi, approfondendo la storia parlamentare, con riguardo all'adozione delle norme relative ai contratti di diritto d'autore, e analizzando questo diritto che consente la creazione di materiali in Open Access (OA). Viene poi discussa l'applicazione del diritto da parte delle università dei Paesi Bassi, come queste ultime abbiano affrontato le incertezze derivanti da tale diritto e come abbiano superato e reagito a tali sfide. Infine, il contributo si conclude con la prospettiva dei sostenitori dell'accesso aperto sull'introduzione di questo diritto.

La legislazione dei Paesi Bassi in materia di contratti di diritto d'autore

Nella storia parlamentare olandese, il diritto di pubblicazione secondaria deriva dalla necessità di rafforzare la posizione dell'autore rispetto al potere degli editori e dalla spinta ad aumentare l'editoria ad accesso aperto.

La necessità di bilanciare, in sede di contrattazione con gli editori, la posizione dell'autore con quella di coloro che sfruttano il suo lavoro è una reazione alla

1. Titolo originale: *Secondary Publishing Rights in the Netherlands*; traduzione italiana di Deborah De Angelis e Laura Sinigaglia.

diminuzione della spesa pubblica per il settore culturale nel primo decennio del XXI secolo. I tagli di bilancio hanno portato a un peggioramento della posizione economica dei creativi. L'accordo di coalizione (*Regeerakkoord*) sotto il quarto governo del primo ministro Jan-Peter Balkenende nel 2008 ha introdotto l'idea di sviluppare una legislazione in materia di contratti di diritto d'autore per porre rimedio a questa situazione², seguendo il consiglio della Commissione *Cultuurprofijt*³.

Questa legislazione sui contratti di diritto d'autore è stata introdotta come una sezione della legge olandese sul diritto d'autore⁴. Essa comprende articoli sulla remunerazione adeguata e proporzionata, sul recupero del diritto d'autore in caso di suo mancato utilizzo e sui mezzi per risolvere le controversie tra autore ed editore. Queste norme hanno, in particolare, effetto retroattivo e si applicano anche ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge nel 2015 (VAN GOMPEL *et alii* 2020, p. 58).

I diritti riconosciuti da queste nuove norme sono irrinunciabili e inalienabili. Nessuno degli articoli in oggetto consente la deroga dei diritti in essi contenuti attraverso disposizioni contrattuali contrarie⁵. Ciò significa che questi diritti rimangono all'autore anche dopo che i diritti patrimoniali sono stati trasferiti all'editore. Le norme sono applicabili indipendentemente dall'oggetto del contratto, ma solo nel caso in cui lo sfruttamento avvenga nei Paesi Bassi o la legge olandese sia indicata come legge applicabile al contratto stesso. Poiché tali diritti sono inalienabili, si potrebbe sostenere che sono più simili ai diritti morali che ai diritti patrimoniali.

C'è però una limitazione. La legislazione olandese riconosce ad un'organizzazione, come una università, la possibilità di essere titolare dei diritti di un'opera protetta dal diritto d'autore⁶. Questa disposizione, chiamata diritto d'autore del datore di lavoro, riconosce automaticamente l'organizzazione come titolare dei diritti, riducendo al contempo la durata di tutela del diritto d'autore. In questo caso, le norme in materia di contratti di diritto d'autore non si applicano. Ciò significa che un'istituzione, se sostiene di essere titolare dei diritti di un articolo di un ricercatore, non può applicare le norme in materia di contratti di diritto d'autore. Questa limitazione crea una tensione tra il mantenimento del diritto d'autore

2. Plasterk R.H.A. (10 giugno 2008). *Reactie op advies Commissie Cultuurprofijt "Meer draagvlak voor cultuur"* [Lettera al Parlamento].

3. Commissie Cultuur Profijt (31 gennaio 2008). *Advies "Meer draagvlak voor cultuur"*.

4. Sezione 1a *Il contratto di sfruttamento*.

5. *Articolo 25b(1), Legge sul diritto d'autore*.

6. *Articoli 7 e 8, Legge sul diritto d'autore*.

da parte delle università e il diritto di pubblicazione secondaria nei Paesi Bassi. Entrambe le strategie sono mezzi per riequilibrare i diritti dei creatori e dei titolari dei diritti, da un lato, e le esigenze della società dall'altro. Tuttavia, per legge, l'università, quando sostiene di essere il titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera, non può più utilizzare i diritti di pubblicazione secondaria. Allo stesso tempo, si discute se le università olandesi debbano rivendicare la paternità delle pubblicazioni accademiche per mantenere i diritti su queste ultime come modo per rafforzare la posizione negoziale nei confronti degli editori scientifici.

Inoltre, la sezione sui contratti di diritto d'autore non si applica alle licenze aperte (come le licenze Creative Commons e le licenze open source). Secondo il Ministero dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza, una licenza aperta non costituisce un contratto di sfruttamento e quindi non rientra nell'ambito di applicazione della legge sui contratti in materia di diritto d'autore⁷. Ciò ha senso poiché la natura delle licenze aperte è che sono irrevocabili e non richiedono il pagamento di un compenso prima dell'uso⁸. Inoltre, consentono già ulteriori pubblicazioni dopo la prima pubblicazione, quindi non è necessario doversi vedere riconosciuti questi diritti.

Nel caso in cui un autore trasferisca i propri diritti d'autore su un articolo a un editore che successivamente pubblicherà l'opera con una licenza Creative Commons, i diritti previsti dalla legge sui contratti in materia di diritto d'autore si applicano solo al contratto che trasferisce i diritti d'autore, non anche alla licenza aperta utilizzata per rendere disponibile l'opera.

La discussione parlamentare sulla legislazione relativa al contratto di sfruttamento era in preparazione già dal 2011 e la votazione c'è stata nel 2014⁹. La prima proposta¹⁰ al Parlamento per le nuove norme della legge nel 2012 non menzionava le pubblicazioni scientifiche o la pubblicazione secondaria. La situazione è cambiata durante le discussioni parallele sull'accesso aperto avvenute in Parlamento.

Nell'aprile 2013 due parlamentari hanno convocato una riunione di esperti sulla

7. *Opinie: Open licenties zijn geen exploitatieovereenkomsten* (10 maggio 2023).

8. *Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)*. Tweede Kamer Der Staten-Generaal. <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z18144&did=2020D39213>

9. *Wet auteurscontractenrecht (33.308)*. Eerste Kamer Der Staten-Generaal.

10. *Ibidem*

pubblicazione di articoli scientifici in Internet. L'incontro è stato organizzato dai membri del partito liberale conservatore "Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia" o VVD, Anne-Wil Lucas-Smeerdijk e Joost Taverne. Durante l'incontro gli esperti hanno confermato che i grandi editori sono in grado di vietare la pubblicazione online, limitando così la diffusione della conoscenza scientifica, che nei Paesi Bassi è per lo più finanziata con fondi pubblici ed hanno ricordato come le pubblicazioni ad accesso aperto fossero già richieste da università prestigiose come Harvard. In una successiva riunione della Commissione per il finanziamento della ricerca¹¹, è stato chiesto al Ministro dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza Bussemaker e al Segretario di Stato Dekker di studiare una possibile legislazione per migliorare la pubblicazione ad accesso aperto nei Paesi Bassi.

Alla richiesta rivolta al ministero ha risposto più tardi, nel 2013, il segretario di Stato Dekker¹². Questi ha dichiarato che all'epoca la situazione era confusa per gli autori, i lettori e gli editori e che si intendeva porvi rimedio. La sua proposta era quella di collaborare a stretto contatto con paesi che hanno una prospettiva simile. Il sottosegretario ha dichiarato che avrebbe valutato la possibilità di richiedere ai fondi nazionali per la scienza di fornire relazioni sull'editoria ad accesso aperto e, soprattutto, di sollecitare le università e i finanziatori a negoziare nuovi contratti con gli editori tenendo conto dell'accesso aperto Hibryd e Gold¹³. Il sottosegretario non ha menzionato il Green OA (HUYSMANS 2013). Se l'orientamento politico non avesse portato a un numero sufficiente di pubblicazioni ad accesso aperto nel 2016, il ministero avrebbe esaminato la possibilità di sviluppare una legislazione che rendesse obbligatorie le pubblicazioni ad accesso aperto nella legge olandese sull'istruzione superiore e la ricerca. Alla fine, questa prospettiva avrebbe contribuito allo sviluppo di Plan S¹⁴.

In questa fase dell'iter parlamentare la proposta non includeva il diritto di pubblicazione secondaria. È stato solo alla fine della preparazione parlamentare della legge sui contratti di diritto d'autore che queste due strade si sono

11. *Kamerstuk 29338, nr. 120* | Officiële bekendmakingen. (10 giugno 2013).

12. *Kamerstuk 31288, nr. 354* | Officiële bekendmakingen. (25 novembre 2013).

13. Gli attuali accordi possono essere trovati qui: <https://www.openaccess.nl/nl/in-nederland/uitgeversdeals>

14. Plan S è un'iniziativa per la pubblicazione in accesso aperto lanciata nel settembre 2018. Il piano è sostenuto da cOAlition S, un consorzio internazionale di organizzazioni che finanziano e conducono ricerche. PlanS richiede che, a partire dal 2021, le pubblicazioni scientifiche che derivano da ricerche finanziate con fondi pubblici debbano essere pubblicate su riviste o piattaforme in accesso aperto conformi. Vd. il sito web di cOAlition S.

incontrate. Il deputato del VVD Taverne ha proposto un emendamento¹⁵ alla predetta proposta di legge che è diventata l'implementazione olandese del diritto di pubblicazione secondaria. L'emendamento è andato oltre l'orientamento politico del sottosegretario Dekker. Il 12 febbraio 2015, un'ampia maggioranza del Parlamento ha votato a favore della proposta di legge sui contratti di diritto d'autore e dell'emendamento. La proposta di legge è stata discussa in Senato il 30 giugno e approvata senza necessità di votazione. La discussione sulla legge da parte del Senato non ha menzionato l'emendamento¹⁶. La legge è stata pubblicata lo stesso giorno¹⁷.

Emendamento Taverne

Data l'improvvisa introduzione del diritto di pubblicazione secondaria, la definizione stessa di "diritto di pubblicazione secondaria" era per lo più sconosciuta agli studiosi olandesi di diritto. Nel linguaggio comune, invece, il diritto è stato chiamato "emendamento Taverne", dal nome del deputato che lo ha introdotto. Curiosamente, se si esaminano i lavori parlamentari, l'unica ragione addotta per l'emendamento è la "crescente necessità di pubblicare opere scientifiche ad accesso aperto".

La norma ha creato un diritto inalienabile e non rinunciabile in favore degli autori di brevi opere scientifiche frutto di ricerche (parzialmente) finanziate da fondi pubblici. Essi possono condividere gratuitamente la loro opera con il pubblico dopo un periodo ragionevole dalla sua pubblicazione iniziale. Il diritto non distingue tra versioni della pubblicazione. Si può sostenere che si applichi a tutti i tipi di pubblicazione (ad esempio, *Preprint*, *Author Accepted Manuscript*, *Version of Record*, etc.).

"Il creatore di un breve lavoro scientifico per il quale la ricerca è stata interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici olandesi ha il diritto di rendere tale lavoro disponibile al pubblico gratuitamente dopo un periodo ragionevole dalla sua prima pubblicazione, a condizione che la fonte della prima divulgazione sia chiaramente indicata".

Nella documentazione relativa al contesto dell'emendamento, Taverne ha spiegato che il diritto è fortemente ispirato all'articolo 38(4) della legge tedesca sul diritto d'autore dell'epoca¹⁸. La differenza principale è che l'applicazione olandese è

15. *Kamerstuk 33308, nr. 8* | Officiële bekendmakingen. (15 gennaio 2014).

16. Eerste Kamer, *Behandeling Auteurscontractenrecht, Verslag van de vergadering van 30 juni 2015 (2014/2015 nr. 37)*.

17. *Staatsblad 2015, 257* | *Overheid.nl* > Officiële bekendmakingen. (30 giugno 2015).

18. *Urheberrechtsgesetz - URHG*, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html#p0273

più ampia e meno precisa. Non indica un importo minimo di finanziamento pubblico, non prevede un tipo di pubblicazione (ad esempio, periodici, relazioni a conferenze, etc.), non prevede un periodo specifico di embargo, né una versione specifica dell'articolo.

Inoltre, il termine “breve lavoro” deriva dall’eccezione olandese per l’illustrazione a fini didattici o di ricerca scientifica¹⁹, in attuazione dell’articolo 5.3(a) della Direttiva sulla Società dell’Informazione²⁰. Questo articolo contiene un principio di buona fede per determinare la lunghezza dell’opera riprodotta.

Essendo meno preciso, il legislatore ha lasciato più spazio all’interpretazione e alla discussione, e ciò ha comportato un certo ritardo nell’adozione della norma, ma anche una più stretta collaborazione tra le università che cercano di usufruire del diritto.

Va notato che, oltre al fatto che la legislazione sui contratti di diritto d’autore non è applicabile alle licenze aperte, il diritto di pubblicazione secondaria non consente la ripubblicazione con una licenza aperta (ad esempio, una licenza Creative Commons). L’implementazione da parte dei Paesi Bassi di un diritto di pubblicazione secondaria può quindi essere vista come un mezzo per raggiungere il pieno Green OA. In pratica, funge da garanzia quando non è possibile ottenere altre tipologie di accesso aperto (ad esempio, il Gold OA o il Diamond OA).

Le università olandesi hanno studiato il nuovo diritto e hanno sviluppato una campagna per introdurlo nelle loro politiche e procedure: “Tu condividi, noi ce ne prendiamo cura” (*You share, we take care!*).

“Tu condividi, noi ce ne prendiamo cura”

Per proteggere gli accademici dalla potenziale resistenza degli editori, le università hanno lanciato, in collaborazione tra di loro, la campagna “Tu condividi, noi ce ne prendiamo cura”²¹. La campagna è iniziata con un progetto pilota a partire da febbraio 2019 ed è durata fino ad agosto 2019 (SONDERVAN *et alii* 2021). La collaborazione e i principi alla base di essa sono tuttora attivi. Questi includono accordi sulle pratiche e la volontà di rendere effettivo il testo ambizioso della norma.

Nell’ambito di questa iniziativa, tutte le università aderenti si sono impegnate a sostenere collettivamente le spese legali sostenute da un’università che ha subito una contestazione. Questa strategia proattiva ha evitato efficacemente i conflitti

19. Articolo 16, Legge sul diritto d’autore.

20. *Copyrightexceptions.eu*.

21. *You share, we take care!*, <https://www.openaccess.nl/en/in-the-netherlands/you-share-we-take-care>

con gli editori sin dall’inizio. In un accordo settoriale²² “Istruzione” del 2018, il Ministero della Cultura, dell’Istruzione e della Scienza ha accettato di mediare tra gli editori e le università nel caso in cui non ci fosse accordo sull’individuazione di un periodo ragionevole²³. Ciò ha fornito alle università ulteriore fiducia nell’adozione e nel mantenimento di questa posizione.

Le università parte del progetto hanno sviluppato in modo collaborativo le definizioni che necessitavano di ulteriori interpretazioni, in particolare per quanto riguarda il periodo di embargo, il tipo di pubblicazione e la versione di tale pubblicazione.

Soprattutto, le università hanno adottato una posizione unica sulla durata del “periodo ragionevole”, che è stato interpretato unilateralmente dalle istituzioni come sei mesi dopo la prima pubblicazione. È stato concordato che questo periodo si applicasse a tutte le discipline accademiche. Le scienze umane e sociali hanno particolarmente apprezzato il periodo di embargo adottato, che hanno percepito come relativamente breve (SCHALKEN 2019). Un periodo di embargo uniforme per tutte le discipline ha semplificato la situazione sia per gli editori sia per gli autori, oltre che anticipato le crescenti pubblicazioni di ricerca multidisciplinare. Inoltre, le università hanno dichiarato, dopo aver richiesto una consulenza legale, che il tipo di pubblicazione che sarebbe stato disponibile dopo questo periodo sarebbe stata la *Version of Record* (VoR), il che ha semplificato ancora una volta il processo, perché i ricercatori non devono consegnare una versione specifica nel repository dell’istituzione. I bibliotecari potrebbero copiare la VoR dalla pubblicazione. Ciò significa anche che il momento della pubblicazione dell’articolo sulla rivista viene utilizzato come data di inizio dell’embargo. Quindi, per “prima pubblicazione” si intende la data in cui la versione pubblicata diventa disponibile online per la prima volta, e non si fa riferimento ad altre versioni come il Preprint.

Infine, la definizione di breve lavoro accademico è stata interpretata come articoli di riviste, atti di conferenze e singoli capitoli di “opere collettanee”. La definizione utilizzata escludeva espressamente le monografie e i capitoli di monografie (SONDERVAN *et alii* 202). Un commentario di esperti di diritto d’autore del 2019 sostiene che la lunghezza massima potrebbe essere di circa 8.000 parole, come è prassi comune per l’eccezione al diritto d’autore per l’illustrazione per l’insegnamento o la ricerca scientifica, date le norme dell’articolo 5(3)(a) Infosoc (SPOOR *et alii* 2019, p. 583).

22. Ministerie van Algemene Zaken, (23 giugno 2022), *Sectorakkoord wetenschappelijk onderwijs 2018*. Convenant | Rijksoverheid.nl.

23. *Ivi*, p. 9.

La campagna è stata resa disponibile a tutti gli accademici, autori e coautori, che avevano o hanno un contratto di lavoro con un'università pubblica dei Paesi Bassi. Le biblioteche universitarie hanno accettato di facilitare la pubblicazione solo attraverso i propri archivi. In questo caso, l'inclusione di un ricercatore come coautore è una prova sufficiente del fatto che il suo contributo è di valore sostanziale per il prodotto finale e quindi rientra nell'emendamento Taverne.

Il programma pilota prevedeva un sistema di *opt-in*: circa 600 accademici hanno scelto di partecipare. Ciò ha dimostrato che c'era un ampio sostegno all'utilizzo del diritto di rendere disponibile le opere scientifiche. Tuttavia, una valutazione complessiva della campagna ha anche mostrato una certa riluttanza da parte degli accademici a partecipare, nel timore di subire pressioni da parte degli editori e danni alla propria reputazione, nel caso in cui non potessero pubblicare a causa di tali pressioni (SCHALKEN 2019). Inoltre, ci sono state alcune reazioni critiche da parte degli editori. Si trattava principalmente di critiche riguardanti la versione della pubblicazione, ma non hanno portato a controversie legali.

Dopo il progetto pilota, le università pubbliche hanno scelto di adottare in modo più ampio l'emendamento Taverne e hanno iniziato a offrire programmi di *opt-in* a tutto il personale.

Dalle politiche di *opt-in* a quelle di *opt-out*

Il diritto di pubblicazione secondaria è un diritto conferito all'autore piuttosto che legato all'opera, al detentore dei diritti o all'università. Ciò significa che gli autori di solito devono delegare questo diritto alle biblioteche universitarie, che effettuano la vera e propria pubblicazione secondaria principale nei repository bibliotecari designati. L'autore stesso potrebbe comunque ripubblicare l'opera su altre piattaforme, ad esempio sui propri siti web o in altri luoghi che consentono pubblicazioni in accesso aperto.

Questa delega si manifesta in due modelli principali²⁴: il sistema pilota di *opt-in* in cui gli autori chiedono attivamente alla biblioteca universitaria di esercitare questo diritto per loro, oppure una politica di *opt-out* in cui l'università impone la pubblicazione secondaria e gli autori mantengono l'opzione di optare per l'esclusione dalla politica dell'università di imporre il diritto di pubblicazione secondaria.

Quest'ultima, la politica di *opt-out*, è stata suggerita in una valutazione del 2020

24. Un terzo modello, una politica di *opt-in* attraverso la contrattazione collettiva, è stato preso in considerazione ma abbandonato a causa dei lunghi tempi di attuazione e delle componenti politiche.

della legge sui contratti degli autori (VAN GOMPEL *et alii* 2020). Quasi tutte le università hanno ora adottato questo metodo, seguendo l'esempio dell'Università di Leiden (SONDERVAN *et alii* 2021).

Sono stati quindi adottati regolamenti procedurali per i dipendenti universitari che facilitano il diritto di *opt-out* per la pubblicazione secondaria²⁵. Questi regolamenti derivano in gran parte da un modello di documento sviluppato dalla collaborazione universitaria, che è stato personalizzato da ciascuna università. Il documento crea il presupposto di una tacita licenza per la biblioteca universitaria di esercitare il diritto di pubblicazione secondaria per conto dell'autore.

In cambio, i membri del personale hanno il diritto di chiedere di non partecipare per ogni singola opera breve, a condizione che abbiano motivi validi per farlo. Il direttore della biblioteca universitaria valuta la ragionevolezza della richiesta rispetto alle motivazioni previste dal regolamento²⁶. Non sono disponibili dati pubblici sul numero di volte in cui gli autori hanno scelto di non partecipare a queste politiche di *opt-in*. In linea di massima, secondo quanto inteso da parte di chi scrive, solo da 1 a 5 autori per università hanno utilizzato questa possibilità; la maggior parte degli autori riluttanti partecipa dopo aver ricevuto ulteriori informazioni dalla biblioteca universitaria.

L'Università di Maastricht è l'unica università pubblica che non ha ancora adottato politiche di *opt-out*. L'Università sostiene di poter informare meglio il proprio personale sulla pubblicazione ad accesso aperto quando quest'ultimo deve optare per l'adesione. L'adesione all'emendamento Taverne da parte dell'Università non deve essere fatta per ogni singolo lavoro. L'Università consente l'adesione per tutti i lavori futuri e passati (vedi Figura 1). Secondo la biblioteca, questo metodo non ha finora portato a un minore utilizzo del diritto di pubblicazione secondaria.

25. Un esempio di regolamento (in inglese): *Open access procedural regulations for short academic works by UG staff members*, <https://www.rug.nl/about-ug/organization/rules-and-regulations/onderzoek/open-access-procedural-regulations-en.pdf>

26. *Ivi*, articolo 5.

Opt-in for You share, We take care!

I opt-in for sharing all/most of my past and future applicable scholarly works based on the Dutch Taverne amendment (select one):

- All applicable works of which I am (co-) author (recommended choice)
- All applicable works of which I am a corresponding or first author
- I only want to share selected works based on the Dutch Taverne amendment (use the textbox below to tell us)

If you opted for selected works, please fill out the DOIS of the publications you want us to share.

Maastricht University will only make my scholarly works (i.e. articles, conference proceedings and chapters from books or contributions in edited collections) publicly available, no earlier than six months after the date of the first publication.

Maastricht University warrants that for any third party claim against me resulting from this agreement, Maastricht University will arrange for support and legal aid at the university's expense.

Figura1. Modulo di opt-in dell'Università di Maastricht

Il Gold Open Access come obiettivo politico

La reazione iniziale alle domande dei parlamentari da parte del sottosegretario Dekker ha portato nel 2017 all'obiettivo politico di raggiungere il 100% di pubblicazioni ad accesso aperto entro il 2024. Questa spinta da parte del ministero, in particolare per quanto riguarda il Gold OA e l'Hybrid OA, ha avuto un certo successo nel corso degli anni. Molti nuovi accordi tra editori e istituzioni scientifiche hanno portato nel 2022 a circa l'89% di pubblicazioni ad accesso aperto nei Paesi Bassi (VAN DER HAGEN 2023). Questa percentuale include tutte le università pubbliche dei Paesi Bassi e comprende tutti i tipi di accesso aperto, comprese le pubblicazioni dei *corresponding authors* e dei coautori (vedi Tabella 1).

Anno	Percentuale totale di pubblicazioni accademiche ad accesso aperto
2016	42%
2017	50%
2018	54%
2019	62%
2020	73%
2021	82%
2022	89%

Tabella 1. Percentuale di accesso aperto nei Paesi Bassi²⁷

Tuttavia, analizzando le statistiche relative al 2022, si nota che solo il 30% di tutte le pubblicazioni ad accesso aperto sono effettivamente in Gold OA, un altro 20% è in Green OA e il restante 39% è contrassegnato come Hybrid OA²⁸. L'Associazione delle Università dei Paesi Bassi prevede che il Gold OA rimarrà invariato e il Green OA crescerà ulteriormente, alla luce dei recenti contratti pluriennali con gli editori (vedi Figura 2).




Figura 2. Percentuale di pubblicazioni ad accesso aperto

27. VAN DER HAGEN 2023.

28. L'Hybrid OA sembra rimanere invariato e si attesta al 39% per almeno due anni consecutivi.

Inoltre, gli autori del rapporto si aspettano che la percentuale di Green OA cresca ulteriormente ora che la maggior parte delle università ha messo in atto politiche e procedure forti per supportare il proprio personale nei propri archivi istituzionali, in base all'emendamento Taverne.

L'emendamento Taverne si è rivelato essere uno strumento che ha dato una spinta generale alla pubblicazione ad accesso aperto. Se il Gold OA non è realizzabile, l'autore può comunque optare per il Green OA attraverso il diritto di pubblicazione secondaria. Questo sistema consente ai ricercatori che lavorano nei Paesi Bassi e sono finanziati con fondi dei Paesi Bassi di condividere il proprio lavoro scientifico, anche dopo che i diritti sono stati trasferiti a un editore.

Riflessioni e futuro del diritto

Il diritto di pubblicazione secondaria nei Paesi Bassi ha avuto un grande impatto sull'accesso alla conoscenza scientifica nel paese. Il successo del diritto di pubblicazione secondaria sembra in gran parte derivare dalla collaborazione dal basso con figure chiave del Parlamento e delle università olandesi. Questa comunità ha lentamente ampliato i successi esistenti e all'epoca era sostenuta dal Ministero della Cultura, dell'Istruzione e della Scienza. Ora che tutte le università pubbliche dei Paesi Bassi hanno implementato le strutture tecniche e organizzative per operare con l'emendamento Taverne, alcune università stanno lavorando attivamente sull'effetto retroattivo del diritto e sulla ripubblicazione di opere precedentemente pubblicate. In particolare, l'Università di Utrecht ha iniziato a lavorare a ritroso fino al momento dell'introduzione del diritto nella legge, mentre l'Università di Leiden ha dichiarato che il diritto può essere invocato per le opere più vecchie, indipendentemente dall'anno di pubblicazione²⁹. Anche la Vrije Universiteit di Amsterdam sta applicando l'emendamento Taverne in modo retroattivo.

È importante notare che l'introduzione del diritto di pubblicazione secondaria di per sé non ha cambiato la disponibilità del Green OA. È necessario disporre di persone, di politiche e di pratiche affinché il diritto funzioni in modo ottimale. Senza l'emendamento dell'ultimo minuto di Joost Taverne, i Paesi Bassi non avrebbero questa rete di salvataggio del Green OA che dimostra che l'accesso aperto può funzionare insieme alle attuali politiche. Senza l'intensa collaborazione³⁰

29. Vd. *Amendment Tavern* (Università di Utrecht), <https://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek/taverne>, e *Open Access Beleid Universiteit Leiden*, <https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/onderzoekers/open-access/achtergronden-en-beleid>

30. In particolare, Arjan Schalken, responsabile del progetto "You Share, We Take Care" (Tu

delle biblioteche universitarie, il diritto rischiava di rimanere lettera morta nella legge. L'introduzione di un progetto pilota, di nuove procedure e politiche e la formazione del personale delle biblioteche e dei ricercatori hanno permesso di raggiungere lo stato attuale delle pubblicazioni secondarie.

Ci si può chiedere se i Paesi Bassi avrebbero raggiunto gli stessi obiettivi se si fosse imposto dall'alto che tutti i lavori scientifici brevi dovessero essere pubblicati come Green OA. Tuttavia, il fatto che i Paesi Bassi stiano lentamente raggiungendo il 100% di accesso aperto non significa che non ci siano sfide future. Il mondo scientifico è internazionale e molte collaborazioni internazionali richiedono un approccio internazionale.

I Paesi Bassi sono all'avanguardia, ma possono ancora migliorare il diritto, ad esempio eliminando il periodo di embargo e rendendolo esplicito nell'atto, consentendo alle università di rivendicare la paternità e di utilizzare comunque l'emendamento Taverne, e infine lavorando attivamente per rendere tutte le pubblicazioni scientifiche olandesi disponibili come Green OA.

Riferimenti bibliografici

HUYSMANS 2013

FRANK HUYSMANS, "Dekker en open access: intentie goed, uitwerking fout", *WareKennis*, 18 November 2013, <https://warekennis.nl/dekker-en-open-access-intentie-goed-uitwerking-fout/>

SCHALKEN 2019

ARJAN SCHALKEN, *Evaluatie rapport pilot You Share, We Take Care (publieke versie)*, Nationaal programma open science, 2019, https://www.openaccess.nl/files/documenten/publieke_versie_evaluatierapport_taverne_versie1.0_websiteopenaccess.pdf

SONDERVAN *et alii* 2021

JEROEN SONDERVAN, ARJAN SCHALKEN, JAN DE BOER, SASKIA WOUTERSEN-WINDHOUWER, "Sharing published short academic works in institutional repositories after six months. The implementation of the Article 25fa (Taverne Amendment) in the Dutch Copyright Act", *LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries*, 31(1), 2021, pp. 1-17, <https://doi.org/10.5337/lq.10915>

condividi, noi ce ne prendiamo cura").

SPOOR *et alii* 2019

J.H. SPOOR, D.W.F. VERKADE, D.J.G. VISSER, *Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankenrecht*, 4e druk.

VAN DER HAGEN 2023

T.H.J.J. VAN DER HAGEN, *Monitor Open Access 2022 en vervolg*, 2023, *Universiteiten van Nederland*

VAN GOMPEL *et alii* 2020

STEF J. VAN GOMPEL, BERNT HUGENHOLTZ, JOOST P. POORT, LUNA D.

SCHUMACHER, *Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht*, 2020, https://www.ivir.nl/publicaties/download/evaluatie_wet_auteurscontractenrecht_2020.pdf

Quattro voci sulla conservazione dei diritti e sul diritto di ripubblicazione in ambito scientifico

Nicola Cavalli

Maria Chiara Pievatolo

Roberto Caso

Laura Ballestra

Questo capitolo raccoglie le opinioni di esperte ed esperti, provenienti da contesti diversi, sui temi oggetto del volume, affrontando questioni rilevanti nel panorama della pubblicazione scientifica.

La domanda a loro rivolta è la seguente:

Qual è la sua opinione e quali sono le sue riflessioni riguardo a come si conciliano, nel contesto attuale di promozione di una pubblicazione accademica di qualità, trasparente, aperta, affidabile ed equa, gli aspetti legati alla sostenibilità economica dei processi editoriali, alla qualità dei risultati e alla tutela e gestione dei diritti degli autori? In particolare, a livello nazionale, ritiene che siano necessarie azioni di revisione del quadro normativo o delle prassi applicative relative alla gestione del diritto d'autore per adattarsi alle esigenze del contesto delle pubblicazioni scientifiche?

Quella che proponiamo in questo capitolo è, dunque, una visione “dall’interno”, ricca di spunti e sollecitazioni, delle sfide e delle opportunità con cui la comunità scientifica deve confrontarsi.

Le case editrici e la transizione all'Open Access

Nicola Cavalli*

Credo sia opportuno inquadrare la questione in un'ottica sistemica, intendendo appunto il campo¹ (BOURDIEU 2004) della comunicazione scientifica con le sue dinamiche interne e le relazioni fra i diversi attori, in relazione ad altri sistemi, come quello della valutazione della ricerca e dei ricercatori, senza dimenticare il sistema culturale e scientifico nel suo complesso. Credo sia insomma utile adottare un approccio che tenga conto delle relazioni interne ed esterne, come ha ben teorizzato Alain Gras e la sua teoria dei macrosistemi². Questa breve premessa teorica, mi permette di spiegare come sia complesso, a mio avviso, conciliare pubblicazioni accademiche aperte, di qualità e trasparenti, con la sostenibilità economica, la valutazione della ricerca e la tutela dei diritti degli autori. Una revisione del contesto normativo che consenta la ripubblicazione ad accesso aperto dovrebbe infatti essere accompagnata da una riforma strutturale del sistema, che comprende soggetti pubblici e privati, con i relativi interessi, economici e sociali. Il sistema della comunicazione scientifica, d'altronde, sta evolvendo rapidamente in seguito alla rivoluzione digitale e alla diffusione del web, con cambiamenti epocali legati al costo di produzione e diffusione della seconda copia digitale che si approssimano allo zero, compensati però da nuovi costi di produzione della prima copia e di mantenimento delle infrastrutture tecnologiche. Pare quindi naturale che evolvano anche le modalità di gestione dei diritti di autori ed editori, così come la sostenibilità, anche economica, del sistema stesso. Una chiave per permettere al sistema di evolvere incrementando efficacia ed efficienza si può ritrovare, a mio parere, nella trasparenza di costi e processi. Uno dei ruoli fondamentali dei soggetti editoriali nel sistema della comunicazione scientifica è la certificazione della qualità dei contenuti pubblicati. Le modalità con cui svolgere questo ruolo sono diverse, in parte si raggiunge lo scopo attraverso il sistema della doppia revisione cieca, che, costitutivamente, consente un grado di trasparenza molto basso. Un'altra modalità di certificare la qualità dei contenuti è il prestigio della sede di pubblicazione, sia esso un marchio editoriale o una rivista scientifica o di classe A: come questo prestigio o classificazione venga attribuito non è sufficientemente trasparente. La classificazione delle riviste ha chiaramente

* Direttore editoriale Ledizioni.

1. Mi riferisco qui al concetto di campo elaborato da Bourdieu in PIERRE BOURDIEU, *The field of Cultural Production: Essays on art and literature*, Polity Press, 1993.
2. ALAIN GRAS, *Nella rete tecnologica. La società dei macrosistemi*, UTET, Torino, 1997.

un effetto nel sistema e nel mercato dell'editoria scientifica. Una rivista di classe A riceverà certamente più proposte di una che non lo è e sarà quindi nella posizione, ad esempio nel caso del Gold Open Access, di richiedere APC superiori. Il tempo relativamente lungo di aggiornamento di queste liste (il cui bando, irregolare, ha una cadenza fra annuale e biennale ed un tempo di elaborazione altrettanto lungo ed imprevedibile) ha anche un effetto cristallizzatore evidente. Sotto questo aspetto, le clausole di non divulgazione dei contratti, sia trasformativi che non, che le istituzioni di ricerca firmano con alcuni grandi gruppi editoriali internazionali, non aiutano certo a raggiungere una trasparenza sui costi delle attività editoriali nel sistema della comunicazione scientifica. Ci sono stati alcuni studi dai risultati interessanti, ma anche molto diversi fra loro (vd. ad esempio il progetto TOME³) che evidenziano come i prezzi pagati dalle istituzioni per le pubblicazioni, sia open access che tradizionali, varino secondo parametri non verificabili. I dati collezionati dal progetto OpenAPC dell'Università di Bielefeld, a cui purtroppo partecipano ancora poche università italiane, sono chiari nell'evidenziare una variabilità troppo forte fra un articolo pubblicato da un editore e da una rivista, piuttosto che da un altro⁴. Sarebbe utile che tutti gli attori del sistema concordassero sui costi delle attività editoriali, che devono ovviamente comprendere sia i costi fissi (infrastruttura, personale...) che quelli variabili. Questa maggiore trasparenza, sia relativamente ai costi delle attività editoriali che al funzionamento del sistema valutativo e di certificazione, è il presupposto perché alcune modifiche sul piano normativo e di gestione del diritto d'autore possano portare effettivi benefici al sistema nel suo complesso. Nel sistema della comunicazione scientifica prima della diffusione del web, la remunerazione dei soggetti editoriali avveniva attraverso una cessione esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno. I costi marginali legati alla produzione delle copie fisiche ed alla loro diffusione rendevano questo meccanismo forse inevitabile. A prescindere da questa considerazione, che meriterebbe una trattazione più approfondita, possiamo però almeno affermare che il sistema della comunicazione scientifica tradizionale, il cui *output* simbolo era la rivista o il libro cartaceo, abbia svolto in modo abbastanza soddisfacente il suo ruolo. Con l'avvento del digitale e del web, sono però cambiati, come abbiamo accennato, sia i costi in sé, che le loro strutture. Si nota chiaramente un riallineamento che sposta la bilancia dai costi di produzione delle copie ulteriori e della diffusione ai costi di produzione della prima copia e delle infrastrutture, unito ad una crescita esponenziale dei prodotti pubblicati. Il sistema della

3. <https://www.openmonographs.org/>

4. Vd. no i dati qui: <https://treemaps.openapc.net/apcdata/openapc/#publisher/>

comunicazione scientifica, resosi digitale, beneficia chiaramente, in termini di capacità di diffusione e di efficienza, della possibilità di pubblicare in accesso aperto i suoi prodotti. Perché questo però avvenga, senza che venga sprecato il valore, fatto anche di conoscenze e capacità dei soggetti editoriali, è necessario che, insieme alle azioni di revisione del quadro normativo e delle prassi contrattuali, vengano anche compiute azioni di revisione e modifica dei sistemi di valutazione della ricerca e dei ricercatori e che venga fatta chiarezza sugli effettivi costi, fissi e variabili, legati alla creazione e gestione dei prodotti editoriali scientifici.

To publish or to republish, that is the question. La necessità e i limiti di un diritto di ripubblicazione in ambito scientifico

Maria Chiara Pievatolo*

Il paradosso della ripubblicazione

Il “diritto di ripubblicazione” o *secondary publication right*, riconosciuto in tutti i paesi dell’Europa centro-occidentale salvo l’Italia¹, ha un aspetto paradossale: perché gli autori scientifici che lavorano in università ed enti di ricerca statali hanno bisogno di un diritto speciale a mettere a disposizione del pubblico testi che sono già stati pubblicati da editori commerciali? Qual è la funzione della prima “pubblicazione” se non è, a dispetto del suo nome, quella di mettere testi a disposizione del pubblico?

Nell’ultimo decennio del secolo scorso era già possibile fare uso pubblico della ragione senza la mediazione di editori che “pubblicano” ma non rendono pubblico². Nel 1989 Tim Berners-Lee aveva inventato il World Wide Web, perché chiunque potesse “condividere informazione con chiunque altro, dovunque”³.

* Università di Pisa, Presidente dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA).

1. AISA, *Diritto di ripubblicazione in ambito scientifico. Selezione di alcuni testi di riferimento*. <https://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/testi-di-riferimento/>. Nel 2019 una legge che recepiva, pur con moderazione, questo diritto, ponendo rimedio alla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la quale disattende le raccomandazioni dell’Unione europea, è stata fatta arenare in Senato una volta approvata alla Camera: ROBERTO CASO, *La proposta di legge Gallo sull’accesso aperto all’informazione scientifica (DDL n. 1146)*, 2019. <https://aisa.sp.unipi.it/sulla-proposta-di-legge-gallo-sullaccesso-apertoallinformazione-scientifica-ddl-n-1146>
2. RICHARD STALLMAN. *Freedom or Copyright?*, 2008. <https://www.gnu.org/philosophy/freedom-or-copyright.html>
3. TIM BERNERS-LEE, “Long Live the Web: A Call for Continued Open Standards and

Nel 1991, quando il CERN lo offrì al mondo, l’interesse di una parte della comunità scientifica a condividere la propria ricerca fece nascere il primo archivio disciplinare aperto, l’ArXiv, ora ospitato dalla Cornell University, e finanziato da università ed enti di ricerca. Al 1989 risale anche la licenza GNU-GPL, a cui, a cavallo del millennio, si aggiunsero la GNU Free Documentation License e le Creative Commons BY e BY-SA, per garantire la pubblicità non solo del codice sorgente dei programmi, ma di tutte le opere dell’ingegno.

Oltre trent’anni dopo⁴, il controllo dell’accesso in scrittura di ArXiv è rimasto minimalista: alla conoscenza personale (*endorsement*) si aggiunge una moderazione “leggera”, assistita da un programma di apprendimento automatico che seleziona i depositi meritevoli di attenzione. La moderazione non garantisce la qualità scientifica, ma assicura usabilità e identificabilità ai testi e filtra opere fuori tema o non conformi alle norme accademiche di base. E però – come osserva Paul Ginsparg⁵ – durante la pandemia gli archivi aperti hanno aiutato a scartare rapidamente ipotesi mal fondate e a introdurre precocemente raccomandazioni e cure efficaci⁶, mentre riviste edite da Elsevier e a revisione chiusa pubblicavano articoli su rimedi discutibili come l’idrossiclorochina⁷ e l’ivermectina⁸. Ma, già prima della pandemia, Jean-Claude Guédon si era chiesto se le riviste scientifiche

Neutrality”, *Scientific American*, 303, 6, 2010.

4. PAUL GINSPARG, “Lessons from arXiv’s 30 Years of Information Sharing”, *Nature Reviews Physics*, 3/9, 2021. <https://www.nature.com/articles/s42254-021-00360-z>.
5. *Ibidem*
6. KATHERINE RANDALL *et alii*, “How did we get here: what are droplets and aerosols and how far do they go? A historical perspective on the transmission of respiratory infectious diseases”, *Interface Focus*, 11, fasc. 6 (October 12, 2021), <https://doi.org/10.1098/rsfs.2021.0049>, reso disponibile su SSRN; PETER HORBY *et alii*, “Effect of Dexamethasone in Hospitalized Patients with COVID-19 – Preliminary Report” (medRxiv, June 22, 2020), <https://doi.org/10.1101/2020.06.22.20137273>
7. PHILIPPE GAUTRET *et alii*, “Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial”, *International Journal of Antimicrobial Agents*, 56, fasc. 1 (1° luglio 2020), 105949, <https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105949>. L’articolo non è stato ritrattato, nonostante l’associazione di cui l’International Journal of Antimicrobial Agents sarebbe organo l’abbia pubblicamente criticato (ADAM MARCUS, “Hydroxychloroquine-COVID-19 Study Did Not Meet Publishing Society’s Expected Standard”, *Retraction Watch*, 2020, <https://retractionwatch.com/2020/04/06/hydroxychlorine-covid-19-study-did-not-meet-publishing-societys-expected-standard/>).
8. LEON CALY *et alii*, “The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro”, *Antiviral Research*, 178, 2020, 104787, <https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787>

stesse, strutturate sul presupposto dei vincoli economici e tecnici della stampa, non meritassero di essere superate a favore di un modello di sviluppo ispirato al software libero⁹.

Ripubblicazione: una cura palliativa?

Le frodi per rendersi appetibili a riviste commerciali molto citate, la moltiplicazione artificiosa delle citazioni¹⁰ e l'inflazione della letteratura scientifica sotto la spinta del *publish or perish* non sono “aneddotica” – e non solo perché le teorie scientifiche sono pezzi unici e non prodotti in serie¹¹, di qualità accertabile con armi di valutazione di massa¹². Ormai a denunciare la disfunzionalità, il costo e l'inaffidabilità dell'editoria scientifica commerciale non sono soltanto sostenitori della scienza aperta quali Björn Brembs¹³, ma la stessa stampa “generalista”¹⁴ e il Consiglio dell'Unione europea, il quale raccomanda che la pubblicazione torni nelle mani della comunità scientifica¹⁵.

Che cosa è successo alla pubblicazione, se per consentire agli studiosi di fare uso pubblico della ragione è divenuto indispensabile reclamare un diritto di ripubblicazione?

9. MARIA CHIARA PIEVATOLO, “Dopo le riviste: il futuro dell'accesso aperto”, *Bollettino telematico di filosofia politica*, 2015 <https://btfp.sp.unipi.it/it/2015/11/oltre-la-rivista-laccesso-aperto-futuro/>
10. ALBERTO BACCINI, GIUSEPPE DE NICOLAO, EUGENIO PETROVICH, “Citation gaming induced by bibliometric evaluation: A country-level comparative analysis”, *PLOS ONE*, 14/9, 2019, e0221212, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221212>
11. Anche un solo articolo può produrre danni gravissimi, come mostra il caso Wakefield; JULIA BELLUZ, “20 years ago, research fraud catalyzed the anti-vaccination movement. Let's not repeat history”, *Vox*, 27, 2018, <https://www.vox.com/2018/2/27/17057990/andrew-wakefeldvaccines-autism-study>
12. MARIA CHIARA PIEVATOLO, “Una scienza senza qualità”, *Bollettino telematico di filosofia politica*, 2018, <https://btfp.sp.unipi.it/it/2018/10/una-scienza-senza-qualita/>
13. BJÖRN BREMBS, “The Trinity of Failures”, *Bjoern Brembs Blog*, 8 ottobre 2021, <https://bjoern.brembs.net/2021/10/trinity-of-failures/>
14. ROBIN MCKIE, “‘The Situation Has Become Appalling’: Fake Scientific Papers Push Research Credibility to Crisis Point”, *The Guardian*, 3 febbraio 2024, <https://www.theguardian.com/science/2024/feb/03/the-situation-has-become-appalling-fake-scientific-papers-push-research-credibility-to-crisis-point>
15. PAOLA GALIMBERTI, “Alcuni sviluppi importanti nell'ambito dell'editoria scientifica”, *Roars*, 2023, <https://www.roars.it/alcuni-sviluppi-importanti-nellambito-delleditoria-scientifica/>

La risposta è nota¹⁶ e condivisa anche a livello europeo¹⁷: una valutazione della ricerca non più interna alla discussione fra ricercatori, che comprendono e criticano i “contenuti”, ma esterna, in mano a funzionari, o a studiosi divenuti funzionari, che computano “contenitori”, o sedi di pubblicazione. Così che possedere quei contenitori mette in grado di imporre agli autori e alle loro istituzioni condizioni di *copyright* restrittive e di estorcere prezzi sempre più alti, ora per leggere, ora per scrivere¹⁸ – mentre i ricercatori sono indotti a far ricerca per *pubblicare* a qualsiasi costo.

In Italia la valutazione amministrativa della ricerca è inoltre centralizzata in un'agenzia di nomina ministeriale, l'ANVUR¹⁹, che per le scienze umane e sociali stabilisce, tramite le sue liste, quali riviste sono scientifiche e quali no e, per le scienze matematiche, fisiche e naturali, indirizza i ricercatori verso i database proprietari di Scopus e Clarivate Analytics, in mano a oligopolisti privati, e che fissa soglie bibliometriche perentorie per l'accesso sia ai concorsi, sia alle commissioni di concorso. Su questo sfondo, introdurre un diritto di *ripubblicazione* in Italia sarebbe certamente un passo significativo, ma rimarrebbe soggetto al rischio di essere solo una cura palliativa, a meno che gli studiosi italiani non ritrovino l'indipendenza – o l'interesse – di esporre ciò che in primo luogo ha sequestrato la *pubblicazione*: un combinato disposto distopico di valutazione di Stato (*big government*) e monopoli intellettuali privati (*big business*).

16. ROBERTO CASO, *La scienza dell'Upside Down (e la libertà perduta)*, 2023, <https://www.robertocaso.it/2023/10/17/la-scienza-dellupside-down-e-la-liberta-perduta/>
17. FRANCESCA DI DONATO, “Una questione di qualità o una formalità? L'Agreement on Reforming Research Assessment e il processo di riforma della valutazione della ricerca in Europa”, *Bollettino telematico di filosofia politica*, 2022, <https://commentbtfp.sp.unipi.it/francesca-di-donato-una-questione-di-qualita-o-una-formalita-lagreement-on-reforming-research-assessment-e-il-processo-di-riforma-della-valutazione-della-ricerca-in-europa/>
18. MARIA CHIARA PIEVATOLO, *Accordi trasformativi: un'offerta che non si può rifiutare?*, 2020, <https://aisa.sp.unipi.it/accordi-trasformativi-unofferta-che-non-si-puo-rifiutare/>
19. MARIA CHIARA PIEVATOLO, “La bilancia e la spada: scienza di stato e valutazione della ricerca”, *Bollettino telematico di filosofia politica*, 2017, <https://commentbtfp.sp.unipi.it/maria-chiara-pievatolo-la-bilancia-e-la-spada-scienza-di-stato-e-valutazione-della-ricerca/182>

Uno spettro si aggira per l'Europa (ma non per l'Italia): il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche

Roberto Caso*

Nel 2016, a un anno dalla sua costituzione, l'Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) propose di introdurre nella legge sul diritto d'autore (legge 633/1941) il diritto di ripubblicazione in ambito scientifico¹.

Non era ancora l'epoca del grande inganno dei contratti trasformativi², ma se ne erano poste, tanto entusiasticamente quanto insensatamente, le premesse³. Insomma, il potere monopolistico dei grandi editori commerciali, mutati in imprese di analisi dei dati, si avviava a consolidarsi.

L'idea di dotare gli autori di pubblicazioni scientifiche di un diritto inalienabile di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera aveva lo scopo di contrastare il potere monopolistico delle imprese di analisi dei dati e di tenere in vita gli archivi non commerciali. In un mondo giuridico ideale in cui gli autori, dopo aver ceduto gratuitamente i diritti economici di esclusiva⁴, sono liberi di ripubblicare negli archivi non commerciali, le imprese di analisi dei dati vedono ridotto il potere legato al fatto di essere la fonte unica o privilegiata dell'informazione scientifica e le istituzioni scientifiche mantengono il controllo dei file digitali che rappresentano le pubblicazioni scientifiche.

* Università di Trento, Socio fondatore dell'Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA).

1. AISA, *Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d'autore (prima versione)*, https://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/novella_old/
2. PAOLA GALIMBERTI, "Circa 70 anni: il tempo necessario agli editori per trasformarsi", *Roars*, 14 aprile 2024, <https://www.roars.it/circa-70-anni-il-tempo-necessario-agli-editori-pertrasformarsi/>; AISA, *Contratti trasformativi: perché, in Italia, varrebbe la pena discuterne*, <https://aisa.sp.unipi.it/contratti-trasformativi-perche-varrebbe-la-pena-discuterne/>
3. RALF SCHIMMER, KAI KARIN GESCHUN, ANDREAS VOGLER, *Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access*. A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper, 2015, doi:10.17617/1.3, <http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0026-C274-7>
4. La cessione gratuita dei diritti economici fa venir meno il classico argomento promosso dalla teoria utilitaristica in base al quale il monopolio da copyright costituisce un incentivo alla creatività, oltre che un affrancamento dal mecenatismo, cfr. STEVEN SHAVELL, "Should Copyright of Academic Works be Abolished?", *The Journal of Legal Analysis*, 2009, Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 655, Harvard Public Law Working Paper No. 10-10, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1525667>

Nel mondo reale (e non ideale) le ragioni per promuovere l'introduzione di un nuovo diritto erano essenzialmente due.

a) L'art. 4 della legge 112/2013 è uno strumento giuridico intricato e inutile basato su obblighi di pubblicazione in accesso aperto circondati da molte limitazioni e non assistiti da regime sanzionatorio⁵.

b) L'art. 42 della legge 633/1941 non può rappresentare un utile meccanismo di difesa della libertà di aprire le pubblicazioni scientifiche per la sua derogabilità contrattuale.

Occorreva guardare comparativamente ai modelli legislativi introdotti dal 2013 in alcuni paesi europei a partire dalla Germania e dai Paesi Bassi. Ed è quello che si fece. Si pubblicò una bozza di un possibile nuovo art. 42-bis sul sito web dell'associazione invitando il pubblico a intervenire e commentare. Dopo la discussione pubblica, la proposta definitiva apparve sul web⁶. Ad essa, durante la XVIII Legislatura, si ispirò la proposta di legge Gallo contrastata dall'Associazione Italiana Editori⁷ e arenatasi, per responsabilità politica bipartisan, nel novembre del 2019⁸.

Intanto maturava un dibattito dottrinale che portava a guardare al diritto di ripubblicazione anche nella sua componente morale. Se in alcuni modelli legislativi stranieri il diritto era dotato delle caratteristiche dell'irrinunciabilità e dell'inalienabilità, allora – sostenevano alcuni⁹ – anche di diritto morale d'autore

5. ROBERTO CASO, "La legge italiana sull'accesso aperto agli articoli scientifici: prime note comparatistiche", Trento LawTech Research Papers, n. 18, Trento, Università degli Studi di Trento, 2014, *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2013, pp. 681-702.
6. AISA, *Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d'autore*, <https://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/novella/>
7. ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI, A.S. 1146 *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nota dell'Associazione Italiana Editori*, 2019, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/040/901/AIE_29.10.2019_.pdf
8. XVIII Legislatura, Senato della Repubblica, d.d.l. n. 1146, *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*, <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51466.htm>
9. ROBERTO CASO, "La libertà accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in Open Access", Trento LawTech Research Papers, n. 37, Trento, Università degli studi di Trento, 2019, *Opinio Juris in Comparatione*, 1, 2019, pp. 45-78; ROBERTO CASO, GIULIA DORE, "Academic Copyright, Open Access and the 'Moral' Second Publication Right", Trento LawTech Research Paper n. 47, 2021, *European Intellectual Property Review*, 6, 2022,

si trattava. L'eco di questo dibattito sulla natura del diritto arrivava nell'agenda politica¹⁰, negli studi scientifici¹¹, nei progetti di ricerca¹² della Commissione europea. Emergeva l'ipotesi di introdurre un *Secondary Publication Right* (SPR) nel diritto dell'Unione europea e veniva prospettato un duplice e alternativo inquadramento: diritto dell'autore o eccezione e limitazione al diritto di esclusiva¹³.

Chi scrive si è sempre espresso a favore dell'inquadramento in termini di vero e proprio diritto nascente in capo all'autore (e non in capo all'eventuale istituzione di afferenza), composto di diritti economici e morali.

L'inquadramento in termini di diritto è strettamente legato a una concezione che guarda all'SPR come strumento di esercizio della libertà del ricercatore di scegliere quando, come e dove pubblicare e ripubblicare, quale aspetto, in termini filosofici, dell'uso pubblico della ragione¹⁴, e, in termini giuridico-costituzionali,

pp. 332-342/332-342.

10. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *European Research Area Policy Agenda – Overview of actions for the period 2022-2024*, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2021.
11. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION and CHRISTINA ANGELOPOULOS, *Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access – Exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/891665>; EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION, *Improving access to and reuse of research results, publications and data for scientific purposes – Study to evaluate the effects of the EU copyright framework on research and the effects of potential interventions and to identify and present relevant provisions for research in EU data and digital legislation, with a focus on rights and obligations*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2024, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/633395>
12. RECREATING EUROPE CONSORTIUM, *reCreating Europe Final Conference Booklet*, 2023. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7774557>
13. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION and CHRISTINA ANGELOPOULOS, *Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access – Exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/891665>
14. IMMANUEL KANT, *Risposta alla domanda: che cos'è l'illuminismo?* [trad. it. di Francesca Di Donato, supervisione di Maria Chiara Pievatolo, dall'orig. "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?", in *Berlinische Monatsschrift*, 04 (Dezember) 1784], http://btfp.sp.unipi.it/did/kant_7/ar01s04.xhtml; MARIA CHIARA PIEVATOLO, *I padroni del discorso. Platone e la libertà della conoscenza*, Edizioni PLUS, Pisa, 2003, <http://bfp.sp.unipi.it/ebooks/mcpla.html>; FRANCESCA DI DONATO, *La scienza e la rete. L'uso pubblico della ragione nell'età del Web*, Firenze University Press, Firenze, 2009, <https://media.fupress.com/files/pdf/24/1998/3867>

della libertà di espressione del pensiero, di ricerca e di insegnamento nonché del diritto umano alla scienza.

Se si sposa questa prospettiva, la stessa denominazione di diritto di ripubblicazione o SPR appare insoddisfacente. Occorrerebbe invece preferire una diversa rubrica: diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche¹⁵. Quest'ultima descrive meglio un diritto finalizzato all'immediata pubblicazione in un archivio non commerciale al quale potrà eventualmente (ma non necessariamente) seguire una pubblicazione presso una sede editoriale commerciale.

Se l'Unione europea volesse sciogliere le proprie contraddizioni di fondo¹⁶ e procedere all'armonizzazione della materia, dovrebbe introdurre uno strumento giuridico utile ed efficace: un diritto irrinunciabile e inalienabile di apertura immediata, privo di limitazioni attinenti alla natura del finanziamento della ricerca, del genere letterario e della versione del testo. Intanto il "pigro" legislatore italiano potrebbe, nelle more del processo legislativo europeo, dedicarsi a rinvigorire, da una parte, l'art. 42 della legge 633/1941 con un'operazione (non meramente cosmetica) volta a neutralizzare la derogabilità contrattuale e a estendere la portata della norma a tutti i diritti economici, e, dall'altra, l'art. 67 della medesima legge, per chiarire che l'eccezione riguarda anche la riproduzione e la comunicazione al pubblico nell'ambito delle procedure di valutazione della ricerca.

Non sarebbero soluzioni ai problemi di fondo delle pubblicazioni scientifiche che attengono alla valutazione¹⁷ e alla mentalità dei ricercatori, ma potrebbero contribuire a comprimere il potere monopolistico dei grandi editori commerciali. Gli argomenti mossi contro il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche sono deboli.

a) Se dotato di irrinunciabilità e inalienabilità, il diritto limiterebbe la libertà contrattuale degli autori. L'argomento può valere solo per le pubblicazioni per le

-
15. ROBERTO CASO, "Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche. Open Access, 'secondary publication right' ed eccezioni e limitazioni al diritto d'autore", Trento LawTech Research Paper n. 56, 2023, *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2023.
 16. ROBERTO CASO, "Proprietà intellettuale e scienza aperta nelle politiche dell'Unione Europea su ricerca e innovazione. Quale ruolo per il settore pubblico e l'università?", Trento LawTech Research Paper, n. 60, 2024, Zenodo, in corso di pubblicazione negli atti del XXVII Colloquio Biennale "Public and Private in Contemporary Societies" dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), svoltosi presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Taranto-Bari, il 25-27 maggio 2023.
 17. MARIA CHIARA PIEVATOLO, "To publish or to republish, that is the question. La necessità e i limiti di un diritto di ripubblicazione in ambito scientifico", *supra*, in questo capitolo.

quali l'autore riceve un compenso in cambio della trasmissione dei diritti d'autore. Ma il problema può essere risolto con opportune deroghe all'irrinunciabilità del diritto per questi casi specifici.

b) Sul piano del diritto internazionale privato, la portata del diritto è limitata dalla libertà dei contraenti di scegliere la legge di una giurisdizione che non conosce questo tipo di strumento giuridico. Ma il problema trova una soluzione nella qualifica del diritto in termini di norma di applicazione necessaria. Non è forse una soluzione definitiva, ma aiuta a irrobustire il diritto. In altri termini, il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche è una soluzione che sconta la natura territoriale del diritto d'autore. A maggior ragione, c'è bisogno di armonizzazione nell'ambito dell'Unione europea.

c) Il diritto incide sui modelli commerciali degli editori disincentivandone gli investimenti legati a mercati che presuppongono il controllo delle copie. L'argomento è ineccepibile, con la cautela di ricordare tre aspetti: l'autore generalmente non è remunerato dall'editore, il mercato è monopolistico (almeno in alcune aree scientifiche), vi sono editori e altri intermediari che innovano e vorrebbero promuovere, in un mercato realmente concorrenziale, modelli commerciali non basati sul controllo delle copie. Se si vuole incidere sul potere monopolistico, occorre innanzitutto agire, a monte, sulla sua fonte: il diritto d'autore. Qualsiasi intervento giuridico sulla materia incide sui modelli commerciali degli intermediari. La stessa creazione del diritto d'autore mutò all'epoca il quadro degli interessi: la fine del monopolio degli editori legati al potere sovrano aprì il mercato dei diritti d'autore. Nel caso del diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche, il decisore politico deve assumersi la responsabilità di una decisione che non può accontentare tutti, tenendo a mente che qui non sono in gioco solo interessi economici ma i fondamenti di una società democratica.

Lo stato dell'arte dal punto di osservazione delle biblioteche

Laura Ballestra*

Le biblioteche accademiche e di ricerca nel corso degli ultimi decenni hanno dovuto affrontare una situazione di crescita costante del numero di periodici scientifici pubblicati e dei prezzi degli abbonamenti (tradizionali e successivamente nella forma “*read and publish*”), aumenti che hanno inciso in modo significativo sui budget delle biblioteche.

Questi aumenti costanti non hanno la loro spiegazione principale nell'incremento della remunerazione dei ricercatori, né nei miglioramenti tecnologici o nei

cambiamenti dei processi di produzione, ma dipendono fondamentalmente dalle caratteristiche del mercato dell'editoria scientifica, in cui una concentrazione di editori commerciali detiene le principali quote di mercato, in una situazione di oligopolio, e in cui la domanda, nel momento in cui una rivista raggiunge prestigio, diventa anelastica ai prezzi¹.

Si è inoltre confermato negli anni, a parità di qualità, un vero e proprio gap tra i prezzi delle riviste scientifiche commerciali e quelle delle *society* e delle *university press*, gap che già vent'anni fa era stato segnalato in alcuni settori².

Questi prezzi rappresentano un ostacolo alla diffusione della ricerca scientifica e le possibili alternative a questi oligopoli sono state variamente ricercate dalla comunità scientifica.

Il mondo delle biblioteche accademiche e di ricerca italiane ha cercato di reagire su almeno due fronti. Per prima cosa le biblioteche hanno organizzato e supportato campagne a favore dell'open access nella ricerca e si sono impegnate studiando il problema e gestendo o supportando il controllo bibliografico dei repository della ricerca all'interno dei rispettivi atenei³. In aggiunta si sono coordinate, anche grazie all'azione di CRUI e del gruppo CARE⁴, attraverso le modalità della contrattazione collettiva, per riuscire a raggiungere migliori condizioni nei “*big deal*” dei principali editori commerciali. In alcuni casi hanno collaborato o direttamente contribuito a creare periodici open access di tipo “*diamond*”.⁵

* Direttrice della Biblioteca Mario Rostoni dell'Università Carlo Cattaneo LIUC, Presidente nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche.

1. Per un'analisi del mercato dell'editoria scientifica commerciale vd. il sito di ESAC: *ESAC Market Watch*, <https://esac-initiative.org/market-watch/>
2. Con riferimento alle riviste economiche vd.: THEODORE C. BERGSTROM (2001), “Free Labor for Costly Journals?”, *Journal of Economic Perspectives*, 15, 3, 2001, pp. 183-198, in cui si legge: “There is a remarkable difference between the prices that commercial publishers charge to libraries for economics journals and the prices charged by professional societies and university presses. This price difference does not reflect a difference in quality” (p. 1).
3. Sono molteplici le iniziative in questo ambito. Vd. l'ampia documentazione prodotta negli anni dalla Commissione Biblioteche della CRUI e dai suoi gruppi di lavoro, in particolare il Gruppo Open Access; e da AIB, Gruppo di studio sull'Open Access (2018-2023), poi Gruppo di studio sulle politiche dell'informazione. Tra i tanti eventi organizzati dalle biblioteche accademiche a sostegno delle politiche Open access e Open Science ricordiamo a titolo di esempio GenOA Week, organizzato dal Sistema bibliotecario delle biblioteche dell'Università di Genova.
4. CRUI. Gruppo di Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche.
5. Ad esempio è il caso dello *European Journal of Comparative Economics* edito da LIUC University Press dal 2004. Le riviste “diamond open access” non prevedono costi per chi legge e per gli autori.

Negli ultimi anni la tendenza degli editori a diffondere open access articoli o intere riviste a fronte del pagamento di un costo aggiuntivo da parte di autori o atenei (APC *Article Processing Charge*) ha visto nuovamente coinvolte le biblioteche italiane, perché gli editori hanno promosso una serie di contratti di abbonamenti a riviste che, affiancandosi a quelli tradizionali, includono, oltre alla quota di prezzo prevista per la lettura dell'articolo, anche una quota forfettaria che è richiesta per rendere accessibili gli articoli a tutti, pagando le APC. Questi contratti, che includono la quota di "lettura", ma anche la quota del "publishing" previsto per i ricercatori di quell'ateneo sulle riviste del dato editore, dal punto di vista delle biblioteche e degli atenei hanno significato allo stato attuale un impegno economico ulteriore. Infatti al momento non si è realizzato il presupposto del "trasferimento" dei puri costi degli abbonamenti delle biblioteche a coprire i costi per la messa a disposizione dei testi in accesso aperto⁶ e le biblioteche hanno visto i loro abbonamenti aumentati della quota "publishing", oppure gli autori (o gli uffici ricerca degli atenei) hanno continuato a pagare le APC e le biblioteche ad acquistare gli abbonamenti.

Come potrebbe cambiare lo scenario

Il punto di pareggio dei costi di una rivista scientifica non è di norma molto elevato, dal momento che i costi per la produzione di un testo digitale sono limitati e raramente gli *editor* e gli autori vengono remunerati. Il problema si pone invece in termini di prestigio delle riviste scientifiche e di volontà di pubblicare su specifiche riviste ad impatto elevato. Se infatti le riviste di tipo diamond, che esistono da molti anni, dimostrano che il progetto editoriale di questo tipo di riviste è assolutamente sostenibile dal punto di vista economico e come detto la qualità non è necessariamente inferiore, il problema si pone quando sono i ricercatori che scelgono di pubblicare su riviste che richiedono alte APC, perché di maggior prestigio rispetto a quel determinato ambito disciplinare a confronto di riviste diamond pur esistenti.

Il caso di PLOS, esperienza nata nel 2000 e tutt'ora attiva con molti *journals*

che hanno nel frattempo guadagnato reputazione e prestigio, dimostra come sia possibile, collocandosi in una prospettiva di realtà no-profit, rimanere positivamente sul mercato. Molte academic press italiane dimostrano la bontà del modello di un'editoria scientifica gestita da università.

D'altro canto è probabile che solo atenei o istituzioni di grande prestigio riuscirebbero rapidamente a guadagnare per le proprie riviste scientifiche quel prestigio necessario a ricevere nella valutazione della ricerca finanziamenti e riconoscimenti di carriera per i ricercatori.

A questo punto un'alternativa potrebbe riguardare il mantenimento per gli autori (o per le istituzioni di cui sono parte) del diritto di ripubblicare, almeno nei repository di ateneo, e senza embargo, quanto già pubblicato attraverso i canali dell'editoria scientifica commerciale.

Le biblioteche tornerebbero ad acquistare solo gli abbonamenti in versione "read" e gli articoli sarebbero disponibili open access nei repository di ateneo.

Senza poter entrare nelle modalità con cui riforme normative volte all'apertura dei testi scientifici, quando finanziati dall'ente pubblico, potrebbero realizzarsi, siamo convinti che solo attraverso un'azione legislativa nazionale e coordinata a livello europeo si potrà superare l'attuale situazione e realizzare davvero una scienza aperta a vantaggio di tutti.

6. Questa una definizione dei cosiddetti "accordi trasformativi" (*read and publish*): "Transformative agreement' is an umbrella term describing those agreements negotiated between institutions (libraries, national and regional consortia) and publishers in which former subscription expenditures are repurposed to support open access publishing of the negotiating institutions' authors, thus transforming the business model underlying scholarly journal publishing, gradually and definitively shifting from one based on toll access (subscription) to one in which publishers are remunerated a fair price for their open access publishing services". <https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/>

Quali prospettive per il diritto in ambito scientifico?

Deborah De Angelis

Il diritto di ripubblicazione nel campo della ricerca scientifica sta diventando sempre più rilevante nell'attuale contesto, dove si è acquisita ormai la consapevolezza che la condivisione aperta del sapere è fondamentale per il progresso scientifico e tecnologico. Con l'aumento della produzione di conoscenza e l'evoluzione delle tecnologie digitali, emerge la necessità di un quadro normativo e pratico che consenta la diffusione più ampia possibile dei risultati della ricerca. Ogni percorso evolutivo deve essere accompagnato da un dialogo tra gli stakeholder, i professionisti e la società civile per garantire un bilanciamento equo e necessario degli interessi coinvolti. Le istanze di adeguamento normativo mirano a garantire l'accesso aperto alla ricerca, riconoscendo agli autori di opere scientifiche, finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici, il diritto irrinunciabile di diffondere l'opera, o parte di essa, in un repository istituzionale o disciplinare per scopi non commerciali, dopo l'accettazione per la pubblicazione da parte di un editore, con l'obbligo di menzionare quest'ultimo. Questo strumento, noto come diritto di pubblicazione secondaria (SPR), garantirebbe un riassetto equilibrato degli interessi.

Negli ultimi venti anni, l'editoria accademica ha subito una trasformazione significativa (TAMMARO, GAMBONI), caratterizzata dall'espansione dell'accesso aperto e dalla crescente attenzione verso la conservazione dei diritti degli autori (MOORE). In questo contesto, il diritto di pubblicazione secondaria, emerge come strumento cruciale per garantire che le opere scientifiche possano essere rese disponibili a supporto dell'innovazione e del progresso.

L'implementazione di strategie come la *Rights Retention Strategy* di Coalition S (ROORYCK, RUMSEY) dimostra che è possibile combinare il rispetto dei diritti degli autori con l'esigenza di rendere la conoscenza scientifica liberamente accessibile. Queste iniziative, supportate da politiche di *soft law* e autoregolamentazione, offrono un modello di riferimento per sviluppare ulteriormente il diritto di ripubblicazione.

Questo contributo esplora le prospettive future per il diritto di pubblicazione secondaria, evidenziando i principali trend, le sfide e le opportunità.

Sfide legislative e istituzionali

Uno dei principali ostacoli all'adozione diffusa del diritto di ripubblicazione è la frammentazione normativa a livello internazionale. Paesi come i Paesi Bassi (ZEINSTR), la Bulgaria (LAZAROVA) e la Spagna hanno iniziato a sperimentare l'adozione di leggi e regolamenti specifici per facilitare la ripubblicazione delle opere scientifiche. Tuttavia, un'armonizzazione a livello europeo potrebbe offrire un quadro più coerente e favorevole, come sostenuto da SGANGA e MARGONI, per l'implementazione di un *secondary publication right* eurounitario.

In Italia, il percorso per un pieno riconoscimento dell'SPR è ancora piuttosto lungo anche se potrebbero essere pochi gli interventi legislativi da approntare affinché anche il nostro paese abbia un pieno riconoscimento di tale strumento, in grado di dare una vera e propria spinta allo sviluppo della scienza aperta e alla condivisione della conoscenza.

A seguito della proposta di legge Gallo (d.d.l. n. 1146/2019), il cui iter si è interrotto senza raggiungere i risultati sperati (CASO), gli sforzi del movimento per la scienza aperta si concentrano ora nel promuovere un cambiamento legislativo aggiornato che sia in grado di generare una vera e propria svolta con l'introduzione di un vero e proprio diritto di ripubblicazione in ambito scientifico.

Un primo intervento normativo in Italia può riguardare l'attuale articolo 42 della legge italiana sul diritto d'autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941) che prevede:

1. *L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.*
2. *Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.*

La proposta è di aggiungere un terzo comma per il riconoscimento agli autori di opere scientifiche di un diritto di pubblicazione secondaria, irrinunciabile, non limitabile da previsioni contrattuali contrarie e non soggetto ad embargo, quando la ricerca è finanziata in tutto o in parte con fondi pubblici. L'autore dovrebbe così conservare il diritto di diffondere la sua opera all'interno di un repository istituzionale o disciplinare ad uso non commerciale:

1. *L'autore di un'opera scientifica creata in occasione di una ricerca finanziata in tutto o in parte da fondi pubblici conserva il diritto di diffonderla, in tutto o in parte, in archivi educativi o scientifici, non a scopo di lucro, dopo l'accettazione della pubblicazione da parte di un editore, con l'obbligo di menzionare la rivista e l'editore ove è stata effettuata la pubblicazione.*
2. *Ogni pattuizione contraria a quanto disposto nel comma precedente è nulla.*

In questo contesto il progetto *Right2Pub - Balancing Publication Rights: la voce della comunità scientifica su rights retention e secondary publishing right*

(PERUGINELLI, FARO)¹ si è proposto di sostenere il percorso di riforma normativa, innanzitutto aumentando la consapevolezza della comunità scientifica nazionale sul tema della adeguata gestione dei diritti d'autore.

Il ruolo degli attori coinvolti

La collaborazione tra editori, comunità scientifica, biblioteche e istituzioni è essenziale per il successo del diritto di ripubblicazione. Le esperienze di attori chiave, come evidenziato negli interventi di NICOLA CAVALLO, ROBERTO CASO, MARIA CHIARA PIEVATOLO e LAURA BALLESTRA, sottolineano l'importanza di un approccio integrato e partecipativo.

Solo attraverso l'interazione di tutti i soggetti coinvolti, infatti, sarà possibile intervenire efficacemente per migliorare il settore e garantire un diritto di pubblicazione secondaria che espliciti i suoi effetti in favore dell'accesso aperto.

Gli editori dovranno bilanciare la necessità di adottare modelli di business sostenibili con la promozione della scienza aperta. Questo può richiedere l'esplorazione di nuovi modelli economici, come il finanziamento da parte delle istituzioni di ricerca o dei governi, per coprire i costi di pubblicazione senza limitare l'accesso alle opere scientifiche. Gli editori, quindi, sono chiamati a innovare e adattare le loro pratiche editoriali per rimanere rilevanti in un ambiente in cui l'accesso aperto sta diventando sempre più importante. Questo potrebbe includere lo sviluppo di piattaforme digitali che facilitino l'accesso aperto e la diffusione della conoscenza.

In sintesi, il ruolo degli editori in questo contesto è in continua evoluzione, richiedendo una maggiore flessibilità e collaborazione per promuovere un ambiente di ricerca più aperto e condiviso. Gli editori devono adattarsi alle nuove esigenze della comunità scientifica e alle normative emergenti, contribuendo a bilanciare al contempo le loro esigenze economiche con l'obiettivo di ampliare l'accesso alla conoscenza scientifica.

1. <https://www.Right2Pub.eu/>

Prospettive future

Guardando al futuro, le prospettive per il diritto di pubblicazione secondaria sono promettenti ma richiedono un impegno costante e continuo. Tra le principali direzioni da esplorare vi sono le seguenti.

Sviluppo di politiche europee armonizzate: promuovere un quadro giuridico uniforme, attraverso l'adozione di un regolamento, che favorisca la ripubblicazione delle opere scientifiche in tutta l'Unione europea.

Adozione di tecnologie avanzate: utilizzare piattaforme digitali e tecnologie emergenti per facilitare l'accesso e la diffusione dei risultati della ricerca.

Educazione e sensibilizzazione: aumentare la consapevolezza tra ricercatori, editori e istituzioni sull'importanza del diritto di ripubblicazione e sulle modalità per una sua efficace implementazione.

Conclusione

Il diritto di ripubblicazione nel campo della ricerca scientifica rappresenta una sfida complessa ma essenziale per il futuro della comunicazione accademica. Attraverso l'adozione di politiche innovative, la collaborazione tra i vari attori e un impegno continuo verso l'accesso aperto, è possibile creare un ecosistema della conoscenza più equo e accessibile.

Le prospettive sono incoraggianti, soprattutto perchè l'esigenza di introdurre strumenti come il diritto di pubblicazione secondaria è percepita in modo sentito e trasversale a livello europeo e internazionale.

Ora che la strada è segnata, dunque, non resta che proseguire il cammino intrapreso con l'obiettivo comune di rendere la scienza sempre più aperta e condivisa, a beneficio di tutta la collettività e con l'intento di agevolare e supportare lo sviluppo del progresso e dell'innovazione dell'umanità nel suo complesso, in un contesto in cui il bilanciamento degli interessi in campo è il faro che conduce alla meta.

Riferimenti bibliografici

Tutti i riferimenti nel testo sono relativi ai contributi presenti in questo Volume.

Proposta di *Iniziativa collettiva a sostegno della libera condivisione e diffusione della conoscenza*

Nell'ottica di promuovere una cultura della libera condivisione e diffusione della conoscenza, della scienza e della cultura, la seguente iniziativa collettiva si propone di favorire l'innovazione scientifica e il progresso sociale. I promotori ritengono che il diritto alla ricerca e all'educazione debba essere potenziato attraverso necessarie modifiche legislative, garantendo un accesso aperto alle risorse e una tutela adeguata del pubblico dominio. Si sottolinea l'importanza di rendere disponibili i risultati della ricerca e le risorse educative, affinché possano essere accessibili a tutti. Con una serie di raccomandazioni concrete, questa iniziativa mira a stimolare un dialogo proficuo tra istituzioni, comunità scientifica e decisori politici, promuovendo regole e politiche a sostegno di un modello inclusivo e accessibile di condivisione della conoscenza nella speranza che, attraverso l'ampia sottoscrizione, venga formata una base solida per un cambiamento significativo e duraturo nel panorama della ricerca e dell'educazione in Italia.

I firmatari

della presente Iniziativa sono convinti che la libera condivisione della conoscenza, della scienza e della cultura costituisce anche un volano per l'innovazione scientifica e il progresso sociale e umano ed è essenziale per l'accesso aperto alla ricerca, all'educazione e al patrimonio culturale in pubblico dominio.

Premesso che:

1. in materia di diritto alla ricerca,
 - 1.1. il diritto alla ricerca rappresenta un diritto fondamentale dell'essere umano ed è uno degli strumenti necessari per l'innovazione e il progresso scientifico;
 - 1.2. affinché il diritto alla ricerca sia esercitabile effettivamente, sono necessarie delle modifiche nella legislazione italiana vigente;
 - 1.3. parte fondamentale del diritto alla ricerca è la condivisione dei risultati della ricerca stessa con l'intera collettività;
 - 1.4. le strategie sulla conservazione dei diritti dell'autore e l'istituto del diritto di ripubblicazione in ambito scientifico facilitano l'applicazione dei principi della scienza aperta;
 - 1.5. le tematiche attinenti al diritto d'autore e alla ricondivisione in modalità aperta delle opere dell'ingegno in campo scientifico non sono sufficientemente conosciute e comprese da parte di tutti gli attori del mondo della ricerca;
 - 1.6. le Conclusioni del Consiglio d'Unione europea su una pubblicazione

accademica di alta qualità, trasparente, aperta, affidabile ed equa del maggio 2023¹ invitano la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche a favore di un modello di pubblicazione accademica senza scopo di lucro, caratterizzato dall'accesso aperto e da una pluralità di formati, senza alcun costo a carico degli autori o dei lettori;

2. in materia di diritto all'educazione,

2.1. l'uso, il riuso e la condivisione di risorse educative aperte e di pratiche che ne facilitino l'adozione sono una ricchezza da valorizzare per favorire la creazione e lo sviluppo di materiali didattici liberamente utilizzabili, nel rispetto delle licenze, anche nel nostro Paese;

2.2. nel novembre 2019 l'Italia ha firmato, insieme a tutti gli Stati membri dell'UNESCO, la Raccomandazione UNESCO (OER Recommendation - versione italiana a cura di AIB - Associazione italiana biblioteche²) sulle risorse educative aperte, impegnandosi ad attuarla come parte dello sforzo globale per raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4, "Istruzione di qualità per tutti" ma, pur riconoscendo gli sforzi fatti finora, riteniamo urgenti decisioni politiche per rendere fattivo un cambiamento più deciso e concreto in queste direzioni;

3. in materia di tutela del pubblico dominio,

3.1. la tutela del pubblico dominio è essenziale per l'esercizio del diritto di libera espressione del pensiero e di espressione creativa;

3.2. ciò che è in pubblico dominio deve rimanere in pubblico dominio e libero da ogni restrizione e/o limitazione di qualsiasi natura;

3.3. con riguardo alla libertà di panorama – seppure la relativa eccezione, introdotta dalla direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'Informazione, non sia stata implementata in Italia – è prassi consolidata che tutti possano fotografare il patrimonio culturale visibile dalla pubblica via;

sostengono le seguenti **Raccomandazioni**

che auspicano siano condivise dai decisori politici, dalle università, dagli istituti di ricerca e da quelli preposti al finanziamento della ricerca, dalle biblioteche e dai ricercatori:

I. in materia di diritto alla ricerca,

1. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/it/pdf>

2. https://www.aib.it/notizie/raccomandazione_unesco_oer/

I.1. promuovere una modifica legislativa (parlamentare o governativa) che riconosca il diritto dell'autore, non derogabile contrattualmente, di ripubblicazione in accesso aperto delle opere scientifiche, attraverso l'adozione di opportune licenze aperte (quali, le licenze Creative Commons Attribuzione - CC BY e Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo - CC BY-SA), senza embargo, in particolare quando la ricerca è finanziata da risorse pubbliche;

I.2. garantire attività continue di informazione e formazione volte alla sensibilizzazione in materia di diritto alla ricerca, conservazione dei diritti dell'autore e diritto di ripubblicazione secondaria in ambito scientifico;

I.3. sostenere l'adozione di politiche di conservazione dei diritti dell'autore uniformi finalizzate alla divulgazione di opere scientifiche con licenze aperte;

II. in materia di diritto all'educazione,

II.1. delineare una strategia di attuazione e implementazione della Raccomandazione UNESCO sulle Open Educational Resources a partire dalle linee guida pubblicate da UNESCO nel 2024³, individuando una politica comune in materia di risorse educative aperte che sostenga l'attività dei professionisti del settore educativo e formativo e permetta un accesso più esteso alle risorse educative come bene comune, specie se create a partire da fondi pubblici;

III. in materia di tutela del pubblico dominio,

III.1. sancire il principio, rimuovendone ogni fonte di ostacolo, in base al quale ciò che è in pubblico dominio rimane in pubblico dominio e libero da ogni restrizione e/o limitazione di qualsiasi natura;

III.2. promuovere una modifica legislativa affinché chiunque possa liberamente realizzare fotografie e riproduzioni digitali fedeli dei beni culturali in pubblico dominio e possa riutilizzarle per qualsiasi uso, anche commerciale;

III.3. promuovere una modifica legislativa per riconoscere la libertà di panorama in Italia affinché chiunque possa legittimamente realizzare e riutilizzare fotografie dei beni culturali visibili dalla pubblica via, senza richiesta di canone.

IV. I firmatari dell'Iniziativa sostengono, inoltre, le seguenti ulteriori raccomandazioni:

3. https://www.aib.it/notizie/raccomandazione_unesco_oer/

IV.1. promuovere politiche che rendano il mercato degli e-book più accessibile incentivando la possibilità del prestito digitale;

IV.2. promuovere la condivisione dei dati e dei metadati prodotti da enti pubblici, ivi compresi gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, quali biblioteche, musei, archivi compresi quelli universitari, senza restrizioni usando lo strumento CC0 (Creative Commons Zero dedication to the public domain⁴) o analogo unitamente all'indicazione della provenienza/crediti (CC0 plus credit); nel caso, invece, di dati strutturati in banche dati proteggibili dal diritto d'autore o dal diritto sui generis, promuovere la condivisione attraverso la licenza CC BY;

IV.3. incentivare l'uso e lo sviluppo di software libero e di formati aperti all'interno degli enti pubblici, ivi compresi quelli culturali ed educativi, in applicazione delle disposizioni del codice della PA digitale (art. 68, comma 1-ter CAD), promuovendo la formazione specifica e diffusa per gli amministratori pubblici.

Questa Iniziativa, elaborata nel febbraio 2024, è promossa da: Creative Commons Capitolo italiano; Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari, Consiglio Nazionale delle Ricerche - IGSG-CNR (Membro istituzionale di Creative Commons Capitolo italiano); Wikimedia Italia; AISA - Associazione italiana per la promozione della scienza aperta; Open Education Italia.

4. https://www.aib.it/notizie/raccomandazione_unesco_oer/

Il dibattito internazionale ed europeo sulle regole del diritto d'autore e la condivisione della conoscenza scientifica è sempre più vivo.

Questo volume esplora due strumenti per promuovere la scienza aperta, consentendo agli autori di diffondere i loro lavori attraverso una gestione consapevole dei diritti sulle proprie opere: il diritto di pubblicazione secondaria (Secondary Publishing Right) e la conservazione dei diritti dell'autore (Rights Retention). Il progetto "Right2Pub - Balancing Publication Rights: la voce della comunità scientifica su rights retention e secondary publishing right", da cui nasce il volume, si propone di aumentare la consapevolezza della comunità scientifica e di spingere il decisore politico ad adottare cambiamenti normativi necessari per un accesso più aperto e condiviso alla conoscenza.

Attraverso i contributi di esperti e una guida pratica sui diritti d'autore nella pubblicazione scientifica, il volume presenta lo stato attuale della discussione, offrendo strumenti per comprendere il contesto giuridico italiano ed europeo.

Sebastiano Faro è dirigente di ricerca e direttore dell'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Ginevra Peruginelli è prima ricercatrice dell'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche e coordinatrice del Progetto Right2Pub.

Deborah De Angelis è avvocatessa cassazionista e coordinatore nazionale per l'Italia di Knowledge Rights 21.